MANUALE TEORICO-PRATICO

DI

MEDICINA LEGALE

MANUALE
TEORICO-PRATICO
DI
MEDICINA LEGALE
AD USO
DEI MEDICI, DEI CHIRURGHI, DEI MAGISTRATI
COLLE ANNESSE DISPOSIZIONI
IN MATERIA CIVILE E CRIMINALE PORTATE DAI VIGENTI CODICI
DI
PARMA, AUSTRIA, FRANCIA, PIEMONTE, NAPOLI, TOSCANA, ROMA, E MODENA

DEL DOTTORE
FRANCESCO FRESCHI
CONTINUATORE DELLA STORIA PRAMMATICA DELLA MEDICINA
DI C. SPRENGEL, MEMBRO DI VARIE ACCADEMIE SCIENTIFICHE
E LETTERARIE, ECC.

VOLUME I.

MILANO
PER L'EDITORE F. PERELLI
MDCCCXLVI.

AL CHIARISSIMO SIGNORE

DOTTORE

GIUSEPPE GIANELLI

PROFESSORE EMERITO DI MEDICINA LEGALE

NELL'I. R. UNIVERSITA' DI PADOVA,

I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO,

E PROTOMEDICO DELLA LOMBARDIA,

ECC., ECC.

Chiarissimo Signore

Intitolando a Vossignoria Chiarissima questo mio travaglio, io ne assicuro la sua fortuna, e guarentisco ad un tempo gl'interessi della scienza. Qualora, per una soverchia fiducia nell'indulgenza del Pubblico, lo avessi abbandonato alla costui discrezione, senza dargli l'appoggio di un nome cospicuo per fama meritamente acquistata, e per onorevolissima posizione sociale, avrei corso un grave rischio, quello cioè o della non-curanza, o della indifferenza, onde sarebbesi retribuito un tale mio ardimento.

Ma chi vorrà mai non degnare uno sguardo ad un'opera, la quale si presenta agli occhi del Pubblico intelligente colla fronte ornata dello splendido di Lei

nome! Chi mai fra i medici italiani vorrà negarle accoglimento cortese, se non altro per reverenza a Chi e per opere, e per lunga, illuminata esperienza così bene meritò della medicina italiana collo avere, massime nell'arringo medico-forense, mietuti allori, che tant'altri non seppero, o non poterono cogliere eguali! Di che fanno fede indubitata e l'ancor viva, desiderata memoria in Padova della Sua dottrina, e i non pochi frutti di istruzione sparsi in quell'antica scuola, dalla quale poteano solo allontanarlo i voleri dell'**Augustissimo Imperante**, che lo chiamava, con degnissima ed invidiata elezione, al regime sanitario di queste Sue fedeli contrade.

Io non so se con quest'opera mia, per la quale invoco il patrocinio del di Lei Nome, avrò raggiunto il divisato scopo; quello cioè di annodare più strettamente i vincoli che legano in pratica la Giureprudenza alla Medicina. Ma questo io so bene, che a mettermi e ad inoltrarmi nel lungo e difficile cammino percorso finqui, valsemi di eccitamento l'esempio Suo medesimo. Che se anche, o per cagione della pochezza mia, o per le troppe e rinascenti difficoltà, fossi andato lungi dalla prefissa meta, mi conforterà pur sempre l'idea di avere in ogni maniera pagato a Lei un tributo di giustizia, coll'offerire anch'io, per mezzo Suo, in sull'altare della scienza quel tenue obolo, cui solo consentiva la povertà dell'ingegno

mio. Il che forse sarà di sprone nobilissimo, onde altri, ben più valorosi di me, sorgano a correre questo medesimo campo, mostrando che Italia, anche in questo ramo di scienza, non ebbe, nè avrà, penuria d'ingegni mai.

La nota cortesia dell'animo Suo mi è di arra più che sufficiente a sperare che non Le sarà per riescire disgradita questa offerta mia. E però, nello attestargliene la mia riconoscenza, mi compiaccio di potermi con ogni osservanza, e profonda stima rassegnare

Di V. S. Ch.ma

Obbl.mo Serv.re

Freschi Francesco.

Piacenza, 21 agosto 1845.

SCOPO DELL' OPERA

« Legum scientia , atque medicina sunt
« veluti quadam cognatione conjunctæ,
« ut qui jurisperitus est, idem quoque
« sit medicus. »

TIRAQUELLO.

Non è quest' opera un trattato di Medicina forense, steso con tutte le forme dottrinali, e cattedratiche, nel quale si espongano tutti i principii e le teorie generali di questa scienza applicabili al diritto civile e criminale. Dopo i tanti, che in questo genere ci piovvero da tutte parti, massime in questi ultimi trent' anni, e dopo i molti e in gran parte accreditati libri, che su questa materia uscirono in Francia, in Germania, in Italia, non tanto a decoro, quanto a lusso della scienza, sarebbe stato un moltiplicarne soltanto il numero, qualora avessi voluto scrivere su quel gusto. Conciossiachè la istruzione, e le cognizioni, onde quei libri abbondano, invano sarebbersi aspettate, e in così larga estensione, da un mio lavoro, che non avrebbe potuto reggere al para-

gone colla più parte di quelli. I quali furono essi principalmente che portarono la Medicina legale a tanta altezza, cui non toccò mai ne'tempi passati, quando misera, e manchevole di sane dottrine, la si teneva generalmente o straniera, o in pochissimo riguardo nel Foro civile e criminale. Ma oggi la Giureprudenza diede la mano alla Medicina, per modo che, quasi fossero due sorelle, si vincolarono reciprocamente, e col progresso delle umane cognizioni si ajutarono per modo, che la medesima filosofia ne governa i principii e le applicazioni. Ove la Giureprudenza si arresta nella valutazione di certuni fatti interessanti il diritto civile o criminale per difetto di elementi indicativi i loro veri rapporti causali, vi soccorre la Medicina co'lumi suoi, sorreggendone i giudicati. Il perchè questi lumi di verità e di sana filosofia medica, che, sparsi in ottimi libri dal senno dei pratici, raddoppiano il grado di loro importanza, toccarono oggi a tale incremento, e si popolarizzarono in siffatta guisa, che ben dappoco sarebbe quel giudice, ben biasimevole quel magistrato, che all'uopo non sapesse discernerli, e cavarne buon pro.

Non era dunque necessario che io mi affaticassi a lavorare un libro puramente scolastico, elementare, di Medicina forense. Di questi abbiamo dovizia. Ma in quella vece avvisai meglio di

redigerne uno di pronto e facile adoperamento ne' bisogni giornalieri della pratica forense. Il quale, senza tante minuterie scolastiche, raccogliesse in sè i fondamenti maggiori delle più grandi quistioni medico-legali, interessanti sì il medico e sì il magistrato, ed esponesse i più acconci mezzi per risolverle. Un libro, insomma, il quale abbordasse a dirittura i maggiori problemi della scienza applicata, affrontandoli dal lato dei fatti e della esperienza. Di questo genere si è appunto il *Manuale* che io offro al Pubblico intelligente, e il cui solo titolo basta a mostrarne lo scopo. Vero è che anche di manuali non vi ha oggi penuria, massime in Germania ed in Francia, alcuni dei quali comparvero anche fra noi in veste italiana, massime in questi ultimi anni. Ma un manuale veramente italiano, il quale contenesse le disposizioni delle leggi, vuoi civili, vuoi penali, di Francia non solamente, ma de'singoli Governi eziandio ond'è spartita l'Italia, non credo che uscisse fin qui accomodato ai bisogni dell'attuale Giureprudenza per tutti que'casi, ne'quali la medica competenza è generalmente assentita.

Senza impertanto addentrarmi nell'oscuro labirinto di quelle astruse e discordi opinioni sopra certuni punti dottrinali; senza ingolfarmi nel pelago delle dubbiezze che tuttavia circondano alcune quistioni fondamentali della Medicina

forense, io avvisai in quella vece di scendere a dirittura nell' arringo dei fatti e delle pratiche emergenze, onde spesso mi accade intrattenermi nei Tribunali. Conciossiachè gli è appunto innanzi ai Tribunali, dove la svariata natura de'fatti, che porgono subbietto di richieste, di controversie, di obbiezioni, di dubbi, offre nel tempo stesso i maggiori elementi al costoro scioglimento. Se non che abbisogna che il senno, e la esperienza de' periti intervengano ad appurarli da tutte quelle false scorie che le apparenze, od alcune circostanze secondarie, o le concause moltiplici, adunano bene spesso loro d'intorno, e sì che ne rimangono oscurate, o coperte, le naturali loro sembianze. Ma lo schiarimento, o la soluzione di così grandi quistioni non possono sperarsi senza il concorso di una filosofia rigorosamente induttiva. La quale, purchè rettamente si adoperi, trae i principii regolatori delle varie spiegazioni da quell'urto logico, e da quell'esame comparativo di accidenti, di circostanze, di forme diverse, che appunto imprimono le varie sembianze ai fatti, e danno ai singoli casi le loro impronte speciali. Ed è allora soltanto che questi ultimi, deponendo il carattere della loro specialità, acquistano maggiori vincoli e rapporti, dai quali emergono poi que' dommi e que' principii generali, la cui giustezza non consiste già nella

molta loro estensione, ma bensì nella costante loro applicabilità.

Ma per riescire più dirittamente al divisato scopo, e per fare che questo mio libro fosse il più possibilmente utile ad un tempo e al medico e al magistrato, volli riferire gli statuti delle leggi, che in materia civile e penale sono attualmente in vigore in Italia e in Francia. E per vero, troppo importava, massime tra noi, il mettere sott'occhio dei medici e dei chirurghi il tenore di queste singole disposizioni, acciò non ignorassero essi la loro posizione in faccia alla legge, la quale bene spesso dai loro giudizii misura il valore di certuni fatti delittuosi, o criminosi, e ne regola le pene corrispondenti. Quindi è, che ad ogni singola trattazione medica faccio andare innanzi il prescritto in quella tale materia dai Codici civili e penali di Parma, di Francia, d' Austria, del Piemonte, di Napoli, di Toscana, di Roma, e per ultimo di Modena. E così i medici verranno facilmente a comprendere, e a misurare la estensione, il valore, la gravità de'singoli fatti, pei quali potrà essere richiesto il loro giudizio, qualora vorranno gettare un'occhiata sui singoli Statuti civili e penali, che a loro mostreranno i non preteribili cancelli, entro i quali vuol esser sempre rattenuto il giudizio medico legale, acciò non torni nocevole al vero, o pregiudizievole alla giustizia, o

funesto all'innocenza. E questa mia idea tanto più ho dovuto accogliere e mandare ad effetto, in quantochè giornalmente io veggo ognora più dimostrata la necessità di illuminare su questo particolare i medici ed i chirurghi, particolarmente delle campagne, come quelli che ignorano al postutto ciò che la legge da essi richiede in queste materie, e ciò che essi sono in faccia alla legge stessa. I magistrati poi non vedranno forse di mal occhio, che io, avvegnachè profano nel tempio di Astrea, abbia loro messe sott'occhio, e quasi tirate a confronto le varie legislazioni italiane e francesi. Chè usando di questo mio libro, essi potranno, se non altro, risparmiare a sè stessi il fastidio di consultare i Codici rispettivi, trovando in esso riferite le singole disposizioni tanto in diritto civile, quanto nel criminale.

In questa maniera, se male non mi appongo, io ho creduto di riempire un manco esistente nel pratico esercizio della Medicina forense, del quale molti, almenò fra noi, muovevano lamento; quello cioè di non avere in Italia un *Manuale teorico-pratico*, di pronto e facile adoperamento ne' bisogni cotidiani del Foro. Io ho evitato il più possibilmente ogni terminologia e discussione scolastica, persuaso che la poca istruzione che se ne ricava, non sia adeguato compenso alla molta noja che ne ritraggono massimamente co-

loro che, per la mancanza de'necessari studi elementari, non sanno sempre avvisarne il bisogno e la utilità.

Io ignoro se con questa mia fatica avrò raggiunto veramente lo scopo al quale mirava, quello, cioè, della pubblica utilità. Ma quale che ella siasi, io l'abbandono intieramente al giudizio degli intelligenti. Chè io non pretendo con essa di dare in luce un libro nuovo, vuoi per trovati, o per dottrine originali, o per metodo d'esposizione. So di essere stato preceduto da altri ben più valorosi di me, sì italiani, e sì stranieri; nè d'altronde in questo genere di studi potrebbe oggi alcuno pretendere a novità. Solamente io mi dirò pago del mio lungo travaglio, quando sappia di avere recato con esso qualche utile schiarimento nelle più astruse materie, e se avrò potuto semplificare alcuni fatti, che sembrarono finora i più ritrosi ad ogni spiegazione. Persuaso poi di non avere fatto risparmio mai di buona volontà, per pure cercare il vantaggio e l'onore della medicina italiana, alla quale consacrai ogni mio studio e fatica, io mi vivo sicuro e tranquillo nella indulgenza del Pubblico savio e cortese, il quale vorrà, spero, chiudere un occhio sulle molte mende del libro, e incolpare la pochezza delle forze, se alla retta intenzione non risposero gli effetti.

NOZIONI PRELIMINARI

E PIANO DELL' OPERA

La scienza che insegna il modo di applicare le teorie, le dottrine, e le cognizioni mediche alla Giureprudenza, è detta *Medicina legale* o *forense*. Corre quindi tra quest'ultima scienza e quella un legame, un rapporto strettissimo di affinità, che il consenso generale dei giureconsulti riconosce oggi per indubitato, e per cui, in molti fatti speciali, l'una non può fare senza dell'altra. E mentre la *Medicina clinica,* o *pratica,* osserva e studia le varie infermità del corpo, cercando i mezzi di toglierle, e ritornando quest' ultimo alla salute, la *Medicina forense* scuopre d'altra parte, palesa, e valuta tutte le offese e le infrazioni, che il caso, la ignoranza, la imprudenza, o la colpa recano al diritto pubblico e privato, alla fisica costituzione, alla salute, alla vita dell' individuo e delle nazioni. Conciossiachè dal momento in cui la salute e la vita dell' uomo, considerato ne' suoi rapporti sociali e privati, ebbero a patire maltrattamenti ed oltraggi dall'altrui colpa, il violato diritto naturale e sociale reclamarono la necessità della Medicina forense. La quale studiando, e valutando quelle offese

fisicamente considerate, apprestò sicuri fondamenti alle applicazioni del diritto penale. Ed ecco che la prima origine di questa scienza si confonde con quella della civile società. E per vero antichissima noi troviamo essere stata la istituzione de' giudizii, che in materia vuoi civile, vuoi criminale, deferiva la legge a persone « *probatæ artis et fidei,* » tutte volte, che la Giureprudenza sola non sapea o non potea pronunciare; nè erano d'altronde infrequenti i casi di una tale impotenza.

La storia poi è lì pronta a mostrarvi come alle utilissime e saviissime riforme introdotte in questi ultimi cinquant' anni, soprattutto nelle applicazioni del diritto civile e criminale, la Medicina forense siasi co' progressi suoi costantemente modellata. Imperocchè, se la legge, nella valutazione di alcuni fatti criminosi, depose l'obbrobrio di certune sue barbare consuetudini; se spogliò, o mitigò notabilmente l' antico rigore, per farsi più mite e più conforme alla umana natura; se oggi con più diritto richiede dalla Medicina, non già giudizii astratti, o vane conghietture, ma fatti chiari e dimostrativi, tutto ciò è dovuto alla luce benefica di quella savia filosofia induttiva, sperimentale, che col secolo passato penetrò e invase tutto lo scibile, recando dappertutto il gusto dell' analisi, e il pieno convincimento della dimostrazione. E per vero, chi è che non vede oggi con somma compiacenza introdotte le più savie riforme nelle leggi, per esempio, intorno al feto ottimestre, che per un errore tradizionale del nostro buon padre Ippo-

crate era creduto spoglio di ogni vitalità, per ciò solo che di otto mesi, mentre il parto settimestre lo si riteneva vitale, comecchè meno maturo? Oggi con molto buon senno vennero fissati i limiti tanto alle nascite tardive, quanto alle premature; nè più, come una volta, si ritiene a certi equivoci segni provato l' *infanticidio*. Oggi non più si crede, come nei tempi andati, possibile l'*aborto criminoso* per mezzo di sostanze prese internamente, e agenti direttamente o sull' utero o sul prodotto del concepimento. Grazie a così savie riforme, cominciò a penetrare pure ne'campi della Giureprudenza la filosofica classificazione delle *ferite* rispetto alla loro letalità, se assoluta, o relativa, oppure accidentale. Insomma tutte queste utili mutazioni ed altre molte, che la Giureprudenza ha nei Codici penali introdotte, voglionsi principalmente attribuire ai grandi progressi fatti dalla Medicina, e soprattutto nella fisica animale in questi ultimi tempi.

Dei quali progressi fanno solenne testimonianza le molte e riputate opere che in questi ultimi cinquant'anni uscirono alla luce in tutta Europa, e relative alle più astruse quistioni medico-legali. Arrogi anche la istituzione di apposite cattedre fatta nelle maggiori Università europee, ciò che diede vivissimo impulso agli avanzamenti della scienza. E per vero, senza riportarci per un momento alle accreditatissime opere di un *Alberti* [1], di un *Bartolino* [2], di un *Baumer* [3], di un

(1) « *Systema Jurisprud. med.* » Halæ, 1727, in-4.
(2) « *De pulmon. sustant. et motu.* » Hafniæ, 1663.
(3) « *Medic. forensis.* » Francoforte, 1788.

Bohn[1], di *Bouvart*[2], di *Camerarius*[3], di *De-Prè*[4], di *Dévaux*[5], senza parlare delle altre non meno pregiate di *Esegenbach*[6], di *Gerik*[7], di *Goodwyn*[8], di *Heister*[9], di *Hebenstreith*[10], di *Hunter*[11], di *Louis*[12], di *Ludwig*[13], di *Morgagni*[14], di *Prévost*[15], di *Schlegel*[16], di *Schul-*

(1) « *De vulnerum renunciatione.* » Lipsia, 1699. — « *Dissertationes medico-forenses.* » Lipsia, 1690-92. — « *De officio medici duplici, clinici et forensis.* » Lipsia, 1704.

(2) « *Consultation contre la legittimité des naissances prétendues tardives.* » Paris, 1765. — « *Lettre pour servir de réponse à un écrit* de M. Petit *sur le même sujet.* » Paris, 1769.

(3) « *De venenor. indole.* » Tubinga, 1725.

(4) « *De vulnerum lethalitate.* » Erfurt, 1726.

(5) « *L'art de faire des rapports en chirurgie.* » Paris, 1703.

(6) « *Medicina legalis.* » Bostock, 1726.

(7) « *De necessar. vulnerum inspectione post occisum homin.* » Helmstadt, 1737.

(8) « *Mém. sur les causes de l' asphyxie par submersion.* » Versione dall' inglese di *Hallé.* Parigi, 1788.

(9) « *De pulmonum innatatione certo infanticidii signo.* » Helmstadt, 1722.

(10) « *Anthropologia forensis.* » Lipsia, 1753.

(11) « Intorno alla morte per sommers. ed all'infanticidio. » Vedi *Transazioni filosof.* del 1776.

(12) « *OEuvres diverses de chirurgie, contenant des lettres sur la certitude des signes de la mort, sur les naissances tardives, sur la submersion, sur la suspension.* » Paris, 1768.

(13) « *Institutiones Medicinæ forensis.* » Lipsia, 1765.

(14) « *De caus. et sed. morb., etc.,* non che quello che noi ne abbiamo detto in proposito nel volume VI e VII della nostra « *Storia della Medicina in aggiunta e continuazione a quella di C. Sprengel.* »

(15) « *Principes de Jurisprudence sur les visites et rapports judiciaires.* » Paris, 1753.

(16) « *Collectio opuscul. select. ad Medic. forens. spectant.* » Lipsia, 1786-91.

ze[1], di *Stahl*[2], di *Teichmeyer*[3], di *Valentini*[4], di *Zacchia*[5], basterà bene di qui ricordare le più recenti, e le più stimate di *Orfila*[6], di *Devergie*[7], di *Mahon*[8], di *Fodéré*[9], di *Bernt*[10], di *Puccinotti*[11], di *Barzellotti*[12], di *Sedillot*[13], di *Meli*[14], di *Georget*[15], di *Dupuy*[16], di *Christison*[17], di *Aroswmith*[18], di *Raspail*[19], di *Briand*[20],

(1) « *An umbilici deligatio in nuper natis absolute necessaria?* » Halæ, 1733.

(2) « *De vulnerum lethalitate.* » Halæ, 1703.

(3) « *Institutiones Medic. legal.* » Jena, 1722.

(4) « *Pandectæ medico-legal.* » Francoforte, 1701. — « *Novellæ medico-leg.* » Ivi, 1711. « *Corpus juris medico-leg.* » Ivi, 1722.

(5) « *Quæstiones medico-leg.* » Francoforte, 1768, in-fol.

(6) « *Leçons de Médec. lég.* » Paris, 1840. — « *Toxicologie génér.* » Paris, 1818.

(7) « *Médecine lég.* » Paris, 1840, terza edizione.

(8) « *Médecine-lég. et Police médic.* » Paris, 1811.

(9) « *Traité de Médec-lég. et d'Hygiène pub.* » Vol. VI. Paris, 1813.

(10) « *Sull'infanticidio.* » Negli *Annali univ. di medicina* dell'*Omodei* pel 1830. — « *Système de Médec. lég.* » Vienna, 1818. — « *Supplément à la Médec. lég.* » Ivi, 1820, 3 vol.

(11) « *Lezioni di Medicina legale.* » Macerata, 1833.

(12) « *Quistioni di Medicina legale.* » Pisa, 1835.

(13) « *Manuel complet de Médec. lég.* » Paris, 1841.

(14) « *Dei parti natur. anticipati.* » Perugia, 1826. — « *Sul sangue e sul modo di riconoscerne le macchie.* » Milano, 1829.

(15) « *Considérations médico-lég. sur la liberté morale.* » Paris, 1825. — « *Discussion médico-lég. sur la folie.* » Paris, 1825. « — *Nouvelle discuss. sur la folie, suivie de l'examen des plusieurs procès criminales.* » Paris, 1828.

(16) « *Sur les naissances tardives.* » Paris, 1820.

(17) « *A Treat. of the pois.* » Londra, 1830.

(18) « *Journal du progrès.* » Tom. II, 1830.

(19) « *Archives génér. de Médec.* » Luglio, 1829.

(20) « *Manuel complet de Médec. lég.* » Brusselles, 1837.

per rimanere pienamente convinti dei grandi avanzamenti fatti in pochi anni dalla Medicina legale, e del diritto che la medesima si è procacciato di somministrare oggi, assai più che pel passato, lumi e norme alla Giureprudenza civile e criminale, nella valutazione di alcuni fatti, pei quali questa sola non è competente. Anzi egli è dallo studio e dal confronto di tutte queste opere accreditate, e di altre ancora, che noi abbiamo attinto il meglio, che ci parve più adatto a redigere il libro qui annunziato. E però, se in forza di tanti e luminosi progressi fatti da questo ramo di scienza non lice più oggi ai magistrati il mostrarsi tutt' affatto stranieri alle sue dottrine, molto meno il potranno i medici e i chirurghi, ai quali spetta anzi di conoscerlo a fondo. E per vero, chi mai fra i medici o fra i chirurghi, che fosse dalle competenti autorità richiesto a dare il suo giudizio in qualche grave materia o di *venefizio*, o di *infanticidio*, o di *ferimenti*, vorrebbe addurre per propria scusa la ignoranza di questi argomenti, o la poca sua dimestichezza con questo ramo di mediche cognizioni? Ma non solo abbisogna che il medico richiesto dal Foro ne sia pienamente al possesso; chè egli ha d'uopo d' una scienza estesa, di un occhio perspicace, e di uno spirito osservatore a tutta prova. Ed ecco il perchè, in mezzo anche a tanti avanzamenti della scienza, così pochi cultori vi hanno della medica Giureprudenza, avvegnachè tutti, più o meno, si trovino nella necessità di averne ogni giorno ad applicare i dettami. E per vero non vi ha ramo di scibile

medico, cui non debba conoscere a fondo il *medico-legista*(1). Conciossiachè egli debb' essere peritissimo nella fisica animale sana e morbosa, onde conoscere e precisare la forma e struttura delle parti. La patologia generale e speciale, e la medicina pratica debbongli essere famigliarissime, non tanto per la diagnosi, quanto per la prognosi de' singoli fatti morbosi spettanti alla Giureprudenza criminale, e pel valore terapeutico che ai medesimi compete. Parimenti la Tossicologia, la Materia medica, la Chimica farmaceutica e medica reclamano da lui cognizioni eguali; conciossiachè sta a lui di calcolare le azioni dei rimedi e dei veleni, non tanto dal lato clinico, quanto da quello delle chimiche affinità, e delle combinazioni loro diverse. E la chirurgia e la ostetricia non vogliono pure essere ignorate dal medico-legista, onde al caso poter determinare la gravezza delle varie lesioni considerate e nel feto e nell' adulto. Insomma tutti i rami del medico insegnamento debbe egli avere mai sempre parati a' bisogni suoi. E qualora in qualche parte manchino, o difettino le cognizioni sue, non potranno più i suoi giudizii essere pronunciati intieri e con coscienza. Ond'è che, appunto per la tanta estensione di cognizioni che si richieg-

(1) Noi seguitiamo ad adottare questa espressione, perchè già vecchia, e consacrata dall'uso in Medicina legale. Non ignoriamo però, che il professore *Orfila* la vorrebbe proscritta, perchè inesatta. Se non che le ragioni che egli ne adduce sono troppo grossolane, per credere che si possa essere tratti in errore, usando della medesima.

gono nell'esercizio della Medicina forense, e per la tanta risponsabilità che pesa sui cultori suoi, riesce cotanto ardua cosa il praticarla.

Ma se molta debb'essere la dottrina, se squisito vuol essere l' ingegno nel medico che voglia riescire eccellente nel Foro civile e criminale, molto maggiore debb'essere la *probità*, specchiatissima la fede, acciò non possa forviare mai da quel retto cammino del vero e del giusto, cui la coscienza, la legge e la religione gl'impongono di costantemente seguire. Chè i fatti pei quali la legge lo interpella, interessando tutti o la pubblica o la privata morale, o la vita, o l'onore de' suoi fratelli, o il decoro delle famiglie, ben vede ognuno quale e quanto danno potrebbe recare un perito disonesto, di mala fede, corruttibile e depravato. Rapporti appositamente travisati o falsi, dichiarazioni contraddette o smentite dai fatti, un indiscreto parlare, o il divulgar cose che si debbono gelosamente custodire, sono circostanze tutte, per le quali, o in un modo o nell'altro, può un perito rendersi pregiudizievole, per una parte, all' onore o alla vita de' suoi simili, per l'altra, tradire la giustizia, la innocenza, e infrangere le divine e le umane leggi.

Molte volte da un referto medico-legale pende la vita di uno sventurato colpito dall' accusa di *omicidio;* là una madre imputata d'*infanticidio* attende dal perito le prove della sua innocenza, che in vece sembrano dietro il costui rapporto quelle della colpa; non rade volte l'onore di una zitella si attacca ad una relazione medica; guai se, in tutte queste difficili e dilicate circostanze,

non adempie il perito con tutta coscienza ed imparzialità, e con una scrupolosa esattezza all'ufficio suo! Chè egli allora si farebbe reo del più nefando delitto, e nel tradire la giustizia e la verità, sacrificherebbe la vita o l'onore de' suoi fratelli.

Nè vi ha alcuna via di mezzo. Conciossiachè il medico *perito*, che voglia essere giusto, sincero, imparziale, non debbe lasciarsi trascinare, nei giudizii suoi, nè da uno zelo soverchio per l'accusa, procurando cioè ragioni e cavilli onde sempre trovare il fallo imputato, o almeno gli elementi di esso; nè meno da soverchio favore, o compassione per gli accusati. Ed è torto avviso e pericoloso quello di taluni, che nel dubbio sulla qualificazione o valutazione di un fatto, debba il perito propendere e decidersi piuttosto pel prevenuto. La verità vuol essere sempre l'unica ed esclusiva meta alla quale debbono mirare costantemente i giudizii suoi; quando questa non appaia limpida e pura, manifesti il suo dubbio, e non penda più per l'una che per l'altra parte. Conciossiachè il troppo *fiscalismo*, ed un soverchio *mitismo* sono que' due opposti estremi, che il perito onesto e coscienzioso debbe mai sempre fuggire, come quelli che si oppongono sempre alla retta amministrazione della giustizia, ed al giusto apprezzamento della verità. « *Nam si pateat, eos retulisse falsa, aut vera consulto, atque ea industria siluisse prece, amore, mercede, odio compulsos, in Legem Corneliam de falsis incidunt, et pœna coercendi videntur eo majori, quo gravius innocenti*

damnum parare, vel nocentem a durioribus, commeritisque suppliciis eximere studuerint» [1]. Dottrina e probità sono adunque le doti sostanziali e fondamentali che si richieggono indispensabilmente ne' periti. Chi va sprovveduto o dell'una o dell'altra, o zoppica alquanto in amendue, non può comparire coscienziosamente in faccia alla legge, e pronunciare giudizii ne' Tribunali. E' debb'essere escluso da' medesimi; chè il suo giuramento sarebbe falso, e il suo giudizio potrebbe riescire funesto e alla verità e all'innocenza.

Ma chi dovrà scegliere, o chi avrà sempre tanto buon senno da scegliere esperti di questa fatta nel novero ognora crescente dei medici, che a miriadi formicolano e per le città e per le ville? Chi avrà tanto buon naso da conoscere e distinguere sempre que' pochi, ne' quali le due accennate doti primeggino realmente? Certo, che la richiesta e la scelta spettano esclusivamente ai magistrati, come i depositarii della legge. Ma dietro quali norme i magistrati potranno regolare la loro scelta? Forse dalla pubblica opinione, a cui tutti e grandi e piccoli sono soggetti? Risponderà per me il *Barzellotti*, il quale sino dal 1817 esclamava: « Se il giudice considera altronde nel perito che elegge l'uomo agitato dalle proprie passioni, e da quelle della società circondato, e che suo malgrado può essere talora dall'astuzia, come dalla malizia prevenuto, dovrà temer qualche volta che la sua buona

(1) *Cremani « De Jure crimin. »* Vol. III.

fede a pro dell'eletto, malgrado ogni più vantaggiosa apparenza, possa rimanere allucinata od illusa, e quindi compromessa la giustizia. Non sarebbe per avventura guida più sicura pel giudice, nella scelta del perito, oltre la pubblica opinione, la cognizione sufficiente della scienza medico-legale, e dei casi tutti che dessa contempla? E non voleva, ed inculcava caldamente il dottissimo *Tiraquello*, che il giudice, onde pronunziare rettamente sui casi medico-legali, fosse nella Medicina-legale sufficientemente versato?... Le cognizioni proprie del giudice potranno divenire la pietra del paragone di quelle del perito. La discordanza fra le une e le altre sarà un titolo pel giudice onde eleggere altri periti; uno sprone per consultare i sapienti dell'arte, i collegi, i magistrati di sanità, onde non resti lesa la giustizia a favore dei rei, o a danno degli innocenti. Se infine il giudice sarà esperto nella Medicina legale, il perito sarà più esatto e circospetto nell'esercizio del suo ministero; e se entrambi saranno dotti di questa scienza ed onesti, sarà remotissimo e quasi impossibile il caso, che la ingiustizia, od altre più basse passioni penetrino nel Foro »[1].

Così, senza avvedersene, l'illustre *Barzellotti* faceva il ritratto del vero giudice, quale i tempi nostri, e i progressi luminosi della scienza medico-legale esigono necessariamente che sia. Im-

(1) *Barzellotti*. « *Prolusione di Medic. leg.*, ecc. » Siena, 1817.

perocchè oggi non si potrebbe tollerare un giudice, che non fosse e per probità, e per dottrina splendidissimo. E sarebbe certamente sventura deplorabile per la umanità, terribile nelle sue conseguenze, se si vedessero oggi popolati i Tribunali o di ignoranti, o di pravi e corrotti, che fanno onta al Principe, alla giustizia, alla società. Chè anche la Giureprudenza, la quale, come dicevamo a principio, assunse oggi il pallio della filosofia, tanto progredì con questa guida, e perfezionò le sue dottrine, che potè illuminare la sua pratica, modellandola ai bisogni sociali ed alla umana ragione. Nè i giureconsulti sono in giornata più quegli avidi commentatori o glosatori di testi, e di pandette, che erano un tempo; ma essi rimontano all'origine delle leggi, ne studiano le cause, gli effetti, ne osservano i rapporti, le dissonanze, e ne regolano le applicazioni. Essi hanno imparato a stringere in uno, e collegare insieme la teoria colla pratica, la scienza coll'arte, e a non separare la scienza fisico-morale dell'uomo dalla economia politica, e dalla civile e criminale legislazione de' popoli. La filosofia induttiva penetrò, già tempo, gli alti studi della Giureprudenza; di che fanno fede le classiche opere dei *Carmignani*, dei *Beccaria*, dei *Bentham*, dei *Filangieri*, dei *Romagnosi*, dei *Rossi*, dei *Constant*, dei *Sirey*, dei *Merlin*, dei *Troplong*, e di tanti altri sommi, che dal passato al presente secolo seggono in Europa maestri venerati del diritto civile e criminale.

Ma ora che si è brevemente tracciato il quadro de' vincoli che collegano insieme la Giure-

prudenza e la Medicina, e delle qualità indispensabili che si richieggono ne' periti, io debbo dire alcun che del piano da me seguito nel trattamento di queste materie. Giova però far precedere alcuni cenni intorno al metodo di esposizione adottato da altri, che percorsero prima di me questo medesimo arringo. Intorno a che, quantunque il professore *Orfila* dicesse la Medicina forense » *una riunione sistematica di tutte le cognizioni fisiche e mediche, che diriger possono i varii ordini de' magistrati nella applicazione e composizione delle leggi;* » pure egli stesso ha dovuto convincersi, essere tanta la moltitudine e la svariata natura dei fatti medico-legali, da riescire inattendibile una metodica classificazione o sistemazione dei medesimi, come pure si pratica in altri rami di medicina. Nulladimeno i molti che mieterono in questo vasto campo di cognizioni, si attennero a piani e metodi diversi: taluni ripeterono quelli già adottati da altri; per guisa che i metodi di esposizione delle materie medico-legali sono varii ne' varii autori sotto ad ogni aspetto. — *Fodéré,* per modo d' esempio, divise tutta la materia in due grandi parti, l'una chiamando *Medicina legale criminale;* e dicendo l'altra *mista,* perchè suscettibile di applicazione tanto al Foro civile, quanto al criminale, non che alla polizia sanitaria. Ciascuna parte poi egli spartì in varie *sezioni* e *capitoli,* giusta la diversità degli argomenti. — *Mahon,* al contrario, non volle appigliarsi ad alcun sistema parziale; ma dopo avere premesse alcune nozioni generali, entra subito nel

campo della *Venere forense*, poi passa alle malattie dello spirito, vuoi reali, vuoi simulate, ossia a quegli argomenti che *Barzellotti* comprende sotto il titolo di *paranologia;* poi viene ai *ferimenti*, e per ultimo alle diverse specie di *omicidii*, e alle regole generali sui referti medico-legali. — *Prunelle* in quella vece, adottando un piano sistematico di cognizioni totalmente diverso, stabilisce *quattro* grandi *sezioni*. Nella *prima*, pone, sotto il titolo di *esame dei corpi viventi*, la storia delle epoche della vita, poi la specificazione dei sessi, quindi i diversi attentati al pudore, ed offese agli organi della generazione, la impotenza al coito, la gravidanza, il parto, la vitalità del feto, la superfetazione, le mostruosità, quindi le malattie simulate e dubbie, le alienazioni mentali, e per ultimo i ferimenti. Nella *seconda* sezione, colloca le autossie, e le morti diverse per ferite, per soffocazione, per suicidio, per veneficio, e tratta in ultimo dell' aborto e dell'infanticidio. — Nella *terza*, esamina le varie sostanze inorganiche, le quali possono essere adoperate con criminosa intenzione, come i corpi vulneranti, le bevande adulterate, ec. — Nella *quarta*, mette tutto che risguarda allo *esercizio della medicina*, sì in quanto alle ricompense dovute agli esercenti, e sì in quanto agli errori che possono essere commessi dai medesimi. — *Orfila* premette le norme generali che debbono guidare il medico nella redazione dei rapporti e delle perizie, quindi passa a trattare delle diverse età dell'uomo, poi della *Venere forense*, cominciando dalla deflorazione fino all'infanticidio,

ed ai diritti di paternità; poi viene alle malattie simulate, ed alle alienazioni mentali, poscia tratta della sopravvivenza, per ultimo dei ferimenti e del veneficio — *Barzellotti* nelle sue « *Quistioni di Medicina legale* » distribuisce tutta la materia in sei libri. Nel primo, sotto il titolo di *afrodisiologia*, enumera tutti i casi riferibili agli organi della generazione, che sono più particolarmente contemplati dalla Giureprudenza civile. Nel secondo, sotto il titolo di *embiologia*, mette quelli che cadono più specialmente sotto il dominio del diritto criminale. Nel terzo, sotto il nome di *paranologia forense*, tratta delle alienazioni mentali e finte e vere. Nel quarto, intitolato *tossicologia*, discorre i casi di tentato o consumato veneficio, contemplati dalle leggi penali. Nel quinto, sotto la denominazione di *chirurgia forense*, parla dei ferimenti e degli omicidj tanto accidentali e naturali, quanto criminosi. Finalmente nel sesto, espone le quistioni relative alla Polizia sanitaria, e parla espressamente dei *contagi* considerati sotto un tale aspetto.

Sedillot divise tutta quanta la materia in quattro parti. Nella prima, tratta dei referti, dei certificati, e dei consulti medico-legali. Nella seconda, parla del matrimonio, della gravidanza, del parto, della vitalità del feto, delle nascite tardive, dell'infanticidio, degli oltraggi al pudore, delle alienazioni mentali, delle malattie simulate, e del sordo-mutismo. Nella terza, discorre dei seppellimenti, della putrefazione, delle varie età, dell'identità, delle asfissie, della combustione umana spontanea, dei ferimenti, dei veneficii. Nella

quarta, pone alcuni modelli di rapporti sopra le principali quistioni medico-forensi. — *Briand*, nel suo *Manuale completo di Medicina legale*, divide la materia in *cinque parti*. Nella prima, tratta tutte le quistioni medico-legali relative agli organi della generazione; nella seconda, tutte quelle che si riferiscono agli attentati contro la salute e la vita; nella terza, pone le malattie, od affezioni mentali, tanto vere quanto simulate; delle quali ultime però tratta più particolarmente nella quarta parte, insieme alle malattie dissimulate ed imputate; finalmente nella quinta parte, mette alcuni modelli di rapporti medico-legali.

Puccinotti, osservando che tutti i fatti e quistioni di Medicina forense mirano generalmente ed esclusivamente all'uno o all'altro di questi due grandi scopi, cioè o alla *sicurezza*, o alla *conservazione* degli individui e della società, con molto buon senno, divise, giusta questo duplice e filosofico intendimento, tutta la materia medico-legale, considerando: 1° sotto il rapporto della *conservazione della specie*, tutti gli argomenti che gli autori mettono sotto il titolo della *Venere forense;* 2.° sotto quello della *sicurezza*, tutti gli altri che si riferiscono ai ferimenti, agli omicidj, e ai diversi generi di morte, non che ad altre offese interessanti il benessere fisico e morale degli individui.

Seguendo io pure adunque l'esempio degli autori che mi hanno preceduto, ho divisa tutta quanta la materia *in due parti*. Nella *prima parte*, vengono considerati i casi e le quistioni che si riferiscono agli organi della propagazione,

e della conservazione della specie; mentre nella *seconda parte*, vengono trattati gli argomenti e le quistioni relative alla salute ed alla vita degli individui.

Nella *prima parte*, precede la storia naturale delle singole età, ed epoche di sviluppo della vita umana, tanto uterina, quanto estrauterina, fino allo scioglimento suo colla morte. Dopo di che io passo a trattare tutti gli argomenti e quistioni che si riferiscono ad atti, od attentati contro il pudore, e contro il prodotto del concepimento, sia, o no, uscito dall'utero, chiudendo questa prima parte col trattato dei ferimenti. — Se non che, a ciascuna sezione delle singole materie, faccio precedere la esposizione de'varj Statuti civili e criminali, vigenti e in Italia e in Francia, intorno a quelle materie stesse, e le regole di processura più generalmente adottate rispetto ai medici ed ai chirurghi.

Nella *seconda parte*, incomincio dalle diverse specie di morte, od omicidj, vuoi accidentali, vuoi volontarj, vuoi criminosi, considerati praticamente, e giusta lo spirito delle citate leggi penali. Termino tutta l'opera col trattato delle malattie mentali, simulate o vere, dissimulate od imputate.

Avrei potuto, imitando varj autori, impinguare questo mio lavoro col riferire *modelli di rapporti medico-legali* intorno ai principali punti e quistioni medico-forensi, per norma e governo specialmente de' medici e chirurghi di campagna. Ma con qual pro? Per coloro che intendono, non che inutili, simili modelli riuscirebbero sconvenienti; per quelli poi che non intendono, e che

hanno occhi e non veggono, non basta il metter loro innanzi dei modelli: questi non servirebbero che a confondere, ed a sconvolgere in essi maggiormente le idee, incerti sempre come sarebbero, se il caso speciale fosse o no attagliato all'esempio recato nel *rapporto-modello*. E però divisai di non metterne alcuno.
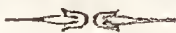
PARTE PRIMA

SEZIONE PRIMA

Delle autorità, alle quali compete il diritto di richiedere perizie e rapporti dai medici, chirurghi, ed altri officiali di sanità.

CAPO PRIMO

Delle disposizioni recate dal Codice di processura criminale di Parma relativamente ai periti.

I medici ed i chirurghi, giusta la legge parmense, sono obbligati di prestarsi ad ogni richiesta che loro venga fatta dalle competenti autorità amministrative o giudiziali, per pronunciare il loro giudizio ne' casi contemplati dalla legge stessa. Finchè essi esercitano liberamente l'arte loro, non possono ricusarsi a tale ufficio, al quale potrebbero essere astretti di adempire anche colla forza. Le loro attribuzioni poi, non che il modo speciale di procedimento nella esecuzione degli ordini giudiziali, vengono regolati dalle seguenti disposizioni del vigente Codice di processura criminale parmense.

Articolo 43. « Qualunque autorità, qualunque pubblico ufficiale, che in esercizio di sue funzioni acquista

cognizione di un crimine o di un delitto, è tenuto di darne, o trasmetterne avviso immediato al procuratore ducale competente, e di comunicargli i processi ed atti relativi. Quanto però ai podestà ed ai sindachi, le comunicazioni degli atti e dei processi, e la trasmissione degli avvisi di cui sopra, verrà da essi fatta direttamente ai pretori, e da questi ai procuratori ducali senza ritardo. (1) »

Art. 44. « I chirurghi chiamati a curare ferite sono tenuti di trasmetterne avviso ai procuratori ducali col mezzo del pretore del luogo in cui si trova il ferito; a questo effetto devono essi farne rapporto al pretore stesso entro ventiquattro ore. »

Art. 45. « La stessa disposizione è comune ai medici, nel caso che, esercitando la loro professione, scuoprano che qualche persona sia ammalata o morta per causa delittuosa. »

Art. 62. « Il procuratore ducale, ove occorra, si farà accompagnare nella visita da una o due persone, che per arte o professione sieno credute capaci di riconoscere la natura e le circostanze del crimine o delitto. »

« Ove si tratti di omicidio o di morte, di cui sia ignota o sospetta la causa, è vietato di seppellire il cadavere,

(1) Questo si intende dei podestà e sindachi della campagna, come quelli che adempiono anche le funzioni di commessarj di polizia locali, e di ufficiali ausiliari alla procura ducale; ciò che non fanno i podestà e i sindachi di città, circoscritte essendo le loro attribuzioni alla parte soltanto amministrativa. Non sembra però tolto a loro il diritto di potere anche adempire funzioni di polizia giudiziaria, particolarmente osservando l'artic. 209 del citato Codice di processura criminale di Parma.

senza che vi preceda la visita giudiziale, e ne segua, se è possibile, la ricognizione. »

Art. 63. « I periti faranno tutte le osservazioni, e gli sperimenti, che la loro arte o professione suggerisce, in presenza del procuratore ducale, cui indicheranno i fatti dai quali desumono le loro osservazioni, e daranno, lui presente, il giudizio di cui sono richiesti.

« Il giudizio dato in iscritto verrà unito al processo; e se niuno dei periti sappia e possa scrivere, il giudizio loro è scritto dal procuratore ducale nel processo, e tutti gli intervenienti lo sottoscrivono. »

Art. 64. « Ove sieno due i periti, ed il loro giudizio non si trovi concorde, il procurator ducale ne chiamerà sul luogo uno o più, in numero dispari, e farà che si rinnovino le operazioni. Se queste non si possano ripetere, ordinerà che sieno dai primi indicate ai nuovi periti, e dopo gli schiarimenti scambievoli, riceverà il giudizio di tutti. »

Art. 65. « Se il perito, o i periti non vogliono, o non possono per qualche giusto motivo dare il proprio giudizio sul luogo, se ne farà espressa menzione nel processo, e si accorderà loro un termine non maggiore di tre giorni a presentare la relazione. »

Art. 66. « Alla mancanza di relazione dei periti potranno supplire le deposizioni di testimonj, ove queste sieno tali, che bastino a far prova del fatto permanente. »

Art. 67. « I periti, prima di cominciare le osservazioni e gli esperimenti loro, presteranno giuramento innanzi al procuratore ducale di dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza. (1) »

(1) La formola sacramentale, che le leggi parmensi prescrivono ai periti pel giuramento che essi prestano innanzi ai

Art. 71. « Sono uffiziali ausiliarj al procurator ducale i pretori, i podestà ed i sindachi, i commessarj di buon governo, gli uffiziali e sotto-uffiziali dei Dragoni. »

Art. 81. « Il giudice processante, in tutti i casi di crimine infragranti, può fare direttamente e per sè stesso tutti gli atti attribuiti al procuratore ducale. Egli può richiedere la presenza del medesimo, senza che la mancanza o il rifiuto di lui possa ritardare le prescritte operazioni.

« Anche in concorrenza del procuratore, a lui solo spettano gli atti preliminari del processo. »

Art. 93. « L'azione penale sarà dal pubblico ministero esercitata, senza che preceda la querela della parte privata:

« Se i delitti si commettono in luoghi o riunioni pubbliche, eccetto che non si tratti che di semplici ingiurie;

« Se vengono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni da un uffiziale ministeriale, o esecutore di atti di giustizia, o di qualsiasi altro pubblico impiegato;

« Se trattasi di omicidio, qualunque esser possa l'indole del medesimo, o di ferite, o percosse gravi, o di furto;

« Se il delitto non risguardi soltanto una persona privata, ma ferisca direttamente l' ordine pubblico;

« Se la parte offesa non si trovi in istato, o non ab-

giudici, ai Tribunali, o alle autorità incaricate della polizia giudiziaria, è la seguente: « *Giuro, chiamando Dio in testi-* « *monio della verità di quanto depongo, e di dare il mio giu-* « *dizio secondo le regole della mia arte, e professione, sul* « *mio onore, e sulla mia coscienza.* »

bia il discernimento necessario a promuovere la pubblica azione;

« Se il colpevole sia stato condannato altra volta per crimine, o per delitto, o se per crimine o delitto abbia due volte goduto degli effetti della desistenza. »

Art. 117. « Il testimonio, che citato a comparire in giorno ed ora determinata, non si presenti, vi può essere astretto dal giudice, il quale sulle conclusioni del procurator ducale, senz'altro termine, e senz'altra formalità, potrà condannarlo inappellabilmente ad una multa non maggiore di cento lire nuove, e potrà ordinare eziandio, che venga costretto col mezzo della forza.

« La stessa disposizione avrà luogo pel perito, che citato non comparisca. »

Art. 118. « Il testimonio, o perito, condannato alla multa, che produrrà una scusa legittima della sua mancanza, potrà, sulle conclusioni del pubblico ministero, essere dallo stesso giudice processante assoluto della multa stessa. »

Art. 120. « Se da certificato di un uffiziale di sanità consti che un testimonio non è in istato di comparire a cagione di malattia, il giudice unitamente al cancelliere si porta sul luogo ove dimora il testimonio, per riceverne la deposizione. »

Art. 121. « Se il giudice riconosce che la malattia non sussiste, ordina che il testimonio sia tradotto dalla forza nel luogo dell'esame, e lo condanna alla multa, di cui nell'articolo 117; denuncia inoltre il falso certificato all'autorità competente, ed intraprende, se vi è luogo, la regolare processura contro i colpevoli. »

Art. 346. « I testimonj ed i periti, che citati dal presidente, o dal giudice, come sopra, non comparisco-

no (1), senza poi giustificare un legittimo impedimento, o che ricusino di deporre, sono giudicati dal Tribunale criminale, e puniti in conformità dell'articolo 117. »

Art. 387. « Le dichiarazioni e deposizioni fatte con giuramento dai periti potranno essere lette nella pubblica discussione, senza che sia d' uopo citarli; sarà però lecito alle parti il citarli, indicandoli nella nota dei testimonii, ed al presidente il chiamarli anche d'ufficio (2). »

Allorchè i periti vengono richiesti dal giudice processante, le loro dichiarazioni, sempre giurate, vengono trascritte anche sotto loro dettatura nel processo,

(1) Quando si tratta di pubblico dibattimento correzionale, o criminale, o quando occorre all' istruzione processuale, tanto i testimonj, quanto i periti, vengono regolarmente citati per mezzo d'usciere con atto indicante il giorno, l'ora, il luogo in cui debbono comparire, il tutto a norma dell'art. 108 del Codice di processura criminale. L'ordine poi di citazione viene emanato dal pubblico ministero, in oggetti correzionali, dal presidente, o da chi per lui, in affari criminali, o dal giudice processante, trattandosi di istruzione segreta. Quando però si tratti di semplice richiesta dei periti per avverare un crimine o delitto, nel quale abbisogna perciò il loro intervento, essi sono obbligati di prestarsi dietro un semplice avviso, o invito, che venga loro fatto dalle competenti autorità, trasportandosi nel luogo ad essi designato, per colà eseguire tutte le operazioni state loro richieste.

(2) Quando anche i periti non vennero citati regolarmente pel pubblico dibattimento, giusta gli artic. 351 è 352 del Codice di processura criminale, possono non pertanto esservi chiamati a comparire in forza del potere discrezionale del presidente, a cui la legge lo accorda, conforme il prescritto dagli artic. 357 e 358 del Codice medesimo. Ma allora essi non prestano giuramento, e le loro dichiarazioni non si hanno che come schiarimenti.

e poscia sono lette e firmate. Esse possono però essere accompagnate da un referto scritto, il quale si unisce agli atti del processo. Ma quando essi vengono citati al pubblico dibattimento, non depongono che verbalmente, facendo però innanzi al Tribunale giudicante tutte quelle osservazioni, schiarimenti, sperienze, che essi potessero avvisare utili al caso speciale, per illuminare i giudici intorno alla natura del caso stesso; sempre però conforme alle richieste, ed alle obiezioni, che loro vengono fatte dal presidente del Tribunale, o dal pubblico ministero, o dall'accusato stesso, sempre per l'organo del medesimo presidente. Giova però qui osservare, che i periti stessi, anche dopo i loro referti medico-legali scritti, e giurati, e facienti parte degli atti processuali; anche dopo le aggiunte, o confermate dichiarazioni innanzi al giudice processante, possono (o non possono) essere chiamati, e citati nuovamente pel pubblico dibattimento, giusta il riferito articolo 387 del Codice di processura criminale. Nel qual caso essi compariscono in giorno, ora, e luogo indicato nella citazione per la pubblica udienza; aperta la quale, e dopo data lettura dell'atto di accusa, il presidente ordina al cancelliere, in virtù dell'articolo 374 del citato Codice di processura criminale, di leggere le disposizioni del Codice penale che sono relative alle false attestazioni in materia criminale; il che eseguito, i periti si ritirano dalla sala d'udienza, per essere poi richiamati, quando il presidente, di conformità alla nota estesa dal procuratore ducale, lo avvisi conveniente (1). Il giudizio degli esperti o serve a qua-

(1) Il Codice penale parmense all' art. 403 dispone : « Ove i « periti attestino scientemente fatti falsi in giudizio, o dolosa-

lificare dei fatti speciali, senza di che non si potrebbero ai medesimi applicare le corrispondenti pene, come sarebbe nei casi contemplati dall'articolo 315 del citato Codice penale parmense, dove le persone dell'arte debbono giudicare della esistenza, o non esistenza, d'una condizione indispensabile a costituire quegli atti violenti per criminosi, o solamente delittuosi; o può essere obbligatorio pel Tribunale giudicante, come nel caso contemplato dall' articolo 323 del medesimo Codice penale (1).

Nel caso di morti violente, o repentine, delle quali venga ignorata la causa, o sospettata proveniente da atto criminoso, i medici e i chirurghi sono richiesti dall'uffiziale della Polizia giudiziaria per praticare la visita e l'autossia del cadavere, a termini dell'articolo 338 del Codice civile parmense (2). La quale autossia, che giusta

« mente dieno giudizii falsi, avranno luogo contro di essi le « pene, di cui nei tre articoli precedenti. » Le quali pene sono dei lavori forzati a tempo, se il fatto sia in materia criminale (art. 400), della reclusione, se in materia civile (art. 401), e della prigionia, se per fatti di semplice contravvenzione.

(1) L'articolo 315 del Codice penale parmense, che riportiamo per disteso nel trattato dei ferimenti, pone per prima condizione indispensabile a qualificare gli atti di violenza personale criminosi, che « *per giudizio delle persone dell' arte, portino seco pericolo di vita;* » e in questo caso il giudizio medico, o chirurgico è indispensabile prima di decidere se abbia luogo accusa correzionale, o criminale. L' articolo 323 poi del Codice stesso dice: « Non constando della qualità dell' arma usata, si « starà al giudizio, che ne sarà dato dal chirurgo o da altro « perito; » e in questo caso il giudizio è obbligatorio pei giudici.

(2) Il Codice civile di Parma, artic. 338, così si esprime: « Ap-« parendo segni, o indizii di morte violenta, od essendovi luogo « a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il

l' articolo 333 del Codice stesso (1) si poteva praticare dopo ventiquattro ore dalla morte, ora giusta una nuova e molto equivoca legge del 14 maggio 1845, non si può eseguire se non dopo trentasei ore dalla morte, anche quando il cadavere si trovi in istato di rapida putrefazione! (2)

Per tutte queste operazioni de' medici e de' chirurghi, ed altri periti in genere che sieno richiesti legalmente, il Tesoro dello Stato (*Direzione del Controllo*) retribuisce i dovuti compensi a norma della legge sovrana

« cadavere, se non dopo che il pubblico ministero, o un ufficiale « di buon governo, assistito da un medico o chirurgo, abbia « compilato il processo sullo stato del cadavere, e sulle circo- « stanze relative, come anche sulle notizie che avrà potuto « raccogliere intorno al nome, cognome, luogo di nascita, e « intorno all'età, professione e abitazione del defunto. »

(1) Il Codice civile parmense, art. 333, porta: « Non si dà sepol- « tura, se non previa la permissione del pubblico uffiziale, che « dovrà accordarla in iscritto, e senza spesa. Questi però dovrà « prima trasferirsi nel luogo dov' è il corpo del defunto, per « assicurarsi della morte e lasciar scorrere ore ventiquattro « dalla morte medesima, a riserva de' casi indicati ne' pubblici « regolamenti. » Giusta poi una legge del 18 novembre 1819, i trasgressori di queste disposizioni sono puniti con prigionia da sei giorni a due mesi, e con multa da sedici a cinquanta lire. Ivi pure è prescritto che i cadaveri vengano seppelliti nei cimiteri a ciò destinati, vietando sotto pena della prigionia da un mese ad un anno, e della multa di 16 a 50 lire, di dare sepoltura a cadaveri nelle chiese, oratorj, cappelle, ospizj, conservatorj, conventi, monasteri, e generalmente in edifizj chiusi entro città, terre o borgate.

(2) Veggansi gli articoli di questa nuova legge parmense, che noi riportiamo nella seconda parte di quest' opera, sezione I, capo I, articolo III, § 2.

6 ottobre 1816, e del Decreto Imperiale 1811, regolatori di tutte le spese di giustizia in materia criminale (1).

CAPO II.

Delle autorità che in Francia possono richiedere perizie medico-legali, e legislazione ivi vigente intorno ai periti.

Giusta le prescrizioni del « *Codice di istruzione criminale* » attualmente in vigore nella Francia, il procuratore del Re di preferenza, gli ufficiali della Polizia giudiziaria, ausiliarii al procuratore stesso, vale a dire i giudici di pace, i commessarii di Buon Governo, i sindaci, gli aggiunti, i *maires*, gli ufficiali della gendarmeria, cioè colonnelli, capo-squadroni, capitani, luogo-tenenti e sotto-tenenti (2), possono tutti indistintamente interpel-

(1) Gli articoli 42 e 43 della qui citata legge 6 ottobre 1816 accordano ai *periti* medici, chirurghi, chimici e farmacisti di città, lire nuove tre per ogni operazione che essi eseguiscono ad istanza del pubblico ministero, e altre lire tre per ogni vacazione, computata di tre ore, che impiegano ad eseguire la detta operazione, purchè questa però venga eseguita nelle due città di Parma e di Piacenza. Chè in tutt' altro luogo fuori di queste due città, e le operazioni e le vacazioni sono retribuite con un terzo meno, cioè con sole lire due nuove per ciascuna. Se non che, operando fuori delle due indicate città, viene dalla legge stessa accordata un' indennità di viaggio, tanto per l'andata, quanto pel ritorno, calcolata in ragione di lire 2 e 50 centesimi per ogni miriametro. Una giornata che impiegano i periti ad eseguire le richieste operazioni viene loro compensata in ragione di due vacazioni.

(2) Il Codice di istruzione criminale francese, a differenza del parmense, esclude dal rango degli uffiziali ausiliari i sotto-ufficiali de' gendarmi, cioè i marescialli d'alloggio ed i brigadieri.

lare, e richiedere i ministri dell'arte salutare (art. 48). Se non che in Francia, volendolo, possono prender parte allo scuoprimento dei crimini e dei delitti anche i prefetti di dipartimento, non che il prefetto di Polizia di Parigi, avvegnachè i medesimi non sieno tenuti ad alcuna funzione di Polizia giudiziaria, giusta l'articolo 10 del Codice d'istruzione criminale or ora citato. Anzi essi prevalgono nell'esercizio di un tale diritto, ed hanno la preferenza sullo stesso procuratore del Re, e sul giudice istruttore, quando però il prefetto accorso abbia già intrapresi gli atti preliminari, e non si trovi in concorrenza con questi ultimi, nel qual caso essi hanno sempre la preferenza. Il medico, il chirurgo, o qualunque altro ufficiale di sanità, richiesto da alcuna delle suenunciate autorità, presta giuramento (art. 22), e opera alla presenza delle medesime autorità. Le quali hanno facoltà di richiedere indistintamente ora questi ed ora quelli ufficiali di sanità. Conciossiachè quantunque l'articolo 81 del *Codice civile* francese non faccia menzione che dei *dottori di medicina e di chirurgia*, pure l'articolo 44 del *Codice di istruzione criminale*, pubblicato dopo, li confuse tutti sotto la denominazione generale di « *Officiali di sanità* », denominazione sanzionata poscia indistintamente dagli articoli 160, 317, e 378 del *Codice penale*.

Stando adunque all'articolo 64 del Codice d'istruzione criminale or ora citato, l'ufficiale della Polizia giudiziaria debbe in certuni casi speciali farsi accompagnare da due o tre periti di ciascun'arte o mestiere, atti a riconoscere le traccie del reato, e lo stato e i caratteri del fatto permanente, onde poter indicare la qualità dei mezzi materiali usati ad eseguirlo, non che gli effetti prodotti, la durata, ed altre speciali circostanze. I periti così richie-

sti fanno intorno agli oggetti del reperto tutte quelle osservazioni ed esperimenti che la loro arte o mestiere suggerisce ad essi, e sempre alla presenza della richiedente autorità giudiziaria (art. 66), emettendo poscia il loro relativo giudizio. Il quale giudizio, se per accaso non riesca concorde, allora l'ufficiale della Polizia giudiziaria ne chiama altri sul luogo, però in modo, che sia sempre il numero dispari; e in presenza dei soprachiamati, fa rinnovare, quando ciò sia fattibile, le già praticate operazioni, o le fa loro ripetere dai primi periti; quindi dopo gli ottenuti schiarimenti, riceve da tutti insieme il definitivo loro giudizio (art. 67). Però qualora i periti non vogliano, o non possano emettere sul luogo un tale loro giudizio, perchè abbisognano lunghe e varie operazioni o chimiche, od altre, indispensabili a basarlo, l'ufficiale della Polizia giudiziaria ne fa menzione nel processo verbale, e accorda loro un periodo di tre giorni per fare la loro dichiarazione, o rapporto (art. 68). Anche in Francia tutte volte che si abbiano sospetti, o indizj di morte violenta, repentina, non può essere tumulato il cadavere, se prima l'ufficiale di Polizia, colla assistenza di un medico o di un chirurgo, non abbia steso processo verbale sullo stato del cadavere, e sulle cause che hanno potuto portare quella morte, dandone le relative notizie (Codice civile art. 86.). I medici, i chirurghi, le levatrici, e qualunque altro ufficiale di sanità sono tenuti colà di fare entro ventiquattro ore circostanziato rapporto alla competente autorità d'ogni visita, e medicatura per essi fatte a persone ferite, percosse, od anche leggermente contuse, senza investigare se provenisse da colpa, o no. Qualora manchino a questa prescrizione della legge, vengono puniti a norma dell'articolo 362 del Codice penale. E sono poi anche puniti severamente,

qualora essi, essendo depositarj di segreti relativi all' esercizio della loro professione, li svelino fuori dei casi contemplati dalla legge (Codice penale, articolo 378). Ma ancora più rigorosamente, quando attestino scientemente fatti falsi in giudizio, o dieno dolosamente giudizj falsi, essendo allora considerati come colpevoli di falsa testimonianza in materia o correzionale, o civile, o criminale, o di semplice polizia, e perciò punibili giusta gli articoli 361, 362, 363 e 364 dello stesso Codice penale. Che se invece rilasceranno certificati falsi, vuoi per dispensare alcuno da un pubblico servizio, vuoi contro un interesse pubblico, attestando malattie che non esistono, allora soggiaceranno alle pene comminate dall'articolo 160 del Codice medesimo or mentovato (1).

(1) Codice pen. francese Art. 160. « Ogni medico, chirurgo, « o altro ufficiale di sanità, che per favorire alcuno attesterà « falsamente malattie, o infermità capaci di dispensare da un « servizio pubblico, sarà punito con una prigionia da due a « cinque anni. Se vi è stato indotto da doni, o da promesse, « sarà punito col bando; i corruttori saranno in questo caso « puniti colla medesima pena. »

Art. 361. « Il colpevole di falsa testimonianza in materia cri- « minale, o contro l'accusato, o in favore del medesimo, sarà « punito coi lavori forzati a tempo. Nondimeno se l'accusato « sia stato condannato ad una pena più grave dei lavori « forzati a tempo, il falso testimone, che ha deposto contro « di lui, soggiacerà alla stessa pena. »

Art. 362. « Il colpevole di falsa testimonianza in materia corre- « zionale, o di polizia, sia contro, od a favore del prevenuto, « sarà punito colla reclusione. »

Art. 363. « Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile « sarà punito colla pena stabilita dall'articolo precedente. »

Art. 364. « Il falso testimone in materia correzionale, di poli- « zia, o civile, che avrà ricevuto danaro, una ricompensa

CAPO III.

Legislazione austriaca intorno ai periti, medici e chirurghi, od altri, e delle Autorità che possono richiederli.

Nella *prima parte* del *Codice penale universale austriaco*, § 240, è detto che « se per rilevare dalle tracce e dai segni di un delitto il vero suo stato occorrono cognizioni scientifiche, o dell' arte, si dovrà chiamare un perito del mestiere, e qualora sia possibile, senza un rimarchevole ritardo, anche due. »

§ 241. « Se la persona assunta in perito sarà giurata, gli si dovrà rammentare ch' essa, in forza del suo giuramento, deve esaminare accuratamente l' oggetto per il quale è assunta, ed accennare con verità e precisione le circostanze che al giudizio criminale importa di sapere; se poi non fosse persona giurata, si assumerà da lei su tali tracce il giuramento. »

§ 242. « Qualora una persona sia stata offesa, ferita, od uccisa, l' offeso, ferito, od ucciso dovrà essere visitato con tutta l'accuratezza; si rileverà e si descriverà sì il numero che la qualità delle lesioni o ferite, aggiugnendo, se, e quanto ogni lesione o ferita possa essere pericolosa o mortale, individuando, per

« qualunque, o promesse, sarà punito coi lavori forzati a
« tempo. »

Art. 378. « I medici, i chirurghi, ed altri uffiziali di sanità,
« come pure gli speziali, le levatrici, ed ogni altra persona
« depositaria, per ragione del proprio stato, o professione,
« de' segreti che loro si affidano, quando, fuori del caso in
« cui la legge li obbliga a rivelarli, avranno palesati questi
« segreti, saranno puniti con una prigionia da uno a sei
« mesi, e con una multa di 100 a 150 franchi. »

quanto sia possibile, lo strumento col quale sarà stata fatta la lesione, o ferita, od arrecata la morte, dichiarando anche se la morte sia stata una conseguenza necessaria del fatto, oppure abbia avuto causa da circostanze accessorie, od anche estranee, rimarcando il grado della violenza usata, e della manifestata atrocità, in quanto ciò possa riconoscersi dalle tracce esistenti. »

§ 528. « I medici, i chirurghi, e le ostetrici sono tenuti nelle occorrenze criminali, a richiesta della superiorità competente, di prestarsi alle visite, e presentare la loro relazione gratuitamente. Quando però essi non dimorassero nel luogo del giudizio criminale, si dovranno loro compensare le spese del vitto e del viaggio. »

Nella *seconda parte* del citato Codice penale austriaco, sotto il titolo delle *gravi trasgressioni politiche*, è stabilito:

§ 303. « Se per determinare con precisione lo stato di una trasgressione si richiedessero cognizioni d'un'arte o di un mestiere, si dovranno chiamare i rispettivi periti dell'arte, o del mestiere, per assistere alla ispezione oculare. »

§ 304. « Quantunque l'ispezione oculare debba sempre farsi senza indugio, nulladimeno diviene un dovere più pressante, la cui trascuranza esporrà alla più severa responsabilità, quello di accelerarla nei casi in cui, per la natura dell'accidente, una sollecita disposizione può ancora salvare, o almeno diminuire il danno. In tal caso, oltre di chiamare i periti dell'arte, o del mestiere, si procurerà, per quanto è mai possibile, di aver pronte le persone e gli attrezzi necessarj, onde far uso immediatamente dei mezzi di salvezza che venissero ordinati. »

§ 510. « La deposizione dei periti d'arte, o del mestiere, si metterà a protocollo dove l'ordine della narrazione lo richiede. Se questa deposizione si farà a voce, sarà inserita di parola in parola, e sottoscritta dai deponenti stessi. Volendo essi deporre in iscritto, se ne metterà a protocollo un estratto de' punti più essenziali, unendovi però l'originale. »

§ 565. « Le testimonianze dei periti d'arte o di mestiere fanno piena fede in quanto si riferiscono all'arte o al mestiere della persona che le depone. »

§ 446. (*V. anche il § 528 della prima parte sopra citata.*) « I medici, i chirurghi, le ostetrici, ed altri periti sono obbligati a dare le loro denunzie, attestazioni, e pareri senza pagamento. Se però fossero chiamati da un altro luogo, si devon loro bonificare le spese della vettura e del vitto. »

In materia civile poi, il § 249 del « *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto* » stabilisce, che la prova col mezzo dei periti non può esser fatta se non per mezzo di una sentenza interlocutoria, e per ordinanza del giudice, al quale ne compete la nomina, giusta i §§ 251 e 252. — Se non che al § 256 del *Regolamento* stesso viene prescritto che « prima di passare alla ispezione, debba il giudice o delegato fare un'ammonizione in termini precisi ai periti giurati sul loro giuramento, oppure riceverlo dai non giurati, all' espresso fine che venga da essi esaminato l'oggetto controverso colla maggiore diligenza, ed esposto con veracità e chiarezza ciò che il giudice avrà da sapere. »

Secondo la legislazione austriaca in materia penale, la nomina dei periti spetta ai così detti *giudici criminali*, che sono le magistrature esercenti la giurisdizione

criminale. Tale diritto di nomina viene loro dato dal § 240 del citato Codice penale. Se non che, secondo i casi più o meno urgenti o gravi, possono valersi dell'opera dei periti, per constatare il corpo, o la qualità del delitto anche le autorità politiche (*Codice penale stesso* § 236 *e* 275), e le *Preture urbane*, giusta il § 276 del Codice medesimo (*parte seconda*), e la Notificazione dell'I. R. Governo di Milano del 1 maggio 1832. Relativamente dunque ai crimini e delitti contemplati dai §§ 298, 299 e 303 del Codice or citato, tutte queste mentovate autorità si possono far coadjuvare dall'opera dei periti.

CAPO IV.

Legislazione vigente nella Toscana e nel regno delle Due Sicilie intorno al medesimo argomento.

Nella Toscana, la legge Sovrana emanata il giorno 12 agosto 1814, all'articolo V prescrive che se nel circondario della giurisdizione criminale dei Tribunali provinciali accade qualche ferimento, omicidio, ecc., i giusdicenti debbano aver cura che, per le necessarie visite ed operazioni, vengano *sempre* chiamati il medico e chirurgo condotti, quando esistono. E nel caso in cui essi sieno tenuti ád agire ufficialmente, dovranno ricusare qualunque nota di mercedi, che questi loro presentassero. I medici poi ed i chirurghi fiscali addetti alle diverse città della Toscana, come pure i condotti nelle varie terre e borgate del Granducato hanno la *esclusiva* incombenza di eseguire tutte le visite, accessi, perizie, ecc., risguardanti la Giureprudenza criminale, la Polizia e il Buon Governo, purchè queste operazioni vengano d'uffizio ordinate dal Fisco. Allora i periti fiscali ne percepiscono i rispettivi emolumenti a norma

delle veglianti tariffe, ancorchè quelle loro operazioni vengano eseguite dai medesimi o nel paese dove risiede il Tribunale, o dentro il miglio; nei quali casi non può aver luogo la limitazione prescritta dall' articolo IV della circolare 8 marzo del 1815. — Ciò non pertanto potendo qualche volta interessare al Fisco, od essere atto prudenziale, il valersi di un medico o chirurgo locale, possono o il giusdicente, o il direttore degli atti delegare e scegliere quest' altro, e non valersi del medico, o chirurgo fiscale; ma di questa facoltà, che è loro lasciata dalla legge, debbono essi giovarsi soltanto nella più rigorosa necessità, rendendone sempre ragione o all' auditore di turno nei processi ordinarj, o alla presidenza del Buon Governo negli affari economici. La stessa legge or sopra allegata, all' articolo III, stabilisce che ferma sempre la privativa competente ai medici e chirurghi fiscali nelle perizie che vengono ordinate dai Tribunali criminali, qualora occorra nell' interesse di una procedura criminale di fare eseguire la visita di un infermo deportato in un ospitale, i Tribunali dovranno commetterla ai detti periti, ma dovrà essere permesso al rispettivo medico o chirurgo curante di intervenirvi, egualmente che il sopraintendente delle infermerie, se alcuno ve ne sia nello spedale ove il malato si trova. E questo intervento ed assistenza dei medici e chirurghi curanti è prescritto poi sempre in occasione delle autossie, che si debbono negli ospedali praticare nell' interesse del Fisco.

Nel regno delle Due Sicilie, giusta le leggi colà vigenti, le autorità tanto politiche quanto giudiziali possono richiedere perizie dai medici e chirurghi in materia criminale; nè questi possono ricusarsi di adempire alla richiesta formale che viene loro fatta. Qualunque offi-

ciale di sanità, chiamato a medicare una ferita, o qualunque altra violenta offesa, vuoi recente, vuoi antica, senza investigare se questa sia imputabile a reato, o no, è tenuto di farne rapporto entro ventiquattr' ore dalla sua visita all'ufficiale della Polizia giudiziaria, giusta l' articolo 392 del Codice penale ivi vigente. Però giova osservare che in Napoli non sono riconosciuti come periti, che i dottori laureati tanto di medicina, quanto di chirurgia. Ne' casi più semplici, bastano, generalmente, i soli dottori destinati presso gli uffiziali della Polizia giudiziaria; ma nei casi più gravi, sono chiamati altri dottori di maggior credito e valore. Nella capitale vengono ordinariamente interpellati i professori della facoltà medico-chirurgica, e degli ospedali degl' *Incurabili* e de' *Pellegrini*. Nelle provincie del regno, sono chiamati que' dottori, o medici o chirurghi, i quali ai magistrati sembrano più idonei a dare fondati giudizj e schiarimenti sulle varie materie interessanti il Foro criminale. Essi sono obbligati di prestarsi ad ogni richiesta della competente autorità. Tanto gli uni, quanto gli altri, allorchè sono legalmente richiesti, prestano giuramento nelle mani della richiedente autorità, di dare il loro giudizio secondo le regole della loro arte o professione, sulla loro coscienza e sul proprio onore. Qualora i periti così richiesti attestino scientemente fatti falsi in giudizio, o dicno dolosamente giudizj falsi, subiscono, giusta l'articolo 194 di quel Codice penale, la stessa pena dei falsi testimonj. I quali, a norma dell'articolo 188 del Codice medesimo, sono puniti coi lavori forzati a tempo, se la loro falsa testimonianza riguardi la materia criminale, in ciò pienamente conforme all'articolo 361 del Codice francese; e sono puniti colla pena del secondo al terzo grado di prigionia, giusta l' arti-

colo 189 del Codice medesimo, quando la falsa testimonianza si riferisca a materia correzionale o di Polizia, tanto ad aggravio, quanto a favore del prevenuto, appunto come dispone in questo medesimo particolare l'articolo 362 del Codice penale francese, che punisce questo genere di falsa testimonianza, come abbiamo veduto, colla reclusione. Se non che, in forza dell' articolo 195 del Codice penale delle Due Sicilie, rispetto ai periti, vengono le pene, per la falsa loro attestazione, diminuite di un grado, quando non abbiano prestato giuramento.

CAPO V.

Legislazioni vigenti negli Stati Pontificj ed Estensi sul medesimo argomento.

Il « *Regolamento organico e di procedura criminale* » pubblicato in Roma il giorno 5 novembre 1831, per ordine di S. S. Gregorio XVI, papa regnante, da S. E. l' in allora segretario di Stato cardinale *Bernetti*, porta le seguenti prescrizioni intorno agli obblighi dei periti, e al modo di procedere col loro concorso negli affari criminali.

(*Lib. III. Delle diverse prove dei delitti. Titolo I, del corpo di delitto.*)

Art. 167. « La prova della esistenza di un fatto, che dalle leggi penali viene punito nell' autore e nei complici, costituisce il corpo del delitto. »

Art. 168. « Nei delitti di fatto permanente, la prova si forma mediante la oculare ispezione, ed occorrendo, coll'intervento di persone perite. Nei delitti di fatto transeunte, ed in quelli di fatto permanente, di cui si

sono perdute le vestigia, la prova si supplisce con testimonj equivalenti. »

Art. 174. « A tale visita, oltre i due testimonj, intervengono, se occorre, anche due altre persone presuntivamente capaci per la loro arte e professione di accertare la natura, la qualità e le circostanze del delitto. Un solo perito sarà sufficiente, ove riesca difficile di averne due. L'atto debb'essere sottoscritto dal perito, o periti, e dai due testimonj istrumentarj, o crocesegnato dai medesimi. »

Art. 175. « Se trattasi di un omicidio, o di una morte di cui sia ignota o sospetta la causa, il giudice o il cancelliere si fa assistere da due medici, o chirurghi, oppure da uno, se sia difficile di averne due, oltre i due testimonj. I medici o chirurghi, previa l'esatta descrizione, pronunciano il loro giudizio, e lo sottoscrivono. »

Art. 176. « Se il cadavere non è riconosciuto da alcuno, si farà trasportare ed esporre, almeno per dodici ore, in luogo pubblico e frequentato, per ottenere, se sia possibile, la ricognizione. »

Art. 177. « Se il cadavere fosse stato già sepolto avanti la ricognizione, si fa disumare, premessi gli offici dovuti all'Autorità Ecclesiastica. »

Art. 178. « Nelle sole ferite sono ammesse le relazioni scritte dai chirurghi, che debbono colla maggiore precisione indicare la località, la figura, la lunghezza, e particolarmente la profondità delle offese, specificando se sieno con pericolo di morte, ovvero con qualche pericolo, o senza pericolo; accennare lo stromento col quale possono verisimilmente essere state fatte, esprimere il giorno in cui furono effettuate, e se non ne hanno certezza, notare la data in cui sono stati chia-

mati, ed in cui rilasciano il rapporto, che dovranno munire del loro giuramento. »

Art. 179. « Se il ferito trovasi nell'ospedale, il giudizio sulle qualità delle ferite deve rendersi dal chirurgo primario, ed in di lui difetto dal chirurgo curante, salve sempre al Governo le ulteriori sue particolari osservazioni per mezzo del chirurgo fiscale, quando lo creda espediente. »

Art. 180. « Se in progresso della cura o svanisce, o si accresce il pericolo enunciato nella prima relazione, o se ne manifesta alcuno non enunciato, o ne risulti cicatrice permanente, deformità, debilitazione, o mutilazione di membra, si fa luogo a nuove relazioni parimenti motivate, e giurate, avvertendo di notar sempre le date. »

Art. 181. « Se alla ferita succede la morte, se ne dà immediatamente relazione dal chirurgo curante al Tribunale; ed allora il giudice, il cancelliere, ed i periti fiscali accedono alla faccia del luogo dove esiste il cadavere, per farne la ricognizione e l'esatta descrizione di tutte le ferite, località, qualità ed origine, indicando quella o quelle, a cui può attribuirsi la causa della morte, senza ommettere la descrizione dello stato dei visceri, quando dalle regole dell'arte sia nel caso richiesta. »

Art. 182. « Qualora al giudizio dei periti fiscali contrapponga l'inquisito altra perizia, e questa resa giudiziale discordi sostanzialmente dal primo, si richiede il voto di un collegio medico-chirurgico, a cui vengono rimessi gli atti necessarj. »

Art. 183. « Nelle inquisizioni di venefizio e di infanticidio, si praticano per l'assunzione del corpo di delitto quegli esperimenti che dettano le regole dell'arte, e la

scienza de' professori. In caso di contestazione di altri periti giudiziali, si richiede il voto del collegio medico-chirurgico. »

(*Nel tit. VI, lib. III. Dei periti, si trovano quest'altre prescrizioni*).

Art. 223. « La deputazione dei periti può aver luogo negli accessi giudiziali, e fuori di questi, ogni volta che, per determinare la esistenza, la natura, le cause, le circostanze, gli effetti, ed il valore di un delitto, o di un fatto, si credono opportune le cognizioni di chi esercita una professione o un'arte. »

Art. 224. « Oltre i periti che sono essenzialmente addetti ad alcuni Tribunali, il processante o governatore ne nomina all'opportunità uno o due, secondo la importanza dell'oggetto, ed in caso di disparità fra le loro opinioni, ne nomina un terzo. »

Art. 225. « Dai periti si esige la più grande imparzialità. Essi devono esaminare l' oggetto di cui sono incaricati, spogliandosi d' ogni prevenzione e di ogni riflesso alle conseguenze, e riferire secondo i di loro lumi e coscienza. »

Art. 226. « La richiesta dei periti ha luogo, o per essenza della cosa, o ad istanza delle parti. La scelta dei medesimi si fa sempre d'uffizio. »

Art. 227. « Il processante, governatore, o cancelliere comunica loro a voce, o in iscritto, le istruzioni convenienti, lo che deve risultare in processo. »

Art. 228. « Si somministrano ai periti tutti i mezzi necessarj onde eseguire le loro incombenze. »

Art. 229. « Si assegna loro un congruo termine a compire l' operazione, potendosi anche prorogare il termine se la causa della dilazione è giusta. In caso diverso si nominano altri periti, ed i primi, che volontaria-

mente non hanno adempito, perdono il diritto a qualunque indennizzo. »

Art. 230. « In caso di accesso, quanto in altri casi, i periti possono fare a voce le loro relazioni, che si scrivono in presenza di essi dal cancelliere, e possono esibirle anche separatamente in iscritto. In ogni caso, la relazione debb' essere accompagnata dal giuramento, sottoscritta da essi, o munita del segno di croce alla presenza di due testimonj, e deve riprodursi in processo. »

Art. 231. « La relazione debbe contenere la dichiarazione precisa di quanto hanno veduto, esaminato, e riconosciuto, ed esprimere il loro sentimento con allegarne la ragione. »

Art. 232. « Qualora i periti non abbiano adequatamente corrisposto all'incarico, il capo del Tribunale, a relazione del processante o governante, fa ingiunger loro di nuovamente riferire, dando le ulteriori istruzioni od avvertenze, e può anche nominare nuovi periti. »

Art. 233. « I periti debbono essere esaminati, se l'inquisito ne fa l' istanza in dilucidazioni della perizia sopra le difficoltà che può proporre, come può fare istanza che sieno chiamati a comparire all' udienza, riservandosi alla prudenza del presidente l' ammettere tale domanda. »

Art. 234. « Il parere dei periti serve per istruzione dei giudici, senza però obbligarli a conformare il loro voto all' opinione dei periti stessi. »

Nel *Codice criminale estense*, richiamato in vigore con decreto del 28 agosto 1814 dall'or ora defunto duca Francesco IV, salve le modificazioni e le riforme portate al medesimo con quel decreto stesso, e particolarmente all' articolo XII sono qua e colà tracciate alcune norme di procedura criminale pei periti, e specialmente

pei medici e pei chirurgi richiesti a constatare corpi di delitto e atti violenti esercitati criminalmente sopra individui. Di tali norme noi andremo sponendo le più pertinenti al caso nostro; fra le quali sono a mettersi le seguenti così formolate:

(*Codice criminale estense, lib. IV, tit. IV.*)

Art. 14. « Anche i medici e chirurghi, che intraprendessero la cura di qualcuno ferito gravemente, saranno tenuti sotto le stabilite pene di notificarlo all'uffizial criminale, o al rispettivo massaro, o deputato, con esprimere il nome e cognome del ferito, il luogo ove si trova, le qualità delle ferite, e i testimonj che si fossero trovati presenti alla cura. »

Art. 15. « Se i detti medici o chirurghi non potessero rendere con probabile certezza il loro giudizio nel principio della cura, dovranno poi renderlo in progresso di quella, nel termine di tre giorni, o in quell' altro più proprio, che convenisse alle circostanze dei casi. »

Art. 16. « E quando la persona curata, o ferita, venisse a mancare di vita, dovranno parimenti notificarla alla Curia, come sopra. »

(*Codice citato, libro citato, titolo V*):

Art. 3. « Le ferite si descriveranno con ogni precisione per lunghezza, larghezza e profondità, ed in quale precisa parte del corpo si troveranno, coll'intervento dei medici o chirurghi, che dovranno riferire se sieno mortali, pericolose, o curabili, notando la qualità delle armi, o degli istrumenti, con cui appariranno fatte. »

Art. 4. « Venendo in seguito a succedere la morte del ferito, si dovrà avere l'accesso per la visita del cadavere, e per rilevare col sentimento de' medici o chirurghi se la morte sia accaduta, o no, a causa delle ferite, o percosse. »

Art. 5. « Se fosse ritrovato il cadavere d'incognita persona, si dovrà fare minuta e precisa descrizione del medesimo, degli abiti di cui sarà vestito, e di quanto altro si troverà presso dello stesso, e poscia farlo esporre in luogo pubblico per tentare se si trovino testimonj che possano riconoscerlo. »

Art. 6. « Nel caso che fosse stato seppellito il cadavere di qualche persona, di cui vi fosse indizio, o sospetto, non essere seguita la morte naturalmente, ma per via di delitto, si dovrà far disotterrare il cadavere per eseguirne la opportuna visita. »

Art. 8. « Anzi non sarà lecito a chicchessia di qualsivoglia stato, grado, o condizione il rimuovere, seppellire, o far seppellire i cadaveri di quelle persone che fossero rimaste uccise, finchè la Curia criminale non avrà fatta la visita, e ciò sotto a rigorosa pena da infliggersi, secondo le circostanze dei casi. »

(*Codice penale citato, lib. V, titolo XVIII.*):

Art. 10. « Chi deporrà il falso contro del reo in causa criminale leggiera, incorrerà la pena di cinque anni di galera; e se si tratterà di causa grave, chi avrà deposto il falso sarà punito con la stessa pena, nella quale fosse stato, o potrebbe essere condannato anche in contumacia, in forza della falsa deposizione, quegli contro cui fosse seguita detta deposizione. »

Art. 20. « I periti in arte adoperati in giudizio criminale che riferissero dolosamente il falso, saranno puniti con la pena de' testimonj falsi nel criminale, come all'articolo 10. »

CAPO VI.

Degli obblighi dei periti, e de' loro rapporti medico-legali.

Un medico, od un chirurgo legalmente richiesto a dare il suo giudizio dalle competenti autorità, non può, senza una scusa legittima, dispensarsi da un tale ufficio. Quando realmente non possa, debbe immediatamente farlo sentire all'ufficiale richiedente, acciò possa provvedere in tempo, chiamando altri. E' debbe quindi, senza muovere difficoltà, senza cercarne il motivo, recarsi immediatamente sul luogo a lui designato, per ivi ajutare l' ufficiale della polizia giudiziaria nella scoperta della verità. Ivi giunto, presta nelle mani dell'ufficiale medesimo il giuramento che la legge prescrive, senza investigare, o giudicare se quegli, da cui viene richiesto, sia competente, o no. Chè nel caso di incompetenza, sempre starà all'ufficiale medesimo di dare ragione del proprio operato, senza che per questo il referto medico-legale del perito richiesto possa essere infirmato o distrutto. Prestato che abbiano i periti il giuramento, e sentito lo scopo della loro chiamata sul luogo, essi si accingono tosto a praticare le necessarie operazioni ed ispezioni volute dalla qualità speciale del caso, quando ciò sia fattibile nel luogo stesso, nè si elevino ostacoli o difficoltà. Ma quando ciò non riesca possibile pel momento, e abbisognino altre osservazioni ed esperienze che sul luogo non si potrebbero istituire, essi lo dichiareranno all' autorità che li richiese, la quale provvederà a norma del caso e delle circostanze, giusta il prescritto dalla legge. Così è del rapporto medico-legale, che essi sono obbligati di stendere intorno al caso speciale, e che quando sia fattibile,

è meglio, e più giusto, stendere in sul fatto. Ma qualora nè il rapporto stesso sia ottenibile per circostanze particolari in sul luogo, e per conseguenza nè meno il giudizio che la legge attende in quel dato caso, debbono i periti notificarlo, addurne le ragioni, e chiedere al magistrato il tempo necessario per poterlo fare. E il magistrato richiedente accorda, giusta le leggi parmensi, ordinariamente tre giorni di tempo, salvi i casi particolari, nei quali sia indispensabile un tempo maggiore.

Ma il primo e più sacro dovere, che incombe ai medici e chirurghi richiesti come periti dal Foro, si è quello che riguarda i loro *rapporti* o *perizie medico-legali.* Conciossiachè vogliono essere estesi con *equità,* con *integrità,* con *chiarezza,* con *ordine,* con *precisione.* Mancando qualcuna di queste essenziali qualità, la verità correrebbe rischio di essere falsata, frantesa od oscurata; e il Tribunale non potrebbe mai cavarne i lumi necessarj per qualificare la natura del fatto, e proporzionare al medesimo le pene corrispondenti. Ond'è che l'uomo dell'arte veramente onesto e coscienzioso debb'essere sordo alle sollecitazioni, alle raccomandazioni, alle preghiere, agli uffici de' parenti, degli amici, delle persone ragguardevoli, impegnate a favorire, o danneggiare questa o quella parte, e respingere con isdegno le offerte, le promesse, le rimunerazioni, ed altre cortesie, od esibizioni valevoli a sedurlo, a farlo men pronto e men leale nel pronunciare francamente la verità, e quindi a nuocere alla giustizia, od alla innocenza delle persone. Che se *Fortunato Fedeli*, parlando dei periti, fu costretto di uscire a suoi tempi in queste mortificanti parole « *non me latet quam facile avaritia et lucri cupiditas serpat, quam prompte multorum animos obsideat, eoque impudentiæ, ut mendacium etiam, atque perjurium certa mercede*

pacisci non dubitent, » oggi che tanta distanza e di tempi e di lumi separano questa da quell' epoca, dobbiamo con ogni zelo e coscienziosità mostrare al mondo che non ha più luogo l' applicazione di sì acerbi rimproveri, e che i medici comprendono in tutta la sua estensione il decoro del loro ministero.

Se non che alla *equità,* ond' esser debbe distesa una relazione medico-legale, vuol essere associata ben anco la *integrità.* Chè qualora, o per ignoranza, o per inavvedutezza, oppure avvisatamente venissero ommesse delle circostanze importanti, o dei dati essenziali, egli è certo che il fatto esposto riescirebbe manco e incompleto, e il giudizio sarebbe quindi erroneo od imperfetto. Laonde i periti debbono curare il minuto dettaglio storico di tutte le circostanze che precedettero, o accompagnarono il fatto, onde questo possa comparire intiero innanzi ai giudici. Nè li trattenga dal ciò fare il timore di comparire troppo minuziosi, giacchè in queste materie la minutezza è precisione, e la precisione conduce presto a trovare il vero.

Ma non debbe nel medesimo tempo mancare la *chiarezza*, che tanto è necessaria in un buon rapporto medico-forense. Questa però non si ottiene se non colla semplicità delle espressioni e delle parole. Laonde vuol essere sbandita ogni ricercatezza e leziosaggine di vocaboli, come quelle che oscurano piuttosto il dire, o lo stranano tanto dal comune, che è sempre a pregiudizio della chiarezza il farne adoperamento. Però si richiede proprietà di linguaggio, come quella che schiarisce meglio i concetti, e toglie le ambiguità e gli equivochi.

La chiarezza poi viene sostenuta potentemente dall' *ordine,* col quale sono estesi i fatti esposti nella perizia. E qui giova notare che se fondamento alla intiera

conoscenza dei fatti in ogni ramo di scienza debb' essere, ed è sicuramente, l' ordine col quale vengono i medesimi descritti, e valutati in tutte e singole le loro parti, in Medicina legale poi esso è strettamente e rigorosamente comandato dalla natura medesima dei fatti che si espongono. I quali non basta che sieno apprezzati e ponderati dai ministri dell' arte salutare, ma vogliono essere rappresentati in modo tale, che anche i profani possano comprenderli, e i giudici basare sovr'essi la misura e la proporzione delle pene.

A conseguire impertanto una ben ordinata e chiara esposizione dei fatti medico-legali, io avviso necessaria la indicazione delle seguenti norme generali, o caratteristiche, quasi diremo, delle *perizie* veramente esatte.

1.° Preceder debbe una dichiarazione preliminare della richiesta che viene fatta al perito, indicando la qualità del magistrato che richiede, il giorno, l' ora, il luogo, ed altre circostanze relative al subbietto speciale.

2.° Segue poscia una esatta descrizione del luogo in cui il perito si è dovuto trasferire, non che degli oggetti trovati nel medesimo, e relativi al caso particolare; descrizione fatta alla presenza della richiedente autorità.

3.° Succede quindi una accurata relazione storica del fatto osservato, col minuto dettaglio di tutte le circostanze che lo accompagnarono.

4.° Deduzioni, o conseguenze, che scendono spontanee dal fatto esposto.

5.° Giudizio sulla natura, estensione, e probabile esito del fatto medesimo, appoggiato alle dedotte conseguenze, col quale si indicano le cause che lo hanno prodotto, e gli effetti più o meno immediati che ne sono venuti.

Un referto medico-legale, che sia modellato su queste norme generali, non potrà mai essere tacciato nè di in-

sufficienza, nè di poca esattezza. Qualunque altro perito, al quale venga presentato per dare in proposito il suo giudizio, dovrà nel caso fare ragione alla perizia del primo relatore. Del quale, quando anche il giudizio emesso non piaccia, o pecchi d' errore, non sarà però mai che per questo la giustizia venga lesa in alcuna sua parte. Chè quando il fatto osservato venne esposto con esatto dettaglio di circostanze, tutti potranno emettere intorno al medesimo il loro giudizio, che non vuol essere mai confuso col fatto stesso, essendo figlio della opinione particolare di quegli che lo pronunciò. Usando a questo modo, verrà evitato lo scandalo di giudizj o falsi, o contradditorj, che bene spesso sentiamo emessi da alcuni periti innanzi a Tribunali; falsità e contraddizioni provenienti o dalla infedeltà, o dalla poca diligenza, o dalla ignoranza nello avere osservati e raccolti gli elementi sostanziali del fatto per essi dichiarato. E in questo modo si verrà a conoscere per prova, che il vedere è di tutti che hanno occhi; ma che la vera arte dell'osservare in medicina richiede studio, fatiche, e applicazione continua, se non si vuol correre il rischio, che le apparenze piglino il posto delle realità, e non traggano nell' errore e nell' illusione il poco cauto osservatore (1).

(1) La esperienza dimostra giornalmente, che al pratico esercizio della Medicina forense ben pochi sono provveduti delle necessarie cognizioni indispensabili a ciò. Molti avvisano essere un affare da nulla, per cui pronunciano giudizj, sputano sentenze per dritto e per traverso intorno a fatti, dei quali non misurarono nè la portata, nè il valore. I lamenti, e la censure che facea a'suoi tempi *Tortosa* intorno alla imperizia dei medici e dei chirurghi chiamati come periti ne'Tribunali, potrebbero ripetersi in molta parte pur oggi. Noi non ne

Ma per meglio far sentire gli obblighi che hanno i medici e i chirurghi nella ragionata esposizione de' loro referti medico-forensi, giova per un momento il venire a qualche esemplificazione. — Sia il caso di un cadavere rinvenuto per accaso o sulla pubblica strada, o in altro luogo anche recondito, intorno al quale necessita al Fisco che sieno praticate tutte le indagini per conoscere la causa della morte, onde venne colpito quell'individuo trovato estinto. Il medico od il chirurgo richiesti a tal uopo ufficialmente dovrà:

1.° Fare una esatta descrizione dello *stato esteriore* del cadavere trovato e osservato all'atto della visita giudiziale, notando se sia, o no, vestito, e di quali indumenti, se intrisi, o no, di sangue, di umori animali, o d' altre materie, e quali, — se sia ferito e dove, e in quanti punti, — se mutilato, pesto, combusto, oppure incolume, — se in istato di putrefazione, o no, — ma più particolarmente procurar di determinare l'età apparente dell'individuo, il sesso, la giacitura, il luogo ove fu ritrovato, i segni particolari che possono esistere, indicando con esatta misura il peso, l' altezza, ed il volume del cadavere stesso.

2.° Procedere quindi all' autossia, esaminando tutte le cavità del corpo, — il *cranio*, — il *petto*, — il *basso-ventre*, — la *spina*, — notando in ciascuna lo stato delle parti contenute e i guasti diversi che si possono ritrovare nelle medesime.

indagheremo le cause, ma non possiamo a meno di confessare questa verità, senza che perciò si voglia offendere alcuno. Nè il male è solo da noi; chè anche in Francia *R. Collard* e *Martigny* mostrarono recentemente quale e quanto sia pur ivi il bisogno di avere medici e chirurghi veramenti istrutti nella Medicina forense.

3.° Esporre storicamente, e secondo l'ordine tenuto nel praticarle, tutte queste diverse operazioni e il modo adoperato nell' eseguirle, usando chiarezza e precisione di linguaggio.

4.° Stabilire le risultanze della praticata autossia, e da queste cavare il giudizio sulla causa della morte, onde venne colpito quel dato individuo.

Che se invece sarà il caso di un *ferito* da esaminare, oppure di un *avvelenato*, o di una donna presunta *gravida,* o *puerpera,* o *stuprata,* allora il medico, od il chirurgo, che verrà richiesto dalla competente autorità per un tale esame, dovrà:

1.° Prevj i soliti preliminari della *requisitoria* a lui significata, colla indicazione delle persone (quando sia stata a lui fatta nota) che debbono essere esaminate, dare una esatta relazione dello stato dell' individuo all'atto della visita.

2.° Descrivere con precisione la quantità, qualità, estensione e posizione delle ferite, non che la direzione loro, le parti interessate, i sintomi conseguenti, la forma, o figura loro precisa, le complicazioni che possono esistere.

3.° Indicare le cause, o accidentali, o volontarie, o criminose, che accidentalmente possono aver prodotte quelle date lesioni, siano poi traumatiche, meccaniche, od altre, sieno naturali o violente.

4.° Notare la importanza e durata più o meno probabile di quegli effetti nel caso speciale, e le conseguenze più o meno immediate che ne derivano, emettendo per ultimo il suo giudizio.

Se non che per meglio e con più sicurezza venire al punto di ben determinare le cause prossime, immediate, o mediate, per le quali ne vennero dati effetti morbosi, o ben anco la morte, sta bene, per regola generale, che

i periti richiesti possano venire in cognizione del corpo del delitto. Al quale proposito dovranno gli ufficiali della Polizia giudiziaria coadjuvarli nell'interesse della verità e della giustizia col non tenere loro celati quegli strumenti, o que' corpi, od agenti in genere, i quali avessero per accaso potuto scoprire in luogo, o essere comunque venuti a loro cognizione. Quindi ogni maniera d'arme e da taglio e da punta e da fuoco, che venisse appresa: ogni corpo contundente e lacerante: tutte sostanze supposte abortive, venefiche, o pregiudizievoli alla salute, che venissero in possesso del Fisco, vogliono essere sottoposte all'esame, alle analisi e giudizio dei periti, per osservare se abbiano, o no, rapporto immediato col fatto speciale, o ne sieno causa, o mezzo. E dal canto loro, i periti non dovranno trascurare, nè lasciar disperdere pannilini, indumenti o insanguinati, o imbrattati d'altre materie, esistenti o nel luogo del reato, o nelle vicinanze. Essi perciò dovranno curare il raccoglimento, per modo d'esempio, e del feto e della placenta, con tutti gl' inviluppi trovati intorno al corpicciuolo, quando ciò avvenga di poterlo fare; procurare la non dispersione delle materie o espulse per vomito, o per secesso, quando esistano; insomma praticare alla presenza dell'autorità richiedente tutte quelle indagini e sul luogo, ed anche sulla persona dell'imputato, le quali possano condurre alla scoperta o d'armi, o di materie sospette, attinenti più o meno alla natura del caso speciale (1). Qualunque

(1) « Mal farebbesi però qui a limitarsi nel fare indagini; si « dovrà non meno visitare, semprechè siavi la possibilità, il « supposto autore del delitto. In alcuni casi si troveranno, o « presso di lui stesso, o nel luogo di sua dimora, sostanze vene- « fiche della natura medesima di quelle che sconcerti già notati « produssero; le vesti, le mani, od altra parte della superfici

poi sia il risultato delle indagini praticate, i periti debbono farne mistero a tutti, tranne alle competenti autorità che li richiesero. Essi cureranno imperciò, a che le persone estranee vengano allontanate dal luogo delle loro operazioni; ciò potendo interessare molte volte alla giustizia; nel qual caso si rivolgeranno all'ufficiale della Polizia giudiziaria, dal quale vennero chiamati.

Qualunque sia il caso pel quale possono i periti, o medici o chirurghi, essere richiesti, egli è certo che non si potranno rifiutare di dare all'autorità che li richiese, circostanziato rapporto delle loro eseguite operazioni, sia poi affermativo, o negativo. Però *Fodéré, Biessy,* ed altri autori di Medicina legale non sono di questo avviso. Essi credono che vi abbiano dei casi, nei quali sia lecito ai medici di ricusarsi a certi esami ed indagini, perchè riuscirebbero non tanto inutili, quanto dannosi alla salute, come quando si trattasse di fare esumare un cadavere già putrefatto, con pericolo di rimanere offesa la salute per quella esumazione. Lo stesso avverrebbe, dicono essi, in quanto alla inutilità di tali visite, quando si trattasse di esaminare una presunta puerpera dopo quindici giorni dal parto avvenuto. Però nè meno questi fatti, ed altri, potrebbero autorizzare il rifiuto del medico o del chirurgo nel prestarsi a tale ufficio. Chè oggi la chimica è giunta a trovar modo di guarentire la salute dai pericolosi effluvj di una esumazione cadaverica; e la sperienza d'altra parte mostrò che anche dopo venti giorni, si può avere tal numero di dati da poterne con sicurezza

« del corpo del sospetto aggressore saranno macchiate di san-
« gue; talvolta si rinverrà essere egli attaccato da malattia
« sifilitica, ciò che potrà dare dei lumi specialmente in una
« quistione di stupro, ecc. » (V. *Orfila,* Lez. di Med. leg., sez. II.)

argomentare il parto avvenuto in una donna (1). Arrogi poi, nissuno ignorare che delle sostanze venefiche introdotte nel corpo vivente, e state causa di morte, vennero ritrovate ancora dopo mesi e mesi nei tessuti animali. D'altronde i limiti fissati dagli scrittori riguardano la più grande generalità dei casi; ma vi hanno però sempre ad ogni regola le rispettive eccezioni.

Non vi ha dunque caso alcuno, in cui possano i medici od i chirurghi rifiutarsi alla richiesta delle competenti autorità giudiziali. Fosse anche inutile il tentativo, lo esperimento, il loro referto medico-legale sarebbe pur sempre apprezzabile. Essi d'altronde non sono giudici competenti, per decidere se tornino frustranee, o no, certune indagini medico-legali che anche incomplete possono però riuscire utili alla punitiva giustizia. Talvolta si dà anche il caso, che l'effetto risponda più di quello che non si era creduto, e che si giunga a scuoprire il

(1) Nell' aprile del 1845, io in compagnia di altro ufficiale di sanità, chirurgo, ho potuto constare il parto avvenuto in una giovinetta di circa quindici anni, quasi impubere, dopo ventuno a ventiquattro giorni circa che la medesima s' era sgravata. Presentava le mammelle appena sviluppate in quanto al volume, ma pur turgide, e gementi umore lattiginoso, coll' areola scura e capezzolo molto pronunciato. Il ventre era alquanto sporgente, non però screpolato, e variegato; la vulva era flaccida, livida alle grandi labbra, ancora non coperta di peli; le ninfe apparivano come di donna che avesse filiato; la forcella era lacera, e sussistente una piaga alla commessura inferiore della vulva, l'imene lacero e scomparso, vagina dilatata, utero con bocca aperta; d'altronde ottimo il temperamento, robusta la salute. Da questi dati argomentai che la medesima avea partorito; ciò che venne confermato dalla spontanea sua confessione, comecchè in sulle prime stèsse costante nelle negative.

vero là, dove prima si riteneva per quasi impossibile lo scoprirlo.

CAPO VII.

Storia naturale dello sviluppo, dell' incremento, decadenza e scioglimento della vita umana, per servire come termine di confronto nelle quistioni medico-legali.

Lo sviluppo del corpo animale avviene per gradi. Esso incomincia colla fecondazione del germe nell'utero, e termina colla morte dell'individuo che ha compiuta la sua maturità. Si distingue però in due grandi epoche. La prima, che è la più breve, si estende dal concepimento fino alla nascita del feto, quando viene espulso dall'utero materno, e costituisce quella che dicono *vita intra-uterina*. La seconda, più o meno lunga, piglia dalla nascita del feto, e termina colla morte, e costituisce la *vita estra-uterina*. Sì l'una che l'altra, quando trascorrono naturalmente, hanno diversi periodi, o fasi, che giova al medico e al magistrato di conoscere positivamente. Noi descriveremo ora succintamente i periodi di amendue.

ARTICOLO I.

Periodi della vita intra-uterina.

Le fasi del primo sviluppo del germe nell'utero materno vogliono essere conosciute distintamente, perchè importanti a risolvere le grandi quistioni medico-legali intorno all'*aborto* criminoso, ed all'*infanticidio*, rispetto alla vitalità.

In Fisiologia, il prodotto del concepimento ne' primi

due mesi della fecondazione è detto *embrione*. Dopo quest'epoca, si chiama *feto* fino alla sua espulsione dall'utero. Uscito il feto dall'utero, è detto *neonato, infante* (*infans*). Supponendo che cause morbose, od altre, non ritardino, o non alterino lo sviluppo naturale del germe fecondato nell'utero materno, questi percorre ordinariamente le seguenti fasi di progressivo svolgimento.

Nelle prime due settimane del concepimento, non è che una semplice vescicolina rotonda, trasparente, piena di un umore limpido, sottilissimo.

Dai quindici ai trenta giorni, si scorge in essa un punto oscuro: allora piglia una figura vermicolare; è lunga da tre alle cinque linee, e pesa due o tre grani.

A un mese, il piccolissimo embrione ha la figura di una formica, e rassomiglia un grano d'orzo, perchè ravvolto sopra sè stesso.

Dai trenta ai cinquanta giorni, si vanno formando gli occhi, rappresentati da due punti neri. Allora la testa è quasi la metà dell'intiero volume dell'embrione. Una fessura trasversale addita l'apertura della bocca; non sono però ancora abbozzati gli arti. Il cordone ombelicale, formato da tre o quattro ingrossamenti separati da alcuni ristringimenti, si osserva (secondo alcuni) al quindicesimo giorno dal concepimento; ed è (secondo altri) già lungo circa sei linee, al primo mese.

A due mesi, il feto ha già il volume di una piccola noce. La sua lunghezza è dalle sei alle diciotto linee, e pesa dalle due alle quattro dramme. Le membra sono già formate, ma la mano è attaccata alla spalla, il piede all'anca; però e l'una e l'altro sono riconoscibili.

Dal secondo al terzo mese, la lunghezza del feto arriva fino a due pollici e mezzo. Il peso varia dalle due once alle tre. Lo stomaco contiene già un fluido bian-

castro, o verde gialliccio, piuttosto denso, che è il *meconio* (1) così detto. Gli alveoli contengono già i rudimenti dentali sotto la forma di piccole vescicoline; la pelle mutasi da semplice intonaco in membrana esile, facilissima però ad essere lacerata.

Tra il terzo e il quarto mese, il feto arriva fino a sei pollici di lunghezza, e pesa circa quattro once. La bocca si vede aperta, chiuse le narici. Apparisce la membrana pupillare, ed è distinguibile il sesso. Il cordone ombelicale trovasi inserito molto vicino al pube. La placenta copre quasi la metà del volume dell'uovo. Scompajono la vescichetta ombelicale, e i vasi onfalo-mesenterici.

Dal quarto al quinto mese, la lunghezza del feto è dai sei ai sette pollici; il peso varia tra le cinque, sette, ed otto once. Inserzione del funicolo ombelicale in alto. Capegli brevi, rari, argentini. Mucosa digestiva intiera; prime tracce del piloro. Reni lobulari, non oltrepassanti il volume delle cassule soprarenali. Leggierissima peluria alla pelle, che è rosea, sottilissima; membra toraciche maggiori in lunghezza delle addominali, od inferiori.

A sei mesi. Lunghezza del feto dai nove ai dodici pollici. Peso una libbra all'incirca. La metà del corpo corrisponde all'apice inferiore dello sterno. Minore è il volume della testa comparativamente alle epoche precedenti. Palpebre incollate; ugne formate, molli, rosse; testicoli nell'addome; clitoride sviluppata e sporgente fuori dalle grandi labbra (2).

(1) Il *meconio* è un liquido animale più o meno denso e vischioso, d'un colore giallo-verde o verdastro, composto presso a poco di due terzi d'acqua, e di un terzo circa costituito, in parte, da una sostanza particolare molto analoga alla materia vegetabile, e in parte, da qualche po' di muco.

(2) A quest'epoca comincia la *vitalità* del feto, giusta il termine stabilito dalla legge a centottanta giorni dal concepimento.

Dal sesto al settimo, ed ottavo mese. Lunghezza del feto dai tredici ai quattordici e quindici pollici; il peso dalle tre alle quattro libbre. Inserzione del cordone ombelicale ancora molto elevata. Scomparsa della membrana pupillare. Pelle spalmata di un intonaco biancastro, untuoso; derma e cuticola riconoscibili; ugne più sode; intestini crassi distesi dal *meconio;* poca bile, sierosa, scolorata nella vescichetta del fiele.

Dall' ottavo al nono mese. Feto maturo, o a termine (1). La lunghezza ordinaria del medesimo è dai diciotto, diciannove, venti pollici circa. Può però giugnere anche ai ventitrè e ventiquattro. Il suo peso ordinario è dalle sei alle sette libbre (2). Metà del corpo corrispondente al bellico. Diametri del capo abbastanza costanti (3). La circonferenza del cranio, misurata sulla linea media, che passa cioè per la sinfisi del mento, è di quattordici pollici; misurata orizzontalmente per una linea che attraversi le protuberanze parietali, varia dai dieci agli undici pollici. Le ossa del cranio larghe, sottili, mobili le une sulle altre, continue per mezzo di bordi cartilaginei. Fontanelle riconoscibili attraverso ai tegumenti: l'anteriore molto ampia; capegli coloriti, lunghi quasi un pollice, resistenti, sodi; ugne intiere e sode. Testicoli *ordinariamente* nello scroto. Cir-

(1) Vitalità completa seconda la legge.

(2) Giova osservare però che si danno dei feti, i quali pesano, comecchè maturi e completi, soltanto due, tre, quattro libbre; e che altri ve ne hanno, i quali pesano otto, dieci, dodici e fino a sedici libbre!

(3) Nel feto a termine, ben conformato e sano, trovasi ordinariamente il *diametro occipito-mentale,* od obliquo, di cinque pollici e tre linee; l'*occipito-frontale,* o longitudinale, di quattro pollici e tre linee; mentre il *perpendicolare* ed il *trasverso* hanno, ciascuno, tre pollici e mezzo di lunghezza.

convoluzioni del cervello pronunciate. Si comincia a discernere la sostanza grigia. La midolla spinale, sotto il rapporto della solidità, è quella parte del sistema nervoso che è la più dura; poi viene quella del cervelletto, e per ultimo la sostanza del cervello. Membrana digestiva di tinta naturale, alquanto injettata nella cavità della bocca e dell'esofago (1). Stomaco disteso da alcuni gas, e da un liquido scolorato, nel quale galleggiano alcuni fiocchi bianchi e polposi. La valvola ileo-cecale strettissima; meconio nei crassi intestini soltanto; meconio verdastro, vischioso, come pece. Ossificazione dei primi denti, sebbene non per anco spuntati e nascosti ancora ne' loro alveoli; corone dei denti *incisivi* già del tutto formate; corone dei *canini* incomplete; alcuni tubercoletti ossei soltanto al luogo dei molari.

ARTICOLO II.

Periodi di sviluppo della vita estra-uterina.

I periodi, o fasi di sviluppo della vita umana fuori dall' utero sono cinque:

1.° *Infanzia,* la quale si estende dalla nascita fino al settimo anno.

2.° *Fanciullezza,* che termina, pei maschi, a quattordici, e per le femmine, a dodici anni.

3.° *Adolescenza,* o *giovinezza,* che ha suo termine a venticinque anni.

(1) Dobbiamo a *Billard* questa osservazione, che assicura di averla ripetuta novanta volte sopra cento neonati di uno ai dieci giorni di età, e da lui con molta pazienza ed esattezza disseccati.

4.° *Virilità*, o età adulta, matura, che arriva al sessantesimo anno.

5.° *Vecchiaja* e *decrepitezza*, che dai sessanta procede a maggior età, e termina colla morte.

§ 1.

Infanzia.

Per le quistioni medico-legali intorno all'*infanticidio*, importa moltissimo di studiare e conoscere bene i mutamenti che l' organismo nostro subisce appena il feto è uscito dall' utero della madre. Primo ad indicare codesti mutamenti è il *funicolo ombelicale*, appena il nuovo essere abbia respirato e viva completamente; chè esso va soggetto immediatamente: 1.° all'*avvizzimento:* 2.° al *disseccamento:* 3.° alla *caduta.*

a) L' *avvizzimento del cordone ombelicale* comincia un'ora circa dopo la nascita del feto; in capo a cinque, sei, dodici ore, è già molto inoltrato. Ciò però non avviene costantemente in tutti i casi. Nella più grande generalità, è avvizzito affatto dopo quarant' otto, sessanta, settantadue ore. Questo però avviene più presto nei feti piccoli e magri, che nei grassi e ben nutriti.

b) Il *disseccamento* è ordinariamente compiuto dal terzo al quarto, al quinto giorno dalla nascita. Esso comincia talvolta all' estremità libera del cordone tagliato, e tal altra al livello dell'allacciatura. Precede lo arrossamento, quindi si attorciglia, si appiatisce e dissecca. Ciò però avviene nei neonati vivi, i quali abbiano completamente respirato; chè nei feti nati morti, rimane massiccio, molle, flessibile, colla epidermide che si stacca, ed è soggetto, come tutti gli altri tessuti animali, alla putrefazione.

c) La *caduta* succede ordinariamente dal quarto al quinto giorno dalla nascita, quando però non avvenga quel cerchio rosso, indicativo al bellico del processo di distaccamento, nel qual caso la caduta del funicolo suol essere piuttosto ritardata. Tale caduta però viene sempre susseguita da processo ulcerativo dell'ombelico, che suppura, fino a che poi avvenga la cicatrizzazione, la quale per solito si compie dal decimo al duodecimo giorno dalla nascita.

L' *epidermide* soggiace a sfogliamento, o desquamazione, fenomeno proprio dello stato di vita. Essa cade in aride laminette, o in forfora, in que' neonati che hanno respirato qualche tempo, giusta le ricerche in proposito istituite da *Chaussier,* da *Capuron,* da *Billard* e da *Sedillot,* i quali hanno mostrato, che giammai questa esfogliazione o desquamazione della cuticola si osserva al momento della nascita, o nei feti nati morti.

Il *tubo digestivo* offre esso pure delle particolarità. Quando i crassi intestini sieno distesi dal meconio e la vescica dall'orina, segno è, generalmente, che la vita del neonato è stata corta.

Nei primi quaranta giorni dalla nascita, il neonato è debole: non può tenere alta la testa: non vede, non ascolta. Ma dopo quest'epoca, lo sviluppo è rapidissimo. La luce e i corpi esterni cominciano a impressionarlo. Però lo sviluppo è più rimarchevole ancora dal settimo mese al secondo anno. Per misurarlo convenientemente, il migliore termometro è quello del numero dei denti. Non componendosi la *prima dentizione* che di *venti denti,* che dicono *da latte,* o *decidui,* questi sogliono generalmente spuntare a determinati intervalli. Se non che si osserva: 1.° che dal settimo al duodecimo mese, spuntano gli incisivi *medj* inferiori; e qualche mese dopo

i superiori, e nello stesso ordine; e non guari dopo gl'incisivi *laterali,* tanto inferiori, quanto superiori: 2.º che dal decimottavo mese ai due anni, spuntano generalmente i *primi denti molari,* prima gli inferiori, poscia i superiori: 3.º che vengono tosto dopo i *canini,* cioè dai ventiquattro ai ventotto mesi circa: 4.º per ultimo, sul finire del trentesimo mese, spuntano i *secondi molari* (1). L'infante in questa età comincia a balbettare ed a pronunciare delle parole: comincia a stare in piedi e da camminare da sè. — Fra il secondo e il terzo anno, cominciano alcuni punti di ossificazione alla grossa tuberosità dell'omero; a tre anni, la si vede nel trocantere e nell'osso piramidale; fra i quattro e i cinque anni, la si osserva pure nella piccola tuberosità dell' omero stesso. Al quinto anno circa poi, spuntano i *terzi denti molari,* che sono i primi dei *permanenti.* Fra il sesto e il settimo anno, i pezzi costituenti l'osso innominato non sono separati che da un piccolo strato cartilagineo. Finalmente al settimo anno di età, cadono i denti da latte nell'ordine della prima loro eruzione.

§ II.

Fanciullezza.

Questo secondo periodo dell' umana vita viene caratterizzato dai seguenti fenomeni: 1.º Continuano a cadere i denti da latte; però i canini e i molari non sono sur-

(1) Se i canini spuntano prima dei molari, è questa una vera anomalia. I denti *decidui* poi sono diversi dai *permanenti,* per cui non sono confondibili con quelli dell'adulto. Essi sono più piccoli, più perlini. I *mascellari* hanno, non due, ma cinque prominenze; le radici sono a più branche, per lo più in numero di tre, e fra loro divergenti più o meno, o separate.

rogati da altri, che tra gli undici e i tredici anni, e alcune volte anche più tardi: 2.° I quattro denti molari spuntano ordinariamente fra l'ottavo e il nono anno; mentre gl'incisivi spuntano fra il decimo e l'undecimo. 3.° Verso il quattordicesim'anno, (secondo *Orfila*) cominciano ad ossificarsi le cartilagini della laringe; prima cioè la cricoide, poi la tiroide, per ultimo le aritenoidi. Ma questa osservazione non è molto esatta; giacchè nel maggior numero dei casi esse si trovano *parzialmente* ossificate appena prima dei venticinque anni, e più comunemente al toccare dei trenta, o dei quaranta. — La fanciullezza dai sette si estende fino ai quattordici anni.

§ III.

Adolescenza, o giovinezza.

Questo periodo, che piglia dal quattordicesimo e si estende fino al vigesimo quinto anno circa, viene caratterizzato dai seguenti fenomeni di mutamento:

1.° Completo sviluppo degli organi della generazione.
2.° Separazione dello sperma ne' testicoli; scolo de' mestrui nella donna.
3.° Mutazione della voce in corrispondenza allo sviluppo dei genitali, specialmente nell'uomo.
4.° Barba e peli, che spuntano in diverse parti del corpo.
5.° Uscita dell'ultimo dente molare (detto *dente della sapienza, o del giudizio*) fra il ventunesimo e il ventiquattresim'anno.
6.° Ossificazione completa dei diversi pezzi costituenti l'osso iliaco, che ne formano così uno solo.

§ IV.

Virilità, o età adulta o matura.

Questo periodo si estende dai venticinque ai sessant'anni. La estensione maggiore di questo periodo impedisce che si possano dare delle norme sicure, onde calcolare esattamente il numero degli anni. Però non si può cadere in grandi abbagli, per poco che si sia abituati all'esame dell'uomo adulto, o dello scheletro di persona adulta. Nulladimeno il giudizio relativo al numero degli anni non potrebb'essere che approssimativo. Generalmente in quest'epoca della vita, oltre il completo sviluppo e la solidità di tutti gli organi, vi ha l'ampiezza del corpo, l'ingrandimento del ventre, il completo ossificamento di tutto lo scheletro, con le protuberanze ossee molto dure e pronunciate. Le arterie hanno le pareti dure, compatte, qualche volta sono ossificate.

§ V.

Vecchiaja.

La estensione di quest'ultimo periodo dell'umana vita parte dai sessant'anni e arriva fino ad un termine indeterminabile; chè si hanno esempi, anche recenti, di longevità molto straordinarj, di individui cioè che poterono campare fino ai cento trenta e più anni. Generalmente in quest'epoca si osservano:

1.° L'assottigliamento delle ossa del cranio.

2.° La caduta dei denti colla scomparsa dei loro alveoli.

3.° L'impiccolimento della mandibola inferiore, appunto per la scomparsa degli alveoli.

4.° La friabilità più o meno grande delle ossa per l'abbondante fosfato calcare.

5.° La ossificazione della laringe, e delle cartilagini sterno-costali e costali.

6.° L'incurvatura della spina.

7.° La rugosità e flaccidezza della pelle, la floscezza de' muscoli, con indebolimento più o meno notevole degli organi sensorj, e incanutimento e caduta dei capegli. Tutti questi mutamenti succedonsi gli uni agli altri nel decorso naturale della vita, quando si accosta cioè al suo scioglimento, purchè però cause estranee non l'abbiano già prima guasta, alterata, indebolita; giacchè si può essere decrepiti a quarant'anni, e si può essere ancora giovani a sessanta per ragioni troppo facili ad essere sentite (1).

(1) Si sono fatte delle osservazioni sopra le proporzioni dello scheletro umano nelle diverse età, od epoche della vita, le quali hanno dato i seguenti risultati (in piedi di Parigi).

Altezza totale dello scheletro, essendo di			La proporzione del tronco si trova essere di			La proporzione degli arti superiori si trova di			La proporzione degli arti inferiori si trova di		
piedi	poll.	linee	piedi	poll.	linee	piedi	poll.	linee	piedi	poll.	linee
1	10	6	1	1	6	0	9	—	0	9	—
2	9	3	1	7	—	1	2	—	1	2	—
3	8	6	2	—	—	1	7	—	1	8	6
4	7	—	2	4	—	2	0	6	2	3	—
5	4	—	2	8	—	2	6	—	2	8	—

SEZIONE SECONDA

Dei fatti, e quistioni medico-legali relative agli organi della riproduzione della specie.

CAPO I.

Degli attentati ed oltraggi al pudore ed ai buoni costumi considerati criminalmente.

Mentre la fisica costituzione ed integrità degli organi della generazione in amendue i sessi assicurano da una parte la conservazione e riproduzione della specie, formano base dall'altra a molti diritti e naturali e sociali, che le leggi guarentiscono. Quindi tutti gli atti, o violenze che mirano a lederne, o ne ledono lo stato loro naturale, o ne snaturano i prodotti, o ne mostrano la congenita imperfezione ed impotenza, porgono ampia materia al medico, al giureconsulto e al magistrato per poterne misurare e valutare le mutazioni e le imperfezioni tanto dal lato del diritto civile, quanto dal lato del diritto penale. Anche il *diritto canonico*, nel fatto delle *impotenze*, offre materia in questa parte a varie quistioni. Noi però lasciamo ad altri l' occuparsi delle quistioni canoniche, e solamente vogliamo qui considerare simili atti ed attentati sotto l' aspetto criminale, riserbandoci di entrare dopo nei fatti e quistioni di diritto civile, quando diremo del *matrimonio*. Premettiamo però a questa trattazione le varie disposizioni delle leggi penali, tanto antiche, quanto moderne, su queste materie.

ARTICOLO I.

Legislazione penale di Parma intorno agli oltraggi ed attentati al pudore.

Le leggi romane punivano gli oltraggi al pudore, e gli attentati contro i buoni costumi. Ma esse più severamente ancora punivano gli *atti violenti*, e specialmente lo *stupro*. Cesare Augusto bandì su questo proposito la famosa legge Giulia « *De adulteriis coercendis.* » Questa legge, se si trattava di *stupro semplice*, puniva colla confisca della metà dei beni le persone più distinte, colla prigionia e la relegazione i volgari, o plebei, e così egualmente i complici. Se non che questa pena era aggravata, secondo i casi e le circostanze. Imperciocchè se lo stupratore fosse stato il custode della stuprata, lo si deportava in una qualche isola lontana; e se fosse stato invece il custode delle carceri che avesse commesso lo stupro nella persona da lui detenuta, pagava del capo il suo misfatto. La condanna alle miniere era per que' plebei che stupravano fanciulle di dodici anni; e l'esilio e la relegazione si riserbavano ai nobili che si fossero macchiati dello stesso delitto. Se poi vi avea corruzione per parte del custode della stuprata, allora e lo stupratore e il comprato custode punivansi di morte. Questa pena toccava pure a quelle vergini donzelle che si erano dedicate al tempio; lo prova l' esempio delle *Vestali*. La vedova, la quale entro l'anno del lutto commetteva stupro, veniva colpita non solamente d'infamia, ma soggiaceva ben anco ad una esacerbazione di pena. E se il servo stuprava la propria padrona, questa alla perdita della vita, quello alle fiamme. Ciò però che è singolare, si è che le leggi romane non ammettevano

azione di stupro nè colle serve, nè colle meretrici (1).

Ecco intorno a questi atti ed attentati le disposizioni del Codice penale attualmente in vigore negli Stati di Parma.

Art. 366. « Qualunque azione, con che si offenda in pubblico l'altrui pudore, o i buoni costumi, sarà punita con prigionia di un mese ad un anno. »

Art. 367. « L'oltraggio al pudore in luogo privato, quando esista querela della parte, sarà punito con prigionia non maggiore di sei mesi, o con multa da trenta lire a duecento. »

Art. 368. « Lo stupro violento, commesso sopra qualunque persona dell'uno e dell'altro sesso, sarà punito coi lavori forzati a tempo:

« Qualunque altro attentato violento contro il pudore, commesso sopra persone dell' uno o dell' altro sesso, sarà punito colla reclusione, tolta non essendo la facoltà ai Tribunali di ridurre la durata di questa pena ad un anno soltanto. »

Art. 369. « I crimini, di cui è menzione nel precedente articolo, si considerano sempre violenti:

1.° Quando sieno eseguiti sopra persone che non abbiano ancora compiuta l'età di dodici anni.

2.° Quando la persona, di cui si abusi, trovisi, per malattia, alterazione di mente, o altra causa accidentale, fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata. »

Art. 370. « La pena pronunciata ne' casi dell'articolo 368 sarà portata al massimo, se il colpevole è della classe di coloro, i quali hanno autorità sulla persona che ha sofferta la violenza, se egli è istitutore, o servitore

(1) V. lib. 6, 9 e 25 Cod. ad Leg. Jul. De adult. ecc.; e 25 ff. de Injuriis; e lib. 22 Cod. med. ad L Jul. citata.

salariato della medesima, o sua famiglia, o se il colpevole, qualunque sia, è stato ajutato per commettere il crimine da una o più persone. »

Art. 371. « Quando nei crimini considerati negli articoli 368 e 370 sia stata ferita, o percossa la persona contro cui si è usata la violenza, e la ferita o percossa sia dichiarata grave e pericolosa, la pena ai rispettivi casi applicata nei detti articoli sarà aumentata di un grado immediatamente superiore, salvo il caso in cui il ferimento per sè stesso portasse una pena maggiore. »

Art. 372. « Chiunque avrà eccitata, favorita, o facilitata la dissolutezza, o la corruttela di giovani dell' uno o dell'altro sesso non ancor giunti all'età di ventun anni compiti, sarà punito con sei mesi a due anni di prigionia.

« Se la prostituzione o corruttela delle dette persone è stata eccitata, favorita, o agevolata da' loro ascendenti, tutori, mariti, od altri incaricati a vigilare sulla loro condotta, la pena sarà quella di uno a tre anni di prigionia.

« Inoltre i tutori saranno privati della tutela di cui hanno abusato, e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra; gli ascendenti incorreranno la perdita dei diritti, che loro attribuisce la patria podestà sulla persona e sopra i beni dei figli prostituiti o corrotti, alla tutela de' quali dovrà provvedersi a termine di ragione. »

Art. 373. « L'adulterio non può essere denunziato che dal marito contro la moglie. Cesserà nel marito tale facoltà se trovasi nel caso dell' articolo 375. »

Art. 374. « La moglie convinta di adulterio sarà punita con prigionia non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni. »

« L'adultero sarà punito con prigionia di eguale durata, e di più colla multa da cento a mille lire. »

Art. 375. « Il marito che avrà mantenuto una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto dietro querela della moglie, sarà punito con prigionia da tre mesi a due anni.

« La stessa pena sarà applicata alla concubina. »

Art. 376. « Nei casi dei due articoli precedenti, può il conjuge impedire la condanna dell'altro col desistere dalla querela. Può altresì far cessare gli effetti della condanna medesima, purchè acconsenta di ritornare a convivere col delinquente.

« La remissione, che il conjuge faccia all'altro prima della condanna, giova di diritto anche al complice. »

Art. 377. « Sussistendo un matrimonio legittimo, quello de' conjugi che ne contragga un secondo, sarà punito coi lavori forzati a tempo. »

ARTICOLO II.

Legislazione penale francese sullo stesso argomento.

Codice penale di Francia. — Art. 330. « Ogni persona, che avrà commesso un oltraggio pubblico al pudore, sarà punita con una prigionia di tre mesi ad un anno, e con una multa di sedici a duecento franchi. »

Art. 331. « Chiunque avrà commesso stupro violento, o si renderà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore, consumato, o tentato con violenza, contro individui dell' uno o dell'altro sesso, sarà punito colla reclusione. »

Art. 332. « Se il misfatto è stato commesso su di una persona minore dell'età di quindici anni compiuti, il

colpevole soggiacerà alla pena dei lavori forzati a tempo. »

Art. 333. « La pena sarà dei lavori forzati a vita, se i colpevoli sono della classe di coloro che hanno autorità sulla persona contro la quale hanno commesso l'attentato, se sono istitutori, servitori salariati, se sono uffiziali pubblici, o ministri di un culto, ovvero se il colpevole, qualunque siasi, sia stato ajutato nel suo misfatto da una o più persone. »

Art. 334. « Chiunque avrà commesso attentato contro i costumi, eccitando, favorendo, o facilitando abitualmente il libertinaggio o la corruzione della gioventù dell'uno o dell'altro sesso al di sotto dell'età dei ventun' anni, sarà punito colla prigionia di sei mesi a due anni, e con una multa di cinquanta a cinquecento franchi.

« Se la prostituzione, o la corruzione sia stata eccitata, favorita, o facilitata da padri, madri, tutori, o dalle altre persone incaricate della loro vigilanza, la pena sarà di due a cinque anni di prigionia, e di trecento a mille franchi di multa.

Art. 335. « I colpevoli del delitto mentovato nell'articolo precedente saranno interdetti da ogni tutela e cura, e da ogni partecipazione a consigli di famiglia; cioè gli individui, ai quali si applica il primo paragrafo di questo articolo, lo saranno per due anni almeno e per cinque al più, e quelli dei quali si è parlato nel paragrafo secondo, per dieci anni almeno e per venti al più.

« Se il delitto è stato commesso dal padre, o dalla madre, il colpevole sarà inoltre privato dei diritti e vantaggi concessigli sulla persona e sui beni del figlio o figlia dal Codice civile, libro 1, titolo 9 — *Della patria podestà.*

« In ogni caso i colpevoli potranno essere sottoposti alla vigilanza dell'alta Polizia, osservandosi per la durata di questa vigilanza ciò che è stato stabilito per la durata della interdizione mentovata in questo stesso articolo. »

Art. 336. « L'adulterio della moglie non può essere denunziato che dal marito. Questa facoltà però cessa nel marito stesso, se questo si trovi nel caso dell' articolo 339. »

Art. 337. « La moglie convinta d'adulterio soggiacerà alla pena della prigionia per tre mesi almeno, e per due anni al più.

« Il marito potrà trattenere l'effetto di questa condanna, se consente di riprendere la sua moglie. »

Art. 338. « Il complice della moglie adultera sarà punito colla prigionia per lo stesso spazio di tempo, ed inoltre con una multa di cento a duemila franchi.

« Le sole prove, che potranno essere ammesse contro all'imputato di complicità, saranno, oltre alla flagranza del delitto, quelle che risultano da lettere, o da altre carte scritte dall' imputato. »

Art. 339. « Il marito che avrà mantenuto una concubina nella casa conjugale, e che sarà stato convinto dietro querela della moglie, sarà punito con una multa da cento a duemila franchi. »

Art. 340. « Chiunque avendo già contratto un legittimo matrimonio, ne contragga un secondo prima dello scioglimento del precedente, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

« L'uffiziale pubblico che avrà prestato il suo ministerio a questo matrimonio, conoscendo la esistenza del precedente, sarà condannato alla stessa pena (1). »

(1) Paragonando le disposizioni del Codice penale parmense

ARTICOLO III.

Legislazione penale austriaca sullo stesso argomento.

Codice penale universale austriaco. — Parte prima. —
§ 110. « Chi con pericolose minacce, con violenza effettivamente usata, o con artifizio diretto ad istupidire i sensi, mette una donna fuori di stato di far

col francese, si vede che nella punizione di simili attentati, od atti violenti l'uno e l'altro procedono quasi del pari. Amendue, nella valutazione di simili fatti, mirarono principalmente al carattere della *pubblicità*, come quello che imparte ai medesimi una maggiore gravità, massime veduti dal lato della morale pubblica, alla quale fanno onta. Il che trovasi maggiormente confermato da alcune sentenze della Cassazione di Francia, e specialmente una del 30 nevoso, anno II (V. Sirey, tom. 3, part. II, pag. 403), la quale per oltraggi al pudore delle donne intese non già semplici ingiurie verbali, ma fatti od azioni che offendessero pubblicamente i buoni costumi ed il pudore. In un' altra poi pronunciata dalla medesima Corte suprema il giorno 26 marzo 1813, *l'oltraggio pubblico al pudore* venne qualificato per *un oltraggio alla decenza pubblica* (V. Sirey, tom. 13, part. I, pag. 256).

Giova però notare come il Codice penale francese non abbia contemplato il caso di attentato al pudore e ai buoni costumi, commesso *senza violenza*. Vero è per altro, che la nuova legge del 28 aprile 1832 cercò di riempire questa lacuna, modificando gli artic. 331, 332 e 333 del Codice penale stesso. Ma il provvedimento dato non fu intiero. Chè gli *attentati al pudore senza violenza* vennero ritenuti soltanto rispetto alle persone di sotto agli undici anni; e si conservarono del resto le già vigenti disposizioni rispetto a quelle di maggiore età, quantunque venissero con più equa distribuzione e misura proporzionate le pene dovute a siffatti crimini ed attentati di quello che fossero prima della citata legge.

resistenza alle libidinose sue voglie, ed in tale stato la viola, commette il delitto di *stupro violento.* »

§ 111. « La pena di questo delitto è il *carcere duro* tra cinque e dieci anni. Se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio nella salute, od anche nella vita della persona offesa, la pena deve protrarsi ad una durata tra i dieci e i vent'anni. »

§ 112. « L'intrapresa violazione di una persona, che non ha ancora compita l'età di quattordici anni, è considerata e punita come lo stupro violento. »

§ 113. « Sono punite come delitti anche le seguenti specie di libidine: 1.° La libidine contro natura. 2.° L'incesto tra parenti in linea ascendente e discendente, sia che la loro parentela provenga da legittima nascita, o da illegittima. »

§ 114. « La pena è il carcere tra sei mesi ed un anno. »

§ 115. « 3.° La seduzione, colla quale taluno induce alla libidine una persona affidata alla sua cura od educazione: 4.° Il rufianesimo, nel caso che con esso venga sedotta una persona innocente. »

§ 116. « La pena è del carcere duro da uno fino a cinque anni. »

Nella *seconda parte* poi del Codice medesimo, al § 246 sta scritto che « il commercio carnale con fratelli e sorelle, sieno germani o consanguinei, od uterini, coi conjugi dei genitori, dei figli, o dei fratelli, e sorelle, è punito con arresto da uno a tre mesi, da esacerbarsi, secondo le circostanze, col digiuno, stretta custodia e castigo corporale. »

§ 247. « Una persona maritata che commette adulterio, come pure una persona celibe, con cui si commette adulterio, viene condannata all'arresto da uno a sei mesi. »

§ 249. « Un individuo della famiglia, che disonora una fi-

glia in età minorenne, ovvero una parente del padre, o della madre di famiglia, in età minore, ed attinente alla famiglia, è condannato all'arresto rigoroso da uno a tre mesi, secondo la diversità de' suoi rapporti colla famiglia medesima. »

§ 250. « L'istessa pena ha luogo contro una donna servente nella famiglia, che seduce alla libidine un figlio minore, od un parente pure in età minore dimorante nella stessa casa. »

§ 251. « Chi seduce o deflora una persona sotto promessa di matrimonio non adempita, viene condannato all'arresto rigoroso da uno a tre mesi, salvi alla deflorata i diritti all'indennità. »

ARTICOLO IV.

Legislazione penale sarda sullo stesso argomento.

Il Codice penale attualmente in vigore negli Stati di S. M. Il Re di Sardegna, al *titolo VII*, contempla i « *reati contro il costume pubblico* » come lo si rileva dalle seguenti disposizioni:

Art. 433. « Chiunque offenda in pubblico l'altrui pudore, o i buoni costumi, sarà punito col carcere da un mese ad un anno.

« Se l'oltraggio al pudore è seguito in luogo privato, quando vi sia querela della parte, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei.

« In ambi i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire duecento. »

Art. 439. « Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza nei modi e nelle circostanze contemplate negli articoli 530 e 531, sarà

punito colla reclusione per un tempo non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo; se non vi sarà stata violenza, ma saravvi intervenuto scandalo, e vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena estendersi anche ai lavori forzati per anni dieci, secondo i casi. »

Art. 522. « L'incesto in linea retta ascendentale, o discendentale, sia che la parentela derivi da nascita legittima, o da illegittima, è punito coi lavori forzati a tempo.

« Se l'incesto sarà in linea trasversale fino al quarto grado della computazione civile inclusivamente, la pena sarà della reclusione, o del carcere, avuto riguardo alla maggiore, o minore prossimità del grado.

« Quando nell'incesto vi concorra la violenza, la pena sarà dei lavori forzati a tempo, estensibile al *maximum;* e se l'incesto sarà in linea retta ascendentale, o discendentale, la pena potrà anche estendersi ai lavori forzati a vita.

« In tutti i casi d'incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell'articolo 436 (1). »

Art. 530. « Si commette stupro violento sempreché, togliendo i mezzi di difesa, od ispirando gravi timori a persona di altro sesso, si abusa della medesima. Questo reato è punito colla reclusione non minore di anni sette, od anche coi lavori forzati per anni dieci. »

Art. 531. « Lo stupro si considera sempre violento:

1.° Quando la persona stuprata non abbia compiuto ancora l'età di anni dodici.

(1) L'art. 436 porta la perdita dei diritti della patria podestà, e della tutela dei figli o corrotti, o prostituiti, non che la inabilità civile a poterli più esercitare.

2.° Quando la persona, di cui si abusi, trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata. »

Art. 532. « La pena dello stupro violento sarà il *maximum* dei lavori forzati a tempo, se il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, se egli è istitutore o domestico salariato della medesima, o della sua famiglia, o se il colpevole, qualunque siasi, ebbe ajuto per commettere il reato da una o più persone.

« Al *maximum* dei lavori forzati a tempo potrà estendersi la pena quando il reato sarà commesso sopra persone religiose, dedicate per loro istituto ad uffici di carità. »

Art. 533. « Quando nei reati contemplati all' articolo 530 e 532, sia stata ferita o percossa la persona contro cui è stata usata violenza, e la ferita e la percossa sia di natura tale che costituisca per sè stessa un crimine, il colpevole sarà punito, nel caso dell'articolo 530, col *maximum* dei lavori forzati a tempo; e nel caso dell' articolo 532, coi lavori forzati a vita, salva sempre la pena maggiore, cui la ferita o la percossa potesse per sè medesima dare luogo. »

Art. 534. « I reati contemplati negli articoli 530, 532, 533, commessi con introdursi in un sacro chiostro di monache, saranno puniti colle pene in detti articoli stabilite, aumentate di uno o di due gradi. Se la persona, che avrà sofferta violenza, è vincolata da solenni voti religiosi, la pena potrà estendersi fino a quella della morte. »

Art. 535. « Il ratto violento di una donna maggiore di età, sia dessa nubile, vedova, o maritata, sarà punito

colla reclusione, o colla relegazione, quando sia commesso per abusarne, od anche per solo oggetto di matrimonio. »

Art. 539. « Nei casi dei quattro precedenti articoli, quando al ratto si unisca lo stupro violento, si applicherà la pena stabilita nell'articolo 530, coll'aumento di un grado, e salve sempre le pene maggiori che importasse lo stupro violento per le altre circostanze che lo avessero accompagnate. »

Art. 542. « Se i reati di *stupro violento,* o di *ratto violento,* sono stati commessi sulla persona di una pubblica meretrice, sarà la pena diminuita di uno a tre gradi. »

ARTICOLO V.

Legislazione penale di Napoli sullo stesso argomento.

La legislazione penale vigente nel regno delle Due Sicilie relativamente agli attentati ed oltraggi al pudore ed ai buoni costumi, si è molto conformata allo spirito della francese. Infatti l'articolo 330 di quest'ultima, che abbiamo più sopra riferito, corrisponde al 345 del Codice napoletano, il quale punisce gli oltraggi al pudore colla pena del 1.° al 2.° grado di prigionia; pena, che giusta le circostanze e i casi diversi, può discendere fino a quella del confino, o dell'esilio correzionale nel medesimo grado.

Parimenti gli articoli 333, 334 e 335 del Codice napoletano corrispondono al 331 del francese, rispetto allo stupro violento. Se non che in quelli le diverse pene sono forse meglio proporzionate che in quest'ultimo. Conciossiachè lo stupro violento *consumato* viene punito

colla reclusione; il *mancato*, col terzo grado di prigionia; il solamente *tentato*, al pari di ogni altro violento attentato al pudore, col primo al secondo grado di prigionia.

Però anche il Codice penale di Napoli contempla i casi medesimi, onde parlano i riferiti articoli 332 e 333 del francese, pei quali anzi vorrebbe una aggravazione di pena. Se non che l'articolo 339 di quello aggrava la pena per lo stupratore anche allora che la persona stuprata trovisi, o per artifizio del colpevole, o per altra qualunque causa, fuori dei sensi, considerando lo stupro in tali circostanze come *sempre violento,* purchè avvenga in persona al disotto di dodici e non di quindici anni, come nel riportato articolo del Codice francese.

Coll'articolo poi 340, il Codice napoletano contempla il caso di stupro violento commesso o da un pubblico uffiziale, collo abusare di questa sua qualità, o da un domestico salariato, o da istitutori, tutori, direttori di persone minori di anni *sedici,* loro affidate, o da persone qualunque incaricate o della loro custodia, o del loro trasporto; nei quali casi la pena cresce di un grado, secondo la diversità delle circostanze dello stupro o *consumato,* o *mancato,* o solamente *tentato.*

Nel successivo articolo poi 341, viene comminata la stessa aggravazione di pena, quando il colpevole sia stato ajutato a commettere il crimine da una o più persone, o abbia usato dell'armi, o sienvi delle ferite, percosse, sebbene non aventi il carattere di tentato oppur mancato omicidio, vuoi nella persona stuprata, vuoi in coloro che accorsero in ajuto. Che se le ferite e percosse fatte o all'una o alle altre vestano il carattere di tentato, o mancato omicidio, il colpevole allora, giusta l'articolo 342, è condannato alla pena del quarto grado

di ferri; e se la morte ne fu la conseguenza, allora subisce la pena capitale.

Se non che similmente al riferito articolo 542 della legislazione sarda, una diminuzione di pena viene pure prescritta dall'articolo 343 del Codice penale di Napoli tutte volte che siffatti crimini vengano commessi sulla persona delle pubbliche meretrici; nel qual caso la pena viene minorata di uno o due gradi.

ARTICOLO VI.

Legislazione penale toscana sul medesimo argomento.

Le disposizioni penali vigenti su questo particolare nel Granducato di Toscana sono portate principalmente dalla Legge Sovrana emanata il dì 30 novembre 1786. — Secondo questa legge, lo *stupro* viene considerato sotto due aspetti — di *semplice* e di *violento*. In quanto al primo, è detto all'articolo 98, che il *reo di stupro semplice* debba essere condannato alla multa di lire fiorentine 150, da erogarsi nello stato fiorentino a vantaggio dell'arcispedale di Santa Maria Nuova; e nel Senese a vantaggio dello spedale di Santa Maria della Scala; non che a favore anche della stuprata nelle sole spese del parto, del puerperio, e del giudizio, rimanendo abolita l'usanza di far grazia, quietata che fosse la persona stuprata.

Ma se per le circostanze, e la qualità del caso, o per prove dirette o di fatto, consterà di una vera e non ordinaria, ma qualificata seduzione per parte dello stupratore, il giudice avrà l'arbitrio di aggravare la detta multa fino alle 250 lire, ed anche di condannare il reo a dotare la persona da lui stuprata.

Qualora poi lo stupratore arrivi al suo intento, pre-

via una promessa di matrimonio fatta per iscritto, e in valida forma, od anche verbalmente alla presenza di due testimonj espressamente chiamati, per cui il giudice, anche indipendentemente dal fatto dello stupro, sarebbe in grado di dichiarare provati gli sponsali, la sua condanna, per avere mancato all' adempimento della promessa di matrimonio, sarà di cinque anni di confino a Volterra e suo vicariato, non che di dotare la donna stuprata, la qual pena, pel reo presente, dovrà avere esecuzione dentro un mese, e pel contumace, dentro i quarantacinque giorni dal dì della notificazione della sentenza, quando non abbia effettuato il matrimonio promesso, o fatto constare della legittima rinunzia della stuprata agli sponsali, fermo stante però sempre l'obbligo anche in questo caso di dotarla; e ciò quando il reo sia contumace a norma delle disposizioni relative agli assenti, e condannati in contumacia.

All'articolo 99 poi dell'allegata legge, è detto che per lo *stupro violento*, la pena sarà dei lavori forzati a tempo, ed anche a vita, secondo la qualità del caso.

Nella stessa pena incorre anche quando non siavi intervenuta una positiva violenza, il servitore od altra persona sotto qualsivoglia titolo provvisionata di una casa, quando commetta questo reato nella persona di una figlia, sorella, nipote, o altra fanciulla attinente al padrone di casa, coabitante con esso, e sotto alla sua custodia.

Coi lavori forzati a tempo viene pure punito lo stupro commesso, anche senza violenza, in vergine non viripotente, qualora lo stupro sia stato consumato; e non essendolo, con pena di esiglio, di confino, secondo il grado e qualità dell'attentato; e sempre lo stupratore è tenuto nell'interesse della parte, non tanto per l'ingiuria, quanto per la deteriorata condizione della zitella.

Giusta poi le prescrizioni portate da una legge del giorno 30 agosto 1795, all' articolo 6, viene ordinato, che le quietanze giudiziali, le quali, pendente il processo di stupro, vuoi semplice, vuoi qualificato per la legale precedente promessa di matrimonio, verranno dalle stuprate fatte a favore dei rispettivi querelati, dovranno operare l'effetto di troncare il corso a qualunque procedura.

E siccome, giusta il disposto della stessa legge or mentovata, il matrimonio contratto dallo stupratore colla stuprata dopo la condanna lo libera, in quanto allo stupro semplice, dalla multa, quando questa non sia già stata pagata, e senza bisogno di grazia; così nello stupro anche qualificato per la precedente promessa di matrimonio, cessa o tutta o il residuo della pena afflittiva, tutte volte che, non ostante trascorso il termine prescritto dall'articolo 93 della citata legge 30 novembre 1786, senza averlo effettuato, proceda lo stupratore ad effettuare il promesso matrimonio, sia egli contumace, o condannato, o scontante la pena.

In quanto poi alle quietanze, e rispettive rinunzie agli sponsali dopo la sentenza relativamente allo stupro semplice, e dopo trascorsi i termini assegnati come sopra con precedente promessa di matrimonio, è riservato il corso alla grazia, per dar loro quella valutazione, di cui possono essere, o non essere meritevoli le particolari circostanze dei casi. (*V. Legge citata* 30 *agosto* 1795, *articolo* 6.)

ARTICOLO VII.

Legislazione penale degli Stati Pontificj sul medesimo argomento.

Nello Stato Pontificio il « *Regolamento sui delitti e sulle pene* » pubblicato in Roma per ordine di S. S. Gregorio XVI, pontefice regnante, il 20 settembre del 1832, con editto di S. E, l'in allora segretario di Stato Cardinale *Tomaso Bernetti,* in proposito dei « *Delitti contro i buoni costumi e contro l'onestà* » contemplati nel *titolo* X, porta le seguenti disposizioni:

Art. 168. « Lo stupro semplice è punito coll'opera pubblica di tre anni, quando il reo o non doti, o non sposi la stuprata. »

Art. 169. « Lo stupro qualificato per promessa di matrimonio, che il reo non voglia più adempiere, è punito coll'opera pubblica di tre anni, e il colpevole è obbligato a dotarla. »

Art. 170. « Lo stupro è qualificato per violenza quando è commesso con minacce gravi, con percosse, con uso, o apparecchio d'armi, con abuso della persona, che per malattia, per aberrazione di mente, o per altra causa si trovi fuori dell'uso dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata. »

Art. 171. « Si reputa stupro violento ancora quello in cui il delinquente abusa della propria autorità sulla persona minore di anni ventuno, e dipendente, o affidata alla di lui direzione e custodia; siccome pure quello che si fa assistere nella esecuzione del delitto da una o più persone, le quali saranno trattate come complici. »

Art. 172. « Si considera come stupro violento qualunque

cognizione carnale commessa dai custodi delle carceri, e loro subalterni, e dagli agenti della forza pubblica sulle persone arrestate o condannate. »

Art. 173. « La pena di questo delitto, in tutti i casi sopraespressi, è la galera dai dieci anni ai quindici; la qual pena si aumenta fino agli anni venti, se vi fossero ferite, od altre circostanze aggravanti, o se fosse cagionato grave pregiudizio alla salute della persona stuprata. I delinquenti saranno inoltre sottoposti alla interdizione perpetua delle cariche, o impieghi, dei quali abusarono. »

Art. 174. « La pena dello stupro immaturo è la galera perpetua: se ne segue la morte della stuprata, è la decapitazione. »

Art. 175. « La violenta cognizione carnale in persona di donna libera, sarà punita con uno o due gradi di meno della pena stabilita nell'articolo 173. »

Art. 176. « L'adulterio violento è punito colla galera perpetua. Se è commesso senza violenza, la pena per amendue i delinquenti si diminuisce ai cinque anni di galera. »

Art. 177. « L'incesto in linea retta ascendentale o discendentale, derivi la parentela da nascita legittima, od illegittima, è punito con la galera perpetua. Se l'incesto sarà in linea trasversale sino al quarto grado della computazione civile inclusive, la pena è di cinque anni ai quindici, avuto riguardo alla maggiore, o minore prossimità. »

Art. 178. « I colpevoli di delitto consumato contro natura sono puniti colla galera perpetua. »

Art. 179. « Il ratto violento, sia per abusare della rapita, sia per oggetto di matrimonio, è punito come lo stupro violento. Se poi di fatto ne abusi, la pena è

accresciuta di un grado. In caso di semplice abduzione della persona, la pena è da uno ai tre anni di detenzione. »

Art. 180. « Se il rapitore ha volontariamente rimessa la persona rapita, senza abusarne alla di lei casa e famiglia, o alla casa in cui era custodita, o l' ha posta in luogo sicuro, ove non possa essere più violentata la di lei volontà, la pena non oltrepassa l' anno di detenzione. »

Art. 181. « Il lenocinio semplice è punito dai tre ai cinque anni di galera; e se la seduzione produsse la prostituzione di persona innocente, la pena dovrà accrescersi di due gradi. »

Art. 182. « Questo accrescimento di pena ha luogo per quelli che riunissero più persone al fine di prostituirle. »

Art. 183. « Il lenocinio qualificato in persona o degli ascendenti, o dei mariti, o dei fratelli, è punito coll' aumento di un altro grado, e colla stretta custodia. »

Art. 184. « È punito da un mese ad un anno di opera pubblica, e con multa di scudi dieci agli scudi cinquanta, chiunque offenda i buoni costumi, e fa oltraggio al pudore con discorsi osceni, con atti e gesti contrarj alla decenza pubblica, con iscritti in prosa o in versi, affissi o distribuiti. A questa medesima pena è sottoposto chi espone in vendita immagini oscene, o libri che trattino di materie di questa indole, o abbia scritti, o apposti nei muri delle strade motti, o figure oscene, ed indecenti. »

Art. 185. « Gli autori, stampatori, e disegnatori di tali scritti, stampe, o immagini, oltre la pena suddetta, sono sottoposti alla multa dagli scudi venti ai cento. »

Art. 186. « I canti osceni, sì di giorno che di notte, sono puniti colla detenzione da dieci giorni ad un mese. »

Art. 187. « I nuotatori a corpo ignudo in luoghi pubblici e frequentati sono puniti come nell'articolo precedente. »

ARTICOLO VIII.

Legislazione penale degli Stati Estensi intorno al medesimo argomento.

Nel « *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati, di S. A. R. il duca di Modena.* » Tom. II, libro V, titolo XI, « *Dello stupro, ed altri delitti di carne,* » stanno le seguenti disposizioni:

1.° « Per il semplice stupro e deflorazione di donna lo stupratore, oltre l'obbligo di dotarla, o sposarla, sarà punito con pena di venticinque scudi d'oro, e della carcere, o relegazione, secondo la qualità delle persone e delle circostanze; e in caso di dotazione, la dote dovuta alla stuprata avrà l'ipoteca sopra i beni del defloratore dal giorno del commesso stupro. Detta pena però cesserà seguendo il matrimonio fra lo stupratore e la stuprata avanti la sentenza. »

2.° « Ma se lo stupratore, per conoscere carnalmente la donna, userà violenza, o col ferirla, o col gravemente percuoterla, incorrerà la pena di morte. »

3.° « Chi poi commetterà lo stupro con violenza sì, ma senza ferita, o grave percossa, sarà punito colla galera perpetua. »

4.° « L'attentato di stupro violento con ferita, o percossa come sopra, si punirà colla galera per dieci anni, e per cinque se senza ferita, o percossa. »

5.° « Le suddette pene nei rispettivi casi si aggraveranno, se lo stupro violento sarà commesso in fanciulle impuberi, ed immature. »

6.° « In qualunque altro delitto di carne, nel quale intervenga violenza, ancorchè non si tratti di zitella, o di donna onesta, avrà sempre luogo pena grave afflittiva, o rispettiva esacerbazione di pena, avuto riguardo alla qualità della violenza e della persona a cui venga inferita. »

7.° « Premessa la prova del corpo del delitto, e la giurata asserzione della stuprata, potrà il giudice, secondo la qualità delle persone e delle circostanze, rilasciare il mandato di cattura contro il querelato; e perchè la giurata asserzione della donna onesta faccia indizio a termini di ragione, non sarà necessario di sottoporla ad alcuna specie di tortura. »

8.° « A motivo di non infamare le famiglie, non sarà permesso ad altra persona, fuorchè alle deflorate, o al loro padre, madre, e fratelli, e in mancanza di questi, a coloro ai quali spetta *de jure* l'invigilare alla cura loro, di poter querelare dentro però il termine di otto mesi, e non più, da computarsi dal giorno del primo concubito. »

9.° « Perciò resta vietato ai giudici di procedere *ex officio,* ovvero a denunzia; e soltanto dovranno essi procurare l'assicurazione del parto senza pubblicità e colle cautele più convenienti. »

10.° « Non potrà la donna stata deflorata sotto promessa di matrimonio agire all'adempimento, se non quando farà constare col mezzo di prove legittime e concludenti la preventiva obbligazione contratta sotto simile promessa; la quale azione e adempimento non avrà neppur luogo qualora tra promissori e

contraenti fosse tale disparità di condizione, che dalla effettuazione del matrimonio potesse derivarne grave scandalo e ignominia alle parentele; ed in questo caso, rimarrà il defloratore obbligato alla dote, ed a qualsiasi altra reintegrazione di danni ed interessi verso la parte. »

11.° « I padri, le madri, i fratelli, o altri, a' quali spetta *de jure* l'invigilare alla cura delle zitelle come sopra, qualora si trovassero rei o di lenocinio, o di connivenza, non solo incorreranno la pena della galera, o del carcere a tempo, da regolarsi secondo la rispettiva complicità e qualità dei casi e delle circostanze; ma perderanno ancora ogni azione di addimandare la dote a nome della deflorata, alla quale unicamente sarà riserbato questo diritto; nè potranno essi pretendere veruna reintegrazione di danni, ed interessi, che fossero dovuti dal delinquente. »

12.° « I servitori ed altri salariati e mercenarj della famiglia della deflorata, col lenocinio ed ajuto dei quali fosse seguito lo stupro, saranno puniti con pena di galera, o di carcere, o di frusta, a misura della qualità del lenocinio, od ajuto da essi prestato. »

13.° « Tutti gli altri rei di lenocinio saranno soggetti a pena di carcere, o corda, o berlina, ed anche maggiore fino alla galera, secondo le diverse circostanze dei casi. »

14.° « Perchè poi alcuni delinquenti, sebbene convinti, confessi, pretendono di sottrarsi dalla pena col porre in discredito la verginità nella donna viziata, si prescrive che chiunque renderà gravida una donna, benchè non vergine, ma che ritenga nel popolo il nome di onesta, e purchè la querela venga data nel tempo e modo sopra disposto, sia condannato nella

pena di venti scudi d'oro, da applicarsi per metà al Fisco, e per l'altra alla donna resa gravida. »

15.° « La pena dell'incesto in linea retta ascendentale sarà la morte, alla sola riserva delle figlie e discendenti femmine, rispetto alle quali la pena sarà del carcere, o della relegazione perpetua. »

16.° « Per l'incesto fra collaterali di primo grado, la pena sarà indistintamente della morte; ma fra collaterali consanguinei in secondo fino al quarto grado canonico, commesso con scienza vera, o presunta di loro parentela, si duplicherà, o si aggraverà la pena prescritta per lo stupro semplice in proporzione della maggiore o minore prossimità di congiunzione. »

17.° « L'incesto in linea retta d'affinità sarà punito con pena di galera, carcere, o relegazione, avuto riguardo alla qualità delle persone e delle circostanze; ed in linea obliqua, commesso come sopra con scienza, si punirà con pena proporzionata alla prossimità del grado, ma però minore del prescritto fra collaterali consanguinei. »

18.° « Negli incesti, sia fra ascendenti e discendenti, o sia fra collaterali, i giudici procederanno solamente a querela o delle persone congiunte di sangue entro il secondo grado civile colla donna, o della donna medesima, con cui fosse stato commesso l'incesto. »

19.° « La donna adultera, oltre la perdita della dote, salva la legittima a' di lei figli, incorrerà nella pena del carcere, o della relegazione, secondo le circostanze e qualità delle persone; l'azione però di querelare competerà al solo marito, e in di lui assenza al padre del marito. »

20.° « Per gli altri delitti di carne, anche nefandi, si starà alla disposizione del gius civile. »

21.° « I delitti di carne, ancorchè di semplice fornicazione, fra cristiani ed ebrei si punirà con la pena di corda, frusta o galera secondo le circostanze, e la cognizione di questi delitti sarà di privativa competenza dei nostri Tribunali nello stato immediato, o di quello dei Feudatarj nello stato mediato. »

Titolo XII, libro V, « *Del ratto.* »

Art. 1.° « Chi rapirà alcuna vergine, o altra donna onesta (che si presumerà tale, non provandosi il contrario), levandola violentemente senza il consenso di lei, de' suoi genitori, o di altri, sotto la podestà o custodia de' quali abitasse, e la conoscerà carnalmente, cadrà in pena di morte e della confiscazione dei beni. »

Art. 2.° « Se poi il rapiente come sopra non l'avrà carnalmente conosciuta, nè contro essa avrà commesso alcun altro delitto o violenza, incorrerà la pena di cento scudi d'oro, ed altra afflittiva di carcere, o relegazione per un anno o più, secondo le circostanze, qualità dei casi e delle persone. »

CAPO II.

Degli attentati ed oltraggi al pudore e ai buoni costumi considerati fisicamente.

ARTICOLO I.

Della deflorazione e dello stupro.

Deflorazione è quell'atto col quale l' uomo, anche non usando violenza, carpisce ad una donna il fiore della sua verginità. Un tale atto poi è sempre considerato dalla legge come violento, quando accada in una zitella al di

sotto dei dodici anni compiuti; giacchè in donna maggiore di questa età, può essere e non essere, secondo i casi, violento. Se non che quando è veramente tale, allora è chiamato più particolarmente *stupro;* ond'è che questi due vocaboli possono benissimo usarsi indistintamente a significare il medesimo fatto. Secondo il Codice parmense l'idea di stupro implica quella pure della violenza; e può essere commesso tanto in una vergine, quanto in una vedova o maritata, od anche pubblica meretrice, purchè, come dicono i criminalisti, ciò avvenga « *invita muliere.* » Noi discuteremo ora le principali quistioni medico-legali che possono occorrere in materia di deflorazione o stupro.

Quistione I.ª *Se esista realmente la fisica verginità in una donna, e se vi abbiano dati sicuri per riconoscerla realmente.*

Fu pel passato e da molti medici e giureconsulti negata la esistenza della *fisica verginità* nella donna. Ciò appoggiavano principalmente alla molta incertezza dei segni per riconoscerla. Oggi però viene dal maggior novero e degli uni e degli altri ammessa. Chè in una vergine, le parti genitali presentano nel tutt'assieme tale complesso di dati, che non si potrebbe confondere collo stato delle parti medesime in una deflorata, o stuprata, o già usa ai piaceri del coito. Codesti dati si desumono precipuamente:

a) *Dalle grandi e piccole labbra della vulva,* le quali *nelle vergini* si veggono ordinariamente solide - dure - lisce - elastiche - di colore vermiglio - a margini perfettamente uniti fra loro - e cuoprenti intieramente l'apertura della vulva. — Nelle donne già use ai pia-

ceri del coito, le si osservano per l'opposto molli - flaccide - livide - cascanti. — Ciò si trova nella più grande generalità dei casi; v' hanno però delle eccezioni. Ma queste non possono distruggere la generalità dell' osservazione (1). Quello poi che qui si è detto delle grandi labbra si dee applicare pure alle piccole labbra, ossia alle *ninfe.*

b) *Dalla forcella,* o commessura inferiore della vulva. Questa forcella, nelle vergini, si trova ordinariamente tesa, intiera; mentre si lacera nelle maritate, o nel parto. È però questo un segno molto dubbio; *nè di per sè solo* potrebbe mai autorizzare alcuno a dire esistente, o tolta la fisica verginità di una donna (2).

c) *Dalla fossetta navicolare,* — che è quello spazio giacente fra la commessura inferiore della vulva e la parte posteriore della vagina. Essa si comporta precisamente nei casi diversi come la *forcella,* e però si applicano alla medesima le osservazioni fatte or ora per quest'ultima.

d) *Dall'orificio esteriore della vagina,* — il quale nelle vergini si trova angusto e ristrettissimo, difficile

(1) Vi hanno talvolta delle donne di tempera così robusta, le quali, anche dopo reiterati abbracciamenti, hanno la vulva soda-riunita-elastica-vermiglia; mentre per l'opposto ve ne hanno delle altre, le quali, sebbene ancora vergini, pure per colpa della loro costituzione leuco-flemmatica, soggiacendo a *fluori bianchi* (leucorrea) mostrano le parti genitali flosce, molli, cedevolissime. Sono però questi casi puramente eccezionali, dei quali in pratica si debbono cercare le cause egualmente eccezionali.

(2) Si dà il caso che anche dopo il coito ripetuto la forcella si trova tuttavia integra come prima.

ad essere permeato dal dito esploratore (1). La mucosa vaginale è pure nelle vergini ordinariamente sparsa di rughe trasversali, che sono altrettante ripiegature della mucosa medesima. Le quali rughe, a farle scomparire del tutto, richiedonsi iterati abbracciamenti.

c) *Dall'imene.* — Questa piccola membranella, che a foggia di mezza luna chiude ordinariamente il mento esterno della vagina, era dagli antichi chiamata « *claustrum virginale*, » perchè la sua esistenza ed integrità indicavano per essi, che la donna conservava tuttavia la sua verginità. Anche oggi *la presenza dell'imene* costituisce, *nel maggior numero dei casi, il meno equivoco segno* della esistente verginità; mentre la sua lacerazione, o scomparsa, può subito far dubitare di deflorazione o stupro. Questa membranella varia di forma e di compattezza nel più dei casi. Talvolta a vece di essere foggiata a menisco, come per consueto, ha una figura circolare, con un forellino nel centro. In altri casi, la si è veduta chiudere affatto il meato esteriore della vagina, e non lasciarvi apertura di sorta, o solamente piccolissimi forellini; nel qual caso si ha allora la così detta *atresìa* o imperviamento congenito del condotto vaginale. L'imene è facilmente lacerabile, anche indipendentemente dagli urti del membro virile. Però in alcuni casi la sua resistenza ed elasticità furono tali da avere potuto durare non solamente dopo il coito reiterato, ma ben anco fino al momento del parto, per cui la si dovette incidere, onde dar esito al feto. Alcune volte venne

(1) Il meato, od orificio esterno della vagina, può in alcuni casi essere più o meno cedevole o dilatato, o dilatabile, anche indipendentemente dal coito. Ciò può accadere per colpa o di esuberante mestruazione, o di continua leucorrea.

lacerato all'atto stesso della nascita pel mal governo, o per poche cure prestate alla neonata. Mille e diverse altre cause possono lacerarlo, estranee al coito - e particolarmente certi toccamenti lascivi, ripetuti - la manustuprazione - una mestruazione abbondante - certi scoli di materie bianche - lo smodato esercizio del corpo - l'equitazione, ecc. (1).

f) *Dalle caruncole mirtiformi;* — così chiamansi, per una pretesa somiglianza loro colle foglie del mirto, gli avanzi dell'imene lacerato. Taluni però avvisano che queste caruncole si trovino unicamente quando l'imene manchi per vizio congenito di conformazione. Però la loro presenza non può sempre offrire *un dato certo* della avvenuta deflorazione; giacchè lo stesso imene sempre nol può. Chè non sono rari i casi, in cui si videro esse mancare affatto, anche dopo che l'imene era stato lacerato; potendo benissimo i reiterati abbracciamenti farle col tempo scomparire.

g) *Dalla bocca dell'utero.* — Nè meno da questa si può sempre cavare un sicuro indizio di avvenuto, o non avvenuto stupro. Chè per una qualche copula, o per poche non patisce essa notevoli cambiamenti, riconoscibili tosto dopo il preteso stupro. Piuttosto essa porge de' dati men dubbj in fatto di gravidanza, e di parto, essendo queste le condizioni precipue, per le quali cangia di forma e di volume.

Niuno dunque de'segni locali fin qui enumerati potrebbe *da sè solo* autorizzare il giudizio di avvenuto o non avvenuto stupro o deflorazione. Solamente *nel loro complesso* possono offerire *più* o *meno gravi presunzioni*

(1) Si sono dati dei casi, nei quali l'imene mancava per congenita disposizione.

sempre e qualche volta anche somministrare indizj certi della tolta verginità ad una donna. Fra tutti i ricordati però quello dell'*imene* è sempre quello che ha ancora maggior valore degli altri.

Più incerti però, e più incostanti degli accennati qui sopra sono quelli altri indizj del *cruentismo,* o spargimento di sangue nella prima copula (1), del *dolore* che questa accompagna, specialmente nella donna vergine, della *resistenza* o *cedevolezza* delle parti esterne, delle *occhiaje,* della *mutata voce,* della *grossezza del collo,* delle *mammelle venate,* più voluminose, del *capezzolo scuro,* del *clittoride impiccolito,* della *perduta timidezza,* ecc., segni tutti variabilissimi, sommamente ingannevoli, perchè derivabili da mille altre cause, perchè simulabili in gran parte.

Egli è adunque dal complesso dei segni locali *tutti* che può dimostrarsi o la esistenza o la mancanza della fisica verginità in una donna, e non già da alcuno di essi preso

(1) Lo spargimento del sangue nella prima copula era anticamente considerato pel più sicuro indizio, e per la maggior pròva della avvenuta deflorazione. Ma i progressi della Fisiologia e della Medicina forense fecero dopo conoscere la somma fallacia, e la facile simulabilità di questo segno. Laonde il celebre *Zacchia* ebbe a pronunciare : « *Quemadmodum potest mulier* « *esse incorrupta, et sanguinem in primo concubitu non effun-* « *dere, sic potest alia ex parte esse corrupta et sanguinem* « *concumbens effundere.* » Nelle leggi mosaiche poteva un marito trattare di adultera, o di impudica la sua sposa, quando nella prima copula non fossevi stato spargimento di sangue. A sventare questa accusa dovevano i parenti della sposa presentare agli Anziani del popolo la sottoveste nuziale tinta di sangue, come quella che non veniva deposta che dopo i primi amplessi maritali. Oggi questo segno non ha quasi più valore alcuno nelle accuse di stupro.

isolatamente. Laonde una zitella, che dopo la più accurata ispezione delle parti sue genitali presentasse - consistente - lucida - e di colore vermiglio la vulva, bene combacianti le grandi labbra - sode - elastiche - resistenti - piccole e coperte intieramente le ninfe - breve il clitoride coperto dal suo prepuzio - rugosa la vagina con rughe spesse e prominenti - coi seni mucosi profondi - e l'osculo col condotto vaginale ristrettissimi da non permettere alcuna esplorazione - l'imene integro e resistente - la forcella intatta - tesa - elevata - la fossetta navicolare integra - una zitella, diciamo noi, la quale presentasse riuniti tutti questi dati dovrebbe essere giudicata *fisicamente vergine;* giacchè può darsi la fisica e non la morale verginità, ossia essere l'una dall'altra distinta.

ARTICOLO II.

Di ciò che far debbono i medici e i chirurghi interpellati dal Fisco in casi di sospettata deflorazione o stupro.

La incostanza e la fallacia de' segni, che abbiamo più sopra noverati, debbono far essere molto cauto il medico, od il chirurgo richiesto a pronunciare giudizio in simili casi. Comincerà adunque dal fare una accurata e minuta visita della persona presunta deflorata, o stuprata, usando di tutta la prudenza possibile in cotali gravi circostanze (1). E molto più accurato e minuto vorrà es-

(1) La visita di una donna, che si presume deflorata, o stuprata, ancorchè ordinata dal giudice processante, o da qualunque uffiziale della Polizia giudiziaria, vuol essere spontaneamente acconsentita dalla donna stessa. Ciò si intende nella generalità dei casi. E perciò il medico od il chirurgo chiamato

sere l' esame, quando accada dopo alcun tempo dal sospettato stupro, o in donna malconcia nella salute, o già negli anni. Chè quando vi abbia o malattia d'utero, od altra affezione morbosa de' genitali esterni, o di altre parti influenti sull'apparato uterino: quando la donna tocchi già, od oltrepassi i venticinque anni, i segni che abbiamo più sopra descritti divengono allora molto equivoci ed ambigui. Ciò nulla di meno potrà il medico giudicare con più o meno sicurezza di deflorazione o stupro avvenuto *dal complesso* de' seguenti dati - colore sbiadito e più o meno traente al livido nell'interno della vulva - grandi e piccole labbra flosce - rilassate - cascanti - escoriate - contuse - imene lacero - caruncole esistenti - forcella e fossa navicolare poco appariscenti - orificio vaginale e condotto della vagina più o meno dilatati - rughe della mucosa vaginale poco rilevate - rare - oppure scomparse - od appianate - aggiugnendo poi a questi dati - l'età giovane - il robusto temperamento - la salute perfetta, - non che tutte quelle lesioni più o meno significative, che sulle braccia - sul collo - sulle mammelle, sulle cosce, o sopra altre parti del corpo della donna possono trovarsi, e che realmente si trovano nel più gran novero dei casi di stupro violento.

per questo procurerà di indurvela colla persuasione, facendole conoscere il pericolo del suo rifiuto. Ma se la medesima opponesse una resistenza ed un rifiuto a tutta prova, il medico dovrà desistere da qualunque ispezione e respingere l' idea di usare la forza. Sappiamo da alcuni fatti anche recentemente avvenuti in Francia, che delle giovani sono morte convulse nella resistenza per esse fatta alla medica ispezione, che si voleva istituire sulla loro persona. Sarebbe questo un perpetuo rimorso per quell' ufficiale di sanità, il quale avesse accondisceso ad usare la forza per fare il suo dovere.

Questi segni sono poi molto più significativi trattandosi di stupro o deflorazione *recente*. Chè allora vi concorrono pure a renderli di maggior valore - e l'imene lacero e il cruentismo, e le lividure e contusioni più o meno appariscenti alle grandi e piccole labbra e al clittoride e i rosseggiamenti, le abrasioni, le tumefazioni, le escoriazioni all'apertura esteriore della vulva, non che altri di minore momento. Se non che dopo quattro o cinque giorni dall'avvenuto stupro, la più parte di questi segni scompajono, a meno che non fosse il caso di pene soverchiamente voluminoso e di vagina molto angusta e resistente, dove le lesioni e le contusioni accennate sarebbero alle pudende esteriori della stuprata assai più cospicue e durature.

Se non che debbono i medici riflетter pure, che in caso anche di stupro recente i suddescritti segni non potranno essere sempre certi tutte volte che si tratterà di donne gracili, malatticcie, soggette a scoli biancastri dalla vagina, o ad altre affezioni morbose dell'utero. E ancora più incerti riesciranno ed equivoci, trattandosi di stupro in donna maritata, vedova, o già usa ai piaceri del coito. In questi casi, un buon numero di questi segni mancheranno sicuramente; e solo potrebbero schiarire la via al giudizio le speciali circostanze e particolarità del caso, le quali variano sempre da un fatto all'altro.

ARTICOLO III.

Quistione II.ª *Se esistano segni certi per riconoscere e distinguere in pratica il caso di deflorazione violenta da quello di stupro, o deflorazione acconsentita.*

Non pochi trattatisti credono impossibile il risolvere in modo perentorio questa quistione. Certo che nel caso di stupro, o deflorazione consumata con violenza, nella donna vi hanno ferite, contusioni, lividure, escoriazioni, infiammazioni, tumidezze, ed altre lesioni più o meno gravi ed appariscenti; i quali dati, congiuntamente a quelli che abbiamo negli articoli precedenti enumerati, farebbero giudicare della violenza esercitata nel commettere un tale misfatto. Ciò non pertanto, anche dato tutto questo, non sarebbe ancora il caso di avere una *prova certa* del misfatto stesso. Chè una donna può sulle prime respingere gli amplessi del seduttore, o di chi vorrebbe abusare del suo corpo; può anche patire urti, percosse, graffiature; ma può, dopo questi inutili sforzi di respingimento, abbandonarsi poscia di buon grado alla copula, e ripeterla ben anco con suo diletto. Oltredichè le stesse lesioni già sopra descritte alle pudende esteriori della stuprata potrebbero anche significare gli effetti di un primo sfogo di amorosa libidine reciprocamente acconsentito, ed essere in qualche caso di questa natura più appariscenti che non in fatto di vero stupro. Arrogi anche la non esclusa e non rara possibilità della introduzione per la vagina di altri corpi estranei indipendentemente dal membro virile, per fine di manustuprazione.

Per evitare impertanto simili abbagli, dovrà il medico (quando ciò sia fattibile) valutare comparativamente la

statura e forza individuale del preteso stupratore e della pretesa stuprata. La quale se per età, se per vigore di membra, per robustezza e salute di corpo, si trovasse molto al disopra o al disotto del preteso stupratore, ben si vedrebbe che il fatto a questi imputato tanto minor fede acquisterebbe, quanto più rimarchevole fosse una tale differenza. Lo stesso si dica dello stupratore comparativamente alla stuprata.

Ma una circostanza, che potrebbe nel caso avvalorare molto la *presunzione* di stupro, sarebbe la *infezione venerea,* che si rilevasse alle pudende della donna *sette od otto giorni dopo il fatto.* Questa stessa circostanza però infirmerebbe moltissimo una tale presunzione, quando la detta infezione si riscontrasse *subito dopo il fatto.* E ciò è chiaro per la ragione che il *virus* venereo richiede uno spazio di quattro, cinque, sette, od otto giorni per manifestarsi in quel dato individuo, il quale non ne fu tocco mai; mentre lo scuoprirne le traccie subito dopo il preteso stupro, proverebbe la preesistenza della malattia nella pretesa stuprata (1).

(1) Intorno a questo particolare, il medico dee procedere assai cautamente prima di pronunciare un giudizio. Vuolsi una disamina diligentissima prima di decidere sulla qualità di un umore che scola dalla vagina di una donna che si presume stuprata, e che si sospetta di provenienza. Chè sifilitica o per effetto del temperamento, o per mala costituzione organica, o per altre morbose disposizioni, vanno molte donne soggette a degli scoli mucosi dalla vagina di vario colore e densità da illudere apparentemente e farli scambiare in altrettanti scoli venerei. Allora l'inesperto osservatore, cadendo in questo abbaglio, e precipitando il suo giudizio, oltre di commettere gravissimo errore, sarebbe causa di deplorabili conseguenze, e di discordie e scandali nelle famiglie.

Se non che molto difficile riesce in pratica il determinare una tale circostanza, stante la somma facilità di scambiare in venerei degli scoli provenienti da tutt'altre cause. Chè anche la sola manustuprazione può recare il gemizio di una materia acre, corrodente, ulcerante, irritativa la superficie interna della vagina, senza che v'abbia colpa veruna la infezione sifilitica.

Ma a togliere il dubbio, in questo caso, che quel dato umore provenga da cause diverse dall'infezione venerea, basterà bene di osservare:

1.° Se il colore, che presenta, sia verde, o pecchi nel verdastro.

2.° Se colla semplice lavatura nell'acqua non si dissipa entro sette od otto giorni circa.

Esistendo queste due circostanze, allora è *molto presumibile,* che se si tratta di donna sana e robusta, quello scolo provenga da venerea infezione.

Un criterio considerevole per appoggiare validamente un'accusa di stupro violento, massime in donna vergine, viene somministrato dalle così dette *macchie spermatiche,* che si incontrano ordinariamente sulla camicia della stuprata, sulle lenzuola, o sopra altri pannilini trovati nel luogo della copula. Taluni vorrebbero che fosse più frequente il caso di trovare queste macchie nel davanti, che nella parte posteriore della camicia; altri viceversa. Ciò però dipenderà sempre dalla giacitura e posizione rispettiva de' due copulanti. Cotali macchie sono generalmente di un colore grigiastro, o gialliccio; però sbiadito moltissimo; e col calore ingialliscono d'avvantaggio. Hanno odore di sperma quando sono umide, e niuno, quando sono secche. Scolorano bagnate che sieno e sciacquate nell' acqua, e svolgono allora l'odore spermatico. L' acqua onde furono asperse acquista poteri alcalini;

concentrata, piglia un aspetto vischioso; sembra quasi una soluzione gommosa, nè si coagula. Il liquido evaporato a secchezza, lascia un residuo giallastro, lucido, quasi diafano, solubile in parte nell'acqua stillata; e la parte sua insolubile ha una consistenza glutinosa. La parte sciolta nell'acqua, o non ha colore, od è giallastra e trasparente. Il cloro, l'alcoole, il sublimato corrosivo e l'acetato di piombo la precipitano in una posatura bianca, fioccosa. L'acido nitrico, puro e concentrato, la ingiallisce alquanto, ma non la intorbida. La tela macchiata di sperma, tenuta per ventiquattr'ore nell'alcoole a gr. 58, non si ammollisce; e il liquore trattato coll' acqua non dà verun precipitato (1).

In ogni modo, anche valutati tutti i segni fin qui ricordati, non si possono stabilire delle norme generali per distinguere il caso di stupro violento da quello di stupro sulle prime contrastato, poscia ripetuto e acconsentito. Una tale quistione è insolubile in modo assoluto; solo le circostanze speciali del fatto potranno nel caso illuminare, senza però dare certezza mai.

ARTICOLO IV.

Quistione III.ª *Se una donna possa essere deflorata ovvero stuprata, senza che se ne accorga.*

Nessuno ignora che certi stati morbosi, che l' azione narcotica di alcune sostanze, una forte ebbrezza, le con-

(1) Se le macchie spermatiche vengono osservate a caso recente, sottoponendole al microscopio, presenteranno tuttavia visibili gli animaletti spermatici. Questi sono pure riconoscibili sulle macchie secche, purchè non sfregate, e purchè inumidite coll'acqua. Simili macchie poi possono essere confuse con altre prodotte da scolo *blennorragico*, o *leucoroico*, abbenchè sieno in fondo molto diverse.

vulsioni isteriche possono gittare la donna in così profondo letargo da non avvertire più non solamente le ordinarie impressioni dei corpi esterni, ma nè manco i dolori più vivi. Si hanno fatti che provano potere la donna talvolta partorire senza dare il minimo sentore del suo travaglio, senza essere scossa dai dolori del parto. Ora, a più forte ragione, potrebb' essere la medesima stuprata quando, o per arte o per malattia, si trovasse in così profondo letargo che le togliesse affatto l'uso dei sensi.

Ciò potrebbe anche avvenire durante un *sonno profondo ;* ma allora solamente a queste due condizioni : 1.° che la giacitura della donna dormente fosse tale da potere lo stupratore introdurre facilmente il membro nella vagina: 2.° che fosse maritata, o avesse già figliato ; ciò che vuol dire fossero le parti genitali sue così cedevoli, e la vagina così dilatata da potere facilitare la introduzione del membro stesso. Se si trattasse di vergine zitella, uno stupro di questa fatta sarebbe impossibile, senza svegliarla.

ARTICOLO V.

Quistione IV.ª *Se la deflorazione o lo stupro debbano necessariamente essere seguiti dalla gravidanza.*

Perchè la deflorazione o lo stupro si debbano dire realmente effettuati, non vi ha bisogno che ne segua la fecondazione. Questa sebbene sia presumibile sempre in simili casi, pure può e non può avvenire per delle ragioni che qui non torna dire. Però anche avvenendo, non proverebbe una tale circostanza, che la deflorata, o stuprata, vi avesse acconsentito, o avesse partecipato ai

piaceri del coito. Chè una donna può rimanere incinta e a sua insaputa, ed anche non partecipe essendo al godimento venereo. Può rimaner gravida senza saperlo per la ragione stessa che a sua insaputa può essere deflorata; e può non partecipare al piacere del coito, e non pertanto rimanere incinta, per la ragione che a fecondarla basta la libera ejaculazione e introduzione dello sperma entro l'utero per modo che, giunto alla ovaja, venga determinato il distacco dell'uovo. D'altronde sappiamo che in generale restano più facilmente gravide quelle donne che non sono molto corrive al coito, o per alcun tempo astemie ben anco, di quello che le più lascive e inclinate a ripetere gli amorosi abbracciamenti. Anzi queste ultime in non lieve numero rimangono per lo più infeconde. Da quanto adunque si è detto fin qui intorno a codesto argomento, si ricava:

1.° *Non esistere dati, o segni sicuri, costanti,* per giudicare, se in caso di copula avvenuta fra uomo e donna, fossevi, o no, reciproco assenso.

2.° Le alterazioni, o lesioni locali agli organi muliebri, poter derivare tanto dalla introduzione del membro virile nella vagina, quanto anche da altro corpo estraneo.

3.° *Esistere soltanto dati più o meno probabili,* desunti nella più grande generalità dei casi dall'esame comparativo degli organi genitali nei due individui.

4.° *Essere molto presumibile, o quasi certo, lo stupro,* quando si trovino riuniti nella massima parte i segni che abbiamo superiormente enumerati; *potersi dire sicuro* tutte volte che l'intiero complesso dei medesimi si avveri in fatto.

ARTICOLO VI.

Avvertenze pel medico e pel chirurgo richiesto in caso di deflorazione o stupro.

Qualunque medico o chirurgo richiesto a riferire alla competente autorità, ed a giudicare in materia di effettuato, o presunto stupro, dovrà:

1.° Stabilire l'età, la statura, la corporatura, il temperamento, lo stato abituale di salute, o robustezza, della donna che si presume stuprata.

2.° Praticare egualmente (quando il si possa) pel preteso stupratore.

3.° Fare una visita improvvisa, quando ciò sia fattibile, alle parti genitali della creduta deflorata; e in questo caso, massime trattandosi di fanciulle, o di fanciulli, procedere con prudenza e circospezione.

4.° Muovere alla persona che si presume stuprata tutte quelle domande che avviserà meglio, e raccogliere con prudente destrezza le risposte, per vedere se vi abbia in esse prevenzione, infingimento, o malizia.

5.° Esaminare quindi le pudende esteriori, collocando la donna sulla sponda del letto colle cosce divaricate, e notando prima lo stato del pube, dell'interno delle cosce, delle grandi labbra esternamente, e dell'apertura della vulva, quindi spostando cautamente le grandi labbra stesse per osservarne l'interno.

6.° Notare lo stato dell'imene, se esista o lacero, o integro, o se mancante per vizio congenito, — lo stato del clitoride, — se v'abbia, o no, scolo mucoso dalla vagina, e quale.

7.° Esaminare le lingerie toccate nella copula, la camicia, le vesti, quando ciò sia ottenibile, onde vedere se vi abbiano sopra delle macchie spermatiche; e trovandone talune di apparenza sospetta, farle sottoporre ad un' analisi conveniente.

8.° Esaminare, quando ciò sia possibile, gli organi genitali del presunto stupratore, notando principalmente il volume della verga, per dedurne la proporzione di essa colla più o meno facile dilatazione della vagina nella stuprata.

ARTICOLO VII.

Della sodomia o pederastia.

Per quanto ripugni all' animo l' intrattenersi su questo nefando genere della più sporca e brutale libidine, ci è pur forza il parlarne, giacchè fatti anche recenti ci provano non essersi risparmiata in alcuni casi quest'infame lascivia da corrotti e depravati individui, ribelli alla natura ed alla religione.

La *sodomia*, o *pederastia* (1) dicesi *spontanea*, o *volontaria*, quando il paziente si presta ad assecondare i brutali amplessi dello stupratore; è *forzata*, o *violenta*, quando egli vi nega il suo assenso, o è impotente a resistere agli sforzi del seduttore. Quest'atto poi contro natura, sia che si commetta fra uomo e uomo (*pedera-*

(1) Sodomia è propriamente il coito contro natura che si commette tra uomo e donna. *Pederastia* significa quello che si commette tra uomo e uomo, dalle radicali greche παῖς παιδὸς (*fanciullo*) e ἐραστὴς (*amatore*), che suona *amator di fanciulli*. Quindi dicono *pederasta* quello che introduce il membro, e *cinedo*, o *cineda* (se uomo, o donna) chi lo riceve nell'ano (dal greco χὶναιδος, o χενός αἰδὼς, impudico, senza verecondia).

stia), o fra la donna e l'uomo (*sodomia*), può lasciare tracce più o meno visibili, le quali debbono essere dal medico attentamente esaminate.

Quando la sodomia è spontanea, ossia reciprocamente assentita, i segni sono meno evidenti, meno riconoscibili. Più significativi all' incontro essi sono, quando si tratti di sodomia violentemente esercitata. Nel primo caso, la prava abitudine contratta di ricevere nel retto intestino il membro virile può non permettere che rimangano in esso superstiti delle traccie molto visibili. Non si può dire lo stesso nel caso che, essendo anche la sodomia reciprocamente assentita, manchi nel paziente una abitudine siffatta a quell' operazione. Chè allora, massime se il membro virile era molto cospicuo e voluminoso, potrebbero i segni rimasti essere tali e tanti da confondersi con quelli proprj della più violenta sodomia.

In ogni modo i segni della sodomia spontanea, libera, abituale in chi si presta a sostenere le parti di cinedo, sono generalmente i seguenti:

a) Facile e permanente dilatazione, e permeabilità dell' ano.

b) Contorno dell' ano stesso ordinariamente più ingrossato, più cedevole, più prominente.

c) Diminuita contrattilità degli sfinteri.

d) Facilità più o meno grande d' introdurre entro l'intestino retto il dito esploratore.

Se non che questi segni potrebbero, in alcuni casi eccezionali, scambiarsi con altri provenienti da alcune morbose affezioni dell' ano, come sarebbero certi gonfiamenti emorroidali, durezze scirrose ne' contorni dell' ano, ingrossamenti d' altra natura, rovesciamento all' infuori dello sfintere, ecc. Nulladimeno potranno illuminare il perito, in questi casi, le circostanze speciali, o secondarie,

riferibili e al fatto e all' individuo, le quali variano ne' varj casi rimarchevolmente.

La stessa infezione sifilitica, che si trovasse ne' contorni dell' ano, non sarebbe ancora sufficiente argomento per giudicare di preceduta sodomia; chè una tale malattia potrebb' essere secondaria, e consecutiva ad altra già preesistente altrove.

La sodomia ottenuta, consumata con violenza sul *cinedo*, o *cineda*, si riconosce generalmente ai dati seguenti:

a) Rossore più o meno vivo ed esteso nei contorni dell' ano, e nell' interno del retto intestino.

b) Dilatamento, gonfiore, ingorghi sanguigni, irritazione, flogosi talvolta dello sfintere, il quale rimane più o meno dolente a norma dei casi e delle circostanze.

c) Escoriazioni, lacerazioni, abrasioni, ecchimosi cutanee, concomitanti più o meno la forzata introduzione del membro virile, massime se soverchiamente voluminoso.

d) Scolo dall' ano o di sperma, o di umore bianchiccio, in caso di *recente* sodomia.

Questi segni sono sempre più caratteristici ed espressivi quando si incontrano in fanciulli, o in persone giovanissime dell' uno e dell' altro sesso. Chè d' altronde nelle persone adulte e mature, la sodomia forzata, oltrechè non si saprebbe così presto immaginare possibile fra due persone soltanto, senza l' ajuto d' altri (1), non

(1) Tale si fu l'atto di brutale pederastia consumato l'anno 1538 dallo scellerato *Pier Luigi Farnese* sulla persona dell' infelice vescovo di Fano *Cosimo De Gheri*, di cui e il *Varchi*, e il *Muratori* (anno 1547), e per ultimo il *Botta* ci hanno trasmessa con altrettanto vere, quanto mortificanti parole la lugubre storia. Questo vescovo per tanto inaudito oltraggio dovette, non guari dopo, soccombere, lasciando sulla memoria di quel tristo gonfaloniere macchia così nera, che per volgere di secoli non fia tolta mai.

offrirebbe traccie così evidenti e significative, come quando venga consumata sopra persone di tenera età.

CAPO II.

Del matrimonio.

Le quistioni medico-legali che si riferiscono al *matrimonio*, considerato fisicamente, ossia rispetto all'unione fisica dei due sessi, comprendono:

1.° I motivi, o le cause reali, che lo annullano di pien diritto, anche quando venne legalmente stipulato.

2.° I motivi, o le cause reali tendenti ad impedirne la stipulazione. Quindi è che il medico può essere richiesto dal Foro civile a pronunciare il suo giudizio intorno alle *cause fisiche* di *opposizione*, o di *nullità* del matrimonio che si volesse contrarre, o che si fosse già contratto fra due persone. Il quale giudizio medico riesce in alcuni casi indispensabile alla Giureprudenza civile per pronunciare sentenza in proposito. Prima però di venire al dettaglio speciale di tutte queste cause fisiche, le quali possono autorizzare una legale opposizione al matrimonio, ovvero un formale scioglimento del medesimo, noi esporremo le diverse disposizioni delle leggi civili vigenti in Italia e in Francia su questo argomento.

ARTICOLO I.

Legislazione civile di Parma intorno al matrimonio.

Codice civile. Art. 41. « Chi ha il diritto di patria podestà può fare opposizione al matrimonio delle persone a lui soggette; e non è tenuto di allegare i

motivi della sua opposizione, salvo che al Governo, nel caso in cui il figlio vi avesse ricorso. Lo stesso diritto è attribuito al padre, o all' ascendente emancipante verso il figlio emancipato. »

Art. 42. « . . . . . la mancanza dei mezzi di sussistenza, i cattivi costumi comprovati, o generalmente conosciuti, i difetti che impediscono lo scopo del matrimonio, ed altre cause egualmente gravi offrono alle persone aventi diritto di farle motivo di opposizione. »

Art. 43. « Gli altri ascendenti, di cui non è parlato nell'articolo 41, ed in loro mancanza, il fratello, o la sorella, lo zio o la zia, il cugino o la cugina di primo grado, costituiti in età maggiore, non possono fare opposizione se non allegandone a motivo lo stato di imbecillità, demenza o furore del futuro conjuge, e promuovendone a un tempo stesso la interdizione.

« Il Tribunale non accoglie la domanda dell'opposizione se riconosce inconcludenti i fatti che si adducono a prova del furore, della imbecillità, o demenza; ammettendola, prescrive il termine più breve entro il quale si possa ultimare il giudizio d'interdizione. »

Art. 63. « La separazione di convivenza può implorarsi da uno dei conjugi per ciascuno de' seguenti motivi:

1.° Se il conjuge sia stato dichiarato reo d'adulterio, o di delitto che importi pena afflittiva od infamante.

2.° Se abbia dolosamente abbandonato l'altro conjuge.

3.° Se conduca una vita apertamente scostumata.

4.° Se abbia insidiato alla vita, o alla salute del conjuge.

5.° Se facciasi reo di ripetuti maltrattamenti, o di insulti gravi in ragione della qualità delle persone.

6.° Se sopravvengano abituali infermità, che portino pericolo di contagio. »

Art. 77. « Chi fu concepito dalla moglie durante il matrimonio ha per padre il marito. Ciò nulla ostante questi può negare di esserne padre, qualora provi che, durante il tempo trascorso dal trecentesimo al cent'ottantantesimo giorno prima della nascita, egli era nella impossibilità fisica di trovarsi insieme colla moglie. Può egualmente negare di esserne il padre, se proverà che durante tutto il tempo suddetto egli era nella naturale impotenza di generare.»

Art. 78. « Può essere impugnata la legittimità del figlio che nasce trecento giorni dopo la morte del marito. »

ARTICOLO II.

Legislazione civile francese sul medesimo argomento.

Art. 174. « (Lib. 1, Cod. civ.) In mancanza di un qualche ascendente, il fratello o la sorella, lo zio o la zia, il cugino o la cugina germana, maggiori, non possono fare alcuna opposizione al matrimonio che nei due casi seguenti:

1.° Allorchè il consenso del consiglio di famiglia, dalla legge richiesto coll'art. 160, non sia stato ottenuto.

2.° Quando l' opposizione fondasi sullo stato di demenza del futuro sposo.

Questa opposizione, che dal Tribunale potrà puramente e semplicemente essere tolta, non potrà giammai essere ammessa che a condizione, per parte dell'opponente, di provocare l'interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato giuridicamente. »

Art. 180. « Il matrimonio stato contratto senza il libero *consenso* dei due contraenti, o di uno dei due, non può essere attaccato che dallo sposo, o da quello dei

due il consenso del quale non è stato libero. Quando siasi dato errore nella persona, il matrimonio non può venire attaccato che da quello dei due conjugi che è stato indotto in errore. »

Art. 181. « Nel caso dell'artic. 180, non è più ammissibile la domanda per nullità, ogni volta che vi ebbe coabitazione continua per sei mesi, dopochè il conjuge acquistò la sua piena libertà, o che l'errore fu per lui riconosciuto. »

Art. 229. « Potrà il marito chiedere divorzio in seguito di adulterio della moglie. »

Art. 230. « Potrà la moglie chiedere divorzio in seguito di adulterio del marito, quando questi abbia tenuto la sua concubina nella casa comune. »

Art. 231. « Potranno i conjugi chiedere reciprocamente divorzio, dietro eccessi, sevizie, o gravi ingiurie di uno di essi verso dell'altro. »

Se non che la legge promulgata in Francia il dì 8 maggio del 1816 *abolì il divorzio* permesso dal *Codice Napoleone*. E al divorzio venne da quella legge surrogata la *separazione di letto e di mensa*, per cui le disposizioni portate dal Codice stesso, ed ora da noi riferite, relativamente al divorzio per certune cause determinate, vennero dichiarate da quella legge medesima applicabili pure alla separazione di corpo.

Art. 312. « Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito. Nulla di meno potrà questi ripudiare la prole, purchè provi che nel tempo decorso dal trecentesimo al cent'ottantesimo giorno avanti la nascita, o per causa di assenza, o per effetto di un qualche accidente, era nella fisica impossibilità di coabitare colla propria moglie. »

Art. 313. « Non potrà il marito, allegando la pro-

pria impotenza naturale, ricusare di riconoscere la prole . . . »

Art. 314. « Un figlio nato innanzi al cent'ottantesimo giorno dal matrimonio non potrà essere dal marito rifiutato nei casi seguenti:

1.° Se egli abbia prima del matrimonio avuto cognizione della gravidanza di sua consorte.

2.° Se abbia assistito all' atto di nascita, e sia quest'atto stato da lui firmato, o contenga la dichiarazione di lui, che non sa firmare.

3.° Quando il bambino non sia dichiarato vitale. »

Art. 315. « La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio potrà essere impugnata. »

Stando al prescritto dalla legislazione civile di Francia, la sola *pazzia* viene ammessa come causa di legale opposizione al matrimonio. E sotto questo vocabolo *pazzia* s' intende pure la *demenza*, la *imbecillità*, la *manía*, od il *furore*, affezioni mentali tutte delle quali verrà parlato a suo luogo.

Secondo le leggi romane, anche i sordomuti erano posti nella medesima categoria dei pazzi, in quanto al non potere, per mancanza di libero assenso, contrarre matrimonio. Di che non fa meraviglia, osservando come allora i sordomuti fossero affatto abbandonati, non educati. Oggi però la cosa è molto diversa; ed essi pure possono contrarre matrimonio, purchè siano in tale stato da potere liberamente manifestare la loro volontà.

Per la ragione che la *pazzia*, giusta il Codice francese, costituisce una giusta causa di opposizione al matrimonio, dalla medesima si ha un più che bastevole motivo a farlo annullare, quando sia stato contratto; chè il pazzo, l' ubbriaco, l' imbecille non erano in istato sicuramente

di dare il libero loro assenso voluto dalla legge nella stipulazione di un tale contratto.

Lo stesso si dica dell'*errore di persona*, altra cagione e motivo non meno potente per annullare un contratto di matrimonio. Conciossiachè lo scopo essenziale di questa unione essendo il congiungimento naturale dell' un sesso coll'altro per assicurare la propagazione della specie, non vi avrebbe più matrimonio tutte volte che questo scopo non fosse stato raggiunto. — Ora non vi ha errore più grave di persona, trattandosi di matrimonio, di quello in cui l'uno o l'altro dei due conjugi, credendo di essersi unito ad un individuo di sesso diverso dal proprio, trovi in quella vece di essersi congiunto ad uno del suo medesimo sesso (1). Ma questi errori di persona risolvonsi poi in altrettanti casi di *impotenza* più o meno assoluta dell'uno o dell'altro conjuge nello adempire allo scopo principale del connubio. Se non che la *impotenza*, tanto nell' antica, quanto nella attuale legislazione francese, non dà diritto ad un'azione perpetua.

(1) Nota a questo proposito *Brosson* il fatto della giovane *Grand-Jean*, la quale si era unita in matrimonio con un tale, che appena contratto un tal nodo, cerconne tosto lo scioglimento. E il motivo fu che gli organi genitali di quella donna erano conformati per modo, e con così apparenti segni di virilità, che essa medesima si credeva più uomo che donna. Quel matrimonio venne infatti annullato per decreto del Parlamento il 18 gennaio del 1765.

Un altro decreto della Corte di Treveri del 1.° luglio 1808, sul rapporto e giudizio dato dalle persone dell'arte, pronunciò lo scioglimento di un matrimonio, perchè nella donna si trovò (preesistente al matrimonio stesso) tale conformazione viziosa di parti, che si opponeva al fine precipuo del vincolo matrimoniale, ed era d'altronde inamovibile coi mezzi dell' arte.

Chè non potrebb' essere più allegata come causa di nullità dopo una coabitazione dei due conjugi per sei mesi continui, giusta il riferito art. 181. Ma essa può dar diritto ne' primi sei mesi di coabitazione a chiedere lo scioglimento del legame contratto tutte volte che esista realmente o nell'uno o nell' altro conjuge per vizio congenito. Però anche quando fosse accidentale, purchè prima del matrimonio, e fosse d'altronde palese per dati irrecusabili, potrebb' essere una tale impotenza constatata dalle persone dell' arte, quantunque il pudore e la decenza ripugnino alla ordinazione di siffatte visite. Le quali per altro sarebbero indispensabili tutte volte che il marito, volendo contestare la legittimità della prole, si appoggiasse all' art. 312 del Codice civile più sopra riferito. Molto più ragionevoli motivi di annullamento del matrimonio potrebbe offerire la impotenza assoluta e naturale o dell' un conjuge o dell' altro, come quando o questo o quello non fosse munito degli organi necessarj alla generazione. E sebbene il Codice civile francese non specifichi la natura degli *accidenti* pei quali o l' uno o l' altro conjuge può essere impotente a soddisfare allo scopo del matrimonio, pure ciò non toglie che non si possa addurre come causa legittima di scioglimento del medesimo la impotenza, quando esista in modo assoluto, e secondo lo spirito della legge. In ogni maniera il tema dell' *impotenza*, in rapporto alla civile e criminale legislazione di Francia, occupa una pagina molto estesa ed importante a conoscersi dai medici e dai chirurghi.

ARTICOLO III.

Legislazione civile austriaca intorno al medesimo argomento.

Perchè il matrimonio contratto sia valido richiedesi, giusta il *Codice civile austriaco*, essenzialmente il consenso delle parti contraenti, o dei loro legittimi rappresentanti. Quindi è che gli ostacoli e le opposizioni che, giusta il Codice stesso, possono muoversi alla effettuazione, o per lo scioglimento d'un matrimonio, partono generalmente quasi tutti dalla mancanza di assenso, vuoi per inettitudine naturale, vuoi per legale incapacità in alcuna delle due parti contraenti a darlo. Qualunque poi sieno le cause dell' una o dell'altra incapacità, non che della fisica impotenza al matrimonio, per cui l'assenso o non poteva esser dato, o diventa nullo di pien diritto, certo è che le cause dell'una e dell'altra possono essere o palesi o recondite, vale a dire o riconoscibili prima del matrimonio, o solamente dopo. Il che, nel primo caso, costituisce, giusta il citato Codice, una *opposizione*; e nel secondo caso, una *dichiarazione di nullità* del matrimonio contratto.

Rispetto poi alle cause ed ai motivi di opposizione ammessi dalle leggi austriache, esistono nel Codice allegato le seguenti disposizioni:

§ 48. « I furiosi, i mentecatti, gl' imbecilli e gl' impuberi non possono contrarre validamente matrimonio. »

§ 49. « I minorenni, od anche i maggiori d' età, che per qualunque siasi motivo non possono da sè validamente obbligarsi, sono del pari incapaci di contrarre validamente matrimonio, senza il consenso del loro padre legittimo. Se il padre è morto, o incapace di

rappresentare i figli, si esige per la validità del matrimonio, oltre la dichiarazione del tutore o curatore ordinario, anche il consenso del giudice. »

§ 53. « La mancanza dei mezzi necessarj di sussistenza, i cattivi costumi provati o notorj, le malattie contagiose, o i difetti che impediscono lo scopo del matrimonio nella persona colla quale si vuole contrarlo, sono giusti motivi per denegare il consenso al matrimonio. »

§ 55. « Il consenso al matrimonio non ha forza legale se fu estorto per fondato timore. Si giudica, se il timore sia stata fondato, dalla gravità e verisimiglianza del pericolo, e dalla fisica e morale qualità della persona minacciata. »

§ 120. « Se il matrimonio è dichiarato invalido, se viene disciolto, o se finisce per la morte del marito, la moglie non può passare ad altre nozze, se è gravida, prima del parto; e se vi ha dubbio sulla gravidanza, prima che siano scorsi sei mesi. Se però, attese le circostanze, o per giudizio dei periti, la gravidanza non è verisimile, si può, dopo scorsi tre mesi, concedere la dispensa nelle città capitali dal Governo, e nelle provincie dagli Uffici del Circolo (II. RR. Delegazioni). »

§ 58. « Se il marito dopo il matrimonio trova la moglie già fecondata da un altro, può domandare, ad eccezione del caso contemplato nel § 121 (1), che il matrimonio sia dichiarato invalido. »

§ 60. « L'impotenza permanente di soddisfare al debito conjugale è un impedimento al matrimonio, se già

(1) Il § 121 contempla il caso delle seconde nozze effettuatesi per parte della vedova prima del termine dalla legge prescritto.

esisteva al tempo del seguito matrimonio. L' impotenza soltanto temporanea, o sopravvenuta durante il matrimonio, quand' anche insanabile, non può sciogliere il vincolo matrimoniale. »

§ 100. « Nel caso in cui venga asserita una precedente e permanente impotenza al debito conjugale, la prova dee farsi col mezzo di periti, vale a dire di medici e chirurghi esperti, ed ove occorra, anche di levatrici. »

§ 101. « Ove non possa decidersi con certezza se la impotenza sia permanente, o soltanto temporanea, i conjugi sono obbligati a coabitare insieme ancora per un anno, e continuando la impotenza per questo tempo, il matrimonio deve dichiararsi invalido. »

A tenore poi delle disposizioni portate dai §§ 94, 95, 96 e 98, possono dar motivo all' annullamento del matrimonio tutti quegli impedimenti preesistenti al medesimo ed irresolubili, non aventi avuto il loro effetto legale prima che il matrimonio venisse contratto, vuoi per ignoranza, vuoi per mancata libertà ad una delle parti contraenti. Vi ha poi il § 115, il quale si riferisce specialmente ai cristiani *accattolici*, cui permette di invocare lo scioglimento del matrimonio per i seguenti gravi motivi: 1.° Per adulterio dell' uno o dell' altro conjuge: 2.° per una condanna di cinque anni *almeno* di carcere toccata all' uno dei due conjugi: 3.° per abbandono malizioso fatto dall' uno dei due dell' altro conjuge, quando non sia comparso entro un anno dalla pubblica citazione giudiziale: 4.° per tramate insidie alla vita o alla salute: 5.° per gravi e ripetuti maltrattamenti: 6.° per una avversione invincibile.

Giusta poi il § 133, l' adulterio costituisce un motivo di scioglimento del matrimonio pure fra gli Ebrei.

Tutte queste surriferite disposizioni del Codice civile

austriaco mostrano una serie numerosa di circostanze, nelle quali possono essere richieste le persone dell' arte per risolvere le diverse quistioni medico-legali intorno alle cause di opposizione, o di nullità di un matrimonio.

ARTICOLO IV.

Legislazione civile sarda intorno al medesimo argomento.

Codice civile, tit. V, capo I. Art. 106. « Gli sponsali non produrranno azione civile se non saranno fatti per pubblico istromento, ovvero per scrittura privata.

« I contraenti dovranno inoltre ottenere il consenso dei genitori, o almeno del padre, ed ove questo sia morto od impedito, quello della madre, e mancando entrambi i genitori, il consenso degli ascendenti paterni prossimiori.

« Il consenso dell'avo paterno terrà luogo di quello del padre rispetto ai nipoti costituiti sotto la di lui podestà.

« Se si tratterà di minori d'età, che non abbiano ascendenti in grado di prestare il loro consenso, vi si supplirà col consenso del consiglio di famiglia.

« Il consenso richiesto nei casi sopraddetti dovrà risultare dall' istromento o dalla scrittura degli sponsali, ovvero da altro atto autentico. »

Art. 115. « Il matrimonio dichiarato nullo, essendo stato contratto in buona fede, produce gli effetti civili relativamente ai figli... »

Art. 140. « Non sarà lecita la separazione fra i conjugi, nemmeno di comune consenso, senza l'autorizzazione del giudice ecclesiastico, e spetterà in tali casi all' autorità civile il dare i necessarj provvedimenti per la loro riunione.

« La stessa autorità civile, quando le circostanze rendano necessaria la separazione di un conjuge dall' altro, e vi sia urgenza , provvederà intanto per la sicurezza del conjuge che ne fa la domanda. »

Art. 151. (*Tit. VI, cap. I.*) « Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito. Nulladimeno questi potrà ricusare di riconoscere il figlio, se proverà che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al cent'ottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa di allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nella fisica impossibilità di coabitare colla moglie. »

Art. 152. « Il marito allegando la sua naturale impotenza non potrà ricusare di riconoscere il figlio...

« Non potrà neppure il marito ricusare di riconoscere il figlio per causa di adulterio, fuorchè nel caso in cui gliene sia stata celata la nascita , ovvero al tempo del concepimento vivesse separato legalmente dalla moglie ; nei quali casi sarà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre. Per questo effetto non potrà mai bastare la sola asserzione della madre. »

Art. 153. « Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del cent'ottantesimo giorno dal matrimonio nei casi seguenti :

1.° Quando avanti il matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza ;

2.° Quando risulti dall' atto di nascita, che il marito abbia assistito a quell' atto in qualità di padre , o personalmente, o per mezzo di altri da lui specialmente autorizzati per atto autentico.

3.° Quando il parto non fosse dichiarato vitale. »

Art. 157. « La legittimità del figlio nato trecento giorni

dopo lo scioglimento del matrimonio potrà essere impugnata. »

CAPO III.

Della impotenza considerata come causa tanto di opposizione, *quanto di* nullità *del matrimonio.*

Le quistioni relative all' *impotenza*, a risolvere le quali abbisogna l'intervento dei periti, si possono ridurre alle seguenti :

1.° Determinare se esista, o no, realmente assoluta impotenza al coito in chi, per levarsi di dosso un' accusa o di stupro, o di altro violento attentato al pudore, potrebbe ricorrere a questa scusa.

2.° Determinare se esista, o no, vera impotenza alla generazione in chi adduce un simile motivo per non riconoscere la prole nata durante il matrimonio.

3.° Determinare se esista, o no, reale impotenza in que' casi, nei quali viene pretestata come motivo o di opposizione, o di scioglimento di un matrimonio.

Queste quistioni fanno vedere quanto sia necessario e al medico e al magistrato il conoscere le varie maniere di impotenza fisica al matrimonio, e i segni più o meno caratteristici della medesima per poterle al caso risolvere convenientemente.

L'*impotenza* intesa nel più lato senso esprime la *fisica inettitudine dell' uno o dell' altro conjuge ad esercitare il coito.* Essa non si può confondere colla *sterilità*, giacchè quella risguarda *esclusivamente* alla funzione del coito, e questa alla fecondazione ; due cose essenzialmente distinte fra loro.

L' impotenza è comune tanto all' uomo, quanto alla donna, in alcuni casi. Essa è o palese, o recondita, secondo i casi; cioè o *fisica*, o *morale*, come dicono taluni. La *fisica impotenza*, quando realmente sussiste, è sempre determinabile da segni esteriori ed apparenti; quando è *morale* soltanto, o *non palese*, esistono bensì tutti gli organi capaci e necessarj per l' esercizio della copula, ma manca nell' individuo l' attitudine a procreare. Ma la *sterilità* non potendo, di per sè sola, dare diritto mai a chiedere lo scioglimento d' un matrimonio, perchè si ignorano tutte le sue cause e la sua provenienza, noi qui ci limiteremo a dire della *fisica impotenza al coito*, tanto relativa all' uomo, quanto alla donna. La quale impotenza o è *congenita*, *naturale*, *permanente*, od è *acquisita*, *accidentale*, *temporanea*, amovibile col tempo, o coll'arte. Nell'un caso e nell'altro, offre al medico ed al chirurgo largo campo di osservazioni, e di questioni interessanti.

ARTICOLO I.

Della fisica impotenza al coito in quanto all' uomo.

Le cause della fisica impotenza nell' uomo sono o *assolute*, o *relative*. Le prime costituiscono una permanente e *irreparabile* inettitudine ad esercitare il coito; le seconde non rendono che o temporariamente, o solo in date circostanze, impossibile questa operazione; nel qual caso possono anche essere tolte dall' arte.

Fra le cause di impotenza assoluta nell' uomo si annoverano:

1.° La mancanza congenita, o acquisita della verga.
2.° La mancanza congenita dei testicoli.
3.° La imperforazione della verga con *estrofia* della vescica urinaria.
4.° La completa evirazione degli organi genitali.

§ I.

Mancanza congenita, od acquisita della verga.

Se il membro virile manca del tutto, vuoi per viziosa conformazione portata dalla natura, vuoi per completa amputazione del medesimo, egli è certo che allora vi ha una completa ed assoluta impotenza ad esercitare il coito. Ma se esista un piccolo moncone, e tale da poter essere introdotto nell' interno della vulva, allora la causa dell' impotenza da assoluta si fa soltanto *relativa.* In ogni modo però, anche esistendo quel moncone, non potrebbe mai questa circostanza offrire appoggio ad una accusa di stupro, o di deflorazione, non essendo stromento, o mezzo bastevole a poterla effettuare.

§ II.

Mancanza congenita dei testicoli.

I testicoli possono mancare *realmente* per congenita viziatura, — per istrappamento, o per castrazione. E possono mancare solo *apparentemente*, per essere i medesimi tuttavia nascosti nell' addome. La mancanza poi o di amendue, o di uno solo di questi organi, fa dare

nomi diversi a quelli che ne sono privi (1). Se non che la mancanza o naturale o acquisita dei medesimi venendo contraddistinta da fenomeni, o segni generali e locali negli individui nei quali si avvera, noi abbiamo creduto di raccogliere in apposita tabella distinti e comparati fra loro i caratteri e dell'un caso e dell'altro; vale a dire dei segni, pei quali riconoscere: 1.° la mancanza congenita dei testicoli: 2.° la non discesa dei medesimi nello scroto; 3.° la estirpazione di questi organi o prima o dopo lo sviluppo della pubertà; tavola comparativa, la quale potrà riescire giovevolissima ai periti.

(1) Generalmente si chiamano *eunuchi* coloro ai quali furono rasi gli organi della virilità. *Spadoni* diconsi quegli altri, cui vennero tolti solamente i testicoli. Sono detti poi *anorchidi* gl' individui, nei quali mancano i testicoli per vizio congenito di natura; *cripsorchidi* (da κρύπτω, *nascondo,* e da ὄρχις, *testicolo*), quando gli hanno nascosti nel ventre, ossia che non discesero nello scroto; e *monorchidi* se ne hanno soltanto uno, *triorchidi* se ne hanno tre.

Tavola di confronto dei segni differenziali onde distinguere la mancanza congenita dall' acquisita dei testicoli.

ANORCHIDI o mancanti per vizio congenito dei testicoli.	CRIPSORCHIDI o coi testicoli non discesi nello scroto.	CASTRATI prima della pubertà.	 dopo la pubertà.
1.° Organi genitali poco sviluppati.	1.° Organi genitali poco pronunciati.	1.° Contrazione, e rimpiccolimento considerabilissimo dello scroto.	1.° Suscettibilità poca, o molta di erezione nella verga, e qualche attitudine al coito.
2.° Pube pinguedinoso e quasi senza peli.	2.° Forme virili manifeste.	2.° Arresto di sviluppo nel pene.	2.° Barba stazionaria e meno folta.
3.° Mancanza della barba.	3.° Alcune apparenze di sesso femminile, ma sempre prevalenti quelle della virilità.	3.° Sterilità assoluta, od impotenza al coito fecondo.	3.° Mutamento nel morale assai notevole.
4.° Voce da donna.	4.° Niuna cicatrice allo scroto, e niuna traccia di patita castrazione.	4.° Qualche attitudine ad una guisa di coito, ejaculando umore prostatico a vece di sperma.	4.° Melanconia invincibile, che si impossessa del castrato.
5.° Debolezza di spirito e di membra.	5.° Inclinazione al coito, sebbene minore al confronto di quelli che hanno i testicoli nello scroto (1).	5.° Conformazione dello scheletro a quello della donna.	5.° Traccia di cicatrici allo scroto.
6.° Niuna inclinazione ai piaceri venerei.		6.° Pelle levigata e morbida.	
7.° Mammelle voluminose.		7.° Volume del ventre e delle gambe simili a quello della donna.	
8.° Mani piccole, e grassotte.		8.° Tendenza agli ingorghi linfatici.	
9.° Cosce, e gambe femminili.		9.° Cassule articolari piene di sinovia.	
10.° Scroto ordinariamente levigato, senza peli, quasi del tutto senza rafe, senza incavatura nella parte media, senza traccia di cicatrici.		10.° Mancanza della barba.	
		11.° Laringe poco sviluppata.	
		12.° Voce esile e da donna.	
		13.° Poco sviluppo intellettuale - apatia - insensibilità - pusillanimità.	
		14.° Scroto con tracce di cicatrici.	

(1) V' hanno però dei casi nei quali questi *cripsorchidi* si mostrano inclinatissimi alla venere.

§ III.

Imperforazione della verga con estrofia della vescica.

Non è raro di vedere nel neonato un piccolo tumore del colore e del volume di un lampone, ovvero di una ciliegia, o di una mora, situato poco sopra al pube, di variabile grossezza, liscio al tatto, ineguale, bernoccoluto, il quale scema sotto alla compressione, e ritorna, tosto cessata, lasciando al di fuori un' apertura di forma più o meno circolare, i cui bordi sono formati dalla pelle che vi sta aderente, e che aumenta di volume sotto i colpi di tosse e di starnuto, e ad ogni contrarsi del diaframma. Questo piccolo tumore è ciò che chiamano *estrofia*, od *estroversione della vescica urinaria*. La quale per una viziosa congenita conformazione manca della sua parete anteriore, ed è aperta, facendo vedere scoperta la superficie interna della sua parete posteriore, la quale protubera e sporge per guisa da costituire il piccolo tumore che abbiamo descritto. Generalmente questa organica viziatura ne trae con seco varie altre e interne ed esterne, in quanto che nel sacco, che per la sua protrusione forma nell' addome la parete posteriore della vescica, vi si insinuano talvolta alcune anse intestinali, formando delle ernie, le quali penetrano attraverso i muscoli retti. Esistendo questo vizio, è difficile di determinare subito la qualità del sesso; giacchè gli organi sessuali si trovano in simil caso per lo più molto stranamente conformati. Il pene lo si vede cortissimo e *imperforato*, perchè mancante d' uretra; sul dorso, apparisce molto allargato, e scavato a guisa di doccia; lo scroto è piccolo e vuoto; i testicoli si trovano per lo

più nascosti nel ventre, e mancano qualche volta le vescichette seminali (1).

§ IV.

Evirazione completa degli organi genitali.

Troppo è palese questa causa di fisica impotenza al coito, quando cioè sia stato amputato il pene fino alla sua radice, e rasi anche i testicoli: noi quindi non faremo di essa parola più di così.

Se non che trattandosi, non di evirazione completa, ma di semplice castrazione, e recente, venne in questi ultimi anni, massime in Alemagna, agitata la quistione, se un individuo, il quale solo da pochi giorni perduti abbia i testicoli, sia ancora atto a generare. Una tale quistione non venne però completamente risoluta. E lo stesso *Marc*, il quale tanto se ne occupò, concluse, non poterlasi forse per ora risolvere. In ogni modo si può ritenere che se i testicoli perduti erano sani, supponendo le vescichette seminifere piene di umore prolifico all' atto della castrazione, e la ferita, fatta in individuo d' altronde sano, presto rimarginata, la facoltà generativa del castrato, posto in simile condizione, potrebbe temporariamente mantenersi. Però dopo una o due evacuazioni si estinguerebbe intieramente. Ma anche que-

(1) La imperforazione del pene nella estrofia della vescica è stata dimostrata da molti osservatori, fra i quali *Chaussier*, *Bonn*, *Cloquet* ed altri. Noi conosciamo un tale, anzi amico nostro, il quale, padre di molti figli, ne ha sventuratamente uno colpito da questa viziatura organica, la estrofia della vescica cioè con imperforazione della verga, in età presentemente di circa venti mesi.

sta temporaria conservazione del potere prolifico sarebbe tolta allora, quando per la qualità della ferita e del tempo lungo impiegato nel guarire, o per essere i testicoli già attaccati da qualche incurabile infermità, come lo *scirro*, il *cancro*, ecc., la secrezione dello sperma o non può succedere, perchè da gran tempo estinta, o il già separato precedentemente alla castrazione viene nel periodo della guarigione a poco a poco riassorbito, e recato di nuovo nel torrente della circolazione.

ARTICOLO II.

Delle cause non sempre permanenti, non sempre insanabili d' impotenza al coito nell' uomo.

Fra le cause *relative*, o precarie, e non sempre permanenti di impotenza nell' uomo vengono annoverate le seguenti:

1.° La imperforazione del glande;
2.° La ipospadia, e la epispadia;
3.° La biforcazione del pene;
4.° I vizj di dimensione nel medesimo;
5.° La viziosa obliquità, o direzione innormale dello stesso;
6.° L' eccessiva angustia del canale dell' uretra;
7.° Il fimosi e parafimosi;
8.° Le ernie scrotali;
9.° Il sarcocele, e l' idrocele;
10.° I vizj del testicolo e de' condotti seminiferi.

§ I.

Imperforazione del glande.

Quando all' estremità del glande non esiste l' orificio dell' uretra, segno è che questa necessaria apertura si

trova o sopra, o sotto, o lateralmente alla verga. Se si trova sotto, costituisce allora quella viziosa conformazione della verga stessa che chiamano *ipospadìa*: se si trova sopra, si chiama *epispadìa*. Nel primo caso, suona lo stesso che *apertura dell' uretra sottostante alla verga;* nel secondo, vuol dire *apertura dell' uretra superiormente alla verga stessa*. E nell'un caso e nell' altro, ben vede ognuno come la imperforazione del glande tragga seco necessariamente o l' ipospadìa, o la epispadìa.

Tale organica viziatura non costituisce però sempre una causa assoluta, *permanente*, irremediabile di impotenza. Solo allora potrà esser tale, quando l' apertura viziosa dell' uretra, o sotto, o sopra il membro, toccherà così davvicino la radice dell' istesso membro, cioè l' arcata del pube, da rendere impossibile la ejaculazione dello sperma. Del resto la facoltà generatrice degli *ipospadiaci*, ed *epispadiaci*, comecchè negata da alcuni autori (1), venne da altri dimostrata fuori di ogni dubbio (2). E però oggi la si ammette quasi generalmente in non pochi casi. Starà quindi al buon senno dei periti

(1) *Mahon, Hebenstreith, Haller, Faselius*, ed altri autori ritengono per impotenti assolutamente al coito coloro che hanno questa viziosa conformazione suddescritta. Ma *Hunter* afferma di aver reso fecondo un ipospadiaco, lo sperma del quale usciva di sotto al perineo, facendolo ricevere entro una sciringa, ed injettandolo di poi nella vagina di una donna, durante l'orgasmo venereo; fatto, non che strano, incredibile a nostro giudizio. Senza però accontentarci di questa asserzione, noi sappiamo che *G. P. Frank* vide l' ipospadia discendere da padre in figlio sino alla terza generazione.

(2) Di un ipospadiaco padre di cinque figli viene narrata la storia nel « *Bulletin des sciences médicales* » pel 1810. Analoghi casi osservarono *Morgagni, Sabatier, Richerand,* e molti altri che è inutile di qui ricordare.

richiesti a giudicare del quando in alcuni fatti si debba ammettere, e del quando si debba negare in altri.

§ II.

Biforcazione della verga, o doppia verga.

Anche questa viziosa conformazione, nella quale il membro virile, quasi spaccato in due, apparisce biforcato, o sembra doppio, non può essere ritenuta per causa assoluta d'impotenza se non in que' casi nei quali viene dichiarata impossibile la sua introduzione nella vagina. Ma siccome possono trovarsi delle vagine così allargate, o dilatabili facilmente, da ammettere anche un membro così conformato, o può anche una diversa giacitura della donna facilitarne la introduzione, così non è che relativamente ai varj casi, che questa causa può riescire, o non riescire sufficiente a rendere impossibile il coito.

§ III.

Viziose dimensioni del membro.

Si annoverano principalmente: 1.° la soverchia lunghezza; 2.° la eccessiva brevità; 3.° la smisurata grossezza. — In quanto alla prima, non può essere sufficiente causa a far dichiarare la impotenza, in quanto che, mediante alcune precauzioni, si può riparare all'inconveniente, e agli sconcerti che certamente un membro troppo lungo potrebbe recare, massime al collo dell'utero che rimarrebbe come contuso ed irritato dai colpi replicati contro di esso. Se non che vuolsi notare che varia es-

sendo la lunghezza della vagina nella donna, può darsi benissimo il caso, che un membro anche straordinariamente lungo si possa proporzionare alla lunghezza della vagina, e non portare que' pericoli, o quegli effetti che in altre sicuramente apporterebbe. In quanto poi alla soverchia brevità, noi abbiamo fatto già osservare come questa circostanza non possa formare ostacolo al coito fecondo, perchè basta pure che vi sia tanto di membro da poter spingere il seme ne' genitali della donna. — Finalmente nè meno la smisurata grossezza potrebb' essere invocata come causa di impotenza, e quindi di scioglimento d'un matrimonio, perchè anche questa circostanza, al pari della lunghezza, non potrebb' essere intesa che in modo *relativo*. Chè la dilatabilità della vagina essendo indeterminabile, quel membro virile che ad una donna riescirebbe doloroso stromento, può a molte altre riescire sorgente desiderata di voluttà (1).

§ IV.

Viziosa obliquità della verga.

Talvolta il membro, vuoi per una congenita viziatura, vuoi per conseguenza di acquisite infermità, s' incurva per modo da non essere, non che facile, fattibile la sua introduzione nella vagina, tanto che il morboso incurvamento pecchi in alto, o in basso, oppure dall' uno o

(1) Noi non ignoriamo la opinione di *Fodéré,* il quale avviserebbe doversi dichiarare impotenti al coito quegli individui che hanno la verga così smisuratamente lunga o voluminosa da rendere non solamente doloroso, ma pericoloso il coito. Ma una tale opinione, per quanto avvalorata da ingegnose ragioni, non venne generalmente ammessa.

dall'altro lato. Ma anche questa viziosa conformazione soltanto allora costituirà una causa assoluta di impotenza, quando venga dimostrata la non possibile introduzione del membro nella vagina. D' altronde in simili casi può l'arte porvi qualche riparo, e rimediare, se non del tutto, in parte almeno al disordine congenito, od acquisito, come si rileva dalla storia dell'arte, e come non rade volte avviene di fare.

§ V.

Eccessiva angustia dell' uretra.

Non si può negare che alcune volte si è dato, e si dà il caso, in cui l' uretra, dopo varie e ripetute *scolazioni veneree*, si ristringe, si coarta per modo da non dare più come prima libero passaggio, nel momento della ejaculazione, allo sperma. Il quale anzi si vede stillare goccia a goccia, dopo che il membro è stato ritirato dalla vagina. Ciò non pertanto questa morbosa affezione dell'uretra non può costituire che una causa temporaria di impotenza, giacchè l'arte arriva non rare volte a vincere quella soverchia ristrettezza, e a porvi riparo.

§ VI.

Fimosi e parafimosi.

Anche queste due malattie, nelle quali il prepuzio ingrossato, infiammato, stringe e strozza per modo la testa e la corona del glande, da non solo riescire impossibile il suo rovesciamento, ma da minacciare talvolta la stessa cangrena del glande, se non vi si ripara pronta-

mente col taglio, non potrebbero essere che una causa precaria di impotenza al coito, non difficilmente rimediabile dall' arte.

§ VII.

Ernie scrotali.

Si danno, egli è vero, alcune volte delle ernie scrotali così voluminose da sopravanzare, e nascondere per modo il membro da rendere impossibile il coito. Questi casi sono però rari assai; e tanto più, perchè le medesime curate a principio sono riducibili, o ammettono tale riparo, per mezzo di appropriati apparecchi, da rendere almeno eseguibile la copula. Esse quindi non possono che costituire una causa *relativa* e temporaria di impotenza, nel maggior numero dei casi; in alcuni soltanto possono formare ostacolo permanente, irremediabile al coito.

§ VIII.

Sarcocele e idrocele.

Il *sarcocele*, ovvero scirroso indurimento del testicolo, può costituire una causa assoluta, permanente, irremediabile di impotenza al coito solo nel caso che questa invincibile malattia s' impadronisca di amendue i testicoli. Ma se uno solo ne sia preso, potendosi allora operare la semi-castrazione, e demolirlo, rimane l' altro ad adempire la funzione di separare lo sperma.

In alcuni casi però, d' altronde rarissimi e difficilissimi ad essere constatati nel vivo individuo, l' indurimento

non scirroso piglia soltanto la tunica vaginale, e la membrana fibrosa. Allora è il caso di una malattia che è tutt' altra cosa dal *sarcocele*. Quest' ultimo poi può in altri casi essere facilmente scambiato col semplice indurimento e ingrossamento del testicolo, che si sente tubercoloso, bernoccoluto: malattia questa guaribile dall'arte coll' aprire que' piccoli tumori ed ascessi, e col dare uscita alla marcia. Quindi si dovrà procedere dai periti molto cautamente prima di pronunciare giudizio sulla esistenza di un *sarcocele* come causa d' impotenza al matrimonio. — L' *idrocele* poi, o raccolta d' acqua nello scroto e nella vaginale, sebbene col suo volume possa sorvanzare, e nascondere la verga da rendere, almeno per un certo tempo, impossibile la copula; pure essendo questa malattia suscettibile di una guarigione *radicale*, ben si vede non essere la medesima da enumerare fra le cause assolute d' impotenza, ma fra le temporanee soltanto.

§ IX.

Vizj morbosi del testicolo, e dei condotti seminiferi.

Vi hanno però altre malattie del testicolo, le quali, quando si appigliano ad amendue queste ghiandole, traggono ad una assoluta e irreparabile impotenza. Tali sono l' *atrofia*, o eccessivo impiccolimento del testicolo, e la *degenerazione scrofolosa* o *struma*. La prima, giova ben notarlo, non va confusa con una piccolezza congenita, naturale di questi organi, o dell' uno più dell' altro, non però mai morbosa, e che non è per nulla di ostacolo alla funzione secretrice dello sperma. La seconda, la quale ai chirurghi è molto conosciuta, si presenta

con un ingrossamento più o meno rimarchevole, dove la sostanza del testicolo, soggiacendo ad un lento e progressivo lavoro infiammatorio, si va a poco a poco snaturando, e assume un colore gialliccio con delle strisce marciose. Ma solo in alcuni casi, e quando amendue i testicoli fossero presi da queste malattie, e snaturati nella loro compage, potrebbero formare causa di assoluta impotenza al coito; chè nella maggior parte dei casi, e massime quando uno solo ne sia preso, l' ostacolo che esse oppongono all' esercizio del coito, non potrebb' essere che temporario, e amovibile cogli opportuni mezzi dell' arte.

Ma altra causa forse più assoluta e irreparabile di impotenza potrebb' essere la *impossibilità di ejaculare lo sperma*. E ciò può derivare non tanto da congenita, od acquisita ostruzione de' condotti seminiferi, quanto da innormali disposizioni di struttura nei medesimi, per cui venga data una tutt' altra direzione all' umor seminale. O come quando furono trovati pieni di materia terrosa, ateromatosa, ecc., o chiusa la loro apertura uretrale da soprapposta materia estranea (1). Però questa

(1) In una bella Memoria pubblicata dal medico francese *De-la-Peyronnie* (V. *Mém. de l'Acad. de Chir.* tom. I) intorno alle cause produttrici la non ejaculabilità dello sperma, è narrato il caso di un tale, già padre di tre figli, che per cagione di trascurata blennorragia, invano si sforzava per ejaculare lo sperma; il quale, ritirato il membro dalla vagina, vedeva sgocciare a stilla a stilla dall'uretra. D'altronde la libera emissione delle urine faceva conoscere non esistente alcun vizio nell' interno dell' uretra. Esaminato il cadavere di quell'individuo, si scoprì una cicatrice sopra quella prominenza che dicono *granum hordaceum*, o *veru montanum*, la quale era rivolta verso la vescica. Quella cicatrice nel formarsi avea colle sue maglie

impossibilità di ejaculare lo sperma in forza delle accennate cagioni non potendo sempre essere determinata chiaramente, è necessario che i periti procedano molto adagio nel pronunciare il loro giudizio, e si appiglino piuttosto al dubbio, che alla certezza, la quale non è sperabile mai nella più parte di questi casi, vuoi per ammettere, vuoi per escludere la allegata circostanza.

Se non che quest' ultima causa di impotenza va annoverata fra le *appariscenti* esteriormente, al pari dell' altra dello *indurimento del veru montanum*, o del costui straordinario ingrossamento, e dell' ingorgo della prostata, e della deficienza d' innervazione, o generale o locale, per poter ottenere la necessaria erezione del membro. Anzi intorno a quest' ultima è da notare che *la mancanza di energia nervosa* può esistere anche in onta alla più completa organizzazione apparente de' genitali, e può pigliare tanto questi organi solamente, quanto anche la intiera economia della vita. E possono cagionare questo indebolimento di azione nervosa le malattie da debolezza, l' età, i ripetuti disordini di vitto, le eccessive applicazioni della mente, ed altre cause ancora.

Ma intorno a queste cause, nè sempre apparenti, nè sempre determinabili, il perito non dovrà emettere che delle opinioni e dei dubbi; rarissimo sarà il caso in cui potrà pronunciare positivo giudizio. E per vero, chi mai vorrebbe circoscrivere la potenza generativa dell'uomo fino ai

fibrinose fatto in modo che i condotti ejaculatori del seme, i quali si aprono lateralmente a quella prominenza, aveano cambiata direzione; per guisa che, a vece di piegare verso la estremità del membro, volgevano verso la vescica; e lo sperma invece di correre verso l'uretra sino al glande, procedeva verso il collo della vescica.

settant'anni soltanto, come pur fecero taluni, quando abbiamo fatti non pochi provanti la facoltà prolifica di individui più che settuagenarii, e la sterilità di famosi libertini a trenta e quarant' anni? Chi vorrebbe fare confronto fra la fiacchezza di questi consumati atleti, giovani è vero, ma snervati, pallidi, incapaci di più propagare la propria specie, e il vigore conservato da que'vecchi, che passarono nella moderazione di tutte cose un doppio di vita?

Lo stesso si dica riguardo al difetto d' innervazione. Si sa che i tisici, già pressochè consunti dalla tabe, sono attissimi, inclinatissimi al coito, che vorrebbero ripetere, e ripetono bene spesso. All'opposto altri individui robusti, sani, ben conformati nelle parti genitali, colpiti per accidente da debolezza de' muscoli erettori del pene, si trovano nella impotenza di esercitare il coito per mancanza di erezione. Vuolsi adunque procedere in simili indagini con molta cautela. Un giudizio precipitato potrebbe trascinare a spiacevoli conseguenze. Meglio è in simili circostanze stare nel dubbio, o confessare la insufficienza de' mezzi che la scienza somministra, di quello che azzardare un giudizio che il fatto potrebbe da un momento all' altro solennemente smentire.

ARTICOLO III.

Della fisica impotenza al coito, in quanto alla donna.

Anche nella donna le cause che producono la impotenza ad esercitare il coito o sono *congenite*, *permanenti, inamovibili, assolute,* o sono *acquisite, precarie, amovibili,* o solamente *relative*.

Fra le *cause assolute* si annoverano generalmente le seguenti:

1.° La mancanza della vagina;

2.° La mancanza dell' utero;

3.° La obliterazione o congenita od acquisita della vagina;

4.° La chiusura congenita delle pudende esteriori e dell' utero;

5.° L' ernia inveterata, irriducibile della vagina, e il cancro conclamato dell' utero;

Fra le *cause relative* poi si annoverano:

6.° La soverchia ampiezza, o angustia eccessiva del condotto vaginale;

7.° Il prolasso semplice dell' utero e della vagina;

8.° L' indurimento, ed altre affezioni morbose di questi organi.

§ I e II.

Mancanza della vagina e dell' utero.

Si hanno storie innegabili di donne nelle quali, per una congenita disposizione, si trovarono mancanti quando la vagina, e quando l' utero. Più facile però si è il caso di mancanza della vagina, che di quella dell' utero. Anzi quest' ultima è sommamente rara. Quando vi ha mancanza dell' utero, la vagina termina superiormente a guisa di cul di sacco; nè vi ha mestruazione od altro scolo periodico di umori. In simili casi, non è difficile lo accorgersi che l' utero manca. Allora è chiaro che esistendo una tale mancanza, la donna è assolutamente impotente al matrimonio (1).

(1) Di mancanza della vagina narrano alcuni casi *Haller*, *Vicq-d'Azyr*, e il « *Journal des savans* » per l' anno 1797. *Boyer* potè osservare la mancanza dell' utero.

§ III.

Obliterazione del condotto vaginale.

Morgagni osservò la obliterazione della vagina prodotta non tanto da congenito vizio organico, quanto da acquisite malattie (1). Generalmente quando questo canale trovasi del tutto obliterato, o nella massima parte almeno, per *congenita* viziatura, vi ha nel medesimo tempo mancanza dell' utero. In simili casi, non rimane dubbio sulla assoluta impotenza della donna al coito. Lo stesso si dica della obliterazione *accidentale*, o intiera o parziale, quando venga dimostrato non essere rimediabile coi soccorsi dell' arte.

Non è egualmente facile di determinare se sia, o no, sempre causa assoluta di impotenza una falsa direzione o sbocco del condotto vaginale in altre parti diverse dalla cavità dell' utero. Intorno a questa viziosa conformazione congenita di siffatte parti narrano gli autori diversi casi (2); ed oggi pure non sono concordi le opi-

(1) V. *Morgagni*. Lett. Anat. med. n. XLVI, non che il vol. VII parte I della nostra « *Storia della Medicina* » che fa seguito a quella di *C. Sprengel*.

(2) *Morgagni* narra il caso di una donna, la cui vagina si apriva nella parte anteriore del basso ventre, e la quale non pertanto rimase gravida, comecchè quell' apertura fosse estremamente piccola; anzi per quella stessa apertura, che si dovette dilatare, fece il chirurgo uscire il feto (Lett. Anat. med. n, LXVII, § 7). *Barbaut* riferisce due storie di comunicazione della vagina coll' intestino retto, in cui ebbe luogo il parto: in una mercè una estesa lacerazione fino al meato urinario; nell'altra mercè un taglio praticato dall'arte a facilitare l'uscita del feto. Altro caso osservò pure il professore *Rossi*

nioni circa all'essere, o no, sempre causa assoluta di impotenza (1).

§ IV.

Chiusura congenita della vulva e dell' utero.

Alcune volte si dà il caso di un incollamento organico delle grandi e piccole labbra fra loro, da non essere fattibile la introduzione del membro virile fra esse. Questa viziosa conformazione delle pudende esteriori suol essere d'ordinario accompagnata dall'obliterazione più o meno intiera del condotto vaginale. In qualche caso si trova pur chiusa, obliterata la bocca dell' utero, per guisa da non poterne uscire umore di sorta. In tutti questi casi, esistendo o l'una o l' altra di queste due viziature, od amendue insieme, quando sia provato che l' arte non vi potea recare alcun riparo, la impotenza assoluta della donna al coito non sarà messa in dubbio alcuno.

di Torino; ed altri vennero raccolti nelle Memorie della R. Accademia di Berlino, nel « *Journal des savans* » pel 1777, e negli *Annali di Medicina* di Monpellieri.

(1) *Orfila* pensa che l' aprirsi della vagina nell' intestino retto come nei gallinacei, non costituisca causa d' impotenza. *Briant* ed altri sostengono il contrario: questi dicono che sebbene l'atto materiale del coito non sia impossibile, pure il congiungimento dei due sessi per l' ano ripugna troppo alle leggi della morale e della natura per poter essere dai Tribunali competenti permesso. Così infatti decise la Corte reale di Treveri; decisione che il celebre *Merlin* disse in diritto pienamente fondata.

§ V.

Ernia della vagina, e cancro dell' utero.

Allorchè la vagina, o anche l' utero nelle loro procidenze si rovesciano per modo all' infuori da non essere più riducibili per avere l' ernia contratte delle forti aderenze colle parti vicine, allora solamente si debbe ritenere un simile accidente per una causa assoluta, irreparabile di impotenza al coito. Parimenti il *cancro dell' utero*, o il *carcinoma* conclamato si debbono considerare quali cause irremovibili, permanenti di impotenza e di sterilità ad un tempo. Chè oltre di rendere il coito dolorosissimo, spasmodico, impossibile, bene spesso si oppongono al regolare officio delle funzioni dell' utero (1).

§ VI.

Dilatazione, e angustia soverchia della vagina.

Esistono dei ristringimenti di vagina affatto *irremediabili*. Ciò avviene quando vi abbia una soverchia e congenita depressione degli ossi del pube, una qualche *ipersarcosi*, o callosità molto cospicue e prominenti nel condotto vaginale. Ve ne hanno però degli altri puramente accidentali, che possono essere tolti dall' arte, o dissiparsi anche naturalmente, ed allora non costituiscono mai una causa assoluta e permanente di impotenza.

(1) Narrano però gli autori qualche caso di gravidanza, e di parto a termine, avvenuti in donne le quali erano attaccate da cancro uterino.

Anzi in proposito di questi ristringimenti di vagina, che si dissiparono o spontaneamente col tempo, o mediante pochi e facili mezzi, si narrano dagli autori delle storie molte curiose (1); e però i periti debbono procedere molto cauti in simili loro giudizj. Molto meno potrebbe addursi, se non forse in qualche rarissimo caso, per causa di impotenza assoluta al coito una soverchia ampiezza della vagina. Questa circostanza allora solamente sarebbe apprezzabile, quando fosse conseguenza della rottura del perineo. Nel qual caso la vagina comunicando coll' ano, la copula, più che impossibile, riescirebbe disgustevole e ributtante.

(1) Narra *Van-Swieten* (*Comment.*, ecc. tom. IV) il caso di una giovane signora, maritata da tre anni, alla quale il giovane e robusto marito non avea potuto carpire per anco il fiore verginale. Visitata espressamente all'oggetto di far annullare quel matrimonio, fu osservato che vi avea tale ristringimento di vagina da non permettere che a stento la introduzione di una mezzana penna da scrivere. Ma gli ammollienti continuati per certo tempo, ed altri opportuni mezzi curativi ottennero di far dilatare quel canale in modo che, se non facile, almeno possibile riesciva il coito. Nelle Memorie della R. Accademia delle scienze di Parigi pel 1712 è narrata la storia di una fanciulla maritata a sedici anni, la quale avea la vagina così stretta, che appena permetteva la introduzione di una penna da scrivere. La mestruazione le riesciva dolorosissima, ed il coito veniva giudicato dalle persone dell'arte ineseguibile. Ma i replicati sforzi del robusto marito fecero sì che dopo undici mesi di matrimonio rimase incinta, sebbene l' angustia di quel canale si fosse mantenuta costante. Al quinto mese di gravidanza però, cominciò a dilatarsi di per sè stessa al segno, che progressivamente poi crescendo quella dilatazione, venne il momento del parto, in cui si trovò che la vagina erasi convenientemente distesa per dare uscita al feto.

§ VII.

Prolasso di vagina e d' utero.

Dal momento che alcuni, comecchè rarissimi esempi, si hanno di donne, nelle quali l' utero, avvegnachè prolassato per guisa da star loro pendente in fra le cosce, ciò non pertanto potè essere fecondato, partorire, e guarire anzi dell' antico prolasso, appunto per mezzo della gravidanza e del parto, la procidenza di questo viscere e delle sue appendici venne esclusa dal novero delle cause assolute di impotenza al matrimonio.

§ VIII.

Altre morbose affezioni delle pudende muliebri.

Diversi autori ritengono per cause più o meno assolute di impotenza al coito nella donna anche le seguenti:

1.° La lunghezza, e grossezza eccessiva, mostruosa della clitoride, e delle ninfe.

2.° L' indurimento scirroso della vagina, e dell' utero.

3.° La troppa brevità del condotto vaginale, che adduce dolori alla bocca dell' utero per gli urti del membro contro la medesima.

4.° Alcune viziose conformazioni della ossa della pelvi, e tumori interni nella cavità del bacino.

Ma tutte queste ed altre cause morbose, potendosi rimediare in gran parte dall' arte, non saranno tali mai da dovere alle medesime soltanto appoggiare una domanda di scioglimento di matrimonio, e molto meno un giudizio di impotenza ad esercitare il coito.

ARTICOLO IV.

Delle cause morali d' impotenza, e della sterilità.

§ I.

Cause morali.

Le cause d' impotenza, tanto assoluta, quanto relativa, fin qui discorse, sono tutte *fisiche*, sieno poi palesi ed appariscenti, oppure nascoste. Tutte dipendono da viziosa conformazione, od alterazione congenita, od acquisita degli organi genitali. Ma gli scrittori di Medicina legale ammettono pure un altro ordine di cause che rendono impotente al coito, e che dicono *morali*. Secondo essi queste ultime si danno anche in mezzo al campo della più perfetta salute, e cogli organi della generazione i meglio conformati. A quest' ordine di cause riferiscono principalmente l' *antipatìa* di un conjuge coll' altro, l' *odio*, l' *avversione* invincibile, il *timore* eccessivo, i *desiderj* troppo vivamenti sentiti, la *immaginazione* molto esaltata, e simili altre. Se non che queste, anche volendo accordar loro tutto il valore che taluni autori vollero assegnare alle medesime, non potranno costituire che una impotenza accidentale, o relativa, non mai assoluta: per produrla tale, converrebbe che portassero un più grave sconcerto nella economia generale della vita, e sarebbe allora un caso diverso. D' altronde il riposo, la calma dello spirito, il mutare oggetto, e sceglierne altro più gradevole, possono benissimo far scomparire le addotte cause. Giova poi riflettere che queste non ispiegano la loro influenza che sull' uomo

solo, come quegli che ha bisogno della erezione della verga per soddisfare al coito, senza di che non sarebbe mai possibile di eseguire una tale funzione. Ma la donna, purchè abbia i suoi organi genitali ben conformati, ancorchè si trovi sotto la influenza più o meno costante di alcuna delle allegate cause morali, non potrebbe essere dichiarata impotente, nè avrebbe diritto di chiedere lo scioglimento del suo matrimonio per essere costretta a patire l' azione di alcuna di esse. Si hanno troppi fatti per provare che il coito può essere fecondo per parte della donna pure allora che il più intenso dolore, la più profonda avversione, lo spavento, la perfetta sua immobilità e non partecipazione alla copula, le fecero con orrore sostenere gli sforzi d' uno stupratore o di un libertino sfacciato.

§ II.

Sterilità.

Non è da confondersi la *sterilità* colla *impotenza.* Chè questa, come già notammo, riguarda soltanto l'atto materiale del coito; e quella si riferisce alla fecondazione. Si può essere impotenti e per conseguenza sterili; ma si può essere sterili senza essere impotenti. La sterilità si osserva tanto nell' uomo quanto nella donna. Però le cause che la producono si legano necessariamente a quelle che danno luogo all' impotenza. Anzi la più parte di esse col produrre la impotenza, vuoi assoluta, vuoi relativa, producono ad un tempo o l'assoluta o la relativa sterilità.

Rendono impertanto *assolutamente sterile* una donna le seguenti cause: 1.° la mancanza dell' utero: 2.° la

mancanza di apertura della sua cavità: 3.° l'adesione, o combaciamento congenito delle pareti uterine l'una contro dell'altra: 4.° la mancanza delle ovaje e delle trombe, o la costoro obliterazione e chiusura: 5.° la mancanza delle due arterie spermatiche: 6.° la obliterazione della vagina, o la costei apertura nella vescica urinaria.

Rendono *per qualche tempo* o *relativamente sterile* la donna queste altre, le quali sono amovibili o dall'arte, o col tempo, nel mutarsi delle età, cioè: 1.° l'orifizio dell'utero situato o troppo in dietro, o troppo in basso, o troppo obliquamente vuoi da un lato, vuoi dall'altro: 2.° il *temperamento particolare*, o predisposizione individuale, per cui una donna, anche ben conformata e sana, può non ostante essere sterile: 3.° una generale affezione del sistema, la quale operi indirettamente sull'apparato uterino. — Tutte queste cause sono precarie; però esse possono scomparire col tempo, sì pel mutarsi cogli anni del temperamento, e sì pel guarire di quella data generale affezione del sistema (1).

Non si ammettono oggi generalmente più quali cause di sterilità, come si ammettevano una volta, la niuna mestruazione, i fiori bianchi, od anche la copiosa mestruazione, gli indurimenti, ed altre malattie dell'utero. Chè si hanno dei fatti, mercè i quali è provato che, in onta a tali malattie, può la donna rimanere incinta e partorire.

Se non che le cause or ora accennate sono molto

(1) Si sa, e si vede tuttogiorno, che delle donne rimaste sterili per dieci, quindici, vent'anni di matrimonio, divengono madri in età più avanzata; ciò che bene spesso le espone, e molte volte ingiustamente, alle taccie ed alle calunnie dei maligni.

oscure e difficili ad essere avverate in pratica; e ancora più difficili, e diremmo quasi impossibili poi a determinarsi quelle che riguardano l'uomo. Anzi le ricerche di queste ultime sono superiori ai mezzi dell' arte.

§ III.

Conclusioni intorno all' impotenza.

Da quanto si è esposto fin qui relativamente all' impotenza al coito considerata e nell' uno e nell' altro sesso, emergono i seguenti corollarj:

1.° Esistere delle cause *assolute*, *permanenti*, *inamovibili* negli organi genitali dell' uomo e della donna, le quali rendono e l'uno e l' altra incapace di prestarsi all' atto del coito, e quindi rendono di pien diritto nullo il matrimonio, qualora fosse stato contratto, o lo impediscono, se da contrarsi.

2.° Esistere delle cause *temporarie*, *relative*, *amovibili* o coll' arte, o col tempo, tanto negli organi genitali dell' uomo, quanto in quelli della donna, le quali rendono *per un dato tempo* soltanto impotente l' uno, o l' altra alla funzione del coito.

3.° Le une e le altre cause però essere sempre *fisiche*, e non mai *morali*, non potendo quest' ultime dare diritto mai ad accusare d' impotenza assoluta, o relativa, per chiedere lo scioglimento d' un matrimonio, e tutto al più giovando al prevenuto di scusa.

4.° Per determinare, e valutare il peso tanto delle une, quanto delle altre cause preaccennate non poter giovare in alcuna maniera l' uso immorale, che si praticava un tempo, del *congresso* de' due conjugi in presenza di testimonj.

5.° La sterilità doversi allora soltanto ammettere in modo assoluto, quando nell' uno o nell' altro sesso esista la impotenza assoluta, e irremediabile, al coito.

6.° Fuori di questi casi, non potere i periti pronunciare alcun giudizio positivo, nè in fatto di impotenza, nè in fatto di sterilità; ma dovere emettere soltanto dei dubbi e delle conghietture.

CAPO IV.

Dell' errore di persona considerato come causa di nullità del matrimonio.

Essendo il matrimonio, come già si disse, l' unione dell' uomo colla donna contratta sotto la protezione delle divine e delle umane leggi, egli è certo che essa diventa nulla di pien diritto, quando si avveri che l'uno o l'altro conjuge manchi delle forme, o degli organi caratteristici del sesso al quale appartiene. È allora veramente il caso di *errore di persona*, quando cioè un uomo, credendo di sposare una donna (o viceversa), trova di aver sposato un altro uomo. E veramente si danno così strane conformazioni di organi genitali tanto nell'uno quanto nell'altro sesso, che non rade volte anche l'uomo dell'arte il più esercitato rimane in dubbio sulla qualità del sesso al quale quel dato individuo appartiene. La difficoltà poi cresce maggiormente quando nello stesso individuo si trovino riunite delle viziose apparenze di amendue i sessi. Ciò anzi è che diede luogo a quell' antica volgare credenza degli *ermafroditi* (1),

(1) *Ermafrodito*, stando alla greca mitologia, era figlio di *Mercurio* 'ΕΡΜΗΣ, e di *Venere* 'ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

di esseri cioè, che riuniscono in sè soli amendue i sessi, e ne possono compiere le funzioni. La quale credenza derivata in origine da una favola (1), e alimentata poscia dall' ignoranza, si mantenne e si radicò col volgere dei tempi nella mente del volgo pel pochissimo studio fatto di simili esseri mostruosi.

L'*ermafrodismo* si avvera unicamente nelle piante. Non esiste nel regno animale, almeno nelle prime famiglie. Quegli esseri che anch' oggi han nome di *ermafroditi*, altro non sono che individui mostruosi nelle parti loro genitali, da apparire come riuniti in essi amendue i sessi, ciò che in fondo non è. Non sono più questi infelici, come una volta facevano i barbari antichi nostri, o sepolti vivi, o gittati nei fiumi, o nel mare, o appiccati. La legge li tutela al pari di tutti gli altri cittadini, e solamente esige che venga determinato il loro stato civile, e la loro attitudine, o incapacità a procreare (2). Il fisiologo ed il naturalista sono oggi convinti, non esistere nella specie umana individuo alcuno, il quale raccogliendo in sè solo gli organi della generazione dell' uomo e della donna, possa adempierne le funzioni proprie e all' uno e all'altra, e riprodurre quindi altri esseri simili a lui.

(1) La ninfa Salmace, non essendo corrisposta in amore da *Ermafrodito*, pregò e ottenne dai numi, che il suo corpo fosse congiunto per guisa a quello del suo amato da formarne uno solo; ed ecco l'origine favolosa degli *ermafroditi*.

(2) Si sa che in Atene si costumava da quel popolo così civilizzato di gittare in mare quegli individui che si credevano ermafroditi; i Romani invece li gettavano nel Tevere. Narra *Montaigne* che nella Scozia una fantesca venne sepolta viva, perchè accusata di avere ingravidata la propria padrona. Casi consimili avvennero pure in Francia.

Potendo adunque l'*ermafrodismo*, così chiamato, dare luogo a quistioni medico-forensi diverse, non tanto in casi di battesimo, quanto di professione religiosa, o di scioglimento di matrimonio, o anche in caso di accusa di stupro, o per determinare lo stato civile di individui così conformati, noi parleremo ora distintamente *delle varie specie di ermafroditi*, acciò il medico possa meglio basare i suoi giudizj in simili casi, e vegga il magistrato le fonti principali delle richieste che in tali emergenze potrà muovere alle persone dell'arte.

ARTICOLO I.

Delle varie specie di ermafroditi.

Si ritiene oggi generalmente, che v'abbiano le seguenti tre specie:

1.° Ermafrodismo nell'uomo: 2.° ermafrodismo nella donna: 3.° ermafrodismo neutro.

§ I.

Dell' ermafrodismo nell' uomo.

Quando gli organi genitali dell'uomo sono così viziosamente conformati da dar loro apparenza di sesso femminile, allora vi ha ermafrodismo; e simili ermafroditi sono detti dai naturalisti *androgini* (1). Generalmente questa viziosa conformazione si risolve in una più o meno complicata *ipospadia*, della quale abbiamo par-

(1) Voce composta delle due radicali greche ἀνήρ ἀνδρὸς (uomo) e γυνή (donna) che suona *uomo avente sembianza di donna.*

lato. Infatti si vede ordinariamente questa viziosa conformazione essere accompagnata da apparenze di sesso muliebre. Chè negli *ipospadiaci*, quando l' uretra si apre inferiormente alla verga, cioè al perineo, lo scroto si mostra come diviso in due nel suo bel mezzo, lasciandovi un infossamento più o meno considerevole; ciò che dà l'apparenza di una vulva colle sue due grandi labbra; apparenza però molto ingannevole, massime allora quando i due testicoli, a vece di trovarsi nelle due ripiegature laterali dello scroto, si trovino tuttavia agli anelli inguinali; e molto più se, come per solito accade, il pene sia piccolo e impervio da simulare quasi la clitoride.

Sono note le storie riportate in quasi tutti i libri più moderni di Medicina legale di quella *Maria Margherita*, battezzata per una femmina, il 19 gennajo del 1792, dal curato della parrocchia di Bu, circondario di Dreux, la quale venne dichiarata maschio da *Worbe*, e per tale giudicata poscia il 5 ottobre del 1813 dal Tribunale di Dreux, sopra richiesta fattagliene, e dietro il rapporto presentato da tre medici delegati a quella visita (1); come pure di quel giovinetto di tredici anni, del quale narra *Home* (2), quasi stupido, mancante di membro, avente molte forme di donna, e non pertanto provveduto di testicoli; e di quell' altro allevato come donna fino all'epoca nella quale, avendo ingravidata un' altra donna, si avvide del mutato suo sesso, essendo poi divenuto padre di tre figli, come narra *Schweikar* (3). Osservazioni di tal genere, e molte, vennero pur fatte in Italia. Noi citeremo solo quella del professore *Giuseppe Ricca* di Napoli, il quale potè

(1) V. *Bulletin de la Société Méd. de Paris*, an. 1815.
(2) V. Transaz. Filosof. per l'anno 1799.
(3) V. *Giornale d'Hufeland*, vol. 17, n. 18.

esaminare nel teatro anatomico di Santa Maria della Fede un individuo così mostruoso nelle parti genitali da averlo egli chiamato *uomo-neutro*, tanto avea dell' uomo e della donna; ma il quale però, per la trovata presenza dei testicoli, fu giudicato più uomo che donna. Anche il professore *Benedetto Vulpes* scrisse la storia di una *Maria Concetta Teresa Torrusio* di Cicerale, comune del Cilento, nel Principato citeriore, che all'età di trentacinque anni venne trovata essere in quella vece un maschio mostruoso, il quale, per una fenditura nello scroto diviso in due, per modo da simulare quasi una vulva, poteva a stento prestarsi agli uffici di donna, e sentiva al contrario gli istinti di uomo, senza avere però attitudine nè a compiere gli uni, nè a soddisfare gli altri.

§ II.

Ermafrodismo nella donna.

Ciò che ha fatto credere questa seconda specie di ermafrodismo si è la più o meno mostruosa lunghezza e grossezza della clitoride, la quale sporgendo fuori dalla vulva, simula un membro virile; e ciò con tanto più facile inganno, in quanto che anche nella clitoride non mostruosa vi hanno molte somiglianze di struttura anatomica col pene dell' uomo. Si aggiunga poi anche, che questa mostruosità nella donna trovasi accompagnata ordinariamente da molte apparenze e indizj di virilità, le quali traggono sempre più in inganno. Tali sono la statura della persona piuttosto alta, le membra vigorose, la pelle bruna, i peli copiosamente sviluppati in varie parti del corpo, la voce d' uomo, e molte abitudini maschili. — È nota a questo proposito la storia di quella

Maria Maddalena Lefort, onde narra *Béclard*, la quale, a sedici anni, presentava tutte le apparenze del maschio, in quanto alle proporzioni del tronco e del bacino, accompagnate da una mostruosa clitoride, sporgentele dalla vulva per una lunghezza di 27 millimetri, quando era in istato di flaccidezza, e suscettibile di maggiore allungamento nella erezione, e foggiata per guisa da simulare una verga d'uomo (1).

Questa specie però di ermafrodismo viene talvolta simulata anche in alcuni casi di estrofia, o di estroversione della vescica, per essere l'utero fuori della sua sede, o per la sporgenza della sua cervice fuori della vagina. Anzi lo stesso prolasso dell'utero, congiunto a quello della vagina medesima, non che la estrofia della vescica accompagnata dalla uscita di parte dell'intestino tenue, hanno qualche volta mascherato per modo il sesso della donna, da averla creduta appartenere al sesso maschile (2). Rammenta a questo proposito il celebre *Zacchia* il caso di una vecchia meretrice di Roma, alla quale nella commessura inferiore della vulva sporgeva un piccolo tumore, che nell'orgasmo venereo cresceva a ben cinque dita trasverse di lunghezza, e a bene un pollice di grossezza, così duro, che era inferiore certamente la

(1) V. *Bulletin de la Société R. de méd. de Paris*, an. 1815.

(2) Narra *Lobenwein*, che in un caso di estroversione della vescica, una porzione di tenue intestino di circa due pollici in lunghezza protrudeva dalla pelvi sopra al pube, per guisa che avea tutta l'apparenza di un membro virile. Questa viziosa conformazione di parti può osservarsi tanto nell'uomo, quanto nella donna, per cui può trarre facilmente in errore circa il determinare la qualità del sesso (Vedi « *De monstruosa genitalium deformitate* » nelle Memor. dell'R. Accadem. delle scienze di Pietroburgo, an. 1818).

durezza d'ogni più duro membro virile. Questa femmina si compiaceva del commercio con uomini e con fanciulle; ma non poteva accoppiarsi coll'uomo nel tempo della erezione di quel tumore.

Vuolsi dunque fare molta attenzione ai casi diversi, e alle tante viziose conformazioni che nei genitali della donna può indurre la procidenza, o congenita, od acquisita, dell' utero e della vagina, dandosi facilmente delle illusioni e degli inganni circa alla qualità del sesso. Nella *Enciclopedia metodica* è narrata la storia di una *Margherita Malaure*, che nel 1693, dichiarata da alcuni medici di Tolosa per ermafrodita *androgino*, recatasi a Parigi e fattasi visitare da *Saviard*, venne riconosciuta affetta da sola e semplice procidenza d' utero, la quale si potè ridurre, e così restituire quella donna al vero sesso, dal quale si voleva escludere.

§ III.

Ermafrodismo neutro.

L' ermafrodismo, di cui si è parlato fin qui, è assai più facile ad essere in pratica riconosciuto di quello che non sia questa terza specie, la quale viene costituita dalla riunione più o meno mostruosa ed ingannevole dei due sessi, o di alcune loro apparenze nel medesimo individuo. Siffatta riunione però non è tale che a simili individui dia cumulativamente gli attributi e dell' uomo e della donna, ossia *la facoltà di fecondare e di essere fecondati*; chè i fatti di ermafrodismo neutro fin qui osservati, e cribrati, e appurati al lume d' una sana critica, smentiscono nel modo più solenne questa popolare credenza. Fra i casi più singolari di ermafro-

dismo neutro, merita di essere ricordato quello di *Giovanni Pietro Hubert*, d'anni diciassette, morto il giorno 23 di ottobre del 1767, la cui storia venne riferita da *Maret* (1). Questo essere mostruoso avea per modo deformi gli organi genitali, e presentava tali ingannevoli apparenze nel resto della persona, che dal mezzo in su era donna, e dal mezzo in giù uomo; nel centro poi, era uomo a destra, e donna a sinistra, senza essere nè l'uno nè l'altro propriamente. Singolarissimo è pure il caso narrato da *Handy* di un individuo di questo genere, di anni ventotto, da lui esaminato nell'aprile del 1807 a Lisbona, il quale aveva il pube, i testicoli, e lo scroto, per situazione, per volume, e forma, simili affatto a quelli dell'uomo adulto; e nello stesso tempo gli organi del sesso femmineo come in donna ben conformata, ad eccezione delle grandi labbra, che erano più piccole e più unite fra loro al luogo dell'uretra, e meno coperte di peli. Il pene, ond'era munito quell'individuo, nel momento del coito, si erigeva; prevalevano però in esso gli organi e le tendenze femminili, in quanto che potè essere fecondato, e rimaner gravido due volte (gravidanza però finita sempre prematuramente al terzo o al quinto mese), e per soprappiù aveva regolare la mestruazione. I quali segni tutti lo fecero giudicare una donna, giacchè il membro, che pure aveva, non le serviva a nulla, attesa la sua imperforazione, e la impossibilità quindi di emettere lo sperma (2).

(1) Vedi *Mem. dell'Acad. di Digione*, vol. 2.

(2) Vedi *Medical Repository*, n. 45. — Vedi *Orfila*, Lez. di Med. leg. Lez. IX.

ARTICOLO II.

Di ciò che far debbono i periti quando si tratta di dichiarare il sesso non ben palese negli individui ermafroditi *così chiamati.*

Non essendo rari i casi di mostruosità agli organi della generazione simile alle sopra accennate, e potendo le medesime lasciare molto dubbio il sesso al quale debbono simili individui appartenere, ben veggono i medici la necessità di conoscerle e studiarle a fondo, onde potere nel caso decidere a quale dei due sessi si debbano riferire. Ciò pure interessa moltissimo di sapere ai magistrati tanto dell' ordine civile, quanto dell' ordine giudiziario, onde potere nel caso risolvere questi due generali problemi: 1.° a quale dei due sessi appartenga un individuo ermafrodita, sia poi *androgino*, *ginandro*, o *neutro* : 2.° se ermafroditi dell' un genere, o dell' altro dei sunnominati, sieno sempre impotenti al matrimonio, o quando, e in quali casi si debbano creder tali. — Nè questi due problemi potendosi risolvere senza un accurato esame che i periti richiesti dovranno in ogni caso istituire, egli è per ciò che noi qui rammentiamo ai medesimi:

1.° Di istituire una diligente ispezione degli organi sessuali, notandone molto pel sottile la forma, il volume, la posizione, i rapporti; e di estendere una tale ispezione pure a tutte le altre parti del corpo, per vedere in quale rapporto stieno cogli organi della generazione così conformati.

2.° Dall' esame comparativo a questo modo istituito cavar fuori quale dei due sessi così confusi, e snaturati in uno stesso individuo, sia quello che veramente prevalga.

3.º Studiare a questo proposito le abitudini, le inclinazioni, gl' istinti degli individui cosiffatti; ciò che richiede una lunga e paziente osservazione.

4.º Investigare, ne' casi dubbi, se v' abbia qualche meato, od apertura, per cui esca periodicamente o sangue, od altro umore; ciò che farebbe allora credere prevalente il sesso femmineo.

5.º Sospendere qualunque giudizio in simili casi dubbi, allorchè si tratta di individui così mostruosi, quando siano appena nati; chè lo sviluppo progressivo ed ulteriore delle parti potrebbe mutare quelle prime apparenze, e mostrare prevalente un sesso, quando si credeva invece l' opposto.

6.º Riferire alle competenti autorità il caso di simili nascite, onde nei registri dello stato civile venga tenuta sospesa la dichiarazione del sesso, al quale l' individuo neonato potrà in seguito appartenere, quando siano sviluppate meglio le parti; e acciò sia da quel momento tenuto d' occhio ad ogni buon fine sino a tanto che le persone dell'arte, dietro osservazioni ulteriori, possano determinare la qualità del sesso al quale veramente appartiene (1).

(1) Narra *Orfila* di una *Maria Derrier*, d'anni ventitrè, nella quale gli organi genitali erano così mostruosamente conformati, che non si potea, anche dietro accurato esame, decidere se più donna fosse o uomo. Infatti *Hufeland* e *Mursinna* la dissero una donna; mentre *Stark* e *Martons*, al l'opposto, la dissero un uomo; *Metzger* invece nè l' uno nè l' altro (Vedi *Orfila* Lez. cit., Lez. IX). D' altronde sappiamo che anticamente si ammetteva la *genometabole*, parola greca (da γένος *genere*, e μεταβολή *mutazione*) che suona *trasmutazione*, o *trasformazione di sesso*; fenomeno singolare, che destava generalmente l'idea del meraviglioso, in quanto che una fanciulla, od un fanciullo cresciuti

Queste sono le norme più generali, cui si potranno i periti appigliare per risolvere il primo dei due problemi generali più sopra esposti. Chè rispetto al secondo, se siano cioè gli ermafroditi, o no, sempre impotenti al matrimonio, giova osservare che avendo noi collocata la impotenza al matrimonio nella assoluta incapacità di esercitare il coito, è chiaro che taluni ermafroditi dovranno dirsi impotenti a questa funzione, ed altri no. Impotenti saranno tutti quelli affetti da *ipospadia* od *epispadia con imperforazione* e *imperfezione della verga,* dei quali abbiamo già parlato allorchè trattammo della impotenza e delle sue cause. Così pure tutti quegli altri, i quali, sebbene aventi in sè riuniti i due sessi, ciò nulla meno non hanno così perfettamente sviluppati gli organi o dell' uno o dell' altro sesso da poterne compiere la funzione.

All' opposto quegli ermafroditi, i quali in onta alla mostruosa loro deformità, presentano gli organi dell' uno o dell' altro sesso prevalenti per modo da poter esercitare il coito, questi vanno ritenuti idonei al matrimonio, sieno poi maschi, o femmine. Si avverta però che qui noi diciamo soltanto la facoltà di esercitare il coito, senza aver riguardo alla fecondità del medesimo; chè intorno a questo, come già si è osservato parlando della *sterilità,* non può la scienza tracciare alcuna via sicura, per poter pronunziare un ben fondato giudizio.

e tenuti come tali sino all' epoca della pubertà, lasciavano tutto in un tratto scorgere tendenze, e sviluppavano organi appartenenti al sesso contrario.

ARTICOLO III.

Della separazione di corpo, considerata rispetto alle cause fisiche *che danno diritto di chiederla, e di ottenerla, tanto in un conjuge, quanto nell' altro.*

Noi abbiamo detto che in Francia, abolita la legge del *divorzio* accordato dal Codice di Napoleone, vennevi surrogata quell' altra delli 8 maggio 1816 la quale, permettendo coll' artic. 306 la *separazione di letto e di mensa*, applicava al costei caso le medesime disposizioni portate già dagli art. 229, 230, 231 del Codice civile stesso più sopra da noi riferiti. Anche il Codice civile di Parma, come abbiamo veduto, adottò la separazione di corpo dei due conjugi, invece del divorzio, che prima era permesso, durante l' Impero francese. E lo stesso *Codice civile universale austriaco* al § 109 la concede come si rileva dalle seguenti parole: « Può la separazione ammettersi dal giudice pei seguenti gravi motivi: — se la parte convenuta sia stata giudicata rea di adulterio o di qualche delitto; — se essa abbia maliziosamente abbandonato il conjuge querelante o abbia tenuta una condotta sregolata in guisa che una parte considerabile dei beni del conjuge querelante, o i buoni costumi della famiglia sieno posti in pericolo; — per insidie pericolose tese alla vita o alla salute; — per gravi maltrattamenti o per afflizioni assai sensibili, secondo la qualità delle persone, ripetutamente cagionate; — per costanti difetti corporali congiunti a pericolo di contagione. » — Quindi è, che stando a queste specificate diverse circostanze, potrebbero i periti dell' arte essere richiesti a pronunciare il loro giudizio:

a) In caso che il marito accusi di adulterio la moglie gravida, adducendo la propria impotenza fisica all'epoca del concepimento di lei, non tanto per verificare se v'abbia, o non v' abbia stato di gravidanza, quanto anche per accertare o smentire la causa addotta dal marito.

b) In caso di contestata legittimità di prole per parte del marito, che invochi il disposto dell' art. 312 del Codice civile di Francia, — e 77 di quello di Parma, — e ciò all' oggetto di determinare la precisa età del neonato.

c) In caso di sifilide esistente nella moglie, essendo il marito sano perfettamente, e viceversa; o si voglia da ciò trarre argomento di adulterio provato, e contemplato dall' art. 229 del Codice civile francese, e 306 della citata legge 8 maggio 1816, — o si voglia questo caso riportare all' art. 231 del Codice stesso, che abbiamo riferito.

Secondo le vigenti leggi civili austriache, più numerose ancora possono essere le circostanze, e i casi, nei quali sia necessario richiedere il giudizio de'periti in simili faccende. Oltre i casi già accennati, essi possono essere interpellati e sulla natura ed effetti de' mali trattamenti, e atti di sevizie, e trame ordite contro la salute, o la vita dall'uno dei due conjugi all'altro. Oppure quando si tratti di morbose affezioni d' utero accompagnate da perdite sanguigne, per giudicare se queste, nel caso, provengano da aborto criminoso, o da altre cause; ovvero se alle pudende esplorabili della donna esistano segni di affezioni contagiose, comunicabili; o se nella sua persona vi abbiano altre sorgenti di pericolosa infezione (1).

(1) Secondo il prescritto dal Codice civile austriaco, si ritengono come giusti motivi di separazione di due conjugi le se-

In quanto al primo caso qui accennato, dovranno i periti avere sott'occhio, e giovarsi di quanto si è parlato nel capo della *impotenza*.

In quanto al secondo, non perderanno mai di vista la storia naturale dello sviluppo organico del feto nell'utero, che abbiamo fatta precedere a tutt' altre trattazioni, giacchè con essa alla mano potranno risolvere più facilmente il problema della vitalità ed età del feto in simili occorrenze.

Rispetto finalmente al terzo caso suaccennato, l'esistenza cioè della *lue venerea*, come causa di separazione dei due conjugi, hannovi diverse ed anche contrarie opinioni fra i giureconsulti circa allo stabilire se questa sia, o no, causa sufficiente per chiedere ed ottenere una tale separazione, o se debba riguardarsi sotto il medesimo aspetto che gli *atti di sevizie* onde parla l' art. 231 del Codice civile di Francia più sopra riferito.

Stando all'opinione di *Pothier*, la esistenza di questa malattia comunicabile per contagio non potrebbe mai porgere fondamento ad una domanda di separazione, essendo la medesima facilmente oggi sanabile in tutti i colti paesi d' Europa.

Merlin all' incontro avviserebbe diversamente. E a questo proposito cita anzi il fatto di una signora difesa, nel 1771, da *Linguet*, le cui conclusioni, appoggiate

guenti malattie: - La sifilide accompagnata da ulceri alla bocca, al palato, ecc. - il cancro dell' utero - la tigna della faccia - l' erpete rodente sifilitico - la lebbra - la tisi polmonare nell'ultimo stadio - e tutte quelle morbose affezioni generali e locali, che per la degenerazione o snaturamento dei tessuti, o per lo sprigionamento di principj malefici, possono riuscire pregiudicevoli alla salute dell'altro conjuge.

intieramente a quelle dell'avvocato generale *Vergès*, indussero la Gran Camera a pronunciare la separazione.

Con tutto questo il Codice civile francese non pone la *sifilide* fra le diverse cause valevoli a determinare una separazione di due conjugi. Le quali cause d'altronde vengono nettamente specificate negli art. 229, 230, 231 surriferiti del Codice stesso. E fu anzi a questo espresso silenzio del Codice, che la Corte d'appello di Pau, in Francia, appoggiò una sua sentenza pronunciata il giorno 3 febbrajo 1806, intorno alla non ammissibilità della sifilide qual causa di separazione matrimoniale; sentenza la quale venne confermata dalla suprema Corte di Cassazione con suo decreto del 16 gennajo 1808, avendo stabilito che il morbo venereo solo allora possa costituire fondato motivo di separazione conjugale, quando la comunicazione del medesimo dall'uno all'altro conjuge sia accompagnata da circostanze gravi paragonabili alle *sevizie*, *alle gravi ingiurie* contemplate dall'articolo 231 già sopra riferito del Codice civile, come quando, per modo d'esempio, venisse provato che il marito *avesse realmente avuta intenzione* di fare onta all'innocenza della sua sposa coll'infettarla di quel morbo; circostanza questa più che grave per chiedere una separazione.

Ma che che sia di queste opinioni de' giureconsulti, egli è certo che i medici possono anche su questo articolo venire all'occorrenza richiesti di pronunciare il loro giudizio. Nel qual caso essi dovranno procedere colla più scrupolosa esattezza nella diagnosi di una tale malattia. E prima di tutto dovranno riflettere che la sifilide, anche scoperta o nell'uno o nell'altro conjuge, può essere stata comunicata a questo o a quello, anche indipendentemente da alcun impuro commercio con altra donna, o

uomo infetto. Chè niuno ignora come la si possa comunicare coll' allattamento dalla nudrice al bambino, o anche per mezzo di un bicchiere nel quale abbia poco prima bevuto persona realmente sifilitica, o per mezzo di un qualche cucchiajo passato dalla bocca di persona infetta alla bocca di persona sana. Infine può la sifilide trasmettersi per via ereditaria da padre in figlio. Queste circostanze tutte dovranno essere sempre sott' occhio ai medici richiesti in simile bisogna a pronunciare sentenza sulla esistenza o non esistenza di un tal morbo. In questo modo essi potranno evitare il gravissimo sconcio e lo scandalo vergognoso che ne risulterebbero a disdoro della scienza, e a danno della giustizia, quando per un fatale errore commesso da periti o inesperti o ignoranti venisse ingiustamente turbata la pace di una famiglia, e gittata la macchia del disonore sulla castità di una sposa; colpe ed errori veramente imperdonabili nello stato attuale delle nostre cognizioni.

CAPO V.

Della gravidanza, dell'aborto, e del parto.

ARTICOLO I.

Della gravidanza, e delle disposizioni portate dalle leggi civili e penali intorno alla donna gravida.

La gravidanza è quello stato naturale, fisiologico, della donna fecondata, che ha principio col concepimento e termina col parto. Può la donna simulare però di esser gravida tutte volte che l' interesse, o il timore, od altra passione la spingano a comparir tale, o a dichiararsi

tale. E può anche dissimulare e nascondere un tale stato, quando l'onore o la tema dell'infamia, o qualche criminosa intenzione la determinino a ciò fare. Quindi ben si vede che, tanto nell' interesse della Giureprudenza civile quanto della criminale, possono darsi non pochi casi in cui interessi vivamente alla giustizia di sapere se una donna sia gravida, o no; cognizione che essi possono avere, o sperare soltanto dalle persone dell' arte. Però sono più numerose le circostanze in via civile, che in via criminale, dove importi alla donna infingersi, oppure dissimulare di esser gravida. Ciò può ella fare tanto al fine di chiedere una separazione di corpo, quanto per brama di eredità, o nell'idea di procurare un matrimonio, o il mantenimento della illegittima prole, o per altro simile motivo. Nelle quali circostanze, contemplate appunto dalla legislazione civile, massime di Francia, interessa, anzi è necessario di interpellare il medico giudizio. Se non che prima di procedere all' esame dei segni caratteristici di questo stato, e dei doveri che incombono al medico richiesto a determinarlo, giova innanzi tutto discutere, se sia sempre lecito e giusto l'ordinare, coerentemente alle cause motivate nelle varie disposizioni della legge, una visita ufficiale di una donna che si presume gravida, o si sospetta tale.

Se noi parliamo dell' antica Giureprudenza francese, noi sappiamo che in onta a quell' editto regio del 1556, il quale prescriveva alle fanciulle divenute gravide di denunziare la loro gravidanza alle competenti autorità, due posteriori decreti del Parlamento, l'uno del 2 maggio 1705 e l' altro del 1715, inflissero gravi pene contro certune autorità giudiziali, che avevano ordinata la visita di alcune fanciulle tenute da esse per incinte. L' avvocato generale *Séguier* chiamava scandalosa, intòl-

lerabile, iniqua inquisizione quella di cercare per via di visite giudiziali se una donna fosse, o non fosse gravida. Chè potevano trovarvisi esposte anche delle fanciulle le più oneste e virtuose (16 dicembre 1761). Ma oggi che l' occultamento della gravidanza non è considerato più per un delitto, tali visite sono giudicate e inutili, e ingiuste, come osserveremo fra breve. Notiamo però prima le principali disposizioni della legge e civile e penale, che o direttamente, o indirettamente si riferiscono a questo stato.

§ I.

Legislazione francese.

Codice civile. Art. 144. « Non avendo l' uomo diciotto anni compiti, e quindici compiti la donna, non possono contrarre matrimonio. »

Art. 145. « Nondimeno è in facoltà del Governo lo accordare dispense dall' età per dei gravi motivi. »

Art. 185. « Il matrimonio contratto da due individui, i quali non avevano ancora l' età richiesta, o l' uno dei quali non l' avesse per anco raggiunta, non può essere impugnato:

1.° Quando sieno trascorsi sei mesi dacchè questi, od ambedue i conjugi, hanno compita l' età richiesta.

2.° Quando la donna, la quale non era giunta a questa età, abbia concepito entro il periodo di sei mesi. »

Per ottenere adunque queste dispense dall' età, onde parla il qui riferito art. 145 del Codice civile francese, non fanno d' uopo visite di sorta alcuna; e tanto più, perchè il decreto del Governo francese del 20 pratile, anno XI, non ne fa punto parola. — Ma resta a vedere

se una tale visita giudiziale sia necessaria nel caso contemplato dal qui sopra allegato art. 185 del Codice stesso. Stando all'opinione di *Locré*, nè manco in questo caso potrebbe con buon dritto ordinare il Tribunale una tale visita. Ciò ripugnerebbe troppo alla decenza ed ai costumi; oltredichè se la supposta gravidanza fosse recente, di qualche mese appena, riescirebbe affatto inutile ed inconcludente. In quella vece egli proponeva la separazione temporanea dei due conjugi, giusta il disposto dell' art. 190 del Codice allegato. — Giova poi riflettere, giusta quanto insegna *Brosson*, che secondo lo spirito del riportato articolo 185, la sopraggiunta gravidanza porgendo una prova la più evidente e materiale dello stato pubere della donna, senza la quale circostanza il matrimonio sarebbe nullo di pien diritto, una domanda di scioglimento del matrimonio stesso appoggiata alla supposta mancanza di pubertà nella femmina maritata, non potrebb'essere più oltre proseguita, e quindi non si farebbe più luogo ad alcuna visita giudiziale.

Art. 273. « L' azione in divorzio (oggi *separazione di letto e di mensa*, giusta la citata leg. 8 maggio 1816) verrà estinta dietro la riconciliazione degli sposi avvenuta in seguito ai fatti che avrebbero potuto autorizzare detta azione, o alla domanda in divorzio. »

Art. 274. « Se l'attore in divorzio neghi che abbia la riconciliazione avuto luogo, il reo convenuto ne farà prova o in *iscritto*, o per *testimonj* nella forma dalla Sezione prima del presente Capo prescritta. »

Stando adunque a questi due articoli, è certo che la maggior prova di riconciliazione avvenuta fra i due conjugi sarebbe la gravidanza. Ora se la donna fosse la parte attrice nella domanda di separazione, e insi-

stesse per ottenerla, è certo che essa avrebbe tutto quanto l'interesse a nascondere e dissimulare il suo stato. Ovvero anche potrebbe fingere di esser gravida per impedire la domanda di separazione che avesse fatta il marito. — Nulladimeno e nell'un caso e nell'altro una visita medica, per accertare, o no, un tale stato, riescirebbe non tanto inutile, quanto sconveniente. Chè nel primo caso, la gravidanza non potrebb' essere la più sicura prova di una vera riconciliazione avvenuta fra due conjugi, potendo benissimo accadere che la moglie spaventata, o minacciata dal marito, avesse aderito a dividere il letto, e fosse rimasta incinta, anche mal suo grado. Nel secondo poi, supponendo anche vera la gravidanza che la moglie potrebbe allegare, frutto forse di consumato adulterio, si verrebbe ad incoraggiare moltissimo la immoralità qualora si ammettesse come una legittima scusa.

Art. 906. « Per essere capace di ricevere per testamento, bisogna essere concepito all' epoca della morte del testatore. »

Art. 725. « Per esser capace di ricevere per atto di donazione fra i vivi, basta essere concepito al momento della donazione. »

Art. 646. « Per poter succedere è necessario di esistere nel momento in cui si apre la successione. »

Ecco adunque tre diversi casi, nei quali una donna potrebbe fingere di essere gravida collo scopo di ritenere dei beni lasciati dal proprio marito, i quali, per mancanza di successione, dovrebbero ritornare alla famiglia di questi. Ma anche in codesti la visita medica sarebbe superflua; chè non solamente abbisogna di essere concepito in tempo, per succedere, o ricevere a titolo di legato, o di donazione, ma bisogna nascere vivo,

e vitale; condizioni, come ben si vede, soggette alle eventualità della nascita. Ora o la allegata gravidanza è recente, ed una visita medica sarebbe inconcludente; o è già inoltrata, ed allora non vale più la visita. In ogni caso la legge stessa coll' art. 393 provvide a che i beni devoluti alla nascitura prole vengano assicurati mercè la nomina di un curatore al ventre della pregnante.

Se non che hannovi altre disposizioni portate dalla legislazione civile di Francia, non tanto riguardo ai conjugi, quanto alla prole loro, per le quali può essere richiesto il giudizio degli esperti, sebbene le visite mediche alla donna presunta gravida sieno da proscriversi, perchè inutili e sconvenienti, come abbiamo già detto.

Art. 203. « L' uno e l' altro degli sposi col solo fatto del matrimonio contraggono l' obbligo di nutrire, mantenere, e allevare i loro figli. »

Art. 752. « Ai figli adulterini e incestuosi la legge non accorda che gli alimenti. »

Art. 357. « Nel caso in cui un rapitore sposato abbia la fanciulla rapita, non potrà essere proceduto contro di lui, che dietro la querela delle persone dal Codice civile autorizzate a domandare la nullità del matrimonio; nè potrà esso venire condannato che dopo di essere stato dichiarato nullo il matrimonio. »

340. « Nel caso di ratto, allorchè l' epoca di questo coinciderà con quello della concezione, il rapitore alla domanda delle parti interessate potrà essere dichiarato padre del fanciullo. »

Ma vi ha un caso nel quale la visita medica della donna che si dice gravida è necessaria, indispensabile. Egli è il caso contemplato dall' articolo 27 del Codice penale così espresso: « Se una donna condannata alla morte dichiari di essere gravida, e si verifica esserlo

infatti, non subirà la condanna se non dopo aver partorito. »

Questa savia disposizione osservata anche dalle antiche leggi (1), e pienamente conforme allo Statuto del 1670, viene oggi rispettata e mantenuta da tutte le legislazioni penali d'Italia e d'altri colti paesi. Il Codice penale parmense coll'artic. 16 (2); quello del regno di Napoli coll'art. 67; l'altro del Piemonte coll'art. 14 (3); il Codice penale della Toscana, e l'austriaco al § 459 della II.ª parte (4), e perfino il « *Regolamento sui delitti e sulle pene* » emanato da Sua Santità Gregorio XVI, all'art. 30 (5), vanno tutti d'accordo nello avere adot-

(1) Vedi *Brissonio. Antiqu.*, lib. 2, cap. 20.

(2) « Se una donna condannata a morte sia riconosciuta « incinta, la sentenza non può essere eseguita che dopo il « parto. » Cod. pen. di Parma, art. 16.

(3) « Se una donna condannata a morte sarà riconosciuta « incinta, si differirà la esecuzione della sentenza sino a tanto « che sia seguito il parto. » Cod. piem., art. 14.

(4) « La sentenza, che non è soggetta ad alcuna superiore « decisione, viene tosto pubblicata ed eseguita. Se però al tempo « in cui dee pubblicarsi la sentenza, la persona condannata ad « una pena si trova in uno stato di alienazione di mente, o « di grave malattia, od è una donna incinta, la pubblicazione « ed esecuzione della sentenza viene differita finchè quegli che « è privo di mente ritorni al suo senno, il malato guarisca, e « la donna incinta siasi sgravata. Allora soltanto può la sen- « tenza essere pubblicata e posta in esecuzione contro una « donna incinta, quando la continuazione del suo arresto fino « al parto sia per riescirle più grave della pena impostale. »

(5) « La donna, che abbia commesso delitto punibile colla « galera, è condannata ai lavori forzati nel luogo di reclusione. « Se poi fosse condannata a morte, e si scuoprisse incinta, « l'esecuzione della sentenza viene protratta al tempo in cui « essa avrà partorito. » (Regol. cit., art. 30.)

tata questa savia misura. Anzi è a dolere che in Francia sia stata abolita la legge repubblicana del 23 germinale, anno III, che un vivo sentimento di umana carità vorrebbe oggi ritornata in vigore, e nella quale si prescriveva: « D'ora innanzi niuna donna imputata di un « delitto che meriti la pena di morte, non potrà essere « processata fintanto che non sia stato verificato nel « modo consueto, non essere essa incinta. » Oggi invece non viene rispettata la gravidanza, che al solo oggetto di differire la esecuzione della pena capitale dopo il parto. E però non potrebbero più addursi le sentenze diverse pronunciate dalla Cassazione di Francia ne'primi anni di questo secolo intorno a varj ricorsi fatti per annullamento di condanna, e ammessi tutte volte che veniva provato essersi una donna tradotta in giudizio, e condannata, mentre era incinta, o senza verificare se esisteva, o no, la gravidanza.

§ II.

Legislazione austriaca.

Ma ancora più numerose sono le circostanze, nelle quali può abbisognare l'intervento medico in fatto di gravidanza a norma delle vigenti leggi austriache. Noi riferiremo prima le disposizioni portate dal Codice civile:

§ 22. « Anche la prole non nata ha, dal momento che è concepita, un titolo alla protezione delle leggi. In quanto si tratta de'proprj suoi diritti, e non di quelli del terzo, essa si considererà come nata. »

Ed ecco come potrebbe una vedova fingere di essere gravida per carpire agli eredi collaterali del marito delle sostanze a questi dovute.

§ 163. « Quegli che nel modo prescritto dal Regola-

mento del processo civile è convinto di avere avuto commercio colla madre della prole nello spazio di tempo, a contare dal quale insino al parto non sieno trascorsi nè meno di sei, nè più di dieci mesi, come pure quegli che ciò confessa anche stragiudizialmente soltanto, si presume avere generata la prole. »

Quindi una donna potrebbe benissimo simulare una gravidanza nello scopo di attribuire a un tale la paternità della prole sua nascitura.

§ 141. « Il padre è principalmente obbligato a mantenere i figli sino a tanto che essi non possono provvedere da sè al loro mantenimento . . . »

§ 142. « Le spese di educazione sono a carico del padre. »

§ 143. « Se il padre è sprovvisto di mezzi, la madre prima di ogni altro manterrà i figli; e spetta ad essa pure la cura della loro educazione, quando il padre sia morto. Nel caso che anche la madre abbia cessato di esistere, o non abbia i necessarj mezzi, quest' obbligo si devolve agli ascendenti paterni, e in mancanza loro, ai materni. »

§ 166. « Hanno i figli illegittimi diritto di esigere dai genitori alimenti, educazione, e collocamento in proporzione delle loro sostanze. »

§ 167. « Al mantenimento della prole illegittima è principalmente obbligato il padre . . . »

§ 168. « Fino a tanto che la madre può e vuole educare ella stessa i suoi figli illegittimi in modo conveniente alla futura loro destinazione, il padre non può ad essa toglierli, ed è ciò non ostante obbligato a somministrare le spese del mantenimento. »

Ed ecco una serie di casi, nei quali una donna può per varie mire d' interesse, o proprie, o spettanti alla futura prole, infingersi gravida.

§ 1328. « Chi seduce una donna e con essa procrea un figlio dee sostenere le spese del parto e del puerperio, e adempire a tutti gli obblighi di padre determinati dal capitolo III della I.ª parte di questo Codice.»

Giusta poi le prescrizioni portate dal § 388 della II.ª parte del Codice penale, la gravidanza potrebb' essere in alcuni casi una circostanza aggravante un delitto, od una trasgressione politica commessa a pregiudizio della donna gravida; circostanze contemplate pur anco, secondo la diversità dei casi, dal § 390 del Codice stesso. Quindi lo stato di gravidanza non solo fa differire, giusta le leggi austriache (§ 455), come abbiamo riferito più sopra, l'esecuzione di una sentenza, quando questa venga a colpire una donna incinta; ma eziandio, giusta il § 438, 439, possono godere di questo beneficio le donne lattanti, quando a giudizio delle persone dell'arte possa la detenzione recare pregiudizio alla prole, massime allora che l'arresto debba essere rigoroso.

Quindi ognuno vede quanto varj possano essere i casi nei quali una donna può avere interesse di simulare la gravidanza; ciò che può somministrare ai medici ed ai chirurghi una serie di occasioni per avere a pronunciare il loro giudizio in proposito.

§ III.

Legislazione toscana.

Le disposizioni disciplinari e penali relative alle donne illegittimamente gravide, e attualmente in vigore nel granducato di Toscana, partono da un' antica legge del 25 luglio 1749 tuttavia vigente in que' dominj. In essa è detto che gli agenti di giustizia dovranno denunziare

ai giusdicenti tutte quelle fanciulle o donne, le quali, non coabitando col marito, si trovassero gravide, minacciando la pena del carcere e venticinque scudi di multa, non che altre ad arbitrio, oltre poi al diritto di procedere contro i delinquenti, se il caso lo importasse. E viene pure prescritto che debbano essere citate tali fanciulle, o donne, e di non rilasciarle, se prima non avranno dato idoneo mallevadore di custodire il parto, e di presentare fede autentica dell' esito del medesimo, sotto le pene che sembreranno proprie seconde i casi e le persone. E perchè potrebbe darsi che venissero denunziate donne di onesto parentado, o il cui errore non fosse così palese all' universale, così è data incombenza al giusdicente di procurare, tosto ricevuta la denunzia, la assicurazione del parto con ogni segretezza, convenienza, e carità maggiore praticabile, per serbar loro la riputazione.

Secondo le leggi parmensi, l'occultare una illegittima gravidanza non è delitto. Solo allora si fa colpevole la donna illegittimamente gravida quando tenta di sconciarsi, o sopprime, o fa smaltire comunque, la sua creatura, potendo dal semplice delitto estendersi la sua colpa fino all' infanticidio. Tuttavia quando una donna, o fanciulla, illegittamente gravida, possa essere conosciuta dalle autorità amministrative, o politiche, e queste abbiano qualche sospetto o timore sul futuro esito di quella gravidanza, curano ne' modi più prudenti e segreti di allontanare la donna, farla accogliere in un ospizio, ed ivi assicurare il parto.

ARTICOLO II.

Dei segni pei quali riconoscere che una donna è gravida.

Distinguesi la gravidanza in *vera* e in *falsa*. La vera è quando l' utero contiene realmente il prodotto del concepimento, che dallo stato di uovo o germe passa collo sviluppo progressivo a farsi *embrione*, poi *feto*, sino a che, compiuti nove mesi, o dieci lune, che è a dire venuto a termine, esce poi dall' utero materno. La gravidanza *falsa* succede allora, quando in mezzo a molti segni ed apparenza di vera fecondazione, trovasi invece contenere l' utero un falso germe, ossia tutt' altro che il vero prodotto del concepimento. La gravidanza è poi detta *uterina* quando succede realmente nell' utero, ovvero *estra-uterina*, quando l'uovo staccato dall' ovaja o cade nel basso ventre, o si arresta nel condotto della tromba falloppiana, o nella stessa sostanza dell' utero, o si sviluppa dentro l' ovaja medesima. — La gravidanza uterina è *semplice*, quando un solo embrione o feto si svolge nell' utero; è *composta*, quando due o più; è *complicata*, quando insieme all' embrione si sviluppi qualche altra estranea, o morbosa produzione. Ora enumereremo i varj segni caratteristici delle diverse specie di gravidanza che abbiamo qui accennate.

§ I.

De' segni distintivi della gravidanza uterina semplice.

I segni della *gravidanza vera* vengono dagli autori distinti in *sensibili*, e in *razionali*: noi li distinguiamo in segni *certi*, *positivi*, e *incerti*.

Segni certi di gravidanza vera sono tutti quelli che nascono per lo sviluppo dell' utero contenente il vero prodotto del concepimento.

Segni incerti sono per noi tutti quegli altri che dipendono dall' influenza dell' utero sugli altri sistemi e sulle funzioni della vita.

Fra questi ultimi noi dobbiamo annoverare:

1.° La soppressione dei mestrui.

2.° L' aumento di volume del ventre.

3.° Il protuberare, e scomparire del bellico.

4.° Il gonfiarsi delle mammelle, e il mutato colore del capezzolo.

5.° La nausea, il vomito, le inappetenze, l' avversione al cibo, i gusti depravati, gli stravaganti appetiti.

6.° Le mutazioni del polso.

7.° La debolezza del sistema, e i cambiamenti nel morale della donna.

Nissuno di questi segni ha tal valore da poterci autorizzare a creder gravida una donna; nè meno il potremmo quando ci si presentassero tutti insieme riuniti: un dubbio solamente più o meno fondato si potrebbe emettere, quando si avverasse il loro complesso in donna robusta e sana; chè del resto varie malattie, od uno stato particolare dell' utero, possono svilupparli. Però si crede generalmente che uno de' segni meno ingannevoli sia, fra i qui enumerati, quello della *soppressione de' mestrui*, perchè questo fenomeno ordinariamente consegue la vera gravidanza. Ma esso al pari degli altri può ingannare, ed inganna; sì perchè non sempre è costante; sì perchè talvolta succede tutto l' opposto, potendo una donna incominciare ad essere mestruata quando rimane gravida, e avere il periodico sanguigno tributo per tutto il tempo della sua gravidanza; tributo che invano avea aspettato

prima. D'altronde mille cause diverse, e indipendentemente dalla gravidanza, possono sopprimere la mestruazione. Anzi a questa soppressione va ordinariamente compagno il protuberare e gonfiarsi del ventre, lo ingrossare del seno, e perfino un gemizio di umore lattiginoso o sieroso dal capezzolo, ciò che trasse in errore molti, i quali vollero a questo segno accordare più valore di quello che non gli si compete.

Fra i *segni certi* e positivi, noi mettiamo i seguenti:

a) Mutazioni particolari che avvengono nella bocca, nel collo e nel corpo dell' utero.

b) Il *moto di rimbalzo*, o ballottamento così detto.

c) Le pulsazioni fetali, e il doppio battito.

d) Il soffio placentare (1).

Noi tratteremo brevemente e distintamente degli uni e degli altri.

a) *Mutamenti dell' utero.*

L'utero gravido aumenta di volume e di massa. A poco a poco si dilata, vi concorre maggior sangue, quindi ingrossa. L' orificio suo ne' primi tre mesi si abbassa, e si avvicina alla vulva; e a misura che va ingrossando,

(1) Il nostro amico prof. *Pietro Vennoni*, di Firenze, il quale potè istituire gran numero di osservazioni sopra donne gravide, annunciò di avere scoperto che nell' urina della donna incinta, e solamente quando è incinta, si trova un principio particolare da lui detto *kiestina*, determinabile con criterj e reagenti chimici. Di questa sua scoperta intrattenne già i due Congressi di Padova e di Lucca, dove tentò di confutare alcune obbiezioni che gli erano state mosse in proposito. Ma il tempo e la sperienza debbono ancora porre il suggello a questa, d' altronde rispettabile, osservazione.

esce, e sormonta prima la piccola, poi la pelvi superiore, che non lo possono più capire. Allora il suo collo, che lo deve necessariamente seguire nel suo progressivo innalzamento, si allontana dalla vulva, cui si era prima accostato; per guisa che, sul finire della gravidanza, non arriva più il dito esploratore a sentirlo. Così ne'primi tre mesi, l'abbassarsi del collo e della bocca dell'utero verso la vulva è dovuto all' aumento di massa ; e il successivo innalzarsi e allontanarsene dopo è effetto dell' aumento di volume. Però questi due fenomeni non si tengono a norme sempre fisse e costanti; variano più o meno, perchè dipendenti dalla varia struttura e posizione del collo dell' utero, ora più in alto, ed ora più in basso situato, non che da varie altre disposizioni interne che possono benissimo dar luogo ai medesimi cambiamenti. Ciò nullameno meritano di essere molto apprezzati e valutati i mutamenti che avvengono nel collo uterino. Imperocchè dopo i primi tre mesi, si sente più o meno rammollito, cedevole ; mentre intanto la bocca, o fenditura trasversale, si fa tanto ottusa agli angoli e al segno da convertirsi quasi in apertura circolare (1). Si avverta però, che quantunque questi cambiamenti della bocca e del collo uterino sieno molto significativi, pure non potrebb' essere mai *ad essi soli* appoggiato un giudizio di esistente gravidanza in una donna. Se non che giova osservare coll' illustre *Belloc*, che quando certi sintomi generali e locali nella donna apparentemente gravida provengono da tutt' altre cause che dalla gravidanza, sono ordinariamente

(1) *Baudelocque*, *Stein*, *Levret*, ed altri scrittori mettono una gran fede in questi mutamenti dell'utero, per quindi argomentarne la gravidanza. Anche il celebre *Haller* faceva in essi consistere *il più certo segno della gestazione*.

duraturi più o meno dopo il terzo mese. Al contrario, quando sono immediato effetto della vera gravidanza, essi cessano ordinariamente dopo il terzo mese, e il ben essere della salute torna alla donna. Ciò vuol essere ben calcolato dai periti, perchè può trarre meno degli altri segni in inganno.

b) *Moto di rimbalzo.*

I movimenti che fa il feto nell' utero della madre, sono detti *saltellamenti*, *rimbalzi fetali*, o *ballottamenti*. Essi sono prodotti dal continuo agitarsi del feto nel sacco delle acque. Ma questi movimenti sono riconoscibili soltanto a gravidanza inoltrata. Si fanno palesi e all' occhio e al tatto. Ordinariamente si sentono fra il quarto e il quinto mese; meglio dal quinto al sesto, e così via via. Però trattandosi di donna molto pinguedinosa, ovvero malata o per *idropisia*, o per alcune speciali affezioni dell' utero, allora i moti di rimbalzo o non si sentono, o si sentono stentatamente e in modo oscuro solamente al settimo mese, od anche a gravidanza più inoltrata. Questo segno, quantunque sia uno de' più positivi, pure non potrebbe giovare *in tutti i casi* per giudicare con certezza della esistente o non esistente gravidanza.

c) *Pulsazioni fetali.*

Kergaradec fu il primo ad osservare collo *stetoscopio*, e coll' orecchio applicato convenientemente al ventre di una donna gravida, le pulsazioni *placentari* e *fetali*. Le prime sono *semplici*, ed accadono isocrone al polso della madre; le seconde sono *doppie*, perchè provenienti dal doppio battito del cuore del feto.

Le pulsazioni fetali variano ad ogni istante in quanto al punto di ascoltazione; il che proviene dal variare continuamente il feto la sua posizione nell'utero. All' incontro le placentari sono *fisse* essendochè queste sono l'effetto dell' aderenza della placenta coll' utero stesso. La coesistenza delle pulsazioni placentari e fetali vuolsi oggi dalla più parte degli scrittori pel più sicuro e infallibile segno della gravidanza (1).

d) *Soffio placentare.*

Ma se indipendentemente dalle pulsazioni or ora accennate della placenta e del feto, quelle della prima lasciano percepire all' udito una guisa di *soffio*, o *sibilo*, che molti chiamano *rumor di soffietto*, allora la gravidanza si ha per sicura. Però se anche l' ascoltazione non verificasse la presenza del doppio battito del feto, non si potrebbe ancora negare un tale stato; chè potrebb' essere il feto o morto, o debole tanto da non si potere avvertire coll' udito i languidi suoi movimenti. Ma se per contrario *la esistenza delle pulsazioni placentari con sibilo perfettamente isocrone al polso della madre* viene

(1) L'ascoltazione va praticata con molta cautela, e ripetuta con pazienza. Allora si arriva a contare da centoventi a centosessanta minute pulsazioni per minuto, succedentisi fra loro a quasi misurati intervalli. Non sono però le pulsazioni *fetali* affatto isocrone a quelle della madre, come le *placentari*; e producono sull' udito quella stessa sensazione che fa l' orologio da tasca accostato all'orecchio. Ciò noi abbiamo potuto distinguere in alcune gravide sottoposte all' ascoltazione collo stetoscopio nell' I. R. Stabilimento di Ostetricia in Milano, diretto dal celebre professore *De-Billi*, alloraquando facemmo parte della commissione delegata a riferire intorno allo stato del medesimo.

distintamente avvertita, allora si ha il più fondato motivo per giudicare gravida una donna; il quale giudizio puossi con sicurezza pronunciare tutte volte che la esistenza de' qui notati segni si unisca alla perfetta salute e robustezza della donna medesima. — Ma per meglio mettere i periti a portata di apprezzare al loro giusto valore tutti i segni e razionali e sensibili della gravidanza fin qui descritti, noi riportiamo una *tabella comparativa* de' segni caratteristici della vera e falsa gravidanza, la quale potrà giovare all' uopo, ove venga nei diversi casi speciali consultata.

ARTICOLO III.

De' segni caratteristici della gravidanza composta.

Quando due o più feti si contengono nell' utero, tutti i segni che abbiamo detti *sensibili* relativamente all'utero stesso ed ai movimenti del feto, subiscono notabili cambiamenti in confronto alla gravidanza semplice. Il ballottamento del feto non è così libero ed evidente nella *composta*, come lo è nella *semplice*; massime negli ultimi mesi della gravidanza. Ciò è troppo facile e chiaro ad intendersi, perchè allora manca lo spazio e il liquido necessario al libero agitarsi dei due o più feti. In generale però si osservano nella gravidanza composta i seguenti dati:

1.° Movimenti fetali in diversi punti dell' utero contemporaneamente.

2.° Aumento maggiore dell' ordinario nel volume dell' utero, anche nei primi mesi.

3.° Utero piuttosto appianato anteriormente, dilatato invece sui fianchi, quasi partito in due tumori separati longitudinalmente ed obliquamente.

4.° Gonfiamento od edema degli arti inferiori prima del consueto, cioè al terzo mese di gravidanza.

5.° Colla ascoltazione sentonsi i battiti delle arterie in diversi punti dell' utero ad un tempo.

ARTICOLO IV.

De' segni caratteristici della gravidanza complicata.

La gravidanza *complicata* è quando insieme al prodotto del concepimento si svolgono nell' utero dei corpi estranei, o delle morbose produzioni, come sarebbero dei *polipi*, delle *idatidi*, dei *gas*, ec. Il perito chiamato a pronunciare in simil caso, dovrà procedere con molta cautela nel suo giudizio; chè potrebb' essere facilmente tratto in gravi errori. Questa specie di gravidanza è di oscurissima e difficilissima diagnosi. L' *ascoltazione* può ben poco ajutarla, tranne il caso in cui il feto fosse collocato molto anteriormente nella cavità uterina, e che i corpi estranei, o le morbose produzioni allegate occupassero la parte posteriore della medesima cavità.

ARTICOLO V.

Dei segni proprj della gravidanza estra-uterina.

Può, come noi abbiamo detto, il germe cadere e svilupparsi fuori dell' utero; cioè o nelle trombe falloppiane, o nelle ovaje stesse, o nel basso ventre, o infra la vagina e il retto intestino, secondo alcuni, o fermarsi nella stessa sostanza dell' utero (1).

(1) Fatti di gravidanza estra-uterina raccolsero molti autori; fra i quali *Schmitt* di Vienna, ma prima ancora *Riolano, Bergeret, Morlanne, Albers* di Brema, ed altri. *Breschet* poi, del quale avvenne la morte nello scorso anno (1845), trovò un feto di circa tre mesi in una porzione di tessuto dell' utero, vicino alla tromba falloppiana sinistra, la quale era obliterata

Se incerti sono i segni razionali della gravidanza *complicata*, incertissimi sono quelli della *estra-uterina*. La diagnosi quindi ne è molto più difficile ed oscura; e l' *ascoltazione* non può porgerle ajuto veruno. Le difficoltà poi crescono molto più quando si volesse specificare la qualità della gravidanza estra-uterina, se piuttosto di tromba, o di ovaja, o addominale. Ond' è che il perito richiesto in simil caso a pronunciare il suo giudizio, dovrà limitarsi a determinare semplicemente se v' abbia, o non v' abbia gravidanza, e quale, senza pretendere di voler specificare con segni razionali e sensibili piuttosto l' uno che l' altro caso di gravidanza fuori dell' utero. Nella *tabella comparativa* surricordata enumeriamo i segni *più generalmente probabili* e *presumibili* che possono farci credere esistente questa specie di gravidanza.

ARTICOLO VI.

Delle malattie simulanti la gravidanza.

Molti fenomeni può la donna provare, pei quali credersi gravida e non esserlo. Ciò può dipendere da diverse affezioni morbose dell'apparato uterino. Quindi è che le

intieramente, per guisa che il feto stesso non avea comunicazione veruna nè con essa, nè colla cavità uterina. Non si debbono confondere però colla gravidanza estra-uterina i casi dei *feti entro feti* sviluppatisi per più o men tempo, e dei quali si trovano nei cadaveri talvolta alcuni avanzi, come si può vedere dalla bella Memoria pubblicata su questo particolare da *Santo Fattori* nel principio di questo secolo. Se nel cadavere di una donna *fisicamente vergine* si trovassero questi avanzi di feto sviluppatosi per un certo tempo, e da ciò si volesse arguire lo stato di preceduta gravidanza, sarebbe argomento erroneo, e porterebbe una macchia disonorevole sulla onestà di una donna che sarebbe innocente; questo sarebbe allora un caso di *feto entro feto*.

malattie , le quali possono simulare, o dare una ingannevole apparenza di gravidanza all' utero, che si mostra più o meno disteso, e cresciuto di volume , sono principalmente le seguenti :

1.° La *timpanite uterina*, malattia nella quale l' utero trovasi disteso dai gas.

2.° *Tumori idatidei*, o sviluppamento di *idatidi* nell'utero stesso, cioè di una specie di vermi vescicolari.

3.° L'*idropisia dell'utero*, che chiamano *idrometra*, e che è la raccolta d'acqua o di siero entro la cavità uterina.

4.° L' idropisia delle ovaje , ovvero delle trombe falloppiane.

5.° I *tumori fibrosi*, *carnosi*, *fibro-cartilaginei*, od *ossei*, che si sviluppino o dentro l'utero, o nel costui tessuto.

6.° I polipi mucosi e vescicolosi.

7.° L' idropisia del basso-ventre, ossia l' *ascite*.

8.° La timpanite intestinale , o sviluppo di gas negli intestini.

9.° Varj tumori del mesenterio.

10.° Ritenzione del sangue mestruo nella cavità uterina, massime per *atresia*, o imperforazione della vagina esternamente.

11.° Avanzi d' un embrione , o *mole* così dette , esprimenti, cioè, *un corpo organizzato*, per lo più carnoso, ricoperto d'una membrana floscia, insensibile, vario per forma, e avente sempre nel suo centro una cavità ricoperta d' una membrana liscia, contenente bene spesso un liquido con talune volte degli avanzi dell' embrione già distrutto, ed altre no.

12.° Finalmente la così detta *gravidanza nervosa*, che si osserva nelle donne convulsionarie , *isteriche* , o sommamente suscettive per una congenita disposizione de' loro nervi.

ARTICOLO VII.

De' segni proprj della gravidanza falsa.

Noi qui intendiamo parlare di quelle gravidanze apparenti, prodotte dalla presenza di una *mola* nell' utero. Se non che questo vocabolo venne dagli autori adoperato a significare e il prodotto informe, incompleto del concepimento, e qualsiasi altro corpo straniero ospitante nella cavità uterina. A togliere però ogni confusione od equivoco di parole, distinguiamo le *mole* in *vere* ed in *false*. Le vere esprimono realmente il prodotto del concepimento; le false tutt' altra produzione sviluppatasi nell' utero, comunque, e indipendentemente dal coito. Quindi stando alle osservazioni più generali e ripetute, la *vera mola* non altro è che un avanzo informe di un embrione distrutto, una sostanza organizzata, di aspetto per lo più carnoso, ravvolta in floscia membrana, che presenta costantemente come carattere suo essenziale *nel suo centro una cavità tappezzata da una membrana sierosa e levigata*. Al contrario la *falsa mola*, variabile per forma, colore, consistenza, tessuto, rassomiglia bene spesso a sostanza fibrosa, vascolare, ghiandolosa, o membranacea, non mai organizzata; e *offre nel suo centro non altro che sangue nero e coagulato*. Ora il perito, quando venga richiesto a determinare se una donna sia gravida o no, se si tratterà di *falsa gravidanza per vera mola*, potrà riconoscerla nella più parte dei casi ai seguenti dati:

1.° Durezza e tensione del ventre verso il quarto mese.

2.° Senso di peso, e dolori all' utero; peso maggiormente sentito giacendo sul fianco.

3.° Emorragie dall' utero, senza conosciuta causa.

4.° Poca turgidezza delle mammelle, gementi però qualche umore latteo.

5.° Non comparsa dei movimenti fetali, e niun ballottamento sensibile.

6.° Espulsione della mola dall' utero *generalmente* verso il terzo o quarto mese (1).

All' incontro sono segni più o meno certi, o probabili di *gravidanza per falsa mola*, osservabile ordinariamente nelle donne non ben mestruate, o vicine a perdere il tributo mensile, i seguenti:

1.° Volume del ventre rapidamente aumentato o all' epoca della mestruazione, o al ripetersi di questa.

2.° Se è un *polipo* la falsa mola, allora l' utero cresce più lentamente che nella vera gravidanza.

3.° Dolori continui, senso di peso al retto intestino, perdite sanguigne.

4.° Espulsione indeterminata della falsa mola, che non presenta alcuna cavità centrale, o se pur ne presenta alcuna, vi ha del sangue nero e coagulato entro raccolto.

5.° Se v' abbia *idropisia d' utero*, si avranno allora i segni dell' abito morboso preesistente, che daranno lume, non che le ondulazioni del liquido raccolto nella cavità uterina.

6.° Se da *idatidi* provenga la falsa mola, allora la diagnosi sarà quanto mai difficile ed oscura.

7.° Ventre tumido *regolarmente* quando la falsa gravidanza è prodotta da *timpanite* o *pneumatosi uterina*; nel qual caso battendo col dito il ventre, si

(1) Hannovi però esempi di espulsione avvenuta ad otto, nove, dieci, dodici, quattordici mesi dal concepimento.

ha quel suono stesso che manda l'aria chiusa in una cavità.

CAPO VI.

Delle quistioni medico-legali relative alla gravidanza.

Quistione I.ª *Se la falsa gravidanza prodotta da una mola si debba ritenere costantemente per il più certo indizio del coito avvenuto.*

La distinzione che si è fatta superiormente delle *vere* e delle *false* mole, somministra i mezzi per risolvere questa quistione. Chè la *vera mola* si dovrà ritenere mai sempre come indubitabil segno di fecondazione avvenuta; mentre la *falsa mola* potrà dipendere, e dipende da tutt' altre cause che non sono il coito. Il celebre *Marc* vorrebbe che anche la vera mola, quale fu superiormente descritta, non si dovesse ritenere per prodotto certo del concepimento. Egli opinerebbe che la sola forza plastica dell'utero, indipendentemente dalla copula, potesse dar luogo a tal fatta di produzioni. In quella vece inclinerebbe ad attribuire piuttosto alla copula avvenuta la così detta *gravidanza nervosa;* giacchè egli non sa concepire come possa una donna presentare tutte le apparenze di una gravidanza, senza che non siasi abbandonata mai all'atto venereo coll'uomo. L'opinione di *Marc* però, avvegnachè rispettabile, non è la più generalmente accettata.

Quistione II.ª *Se una donna gravida possa essere spinta, anche suo malgrado, a fare atti colpevoli e criminosi, che fuori di quello stato non commetterebbe sicuramente.*

Che la gravidanza induca nella donna rimarchevoli cangiamenti nel fisico e nel morale, ciò è noto a tutti.

Che la sua immaginazione venga talvolta sconcertata per modo da renderla o alienata, o propensa a delle prave inclinazioni, che fuori di quello stato neppur per ombra dimostra, hannovi non pochi fatti ed esempi che lo provano fuor d'ogni dubbio. Quindi può darsi benissimo il caso, che una donna gravida inclini al latrocinio, allo spargimento del sangue, divenga pazza, o faccia atti condannati dalla religione, dalla morale, e dalle leggi. Ma queste anomalie per buona ventura sono rarissime; provvedimento saviissimo della natura, che avrebbe visto turbato l'ordine sociale, ove fossero state frequenti. Vuolsi quindi fare pochissimo conto di simili anomalie, le quali nella generalità de' casi non si potrebbero mai addurre per iscusa delle prave, o criminose azioni che può la donna incinta commettere in tempo di sua gestazione. Non debbono però i periti escludere questa lontana possibilità di alterazione morale, che in certuni rarissimi casi induce un tale stato; ma i giudici savj e dotti ne faranno poi quel conto che avviseranno meglio nelle speciali circostanze.

Quistione III.[a] *Se una donna possa costantemente ignorare di essere gravida.*

Si hanno fatti incontrastabili i quali provano che la donna può ignorare la sua gravidanza fino al momento del parto. E questo non tanto nelle primipare, quanto pure in quelle che hanno più volte figliato. Donne di tutta ingenuità, di squisita saviezza ed educazione, non aventi il minimo motivo o interesse a non confessare il loro stato, negarono costantemente di esser gravide fino al punto che i dolori del parto sopravvenuti non sembravano ancora avvertirle del loro errore. Donne poi che

aveano tutto l'interesse di occultare la loro gravidanza, perchè rifletteva una macchia di disonore sulla loro persona, non presero veruna cautela per farlo, persuase com' erano di non essere incinte, e al segno di essersi esposte per fino a delle visite che diedero poi la prova legale della loro colpa. Di questi ultimi fatti i più credibili merita di essere qui ricordato il singolarissimo narrato da *Fodéré* (1), e che troviamo ripetuto da molti scrittori di Medicina forense. — Venne un giorno consultato *Fodéré* da una signora, la quale era travagliata da lenta malattia di petto, accompagnata da soppressione de' mestrui, e da scolo di fiori bianchi in abbondanza. Dopo averla visitata, parvegli che, insieme ai fenomeni morbosi or detti, esistessero pur segni di gravidanza; ciò che le fece osservare. Ma quella signora rispose con tutta ingenuità e senza turbarsi, che l'assenza del marito la guarentiva da ogni sospetto; nulladimeno, anche indipendentemente da questa circostanza, lo assicurava che di gravidanza non avea avuto mai segno, o indizio di sorta, e che per questo lato vivesse pure tranquillo. Due mesi dopo essendosi resa acuta quella lenta affezione di petto, venne *Fodéré* richiamato al consulto insieme ad altri medici. Allora il tumore del ventre parendogli molto più significativo che non era due mesi prima, si confermò ognora più nel suo sospetto di gravidanza; e lo fece osservare agli altri consulenti. Ma le solite negative, e le ingenue assicurazioni di quella signora finirono per persuadere quegli Esculapj, che si trattasse, non di gravidanza, ma di un tumore aereo, o stercoraceo. Seguitarono da quel giorno ad osservarla concordemente; e varie persone e della famiglia ed estra-

(1) *Fodéré*, Médec. leg., tom. 3.

nee assistevano a quelle visite cotidiane. Infine dopo dodici giorni, colta da improvvisi dolori, espulse dall'utero un feto maschio di quattro mesi, con grande meraviglia di que' consulenti, con nessuna di *Fodéré*, ma più con sorpresa delle varie persone assistenti, e con istupore di quella povera donna; la quale ignara del suo stato, nè avendo presa alcuna precauzione per guarentirsi nel caso da ogni pubblicità, scorgendo in quel fatto inaspettato il testimone parlante della sua conjugale infedeltà, sopraffatta dall'onta e dalla vergogna, all'indimani spirò . . . vittima di un momento d'errore e d'imprudenza. Non si può dunque escludere questa possibilità, che una donna ignori di essere gravida anche fino all'atto del parto, abbia o non abbia figliato mai. Però vuolsi molta prudenza e cautela ne' medici e ne' chirurghi prima di pronunciare un giudizio su questo punto. Rammentino essi, che questa pure si è una di quelle anomalie, o circostanze eccezionali, che non potrebbero mai aver forza di infirmare, o di distruggere quanto la esperienza e la più generale osservazione mostrano avvenire nella grande generalità dei casi.

Quistione IV.ª *Se esista un limite all'età in cui la donna è atta ad essere fecondata e a generare.*

La natura non fissò un tempo determinato e costante, prima e dopo il quale sia la donna incapace a generare. Ordinariamente ne' nostri climi l'attitudine alla fecondazione nella donna comincia attorno ai quindici anni, e cessa verso il cinquantesimo circa. Suolsi poi una tale attitudine misurare generalmente dalla mestruazione, che appunto ne' nostri climi comparisce ai quattordici, ai quindici anni, e cessa verso i cinquanta. Ma questa regola patisce non poche eccezioni; in quanto che si hanno

fatti i quali provano che prima dei quindici, e dopo i cinquanta, i sessant' anni, potè la donna concepire e partorire, ed avere continua la mestruazione fin presso ai cent' anni! (1) Quindi intorno a questa quistione non si possono stabilire che i dati seguenti:

1.° Non essere limitabile il tempo della attitudine alla fecondazione nella donna, tanto per cominciare in essa, quanto per cessare.

2.° Ne' nostri climi cominciare generalmente tra i quattordici e i quindici, e cessare attorno ai cinquant' anni.

3.° Tale attitudine seguire generalmente il principio, e il cessare della mestruazione, che appunto comparisce, e cessa nelle epoche or dette.

4.° La mancanza de' mestrui però in una donna non essere argomento bastevole per crederla incapace ad essere fecondata.

Quistione V.ª *Se una donna già gravida possa concepire un' altra volta, durante la prima gravidanza.*

Il concepimento che avviene una seconda volta nella donna già gravida chiamasi con antica e famigerata pa-

(1) La mestruazione comparisce più presto nei climi meridionali che nei settentrionali. Talvolta non comparisce mai; e ciò non toglie alla donna la sua fecondità. Narra *Orfila* (lez. XII) di una fanciulla che divenne gravida a dodici anni e mezzo, e madre fra il tredicesimo e il quattordicesimo anno. Noi stessi abbiamo (nell' aprile dell' anno 1845) visitata giudizialmente una fanciulla ancora quasi impubere, che era divenuta madre . . . *Bernstein* racconta che una donna, la quale incominciò ad essere mestruata a venti anni, ingravidò per la prima volta a quarantasette, partorì l'ultimo figlio a sessanta, e le cessò la mestruazione a novant' anni, essendo poi morta in età di centoquattro anni.

rola *superfetazione*. La quale venne per lo passato ammessa da alcuni, negata da molti, e fatta subbietto delle più agitate controversie medico-legali. Oggi viene ammessa da quasi tutti gli autori, i quali anzi narrano in appoggio fatti più o meno curiosi e singolari. Uno dei primi a parlarne nel passato secolo fu il celebre naturalista *Buffon* colla storia di quella donna di Charlestown, nella Carolina meridionale, la quale partorì due bambini, uno bianco ed uno nero, avendo confessato d'aver avuto commercio nel medesimo giorno e col proprio marito, che era bianco, e con un nero. Un fatto analogo a questo venne osservato a dì 20 aprile del 1823 dal dottor *G. W. Norton*, il quale chiamato presso una donna di razza mista, per nome *Maria Johnson*, la vide partorire un bambino nero, e da lì a qualche ora un'altro del tutto bianco, il primo di otto, e il secondo di quattro mesi soltanto. Questi ed altri fatti non meno curiosi di superfetazione si sono osservati da molti autori; per cui oggi si ammette come innegabile la possibilità d'un secondo concepimento durante una prima gravidanza.

Alcuni autori però, fra i quali *La Motte, Baudelocque, Velpeau*, ed altri la negano al postutto. Essi dicono che si è creduto superfetazione ciò che non era che *gravidanza doppia*, nella quale l'uno dei due feti, morto accidentalmente assai tempo prima che l'altro compisse il suo tempo di vita intra-uterina, si potè conservare incolume dalla putrefazione nel sacco delle proprie acque, essendo stato poscia espulso dall'utero insieme al vivo. Oppure (dicono) era il caso di due gemelli inegualmente sviluppati, e partoriti in tempi diversi; ovvero fu l'accidente di una gravidanza estra-uterina, che impedì lo svolgimento della gravidanza uterina; o perchè questa

avvenne in un utero bilobato, bicorne, ossia spartito in due distinte cavità.

Ma in onta a queste obbiezioni più o meno ingegnose, la generalità degli scrittori più accreditati di Medicina legale, il ripetiamo, ammettono *la possibilità di un secondo concepimento in quella donna, la quale nel giorno stesso in cui venne fecondata, e concepì, ovvero ne' due giorni consecutivi si abbandonò al coito replicate volte, o col proprio marito, o con altri.* Codesto secondo concepimento è possibile anche quando il primo fosse estra-uterino, oppure avvenuto in utero bicorne, o bilobato, o spartito in due cavità distinte, purchè queste si aprano in due punti diversi nell' alto della vagina. Altri però ammettono la superfetazione anche in epoche più avanzate della prima gravidanza, dipendentemente da una particolare conformazione dell' utero. Intorno alla quale opinione, prima di ammetterla ciecamente, fa d' uopo di procedere cauti assai. A questo proposito giova di aver sempre sott' occhio la osservazione di *Velpeau* dei due gemelli, l'uno dei quali muoja e si conservi immune dalla putrefazione nelle proprie acque fino al compimento dell' altro, che vivo esce dall' utero. Allora la donna partorendo due feti, uno dei quali maturo e vivo, l' altro immaturo di quattro o cinque mesi, e morto, verrebbe a torto creduta nel caso di superfetazione, e ingiustamente disonorata in faccia al marito.

Al capo delle *nascite tardive* noi rimettiamo poi le quistioni medico-legali che hanno rapporto più o meno direttamente all' argomento della *superfetazione.*

Conclusioni intorno alla gravidanza.

Dall' esposto fin qui si possono ricavare i seguenti corollarj :

a) Nei *primi due mesi* di gravidanza, non si presentano segni così positivi e palesi da potere *giudicare con certezza* se esiste o non esiste un tale stato. Tutto al più avervi delle *presunzioni* per crederlo; presunzioni derivabili dal quadro fenomenologico che abbiamo riportato.

b) Nel *terzo mese*, crescere la *probabilità* della gravidanza, quando esistendo i fenomeni già descritti, trova la esplorazione maggiori mutamenti fisiologici nell'utero e nelle sue adjacenze, che non nei primi due mesi.

c) Le *probabilità* essere *maggiori nel quarto mese*, quando, insieme all'aumento dei fenomeni riferiti, si possono avvertire alcuni movimenti passivi del feto; ciò che per altro è raro di osservare con precisione in una tale epoca.

d) La *gravidanza essere certa al quinto mese,* quando si possa liberamente avvertire il moto di rimbalzo nel feto, e si avvertano pure le pulsazioni fetali, abbenchè la non percezione di questi segni non fosse argomento bastevole per escludere la gravidanza.

e) La *gravidanza venire confermata* al 6.°, 7.°, 8.°, 9.° mese pei molto maggiori mutamenti dell'utero già da noi riferiti.

f) Le stesse norme indicate a conoscere la gravidanza vera e semplice giovare pure a distinguere la *composta.* La quale si potrà sempre *affermare con certezza* tutte le volte che si avvertono le pulsazioni placentari e fetali, e i movimenti di rimbalzo.

g) Le difficoltà della diagnosi essere grandissime, e bene spesso insuperabili trattandosi di gravidanza *falsa, complicata, estra-uterina*, e non potersi per queste stabilire delle norme differenziali caratteristiche per l'una e per l'altra.

SEZIONE TERZA

Degli attentati e crimini contro il prodotto del concepimento, e il neonato.

CAPO I.

De' crimini ed attentati contro la prole nascitura o neonata, riguardati secondo le vigenti legislazioni penali d' Italia e di Francia.

Dal momento che una donna diviene gravida, e che alimenta nelle sue viscere un nuovo essere, le leggi e naturali e civili tutelano immediatamente quel nascituro. Cercare adunque di spegnere quella vita, di arrestare lo sviluppo di quell' individuo, di quel nostro simile, è gravissimo delitto che la religione e la società punirono in ogni tempo colle più severe misure. Se noi guardiamo alle storie antiche, noi troviamo che questo misfatto era tenuto in orrore da tutte le leggi. Secondo la Mosaica legislazione chi avesse sconciato il ventre ad una donna pregnante per modo che ne fosse seguito l' *aborto*, dovea pagare del capo questo suo reato — « *reddet animam pro anima* (1). » — Nella romana legislazione, per quanto discrepanti sieno le opinioni degli interpreti del diritto romano intorno all' aborto criminoso, troviamo che la madre, la quale per odio contro il marito che l' avea repudiata, avesse volontariamente abortito, era condannata ad un esilio temporaneo; che se per

(1) Vedi *Exod.*, cap. XXI, v. 23.

altra causa la si puniva di morte. Coloro poi i quali avessero somministrate alla donna gravida delle bevande, od altri mezzi avessero pôrto, nello scopo di farla abortire, se era realmente avvenuto l'aborto, venivano, se plebei, condannati alla pena delle miniere, se nobili, alla relegazione e confisca dei beni; e qualora per cagione di quelle bevande, o la madre o il feto fosse perito, la pena era dell' ultimo supplizio. Quindi i più severi castighi vennero inflitti dal diritto romano contro i colpevoli di *feticidio*, o di aborto procurato; ciò che si rileva dal diritto stesso perfezionato col Codice di Giustiniano. D' allora in poi la pena capitale venne sempre ritenuta per siffatto crimine tutte volte che o madre o feto, od amendue fossero rimasti vittime dei mezzi abortivi somministrati. I Parlamenti di Francia poi, eredi di quella legislazione, adottarono essi pure tanta severità di pene, e mandavano alla forca e levatrici, ed altri, che avessero alla donna gravida somministrate sostanze valevoli a farla sconciare.

Presentemente dopo la riforma che colla rivoluzione francese si è introdotta in ogni ramo di Giureprudenza e civile e criminale, si è trovata dai moderni legislatori più umani troppo severa e sproporzionata la pena del *feticidio*, che l'antica legislazione romana e francese infliggevano ai colpevoli di tale reato. Avendo essi saviamente riflettuto non avervi confronto alcuno tra un feto immaturo, informe, che secondo una espressione del *Digesto*, alla legge Falcidia « *hominem dici non posse*, » e un feto maturo vivo, e vitale che viene da colpevol mano ucciso appena nato, trovarono giusta la pena capitale pei rei di *infanticidio*, e serbarono pene molto minori ai colpevoli soltanto di procurato aborto. Il Codice penale di Francia ha servito per questa parte di

norma a molte altre legislazioni, le quali con differenze poco rimarchevoli vi si sono quasi generalmente uniformate.

ARTICOLO I.

Legislazione penale di Parma contro gli attentati e i crimini che riguardano la prole nascitura, o neonata.

Aborto criminoso.

Art. 328. « Chiunque per mezzo di alimenti, bevande, medicamenti, violenze, od altro mezzo qualunque avrà fatto seguire l'aborto, v' abbia, o no, prestato la donna il consenso, sarà punito colla reclusione da tre a cinque anni.

« La stessa pena sarà imposta alla donna che avrà fatto seguire l' aborto in sè stessa, o che avrà acconsentito a fare uso di mezzi a lei per questo uopo indicati, o amministrati , purchè ne sia seguito l'effetto. »

Art. 329. « Nel caso di seguito aborto, i medici, i cerusici, gli speziali, le levatrici, che ne avranno indicati, o amministrati i mezzi, saranno puniti con cinque a dieci anni di reclusione. »

Art. 330. « Se dai mezzi usati pel solo fine, di cui nei precedenti articoli, segua la morte della donna, sia, o no, avvenuto l' aborto, il colpevole sarà punito con cinque a dieci anni di lavori forzati, quando la donna abbia acconsentito di far uso de' mezzi anzidetti; quando essa non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito con dieci a venti anni della stessa pena. »

ARTICOLO II.

Legislazione penale francese sul medesimo argomento.

Art. 317. « Chiunque con alimenti, bevande, medicamenti, violenze, o con qualunque altro mezzo avrà procurato l'aborto di una donna incinta, abbia, o no, questa acconsentito, sarà punito colla reclusione.

« La stessa pena sarà pronunciata contro alla donna che avrà procurato a sè stessa l'aborto, o che avrà acconsentito a far uso dei mezzi ad essa indicati od apprestati a quest' effetto, se ne è seguito l'aborto.

« I medici, i cerusici, ed altri uffiziali di sanità, come anche gli speziali, che avranno indicato, o amministrato questi mezzi, saranno condannati alla pena de' lavori forzati a tempo, nel caso in cui avesse avuto luogo l'aborto. »

Dalle allegate disposizioni si vede che amendue i Codici hanno contemplato sotto il medesimo punto di vista l'aborto criminoso, tanto riguardo alle persone che se ne fanno colpevoli, quanto all' effetto che possa, o no, conseguire alla loro rea intenzione. Solamente nel Codice parmense vi hanno due differenze, le quali non sono essenziali rispetto alla massima sulla quale sono basate le allegate disposizioni, ma puramente secondarie. L' una è di punire egualmente colla pena della reclusione, ma per un tempo maggiore, i colpevoli di questo reato, ma particolarmente i medici, i chirurghi, gli speziali, le mammane, alle quali persone in Francia, quando si facciano ree di un tale misfatto, viene imposta le pena dei lavori forzati a tempo. L'altra si è di avere il Codice parmense stesso a dirittura comprese le levatrici fra gli

ufficiali di sanità, espressione generica del Codice francese, il quale nel riportato art. 317 non ne fa parola. E forse fu utile divisamento questo della parmense legislazione, che risparmiò tante controversie, e tante interpretazioni, alle quali diede pur luogo in Francia, negli anni passati il silenzio a questo proposito serbato dal riferito art. 317 del Codice di Francia. Infatti *Merlin*, dietro la interpretazione da lui data alla legge del 10 marzo 1803, relativa all' esercizio della medicina in Francia, pronunciò che si dovessero comprendere fra gli ufficiali di sanità anche le mammane; opinione abbracciata poi anche da *Carnot* ne' suoi dotti commentarj al Codice penale.

ARTICOLO III.

Legislazione penale austriaca sullo stesso argomento.

§ 128. (*Cod. pen. univ. P. I.*[a]) « Una donna, che intraprende determinatamente un' azione qualunque, per cui le si cagioni l' aborto, o dispone in tal modo il suo parto, che il bambino venga al mondo privo di vita, si fa rea di un delitto. »

§ 129. « La pena dell' aborto attentato, ma non seguito, è del carcere tra sei mesi, ed un anno; quella dell' aborto consumato è del carcere da uno fino a cinque anni. »

§ 130. « Alla stessa pena, ma però con esasperazione, viene condannato il padre dell' abortito bambino, se è correo del delitto. »

§ 131. « Si fa pur reo di questo delitto chi per qualunque siasi fine, senza saputa, o contro la volontà della madre, le cagiona, o tenta di cagionarle l'aborto. »

§ 132. « Un tal delinquente è punito col carcere duro

fra uno e cinque anni, e nel caso che dal delitto sia derivato alla madre un pericolo nella vita, o un pregiudizio nella salute, tra cinque e dieci anni. »

Dalle allegate prescrizioni si scorge come la legislazione austriaca abbia voluto essere più mite riguardo a questi crimini di quello che non furono altri Codici penali, e specialmente il piemontese, come si può vedere nell'articolo seguente, che ne riferisce le disposizioni.

ARTICOLO IV.

Legislazione penale sarda sul medesimo argomento.

Art. 543. « Chiunque con alimenti, bevande, medicamenti, violenze, o con qualunque altro mezzo avrà procurato con effetto l' aborto di donna incinta, se questa vi abbia acconsentito, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette od anche coi lavori forzati per anni dieci.

« La stessa pena sarà inflitta alla donna che da sè medesima avrà procurato con effetto l'aborto, od avrà acconsentito a far uso di mezzi pei quali è seguito l'aborto. »

Art. 544. « Se pei mezzi usati pel solo fine di procurare l'aborto segue la morte della donna, sia o no avvenuto l'aborto, il colpevole sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo, quando la donna abbia acconsentito di fare uso dei mezzi anzidetti; quando essa non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a vita. »

Art. 545. « Nel caso di aborto diretto ad occultare una prole illegittima, le pene stabilite nei due precedenti articoli potranno, quanto alla madre, diminuirsi da

uno a due gradi, quando vi concorrono delle circostanze attenuanti. »

Art. 346. « I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici, o qualunque altro uffiziale di sanità, che avranno scientemente indicati, o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto, saranno puniti colle pene stabilite per gli agenti principali, accresciute però di un grado (1). »

Art. 347. « Se l'aborto procurato non avrà avuto effetto, il colpevole sarà punito colla pena della reclusione estensibile agli anni cinque. »

ARTICOLO V.

Legislazione penale di Napoli e di Toscana sul medesimo argomento.

Non molto diverse sono le pene che dal Codice penale del regno delle Due Sicilie vengono imposte ai colpevoli di procurato aborto. Anzi si può dire che quel Codice si sia conformato quasi egualmente alle misure del Codice di Francia, che abbiamo riferite. Infatti l'artic. 317 di quest' ultimo venne, appena con qualche modificazione, adottato pure da quello. Chè al medesimo corrispondono gli artic. 395, 396, 397, 398, 399 di quella

(1) Gli *agenti principali*, è detto al paragrafo III dell' art. 107 (Tit. II, cap. IV) doversi intendere, oltre i mandanti, committenti, istigatori di un delitto, anche « coloro che concorreranno immediatamente coll'opera loro all'esecuzione del reato, o che, nell' atto stesso in cui si eseguisce, presteranno ajuto efficace a consumarlo. » All'art. 109 poi è detto: « Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato. »

penale legislazione. E per vero l'aborto seguito col consenso della donna viene colà punito, anche in persona di lei, colla relegazione. Che se non venne dalla donna dato il consenso, allora il colpevole incorre nella pena della reclusione, giusta l'art. 396. Ma qualora avvenga (in caso di aborto acconsentito per parte della donna) che questa muoja, in tal caso il colpevole è punito, giusta l'art. 397, col primo al secondo grado di presidio. E se l'assenso non venne dato, e la morte della donna ne sia stata la conseguenza, allora la pena è dal terzo al quarto grado di presidio (1). I medici poi, i chirurghi, gli speziali, le mammane, e qualunque altro uffiziale di sanità, i quali abbiano scientemente indicati, o somministrati i mezzi ond' è seguito l' aborto, sono puniti con un grado di più, e con multa da trenta a trecento ducati (art. 397). Il *mancato* aborto viene punito colà contro chiunque col secondo al terzo grado di prigionia; e il *tentato* solamente, col primo grado della stessa pena. E se il colpevole o di questo o di quello è qualche uffiziale di sanità, vi si aggiunge la multa da venti a duecento ducati (art. 398). Nel caso per ultimo di procurato aborto collo scopo di nascondere, per cagione d' onore, una prole illegittima, le pene discendono, in quanto alla madre, di un grado (art. 399).

Nel Granducato di Toscana, il diritto penale ivi

(1) Quando l'aborto consumato trae seco la morte della donna, vi ha tal legame fra l' omicidio e l'aborto stesso, che bisogna sempre ne' casi concreti esaminare e verificare se la morte della donna fu una necessaria, inevitabile conseguenza dell' aborto medesimo, o se la intenzione del colpevole fu di procurare l'aborto colla uccisione della madre. — Tale fu lo spirito di una decisione emanata dalla Corte suprema di giustizia di Napoli il 5 luglio del 1819. (V. Diz. dell'*Armellini*, vol. 1.)

vigente prescrive, che quelle madri le quali avranno procurata la morte del feto da loro concepito, non che i complici di questo misfatto, siccome pure coloro che avessero usato alle medesime delle violenze, o praticato altro mezzo col reo fine di farle abortire, subiscano la pena dovuta ai colpevoli d' omicidio tutte volte che venga provato essere l'aborto realmente avvenuto, ed esclusivamente pei mezzi adoperati a procurarlo. Ma qualora l' aborto non seguisse, o rimanesse dubbio se fosse derivato esclusivamente dai mezzi impiegati, la pena debb' essere come quella del crimine o delitto tentato; che è a dire del carcere a tempo per la donna che acconsentiva a far uso de' mezzi abortivi a lei somministrati, e per gli altri autori, o complici, l' esilio, ed il confino parimenti a tempo. Viene poi dalla legislazione penale toscana considerata come rea di omicidio qualunque persona che percuota una donna gravida, o le somministri, o per imprudenza, o per ignoranza, cibo, bevanda, o medicamento, tali che ne segua necessariamente l' aborto, sebbene l' intenzione sua non fosse di farla abortire.

ARTICOLO VI.

Legislazione penale pontificia ed estense sul medesimo argomento.

Art. 310. « (Vedi Regolam. sui delitti e sulle pene di S. S. Gregorio XVI, titolo XXII). L'aborto procurato con effetto, sia dalla donna stessa incinta, sia da altri, in qualunque tempo della gravidanza, si punisce con dieci anni di galera. »

Art. 311. « Se non ha avuto effetto, si punisce con cinque anni di opera pubblica. »

Art. 312. « Se per l'aborto procurato, ancorchè non succeduto, sia morta la donna, il delinquente è punito colla galera perpetua. »

Art. 313. « Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice, e chiunque altro che ha scientemente indicati, o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto, o la morte della donna incinta, è punito colla galera perpetua. »

Art. 314. « Se l'aborto non è seguito, nè la morte della donna incinta, è punito con cinque anni di opera pubblica. »

Nel Codice criminale estense (Lib. V.°, tit. IV.°) il crimine d'aborto viene contemplato insieme a quello d'infanticidio, anzi annoverato sotto il titolo « *degli Infanticidii* » colle seguenti prescrizioni:

Art. 11. « Chi commetterà infanticidio, o aborto di feto animato, sarà punito con pena di morte; nella qual pena incorrerà chiunque vi avrà dolosamente cooperato. »

Art. 12. « L'aborto procurato di feto animato, non seguendo l'effetto, si punirà con pena afflittiva proporzionata alle circostanze del caso. »

CAPO II.

Dei segni differenziali, o distintivi dell' aborto naturale e procurato.

La parola *aborto* ha in Medicina legale un significato ben diverso di quello che ha in Medicina pratica. Quest' ultima chiama l'aborto la *espulsione, od uscita prematura del prodotto del concepimento dall' utero;* quella all'incontro, rispetto al diritto penale, lo dice la *provocata espulsione del feto dall' utero, seguita necessaria-*

mente dalla morte del feto stesso. Amendue però queste definizioni reggono in fatto; solo che l'una va presa in senso esclusivamente medico, e l' altra in senso giuridico soltanto. Ora per parlare di questa materia in rapporto alla Giurcprudenza criminale, dobbiamo distinguere necessariamente il *naturale* dal *procurato* aborto, indicando di ciascuno i segni più caratteristici e differenziali. E poichè l' aborto naturalmente avvenuto, senza cioè criminosa intenzione, non può costituire un delitto; così potrà valere almeno di confronto per valutare quello che colpevolmente venne procurato. Se non che per ammettere quest'ultimo, giusta il detto de' criminalisti, sono indispensabili questi quattro elementi fondamentali:

a) *Uterus prægnans, fœtusque animatus.*

b) *Violentiæ genus partui properando idoneum.*

c) *Fœtus ejectio inde sequuta.*

d) *Dolus malus.*

Quindi a dimostrare queste quattro proposizioni del diritto criminale, debbono i periti, innanzi tutto, stabilire e constatare nettamente i seguenti fatti:

1.º Se sia realmente seguito l'aborto.

2.º Quale sia la precisa età del feto espulso.

3.º Se l'aborto fu accidentale — naturale — o provocato.

E poichè, come già abbiamo or sopra avvertito, può l' aborto avvenire naturalmente senza l' intervento di cause esterne, conosciute, volontarie, e perciò non costituire neppur l'ombra di una colpa, è bene che s'incominci dall' esame delle diverse *cause* che lo possono procurare.

ARTICOLO I.

Delle cause diverse che possono produrre l' aborto naturale, e de' segni distintivi del medesimo.

§ I.

Cause dell' aborto naturale.

Le cause diverse per le quali può una donna abortire *naturalmente* vanno distinte in tre classi: 1.ª Cause *predisponenti*: 2.ª *Occasionali*: 3.ª *Accidentali*. — Sono cause predisponenti più o meno all' aborto le seguenti: — Una soverchia irritabilità e sensibilità dell' utero — la troppa rigidezza o rilassamento delle sue fibre — qualunque acuta o cronica malattia di questo viscere — più particolarmente poi le infiammazioni — gli scirri — le spasmodiche convulsioni — l' ingorgo sanguigno — le facili emorragie — maggiori in vicinanza alle epoche mestruali.

Possono essere, e sono non rade volte cause *occasionali* d' aborto queste altre: — gli odori troppo acuti e penetranti, massime in quelle donne squisitamente nervose e dilicate — lo spavento — le forti emozioni improvvise dell' animo — uno smodato esercizio del corpo — la troppa fatica — il moto della carrozza — l' equitazione — il ballo — l' abuso del coito — il riso smoderato e prolungato — la forte costipazione del ventre.

Sono cause *accidentali* d' aborto — le cadute col ventre contro terra — o anche in altro modo — gli urti riportati al medesimo — certe mostruosità del feto che non permettono un maggiore suo sviluppo — le viziature speciali o della pelvi — o dell' utero — o le dege-

nerazioni della placenta, o il costei impiantamento sulla bocca dell' utero.

§ II.

Segni dell' aborto naturale.

Questi segni si distinguono in *fetali*, ed in *materni*; i primi si desumono dallo stato del feto abortito; i secondi dallo stato della madre I primi, come ben vede ognuno, sono i più importanti, perchè è il feto espulso che costituisce il corpo del delitto, e sono anche i più sicuri e costanti: ciò che non si può dire dei secondi, perchè incerti, e variabili assai. — Se non che rispetto ai segni *fetali*, per distinguere cioè se sia un embrione, o un feto veramente, quello che fu abortito in un dato caso, noi rimandiamo il lettore a quanto in proposito abbiamo esposto nel Capo VII.° Art. 1.° Sez. 1.ª relativamente alla storia naturale dello sviluppo del germe nell' utero materno. Però riflettano bene i periti, che que' fenomeni e quelle fasi di progressivo svolgimento ivi descritte riguardano i casi, nei quali procedono le cose regolarmente, e secondo il tipo normale dalla natura stabilito; e riflettano pure che l'incremento del feto non dipende tanto dal rimanere più o men tempo nell' utero, quanto anche dalla qualità e quantità del nutricamento che vi riceve; e che generalmente si ignora, e ignorano le stesse madri la precisa epoca del loro concepimento; e che potendo i feti morire o prima dell' aborto, o prima che muoja la madre, in caso che questa soccomba, sorgono altri ostacoli per precisare nettamente l' età del feto abortito. Con tutto questo non vogliamo infirmare il valore che la storia naturale dell' embriogenesi da noi ri-

ferita ha nella più grande generalità dei casi, come quella che si accosta più al vero, ed è fiancheggiata dal maggior numero dei fatti.

Rispetto poi ai *segni materni*, desunti cioè dallo stato della madre, poco possono e debbono fidare i periti nella costoro apparenza. Essi sono quanto mai incerti, molte volte impossibili a raccogliere, e per la più parte inconcludenti. E per vero, se poco di sicuro può cavarsi, in quanto a giudicare del parto avvenuto, o no, dalla ispezione d'una puerpera di pochi giorni, molto meno se ne potrà ottenere da quella che ha abortito, essendo i segni ancora più incerti e meno significativi in quest' ultimo caso. Che se l' aborto avvenga ne' primi mesi di gravidanza, e la donna si osservi dopo parecchi giorni, allora non si potrà ricavare più nulla di buono.

Ciò nondimeno per pure approfittarci anche di questo criterio, e schiarire la diagnosi di un tale stato accidentale della donna, noi diremo che i periti potranno al caso cavare qualche utile dalle seguenti riflessioni:

1.° Che la gravidanza, cessando rapidamente per via dell'aborto, lascia superstiti delle tracce generali e locali sul corpo della donna, più o meno apparisccenti, le quali non vanno neglette.

2.° Che generalmente l' emorragia suole precedere, accompagnare, o seguire l' aborto; per modo che questo non si può dare quasi senza molto o poco spargimento di sangue.

3.° Che questa emorragia, duratura a varie ore dopo l'aborto, snerva, indebolisce, rende pallida la donna, la mette anche talvolta in pericolo di vita, massime se avvenga profusa, e nel terzo mese di gravidanza, pel grande e sproporzionato volume che ha allora la placenta rispetto all' orificio dell' utero.

4.° Che il sangue fluente dall' utero talora è puro, e liquido ; e tal altra coagulato, bene spesso misto a del muco, e sprigionante un fetidissimo odore.

5.° Che le doglie più o meno gravi all' utero, ai lombi, all' ombelico , agli inguini sono bene spesso accompagnate da brividi, da tumori alle estremità, con altri sintomi proprj del parto naturale; e che le *leucorree* , e le convulsioni, ed altri più o meno gravi sconcerti nervosi non sono conseguenze rare eziandio dell' aborto naturale.

ARTICOLO II.

Delle cause, o de' mezzi valevoli a procurare l' aborto criminoso.

La natura provvidentissima saviamente dispose che niun mezzo esistesse, il quale introdotto per bocca nell'interno della madre, agisse direttamente o sull' utero, o sul suo contenuto, per averne quindi prontamente la espulsione. Allora ove la cosa avesse camminato altrimenti, il grande scopo della riproduzione della specie avrebbe per tante volte fallito , per quante l' *aborto* avesse potuto giovare alla vendetta, all'odio, o ad altre basse passioni, arrestando il corso della procreazione. A questo modo la natura più previdente , e più forte dell'umana malizia, delude bene spesso i disegni e gli sforzi d'una volontà criminosa. Per guisa che non è raro di vedere una donna gravida , la quale volontariamente si sottomise ad ingollare bevande d' ogni maniera , medicamenti i più rovinosi, purgativi , drastici , emetici , che sopportò a bella posta fatiche smodate , che si fece quasi dissanguare dal braccio e dal piede , che tentò

insomma tutte le vie più spedite per isconciarsi, non è raro, dissi, di vedere questa donna, in onta a tanti colpevoli tentativi, portare a termine il suo parto, e a suo dispetto mandare in luce una prole vegeta, ben pasciuta e sana. Guai per l' umanità, qualora la cosa non procedesse a questo modo!

Non esistono dunque veri *mezzi abortivi diretti*, coi quali operando sulla economia vitale della madre, procacciare la espulsione immediata del feto dall' utero di lei. Fu un errore invalso per lo passato, e sparso pur oggi pel volgo, quello di credere all' esistenza di *rimedi abortivi.* Fra i quali molti collocarono il *salasso* (1), gli *emetici*, i *drastici*, e i così detti *emmenagoghi*, cioè agenti *elettivamente* sull'utero, fra i quali lo *zafferano*, il *ferro*, e più di tutti la *segale cornuta.* Ma niuno di questi rimedi può vantare veramente codesta virtù abortiva loro attribuita dai più. Che se pure qualche volta avvenne l'aborto in seguito alla loro amministrazione, non fu già da essi procurato direttamente, ma bensì fu conseguenza di una più o meno grave alterazione prodotta dai medesimi nell' organismo della madre. La quale allora soltanto potrà abortire per siffatti mezzi, quando vi abbia in essa *predisposizione*, o facilità alle emorragie uterine e per conseguenza all' aborto (2). Senza

(1) *Mauriceau* narra di due donne, le quali partorirono a termine un bambino sano e robusto, in onta che l'una di esse si fosse fatta salassare quarant'otto volte, e l'altra novanta volte in tempo di gravidanza nello scopo di abortire. Io stesso so di una signora, che nel 1838 si fece salassare venticinque volte in pochi mesi, prese medicamenti drastici i più potenti, nell'idea di abortire, e in quella vece condusse a termine, e partorì una bambina vegeta e sana.

(2) Si sa che vi sono delle donne così predisposte per colpa

questa predisposizione l'aborto non avverrà; e le sostanze accennate non faranno che infermare più o meno gravemente la sciagurata che si arrese a prenderle.

Veri mezzi abortivi *diretti* non sono che i *meccanici*, quelli cioè, che per via di colpi, di percosse, di trazioni violente, vengono esercitati sull' utero della pregnante, oppure direttamente sul corpo del feto, o sul sacco delle acque, entro il quale è contenuto. Nel qual caso un ferro acuminato viene introdotto da perita mano per la bocca dell'utero già prima a poco a poco dilatata con spugna preparata, oppure qualunque altro istromento che vada a pungere e ferire il sacco delle acque, le quali tosto scolano, e scolate che sieno subentrano le contrazioni dell' utero che espellono il feto (1). Talune volte procurarono l'aborto anche le strette legature e fasciature al ventre per la impedita circolazione dell' utero; cause tutte contraenti questo viscere, le quali possono facilitare la espulsione violenta del feto. Taluno anche arrivò al criminoso intento usando replicate scosse elettriche fatte sentire e all'utero e al feto; ciò che svegliò tosto le doglie del parto precoce.

Ma se anche i mezzi meccanici o locali sono i più valevoli a determinare l'aborto, sono però quelli che lasciano più di tutt' altri traccie più o meno riconoscibili della loro azione sul corpo della madre.

Si aggiunga poi, che nel voler ferire il sacco delle

del loro temperamento ad abortire, che non valgono le più scrupolose avvertenze e cure a prevenire, od impedire un tale accidente. E ciò debbono avere costantemente sott' occhio i periti chiamati a pronunciare giudizio in materia d'aborto.

(1) Questo strumento è detto *embriosfacte*, o *embriotomo* da ἔμβρυον *feto*, e σφάττω *far morire*.

acque si corre il grave rischio di ferire l'utero, tanto è difficile di entrare nella costui cavità, essendone strettamente chiusa la sua bocca (1). Infine giova riflettere che le più generali e ordinarie conseguenze di questi mezzi meccanici abortivi sono nel più dei casi - spasimi più o meno atroci - emorragie più o meno copiose - infiammazioni dell' utero e del peritoneo più o meno gravi.

ARTICOLO III.

Norme generali pei periti in caso d'aborto.

Per poter pronunciare con fondamento un giudizio sull' avvenuto, o non avvenuto aborto, dovranno i periti richiesti in tale proposito:

1.° Ricercare nella madre con tutto studio la qualità del temperamento, esaminarne il più possibilmente la individuale costituzione, se nervosa, o linfatica, non che lo stato suo abituale di salute, e la maniera di vivere.

2.° Trattandosi di donna che abbia figliato, conoscere, fin dove è possibile, quali fenomeni accompagnassero le precedenti gravidanze.

3.° Osservare se, essendo sana la donna, presenti tracce di salassi generali, o locali, e chiederle, nel caso, il perchè venissero praticati, e se usasse rimedi, e quali, e con qual fine.

(1) Usando dell'accennato stromento per forare il sacco delle acque, non si può egualmente ferire il corpo del feto, come pur sarebbe intenzione di chi si determina a questo criminoso attentato: il che dipende dalla continua mobilità del feto stesso nuotante nelle acque.

4.° Nel caso di suppeditati rimedi o generali, o locali, investigare accuratamente se esistesse realmente tale stato morboso da determinare l'uso dei medesimi, e massime di quelli che dicono *emmenagoghi*, perchè aventi azione speciale sull'apparato uterino.

5.° Esaminare con diligenza se esistano sul corpo della donna tracce di patite violenze, o riportate percosse, massime al ventre, o per mali trattamenti usatile, o per altre accidentali, o criminose cagioni.

6.° Osservare lo stato delle pudende esteriori, descriverne le apparenti mutazioni, massime se l'aborto sia recente.

7.° Esplorare se la bocca dell' utero sia chiusa, od aperta: se v' abbia scolo di sangue o di altre materie dall'utero.

8.° Istituire accurate ricerche sul prodotto espulso dall'utero. Il quale, quando sia realmente un feto, verrà con somma diligenza e precisione descritto, per dedurne la apparente età, al quale proposito potrà giovare la storia naturale dello sviluppo organico del feto da noi premessa a quest'opera (pag. 73).

Se avvenga l'aborto nei due primi mesi di gestazione, generalmente l'uovo esce intiero dall' utero. Avvenendo al terzo o al quarto mese, o più tardi, accade la rottura delle membrane, e il feto viene espulso pel primo, e poscia anche le membrane; le quali invece escono insieme al feto, o all' uovo, sotto apparenza di sangue coagulato, se l'aborto avvenga ne'due primi mesi di gravidanza, come abbiamo detto. E però, fatta mente a queste generali avvertenze relative al prodotto del concepimento espulso dall'utero, dovranno i periti:

a) Lavare con molta precauzione in un vaso capace, e pieno d'acqua, le materie espulse, senza compri-

merle in fra le dita, senza rimestarle con bacchetta od altro strumento, onde non lacerarle. La lavatura mostrerà se quelle materie sieno sostanze organizzate, oppure semplici coaguli sanguigni: in questo caso si scioglieranno.

b) Esaminare diligentemente, in caso di reale aborto, lo stato delle membrane involgenti, della placenta, del feto, allo scopo di determinare: 1.° la forma, se normale, o mostruosa del feto stesso: 2.° l'età e vitalità del medesimo: 3.° la causa dell' espulsione, se cioè naturale, accidentale, o volontaria.

Ma per potere con giustezza determinare tutte queste circostanze, dovranno i periti richiesti istituire l' esame il più accurato:

1.° Sul cordone ombelicale, di cui dovranno stabilire la lunghezza, la grossezza, e lo stato, non che il punto preciso di sua inserzione nell' addome.

2.° Sulla totale lunghezza del feto, la quale si potrà determinare mercè un filo condotto dal vertice alla pianta dei piedi; il qual filo piegato poscia in due servirà a determinare in qual punto preciso del corpo cada la metà della lunghezza totale del feto stesso.

3.° Sullo stato della cute, della quale si determinerà il colore, la consistenza, se intonacata, o no, di quella spalmatura sebacea, untuosa, che si osserva alla superficie esterna del feto appena uscito dall' utero.

4.° Intorno al grado di sviluppo del sistema muscolare, e del tessuto adiposo sottocutaneo.

5.° Intorno al volume apparente del capo in comparazione a quello del corpo.

6.° Sugli occhi, sulla membrana pupillare, sugli orec-

chi, sulla bocca, sulle pareti toraciche, massime per determinarne la forma e la consistenza,

7.° Dovranno inoltre i periti determinare il grado di sviluppo e proporzioni rispettive tanto degli arti superiori, quanto degli inferiori.

8.° Descrivere lo stato delle ugne, dei capegli, degli organi sessuali, notando con precisione eziandio lo stato della vulva, e della clitoride nella femmina, e quello dello scroto e de' testicoli nei maschi.

9.° Precisare lo stato di sviluppo delle ossa del cranio, e particolarmente l' ampiezza delle fontanelle; non che il grado d'organizzazione del cervello, e del cervelletto.

10.° Esaminare accuratamente la struttura dei polmoni, il loro volume, la loro densità, il colore; e così pure quelli del fegato, determinando e di questo e di quello il peso assoluto e relativo, e lo stato della cistifellea.

11.° Assicurarsi della lunghezza totale del tubo intestinale; non che della situazione del meconio entro il medesimo, specificando quel tratto d'intestini che ne è più o meno ingombro, non che il colore, e la quantità apparente del meconio stesso.

12.° Precisare la posizione e giacitura dell' intestino cieco.

13.° Notare il grado di sviluppo del sistema osseo in generale, e in modo particolare delle ossa dello sterno, delle vertebre cervicali, delle ossa del carpo, e del tarso, e de' condili del femore.

14.° Finalmente determinare il più possibilmente il tempo, in cui il feto stesso abbia potuto ospitare *morto nell' utero* prima di essere espulso; potendosi dare benissimo che il feto muoja qualche tem-

po prima di essere abortito per qualche causa morbosa od accidentale, e rimanga nell' utero senza putrefarsi per un certo tempo.

Tali sono gli elementi di fatto desumibili dall' esame del feto abortito, che gli esperti dovranno curare di raccogliere esattamente prima di pronunciare giudizio in materia d' aborto. Questi sono i più importanti; chè del resto i segni che può loro somministrare la donna sono troppo incerti e variabili, come già abbiamo fatto sentire; e solo *qualche valore* acquistano in pratica nelle seguenti circostanze:

1.° Che sia certa la gravidanza precceduta, e se ne conosca il tempo per poter paragonare questo col grado di sviluppo del feto abortito.

2.° Che la gravidanza siasi tanto inoltrata da aver indotti notevoli cangiamenti nella bocca e nel collo dell' utero riconoscibili colla esplorazione.

3.° Che questi segni, e queste esplorazioni si possano raccogliere, ed eseguire ad aborto recente, giacchè dopo alcuni giorni le tracce svaniscono.

Quando poi la donna, per conseguenza del procurato aborto, fosse morta, allora il cadavere svelerà più o meno chiaramente le tracce del crimine consumato, col mostrare i segni delle patite violenze, o delle brusche manovre esercitate, o delle contusioni, punture, laccrazioni, gonfiezze, infiammazioni agli organi genitali esterni ed interni; cose tutte che i periti raccoglieranno con somma diligenza, come meglio faremo notare nel capo delle *autossie*.

CAPO III.

Delle quistioni medico-legali in fatto d'aborto.

Quistione I.ª *Se vi abbiano casi, nei quali il procurare l' aborto di una donna gravida non sia nè crimine, nè delitto.*

Se la legge con giusto rigore punisce que'medici, chirurghi, od altre persone dell' arte, le quali somministrano clandestinamente o sostanze, o mezzi qualunque ad una donna gravida nell' intendimento di farla abortire, essa non potrebbe, nè saprebbe con pari dritto colpirli, quando un tale effetto avviene, o perchè indipendentemente dalla loro volontà, o perchè voluto da imperiose circostanze. Quando una donna è travagliata da fiero e pericoloso malore, da una flogosi rovinosa che solamente è doma da energico metodo curativo contro-stimolante, dal salasso principalmente, dagli *emetici,* dai *purganti,* a generosa dose amministrati, è raro che tosto o tardi non succeda l' aborto, conseguenza inevitabile de' perturbamenti che l' utero dovette necessariamente patire per quel trattamento. — Lo stesso è del caso in cui la donna gravida venga colpita da infiammazione grave d' utero, o da metrorragia profusa; poichè allora la ragione, la scienza e la umanità comandano di sollecitare l' aborto, onde togliere una grave complicazione di malattia, e salvare dal pericolo l' inferma. Concludasi che in alcuni casi l' aborto che i medici procurano colle loro operazioni, è il prodotto inevitabile, involontario delle azioni indirettamente esercitate sull' utero nel processo di una grave, minacciosa infermità che travagliava la

gravida; mentre in altri è la conseguenza di una necessità imperiosa; ma che nè gli uni nè gli altri potrebbero essere mai colpiti dalla legge penale.

Quistione II.ª *Se si possa ne' primi due mesi di gravidanza far abortire una donna, quando si sia positivamente certi di tale viziosa conformazione nel suo bacino, che il costui diametro antero-posteriore sia di soli due pollici, ciò che renderebbe impossibile la naturale uscita da quella pelvi del feto maturo, ed esporrebbe sempre la donna al pericolo gravissimo del taglio cesareo.*

Questa quistione venne agitata con varia vicenda nel secolo passato, quando si credeva che l' animazione del feto non avvenisse che dopo un certo tempo di vita embrionale; e molti stavano per l' affermativa. Ma oggi che generalmente si ritiene che la vita e l' animazione del feto incominciano col concepimento, vi hanno su questa quistione delle discrepanze d' opinione. La più parte però degli ostetrici e degli scrittori di Medicina legale opinano per il sì. E per vero dal momento che vi siete assicurati della impossibilità che un feto a termine esca per quella pelvi così sformata e angusta per congenito vizio, perchè esitare fra la scelta o di distruggere coll' aborto un essere tuttavia informe, incompleto, e il pericolo gravissimo di una morte quasi certa, cui verrebbe esposta la donna, assoggettandola al taglio cesareo? L' umanità e la ragione consigliano al pratico di procurare un piccol male per evitarne un maggiore; e la prudenza e la necessità sono leggi bene spesso superiori all'umana volontà. Concludasi impertanto non solo essere lecito, ma doveroso ancora in simil caso il procurare l' aborto, quando si avverino le circostanze allegate. Se non che il medico e l' ostetrico che si trovassero in

tale frangente, non debbono agire di proprio capriccio, ma ascoltare, ma richiedere il consiglio delle più assennate persone dell' arte, acciò venga ognora più chiarita la necessità di un tale spediente (1).

Quistione III.ª *Se, dato il caso che la madre facesse uso di mezzi abortivi per isconciarsi quando il feto fosse già morto prima per qualche causa accidentale, possa essere determinata questa causa accidentale, indipendentemente dai mezzi abortivi impiegati.*

Questa quistione è difficilissima a risolversi più di quello che a prima giunta non sembra. Certamente se si può provare che il feto era già morto, quando la donna acconsentì di far uso de' mezzi abortivi, cessa ogni imputabilità di tentato, o di consumato aborto. Ma le induzioni, onde il medico abbisogna in simili casi, non possono essere ricavate che dalla ispezione anatomica del cadavere del feto, unica guida che possa condurre a qualche buon fine in così oscure e difficili circostanze.

Se si tratterà di un aborto di sei o sette mesi, il quale abbia per qualche tempo respirato fuori dell' utero, o sia morto nascendo, allora sarà più facile colla ispezione anatomica del cadavere lo stabilire se fosse morto prima, o dopo.

(1) Questa importante quistione medico ostetrica venne sostenuta con molto calore, e con irrecusabili argomenti in Milano nella sotto-sezione di chirurgia del VI congresso degli scienziati italiani da un dotto amico nostro, il professore *Giovanni Raffaele,* di Napoli, che ottenne i plausi generali di tutta l'adunanza. (Vedi la mia *Relazione circostanziata,* ecc., parte II inserita negli *Annali Univ. di Medic.* di Milano, fascicolo di dicembre, 1844.)

Ma se si trattasse di feto abortito così immaturo, che espulso dall'utero non abbia per mancanza di forze potuto respirare, in questo caso non si potranno emettere che delle conghietture circa all' avere la morte precedute, o susseguite le insidie criminose che vennero tramate contro quel nuovo essere.

Tali conghietture d' una morte posteriore alle insidie stesse potrebbero acquistare qualche valore quando si trovasse :

1.° Una completa struttura di tutte le parti, ed un'armonica regolarità nelle medesime rispettivamente al corpo intiero del feto.

2.° Freschezza di carni tutte volte che l'esame accada poco dopo l' avvenuta espulsione dall' utero.

3.° Piena coerenza dei caratteri esterni ed interni coll' età apparente del feto , e colla sua durata entro l' utero stesso.

4.° La buona nutrizione del feto abortito , e la sana e normale condizione del funicolo ombelicale , e della placenta.

5.° La esclusione di qualunque malattia ne' visceri del feto, e la perfetta salute della madre durante la sua gravidanza.

CAPO IV.

Del Parto.

ARTICOLO I.

Delle quistioni medico-legali relative al parto.

Si possono ridurre a sei le quistioni medico-legali più importanti relativamente al parto. In queste quistioni ,

che tenteremo di risolvere in una maniera la più possibilmente chiara, possono avervi parte la Giurcprudenza tanto civile, quanto criminale, sia per ciò che riguarda ai diritti di paternità, e alle ricerche della maternità, ne' casi contemplati dalla legge civile, sia per chiarire le qualità de' crimini e delitti che si possono commettere contro la prole neonata ne' casi contemplati dalle leggi penali.

Quistione I.ª *Se, e come si possa con fondamento stabilire che una donna abbia realmente partorito.*

Questa quistione non si può risolvere senza partire da quei dati di confronto, mercè i quali soltanto si possono avere e tracce e segni riconoscibili sul corpo della madre in conseguenza dello sgravo avvenuto di sua prole. Quando il parto sia recentissimo, o recente, questi segni ne offrono una indubitata prova. Se non che vanno essi diminuendo di valore e a svanire affatto a misura che il puerperio si inoltra. Per guisa che tra il venticinquesimo, trentesimo o quarantesimo giorno, generalmente parlando, le tracce sono perdute. Nè solamente sul corpo della madre si possono cotai segni e prove riconoscere; ma anche su quello del neonato stanno molte volte non men sicuri indizj di parto più o meno recente. Il perchè noi qui, a più chiara intelligenza dei fatti, divideremo i *segni del parto* avvenuto in due categorie distinte, desumibilmente cioè e dalla madre e dal neonato.

§ I.

Segni di parto recente desumibili in generale dalla puerpera viva.

Appena una donna si è sgravata, si hanno *immediatamente* i seguenti segni:

1.° Vulva dilatata, contusa, tumefatta più o meno — grandi e piccole labbra rossastre, livide — forcella (se la donna è primipara) più o meno lacera.

2.° Collo dell' utero molle, dilatatissimo, che permette il libero ingresso alle dita esploratrici nella cavità uterina — avente i suoi margini fessi — gonfj — pendenti — ineguali.

3.° L' utero occupante la regione ipogastrica, del volume di un grosso pugno, esplorato esternamente, di figura rotonda.

4.° Contrazioni uterine bene spesso ricorrenti — determinanti *ordinariamente* la espulsione della placenta poche ore dopo il parto, o appena questo effettuato (1).

5.° Espulsione della placenta accompagnata da scolo più o meno abbondante di sangue, tosto dopo la uscita del feto.

6.° Articolazioni delle ossa del bacino dolenti e rilassate: estremità del coccige spinta all' indietro; ciò che rende alla donna disagiato il sedere.

7.° Pareti del ventre flaccide; screpolature nella pelle che appare macchiata di strisce lucide, quasi altrettante cicatrici.

8.° Dopo alcune ore dal parto, e così nella prima giornata del puerperio, scolo dei *lochj* consistenti in sangue puro, e senza odore.

9.° Nel secondo giorno dopo il parto, continuazione

(1) Per regola generale, la placenta suol essere espulsa poco dopo la uscita del feto; ma si hanno però dei casi eccezionali, in cui venne espulsa dodici, ventiquattro, trentasei, quarant'otto ore dopo il parto, ed anche passati tre o quattro, e più giorni, ma sempre allora con rischio della puerpera.

de' lochj, che danno un sangue più o meno scolorato, e sprigionante un odore più o meno disgustoso.

10.° Nel terzo giorno, comparsa della *febbre del latte*, caratterizzata *ordinariamente* dai seguenti sintomi: — sospenzione de' lochj — dolori più o meno vivi alle mammelle — gonfie — dure — massime sul declinare della febbre, che dura per consueto ventiquattro, trenta o trentasei ore — dolori di capo — punture alla pelle — ed altri fenomeni febbrili forieri della secrezione lattea, la quale suol comparire generalmente tra il terzo o il quarto o il quinto giorno di puerperio.

11.° Dal terzo al quarto al quinto giorno di puerperio, i lochj pigliano una tinta sempre più smorta — prima bianco-rossigna — poi verdastra — poi bianco-gialliccia — quasi *marcia* — emettenti un fetido odore particolare (1).

Tali sono i caratteri principali che distinguono il parto recentissimo, di sole ore, o di un qualche giorno appena. Dal più al meno questi indizj si possono tuttavia raccogliere entro la prima settimana di puerperio, abben-

(1) L'odore insopportabile che a quest' epoca del parto emettono i lochj, è l'effetto della dissoluzione di qualche grumo sanguigno, e della *membrana decidua*, ossia dell' *epicorion* di *Chaussier*. Taluni paragonano questo odore a quello che manda la carne di lepre *messa in umido*, giusta l'uso della cucina francese. Altri lo assomigliano all' odore dell' *olio di pesce*; molti lo dicono *sui generis*. Non si può poi stabilire costantemente la durata dei lochj, i quali vanno sempre più scolorandosi, fino a rassomigliare ai così detti *fiori bianchi*. In talune puerpere stanno bene un mese; e in altre anche sei settimane; mentre in molte durano quindici, o venti giorni al più. Certune gli hanno sanguinolenti per molti giorni; rarissimi poi sono i casi in cui non si facciano vedere, sana essendo la donna.

chè non interamente affatto, nè con quella chiarezza come nelle due prime giornate. È da notare però che non individualmente, ma *complessivamente* soltanto debbono essere valutati; chè dal solo loro complesso può derivare un giudizio certo.

In generale però si debbe ritenere che quando una puerpera presenti, nel loro complesso, questi segni: — mammelle venate — gonfie — dure — gementi un latte giallastro (colostro), — pareti del ventre flaccide — screpolate, — linea bianca addominale allargata massime intorno al bellico, — vulva aperta — contusa — gonfia, — vagina dilatata — o poco o nulla rugosa, — collo dell' utero più o meno dilatato, — bocca dell' utero stesso gonfia — aperta, — scolo di lochj sanguinolenti — o più o meno scolorati, — salute perfetta, — può giudicarsi che la medesima abbia *da due o tre giorni partorito*. Chè se il parto fosse avvenuto già *da tre o quattro giorni*, allora si troverebbero generalmente: — contusioni e distensioni meno appariscenti nelle pudende esteriori, — scolo di lochj di colore più o meno giallo — fetidi, — febbre del latte, — sudore più o meno odoroso, — siero lattiginoso dalle mammelle, — screpolature e flaccidezza delle pareti addominali.

Nel parto effettuatosi *da cinque, sei, otto giorni* al più, si riscontra invece: — diminuzione e quasi scomparsa delle contusioni, — distensioni e gonfiezze agli organi genitali esterni, — infossamento dell' utero nella regione ipogastrica sotto la forma di un piccolo tumore rotondo, sensibile alla mano esploratrice, — lochj più o meno densi-giallastri — fetidissimi più o meno.

Nel *parto di due settimane*, trovasi ordinariamente scomparsa ogni contusione e ammaccatura agli organi sessuali, — meno però la lacerazione della forcella, trat-

tandosi di primipare, nelle quali può osservarsi la piaga anche verso il ventesimo giorno dopo il parto, — lochj sierosi — meno fetidi, — utero globoso sì, ma assai meno sensibile — occupante il fondo della regione ipogastrica. — Questi segni però suddescritti, che nella generalità dei casi si osservano nel parto naturalmente avvenuto, acquisteranno poi maggior valore ed importanza in pratica dalle seguenti circostanze:

1.° Dalle particolarità che accompagnano i casi speciali.
2.° Dallo stato precedente di salute o di malattia della puerpera, che vuol essere sempre investigato e determinato.
3.° Dalla cognizione del temperamento, dei costumi e indole della donna.
4.° Dai rapporti (quando si possa stabilirli) del feto imputato alla puerpera collo stato dei di lei organi sessuali interni ed esterni.
5.° Dal rapporto dell' età del feto partorito coi dati più o meno evidenti di parto o recente, o già da più giorni effettuato.

§ II.

De' segni desumibili in alcuni casi dal cadavere del neonato e della madre.

Non rare volte accade che si richieggano i periti a dire se il cadavere di un bambino neonato possa, o no, essere stato partorito da una tal donna, la quale si suppone puerpera; o se un'altra, la quale morì nel parto, possa, o no, essere tenuta madre del feto pur morto, che viene sottoposto all' esame. Ora è del massimo interesse che i periti richiesti, per rispondere adequatamente e nell' uno e nell' altro caso, raccolgano con ac-

curata disamina tutti i dati che il cadavere del neonato stesso presenta tanto nell'interno, quanto nell'esterno. E poichè non è possibile il qui indicare delle norme particolari valevoli per tutti i casi di questo genere, così non faremo che tracciare quelle *più generali risultanze* che presenta il cadavere di una donna puerpera da pochi giorni, onde risolvere il secondo quesito. E ci riserbiamo di esaminare nel capo dell' *infanticidio* i dati anatomici che somministra il cadavere del neonato, necessarj per rispondere al primo.

In generale adunque nel cadavere di una donna che abbia partorito da due, tre, quattro o cinque giorni circa, si osservano i seguenti segni:

a) Mobilità più o meno considerevole nelle sinfisi delle ossa che compongono il bacino.

b) Volume dell' utero più o meno ingrandito — di tessitura carnosa — pesante da una o due libbre.

c) Soprafaccia interna dell' utero stesso sanguinolenta, irregolare, con tracce sussistenti di impiantamento della placenta sulla medesima.

d) Omento ed intestini non affatto in luogo, massime se la morte avvenne nel travaglio del parto; e legamenti larghi e rotondi dell' utero non ancora abbassati e raccorciati.

5.° Altri segni più o meno riconoscibili alle ovaje, al peritoneo, agli organi genitali esterni, al ventre, alle mammelle, che vanno tutti esattamente descritti.

Per concludere noi diremo che, se tutti i segni sopra notati desunti e dalla donna in istato di vita, e in istato di cadavere, presi anche isolatamente, avrebbero già tal valore da inspirare molta probabilità del parto recentemente avvenuto, il loro complesso poi può infondere la certezza.

ARTICOLO II.

Quistione II.ª e III.ª *Se, e quale sia l'epoca in cui non è più dato di osservare le tracce di un parto anche recentemente effettuato.*

Se e come si possa con fondamento stabilire che una donna abbia partorito, anche non esistendo più tracce del parto avvenuto.

Quantunque *Zacchia*, *Albert*, *Bohn*, ed altri autori di Medicina legale abbiano circoscritta al decimo giorno la riconoscibilità d' un parto recente in puerpera viva, e non la ammettano più al di là di questo termine, pure i fatti e le osservazioni anche più recenti ci provano non essere determinabile un' epoca precisa, e molto meno la qui allegata. Noi siamo del parere, per questa parte, di *Orfila*, di *Sedillot*, di *Capuron*, di *Maygrier*, di *Briand*, e di altri, i quali ritengono possibile la ricognizione di un parto recente anche dopo dieci, quindici e venti giorni. Noi abbiamo già a questo proposito ricordato di avere potuto constatare un parto recente in una giovane di circa quindici anni da noi visitata nell' aprile del 1845, dopo più di venti giorni che la medesima si era sgravata. Però il ritardo più o meno grande che soffrono le parti genitali a ripristinarsi dopo il parto, dipendendo dal grado più o meno forte di distensione e di contusione patite, non che dalla poca o molta robustezza della donna, ben vede ognuno quanto possa variare, ne' varj casi di parto recente, l'epoca nella quale questo non sia più riconoscibile per segni rimasti sul corpo della donna.

Non potendosi adunque credere impreteribile la durata di questi segni, che taluni vorrebbero perentoriamente limitare a soli dieci giorni, si cerca ora se, anche scorsa quest'epoca, e non esistendo più tracce esteriori del parto, si possa nullameno stabilire se una donna abbia partorito. Questa quistione è stata promossa da un caso singolare narrato da *Capuron*, e riportato da *Orfila*, e da altri moderni scrittori di Medicina legale. — Una giovane donna mentisce una gravidanza nell' idea di costringere il suo amante a sposarla. Al termine di nove mesi, macchia di sangue bovino il proprio letto, e dei pannilini, onde coprivasi il ventre, e adopera ogni artificio per alcuni giorni, onde far credere di avere partorito. Il credulo amante le presta fede. Ma venuti a disputa fra loro, questi dopo due anni reclama la prole di cui si crede esser padre. La donna ricusa, prende pretesti diversi per non produrre il *supposto* figlio. Caduta allora in sospetto, viene accusata di soppressione di parto. Tradotta per tale accusa innanzi al giudice istruttore del dipartimento della Senna, palesa al medesimo la usata astuzia per ingannare il proprio amante. Fattala allora visitare giuridicamente, venne da *Capuron*, da *Maygrier*, e da *Louyer-Villermay* dichiarato che essa non avea partorito mai. — In onta adunque all' asserzione di alcuni autori, i quali vorrebbero non più riconoscibile un parto recente dopo dieci giorni, noi riteniamo con *Orfila*, e con altri, che anche dopo questa epoca si possa molto probabilmente riconoscere, e sopra tutto se v'abbiano i seguenti dati, che generalmente non mancano:

1.° Pareti lasse e rugose dell' addome.

2.° Allargamento de' muscoli retti, che costituiscono la linea bianca, massime attorno all' ombelico.

3.° Bocca dell' utero dilatata, ineguale.

4.° Piaghe o cicatrici formatesi (per accaso) al perineo per la lacerata forcella.

5.° Poppe flaccide, e molli — gementi *per lo più* del latte — con capezzoli scuri — sporgenti, e colle areole livide. —

Questi dati sussistenti tuttavia dopo scorsa l' epoca surricordata possono se non infondere certezza, rendere almeno *probabilissimo* il parto avvenuto, e quasi certo allora che si tratti di primipara giovane, robusta e sana.

ARTICOLO III.

Quistione IV.ª *Se e come una donna possa partorire a sua insaputa.*

Per quanto duro sia a comprendersi come una donna possa sgravarsi senza accorgersi menomamente del suo sgravo, e senza essere tampoco scossa dai dolori che lo accompagnano, pure non si può mettere in dubbio la possibilità di questo fatto. Ciò per altro non può accadere che in istato morboso della partoriente; giacchè non è ammissibile trattandosi di donna sana, e molto più se primipara. Chè le contrazioni dell' utero, che si risvegliano allora che la testa del feto oltrepassa la bocca dell' utero stesso, sono così violente e spasmodiche da doverne la donna essere necessariamente avvertita. Ecco però i casi ne' quali soltanto può ammettersi la possibilità del parto senza che la donna se ne accorga.

1.° Nello stato di *coma*, di *delirio*, di *apoplessia cerebrale*.

2.° Nello stato di *ebetudine*, di *idiotismo*, od esistendo uno stupore nervoso generale.

3.° Nello stato di *sincope*, o di *paralisi* (1).

4.° Per cagione di narcotismo, o stupidità cerebrale cagionata da sostanze narcotiche ingerite, o da altra consimile causa.

5.° Per causa di forte ubbriachezza, che produca sopore o sonno profondissimo.

Non esistendo alcuna di queste circostanze, ed essendo la donna sana, e molto più se primipara, la scusa del parto all' insaputa non potrebbe più essere ammessa. Nè meno le si dovrebbe prestar fede, quando la imputata dicesse di avere creduto dolori di ventre quelli che erano invece dolori di parto. Imperocchè sebbene questa sia la scusa che generalmente molte accampano, pure è futile scusa, sapendo ognuno, come non si possano confondere gli uni dolori cogli altri, essendo fra loro totalmente diversi.

(1) Una donna gravida era tenuta per morta già da due ore. Il celebre *Rigadeaux* la esamina, e non può sentir pulsazione nè di cuore nè d'arterie. Esplorata, trova la bocca dell' utero aperta, fa il rivolgimento del feto, che era creduto morto, e lo estrae per i piedi, e dopo due o tre ore di assidue cure, arriva a rianimare il neonato. Intanto la madre non aveva dato anco il menomo sentore di vita; erano già decorse sette ore, e le cose non mutavano. Ma vedendo egli che la rigidità cadaverica delle membra non si era ancora mostrata, abbenchè fossero decorse tante ore dalla creduta morte, vietò che fosse sepolta; anzi prescrisse ogni possibil mezzo per richiamarla alla vita. Dopo circa tre ore, potè compiacersi di averla fatta risorgere, senza che essa sapesse, e potesse dir nulla di quanto le era accaduto. (Vedi *Journal des Savans*, gennaio 1749.)

ARTICOLO IV.

Quistione V.ª *Se vi abbia un' epoca fissa, invariabile pel parto, e non possano quindi aver luogo nascite precoci, o tardive.*

Sono note le lunghe e clamorose dispute avutesi nel passato e dai giureconsulti e dai medici intorno alle nascite *precoci* e *tardive*. In quanto alle prime, le grandi quistioni sulla *vitabilità* e animazione del feto condussero gli autori, parteggianti or per l'una or per l'altra opinione, a degli estremi opposti. E fu un risultato benefico de' luminosi progressi della fisica animale, se collo avere riconosciuta maggiore la vitalità nel parto ottimestre, che non nel settimestre, si è potuto togliere un grave errore dal campo della scienza, che vi avea gittato il nostro buon padre Ippocrate.

Rispetto ai parti serotini, o tardivi, dei quali può essere contestata la legittimità, non molto discordano le moderne dalle antiche legislazioni. Conciossiachè, stando a quello che ci narra Plutarco nella vita di *Alcibiade*, pare che i Greci ritenessero legittimo soltanto il parto decimestre; ciò che i Romani fermarono del pari colla legge XXXI, nella quale è detto che « *si filius patri post mortem ejus intra decem menses proximos a morte natus ex uxore ejus, justus ei filius est.* (1) » Le moderne le-

(1) Sotto il regno di Adriano venne mossa dai giureconsulti quistione se il parto di undici mesi dovesse essere ritenuto egualmente legittimo che quello di dieci. L' imperatore decise pel sì. Ma quella legge di Adriano non venne poi mantenuta da Giustiniano, se non come epicheja alla legge terza del Digesto : « *De suis et legitimis heredibus.* » Di maniera che si può ritenere che presso i Romani era considerato tardivo anche il parto di dieci mesi, comecchè fossero lunari e non solari.

gislazioni civili hanno in certa maniera troncato il nodo gordiano, fermando che la prole nata prima del cento ottantesimo giorno contato dal matrimonio possa essere a buon diritto contestata dal marito; e che quella venuta in luce dopo il trecentesimo giorno dallo scioglimento del matrimonio possa egualmente essere contestata dagli aventi diritto. Intorno adunque alle nascite e *precoci* e *tardive* puossi ritenere come dimostrato dalla osservazione:

1.° Che o *naturalmente*, o per alcune cause *accidentali*, possono dei feti venire alla luce al sesto, al settimo, ed all'ottavo mese di gravidanza (1).

2.° Che per interne, particolari disposizioni, e per non sempre repcribili o dimostrabili cause possono anche dopo il trecentesimo giorno del matrimonio (termine dalla legge fissata al parto serotino) nascere dei feti, dei quali non potrebb'essere contestata la legittimità, *fisicamente* parlando; delle quali nascite tardive offrono esempio pure le femmine di alcuni animali (2).

(1) Taluni ammettono la vitalità anche nel feto di cinque mesi. E certamente non mancano fatti per provare che anche un feto di cinque mesi può vivere, crescere e campare fino agli ottant'anni, come si narra del celebre matematico *Eulero*. — Anche Fortunio Liceto, nato a Rapallo nel 1577, e morto nel 1657, è venuto alla luce di cinque mesi, e fu conservato in vita per le grandi cure prodigategli da suo padre, che era medico. E Brouzet, nella sua opera intitolata: *Education physique des enfans,* cita egli pure due o tre casi consimili. (Vedi Cabanis, *Rapports de physique*, ecc. Parigi 1824, tom. I, pag. 99-100.)

(2) Questa possibilità del parto legittimo dopo i trecento giorni dall'epoca dello scioglimento del matrimonio, giusta lo spirito dell'art. 315 del Cod. civ. francese, non venne ammessa dalla Corte d'appello di Grenoble, quando, nel 1808, sentenziò, sebbene *alla maggioranza di un voto solo,* che il figlio nato da *Caterina Bérard,* vedova di *Francesco Chapelet,* trecentodiciotto

ARTICOLO V.

Quistione VI.ª *Se e come, nel caso che muojano e la madre e il figlio durante il parto, si possa con fondamento stabilire quale dei due, o la madre o il figlio, sia morto prima.*

Questa quistione è del più alto interesse. Suppongasi il caso di due conjugi che non abbiano altra prole fuor quella in travaglio di parto. Egli è certo che ove la prole muoja dopo la madre viene ad ereditare dalla madre stessa, e la eredità poi passa dal figlio, che pur muore, al padre che sopravvive. Il che non accadrebbe nel caso opposto, quando cioè la prole premorisse alla madre; giacchè allora i beni di quest' ultima, salve le particolari convenzioni, ritornerebbero alla sua famiglia.

Tale quistione riesce sommamente ardua a sciogliersi. Gli autori stessi la pensano molto diversamente su questo punto. Taluni credono che la madre stanca, defatigata dagli stenti di un parto difficile e travaglioso, e più ancora se ammalata, debba necessariamente morire la prima. Altri in quella vece avvisano che il feto, la cui tessitura è tanto delicata, debba più della madre patire per le brusche manovre del parto, o sotto alle violente contrazioni dell' utero, che lo fanno qualche volta nascere asfitico, od apopletico, per cui la sua vita estinguerebbesi prima di quella della madre. Chè se questa per avventura si trovi in corso di malattia, è tale la influenza che spiega sul suo portato, che questi o ne contrae il germe, o ne rimane affievolito e gramo da

giorni dopo la costui morte, doveva dichiararsi *illegittimo*. Se riflettiamo che la moglie di *Fodéré* partorì due volte a dieci mesi e mezzo: che altre donne ebbero figli a trecentoquindici, trecentodiciotto, trecentoventi e più giorni dalla morte del marito, senza potersi incolpare la loro onestà, la decisione della Corte di Grenoble non potrebbe, nè può, sicuramente dar norma.

dover presto morire. Tale si è la opinione più generalmente abbracciata in Medicina legale; che cioè la prole muoja prima della madre. Noi torneremo su questo argomento quando parleremo della *sopravvivenza*.

CAPO V.

Della vitalità del feto considerata in rapporto alla Giureprudenza civile.

Noi abbiamo veduto che giusta gli art. 312, 314 e 315 del Codice civile di Francia, seguito quasi intieramente in simili disposizioni dal parmense, la legittimità delle nascite precoci essendo fissata al cent'ottantesimo giorno dall' epoca del matrimonio o contratto o sciolto, e quella del parto tardivo a trecento, contando dall'epoca medesima, importa sommamente che venga precisamente determinata la *vitalità del feto*. Imperocchè trattandosi, per modo d'esempio, di parto precoce e contestato, giova che si esamini accuratamente il feto per vedere se presenti tutti que' certi indizj di vitalità che la legge, per troncare ogni controversia e schivare tante inutili quistioni, fissò al cent' ottantesimo giorno dal concepimento. Se non che confrontando i riportati articoli dei due Codici di Parma e di Francia, non che di quello di S. M. il re di Sardegna colle disposizioni emanate dal Codice civile universale austriaco, vi scorgiamo alcune differenze che amiamo far sentire, riportando i seguenti paragrafi di quest' ultima legge.

§ 138. « Si presumono legittimi i figli che nascono dalla moglie nel settimo mese dopo conchiuso il matrimonio, ovvero nel decimo sia dopo la morte del marito, sia dopo il pieno scioglimento del vincolo matrimoniale (1). »

(1) Al § 902 poi è stabilito che trenta giorni formano un mese.

§ 155. « I figli illegittimi non godono degli stessi diritti dei figli legittimi. La presunzione legale di illegittimità ha luogo per quei figli, i quali sono bensì partoriti da una moglie, ma però prima, o dopo il termine legale stabilito dal § 138, avuto riguardo al tempo del celebrato o sciolto matrimonio. »

§ 156. « Questa presunzione di diritto rispetto al parto anteriore al tempo sopra stabilito ha luogo soltanto quando il marito, il quale ignorava prima del matrimonio la gravidanza della sua sposa, impugni in giudizio di esserne padre al più tardi entro mesi tre da che ebbe notizia della nascita della prole. »

§ 157. « Se il marito entro questo termine impugna giudizialmente la legittimità del parto anteriore o posteriore al tempo sopra stabilito, si potrà questa provare soltanto col mezzo di periti, i quali dopo un accurato esame sulla costituzione dell' infante e della madre, indichino chiaramante la causa di tale straordinario accidente. »

§ 158. « Il marito che sostiene di non essere padre dell' infante nato dalla di lui moglie nel termine legale, deve impugnarne la legittimità al più tardi entro tre mesi da che gli fu nota la nascita, ed in concorso di un curatore da deputarsi alla difesa della legittimità dei natali, dimostrare la impossibilità che l' infante sia stato per opera sua concepito. Nè l' adulterio commesso dalla madre, nè il sostenersi da essa che il parto è illegittimo, valgono per sè soli a togliere alla prole i diritti di legittimità. »

§ 159. « Quando il marito sia morto avanti la scadenza del termine accordatogli per impugnare la legittimità della prole, gli eredi, cui deriverebbe un pregiudizio nei loro diritti, sono ammessi ad impugnarla, per l'al-

legato motivo, entro tre mesi dalla morte del marito. »

Tutte queste allegate disposizioni della legge civile austriaca, ben si vede a quali e quante ricerche aprano il campo onde determinare la vitalità della prole, qualora o dall' una parte o dall' altra ne venisse contestata la legittimità. Aggiungansi poi a queste le già riferite dei §§ 120, 121, 163, come quelli che contemplano altrettanti casi speciali, nei quali necessita di determinare l' età vera della prole neonata, tanto per accertare, quanto per impugnare, o negare la sua legittimità.

Se non che stando al disposto dell' art. 312 del Codice civile di Francia, che abbiamo riferito, e col quale vien detto che la prole nata cent'ottanta giorni dal contratto matrimonio è legittima, sembrerebbe, al dire di *Merlin* (1), che se tale debbe ritenersi quello che non solo cent' ottanta, ma cent' ottant'un giorni conta dal contratto matrimonio, illegittima dovesse dirsi quell' altra che non ne conta che centosettantanove. Ma bene osservando e il 312, e il 314 del Codice medesimo, si vede che questo dubbio è tosto dissipato. Imperocchè essendo detto che la prole nata a cent' ottanta giorni dal matrimonio o contratto o sciolto nasce perfettamente vitale, è chiaro che se non è legittima quella che nasce un giorno prima di quest'epoca, cioè a centosettantanove giorni, non può dirsi lo stesso di quella che viene alla luce appunto nel cent'ottantesimo giorno. Per guisa che dovendo uniformarci alle opinioni di *Merlin* e di *Toullier*, l' art. 314 del Codice civile francese, che abbiamo riferito, formerebbe una presunzione favorevole per la

(1) Vedi *Questions de droit*, alla parola *Vie*.

prole nata nel cent'ottantesimo giorno dal contratto matrimonio.

CAPO VI.

Dell' infanticidio considerato in rapporto al diritto penale.

La vergogna e il timore dell'infamia spingono talvolta una sciagurata madre ad uccidere il frutto delle sue viscere. E così colla morte di una innocente creatura si cerca con ogni artificio e studio di celare l'onta di una colpa, che potrebbe trovare molte volte scusa nella debolezza del cuore umano, e nella forza delle passioni, quando non fosse bruttata d'una colpa maggiore e più nefanda, la quale più presto è immaginabile che credibile. Più spesso però della uccisione accade la esposizione, l'abbandono, o la soppressione della illegittima prole; delitti tutti che l'antica legislazione romana puniva con severità di pene. Conciossiachè alla soppressione di stato di un fanciullo la legge *Cornelia* applicava la stessa pena che per il falso. Più rigorosa però fu la legge prima del Codice, che dannava il colpevole di un tale reato all'estremo supplizio. Infatti il giureconsulto Paolo nella leg. quarta « *de lib. agnoscendis* » chiaramente dice: « *necare videtur* » anche quegli che la neonata prole « *publicis locis misericordiœ causa exponit, quam ipse non habet.* » L'accusa di questo misfatto era imprescrettibile, per detto di *Sirey*, quantunque la cognizione del medesimo venisse differita sino all'epoca della pubertà del fanciullo. Però essa non poteva essere intentata che dai parenti soltanto, o dalle persone che vi aveano interesse. Nè si poteva dirigere per certi riguardi contro la madre, la quale dovea rispondere della sola azione

« *in factum* » giusta la leg. II. § *de accusat. et inscript.* del Digesto, ed oltre poi le disposizioni registrate nel Codice, tanto in aggiunta alla legge Cornelia « *de falsis* » quanto alla legge prima nel principio del § « *de agnoscendis et alendis liberis.* »

Queste disposizioni dell'antica legislazione romana vennero, come ora vedremo, con più aggiustatezza di qualificazione e di applicazione trasfuse ne' moderni Codici penali di Francia e d'Italia. Se non che l'azione per *supposizione di parto*, secondo il disposto della legge francese, e le interpretazioni date alla medesima o dalle Corti d'appello, o dalla Cassazione, si lega non rade volte all' azione civile. Lo stesso è della *soppressione della persona d'un fanciullo*, che vuolsi equiparare alla *soppressione di stato*, giusta una sentenza della Cassazione di Francia pronunciata il 12 dicembre del 1823 (1). E ciò ben giustamente: dappoichè a norma di quella sentenza, un'azione per soppressione di persona può esercitarsi, e istruirsi per le vie criminali indipendentemente, e prima di reclamare lo stato del fanciullo innanzi ai Tribunali civili, essendochè l' artic. 327 del Codice civile, il quale non permette l' esercizio dell' azione criminale che dopo la sentenza sull' azione civile, non può essere applicato al caso nel quale vi abbia *soppressione della persona di un fanciullo*. Ma intorno ai delitti e crimini: 1.° di *rapimento*, 2.° di *occultazione*, 3.° di *soppressione*, 4.° di *sostituzione*, 5.° di *supposizione*, 6.° di *esposizione*, ed abbandono, 7.° di *uccisione* di prole, meglio delle nostre parole chiariranno le seguenti penali disposizioni, che vi si riferiscono.

(1) Vedi *Sirey*, tom. XXIV, part. I, pag. 181.

ARTICOLO I.

Legislazione penale di Parma intorno all' infanticidio, ed altri crimini e delitti contro la prole neonata.

Art. 308. « L'uccisione di un bambino nato di fresco, è *infanticidio*, ed è punita di morte.

« La pena dell' infanticidio potrà essere ridotta al primo, o al secondo grado immediatamente inferiore alla pena di morte nel solo caso in cui la madre sia stata indotta a commetterlo nella sua prole illegittima, e rimanga provato che essa non aveva altro mezzo, con cui salvare la vita, o l' onore.

Art. 383. « I colpevoli di rapimento, di occultazione, soppressione d' un fanciullo, di sostituzione d'un fanciullo ad un altro, di supposizione di parto, saranno puniti colla reclusione.

« La stessa pena avrà luogo contro quelli che, essendo incaricati della cura d'un fanciullo, non lo presentino alle persone che hanno diritto di reclamarlo. »

Art. 384. « Qualunque persona che, obbligata a fare la dichiarazione di nascita nei modi e termini prescritti dagli articoli 315 e 316 del Codice civile, ommetta di farla, sarà punita con prigionia non maggiore di sei mesi. »

Art. 385. « Ogni persona, che avendo trovato un fanciullo recentemente nato, non l' avrà presentato al pubblico uffiziale, in conformità dell' art. 319 del Codice civile, incorrerà la pena indicata nell' articolo precedente.

« La presente disposizione non è applicabile a chi abbia assunta la cura di allevare il fanciullo trovato,

facendone la relativa dichiarazione al Podestà del luogo in cui il fanciullo è stato trovato. »

Art. 386. « Coloro che avranno portato ad un ospizio un fanciullo non ancora giunto all' età di sette anni, loro affidato perchè ne abbiano cura, o per qualsiasi altra causa, incorreranno la pena della prigionia da uno a sei mesi.

« Saranno esenti da questa pena qualora, non essendo essi obbligati a mantenere gratuitamente il fanciullo, non vi abbia chi vi provegga. »

Art. 387. « Coloro che avranno esposto, o abbandonato in luogo solitario un fanciullo minore di sette anni;

« Ovvero avranno ordinato di esporlo, od abbandonarlo in tal guisa, e l' ordine sia stato eseguito:

« Saranno condannati alla prigionia per un tempo non minore di sei mesi, e non maggiore di due anni. »

Art. 388. « La pena di cui nell' articolo precedente, non sarà minore di un anno pei tutori ed istitutori che si fossero resi colpevoli dei delitti ivi enunciati.

« Qualora il colpevole fosse uno dei genitori, sarà punito col massimo della prigionia. »

Art. 389. « Se in conseguenza della esposizione, o dell' abbandono, di cui è parlato nei due antecedenti articoli, il fanciullo è rimasto mutilato, storpio, o morto, le persone colpevoli dell' esposizione, o dell' abbandono saranno punite colla pena dovuta ai ferimenti od omicidj volontarj, come se li avessero direttamente, e volontariamente commessi.

« Se dal complesso delle circostanze risulti che l'abbandono del fanciullo altro oggetto aver non poteva che la morte del medesimo, tale abbandono sarà considerato e punito come infanticidio. »

Art. 390. « Coloro che avranno esposto, o abbandonato

in luogo non solitario un fanciullo non ancora giunto all'età di sette anni, incorreranno la pena della prigionia da tre mesi ad un anno.

« Qualora un tale delitto sarà stato commesso da persone della classe enunciata nell'articolo 388, la pena sarà della prigionia; nel primo caso, da sei mesi a due anni, e nel secondo, per un tempo non minore di un anno.

« Anche nella esposizione in luogo non solitario, se avvenga che il fanciullo rimanga mutilato, storpio, o morto, avrà luogo il disposto dal § I dell' articolo 389. »

ARTICOLO II.

Legislazione penale francese intorno allo stesso argomento.

Art. 300. « È qualificata per infanticidio l' uccisione volontaria di un bambino di recente nato. »

Art. 302. « Ogni colpevole d' assassinio . . . . . d'infanticidio . . . . . sarà punito colla morte . . . . . (1). »

Art. 345. « I colpevoli di rapimento, di occultazione, o di soppressione d' un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, o di supposizione di un figliuolo

(1) Questa disposizione però venne alquanto modificata dall'art. V della legge del 25 giugno 1824 in favore della *sola* madre, colle seguenti parole : « Lorsqu'il existera des circonstances atténuantes, et sous la condition de les déclarer expréssement, la peine prononcée par l'article 302 du Code pénal contre la mère coupable d'infanticide pourra être réduite à celle des travaux forcés à perpétuité. — Cette réduction de peine n'aura lieu à l'égard d'aucun individu, autre que la mère. »

ad una donna che non avrà partorito, saranno puniti colla reclusione.

« La stessa pena avrà luogo contro a quelli, che essendo incaricati della cura di un fanciullo, non lo presenteranno alle persone che hanno diritto di reclamarlo. »

Art. 346. « Ogni persona, che avendo assistito ad un parto, non avrà fatto la dichiarazione, che l'è ordinata dall' articolo 56 del Codice civile, e ciò fra il termine fissato dall' art. 55 dello stesso Codice, sarà punita con una prigionia di sei giorni a sei mesi, e con una multa di sedici a trecento franchi. »

Art. 347. « Ogni persona, che avendo trovato un fanciullo di recente nato, non lo avrà consegnato all'uffiziale dello stato civile, siccome è ordinato dall' articolo 58 del Codice civile, sarà punita colla pena di cui nell' articolo precedente.

« La presente disposizione non è applicabile a colui che avesse acconsentito di incaricarsi della cura del fanciullo, e che avesse perciò fatta la sua dichiarazione innanzi alla municipalità del luogo dove il fanciullo è stato rinvenuto. »

Art. 348. « Quelli che avranno portato ad un ospizio un fanciullo al disotto della età di sette anni compiuti, che fosse stato loro affidato acciò ne prendessero cura, o per qualsivoglia altra cagione, saranno puniti con una prigionia di sei settimane a sei mesi, e con una multa di sedici a cinquanta franchi.

« Ciò non ostante non sarà pronunziata alcuna pena, se essi non erano tenuti, ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento ed al mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avesse provveduto. »

Art. 349. » Quelli che avranno esposto e abbandonato

in un luogo solitario un fanciullo al di sotto dell'età di sette anni compiuti; quelli che avranno dato l'ordine di così esporlo, e quest'ordine sia stato eseguito, saranno per questo solo fatto condannati ad una prigionia di sei mesi a due anni, e ad una multa di sedici a duecento franchi. »

Art. 350. « La pena contenuta nell' articolo precedente sarà di due a cinque anni, e la multa sarà di cinquanta a quattrocento franchi contro a' tutori o tutrici, institutori o istitutrici del fanciullo esposto e derelitto da essi, o per loro ordine. »

Art. 351. « Se in conseguenza dell' esposizione o dell'abbandono, preveduti dagli articoli 349 e 350, il fanciullo è rimasto mutilato, o storpiato, l' azione sarà considerata come di ferite volontarie a lui fatte dalla persona che l' ha esposto o abbandonato; e se ne è seguita la morte, l' azione sarà considerata come omicidio volontario. Nel primo caso, i colpevoli soggiaceranno alla pena applicabile alle ferite volontarie; e nel secondo, a quella dell' omicidio volontario. »

Art. 352. « Quelli che avranno esposto ed abbandonato in luogo non solitario un fanciullo al disotto dell' età di anni sette compiuti, saranno puniti con una prigionia di tre mesi ad un anno, e con una multa di sedici a cento franchi. »

Art. 353. « Il delitto preveduto dall' articolo precedente sarà punito con una prigionia di sei mesi a due anni, e con una multa di venticinque a duecento franchi se sia stato commesso da tutori o tutrici, istitutori o istitutrici del fanciullo »

ARTICOLO III.

Legislazione penale austriaca sullo stesso argomento.

§ 122. (*Cod. pen.* cit. Parte I.ª) « La madre, che nel parto toglie di vita il proprio figlio, o che, ommettendogli deliberatamente i soccorsi necessarj in occasione del parto lo lascia perire, è punita, se il figlio è legittimo, col perpetuo carcere durissimo; se è illegittimo, ha luogo, nel caso che gli abbia data la morte, la pena del carcere duro da dieci fino ai vent' anni; ed avendolo lasciato perire colla deliberata ommissione dei necessarj soccorsi, da cinque fino a dieci anni. »

§ 133. « Chi espone un infante nell' età in cui è incapace di procurarsi un ajuto alla conservazione della sua vita, per porlo al pericolo della morte, od anche soltanto per abbandonare all' evento la sua conservazione, commette un delitto, qualunque sia il motivo che lo abbia a ciò determinato. »

§ 134. « Se l' infante fu esposto in un luogo remoto, d' ordinario non frequentato, ovvero sotto circostanze tali, che non potesse con facilità essere prontamente scoperto, e salvato, la pena è del duro carcere da uno fino a cinque anni; e se è seguita la morte dell'infante, da cinque fino a dieci anni. »

§ 135. « Se all' incontro fu esposto in luogo d' ordinario frequentato, ed in guisa, che con fondamento potesse sperarsi, che venisse prontamente trovato e posto in salvo, l' esposizione è punita col carcere tra sei mesi ed un anno. Se nondimeno è seguita la morte dell' infante, la pena è del carcere tra uno, e cinque anni. »

§ 94. (*Cod. cit.* Parte II.[a]) « Una donna rimasta incinta da commercio illegittimo deve in occasione del parto chiamare all'assistenza un'ostetricante, una levatrice, o qualche altra onesta donna. Qualora poi sorpresa dal parto, o impedita di chiamare assistenza, avesse abortito, o il bambino nato vivo fosse morto entro ventiquattr' ore dopo il parto, è in dovere di notificare il parto, o di mostrare l'aborto ad una persona autorizzata ad esercitare l'arte ostetricia, o se una tale non si trovi sul momento, ad una persona addetta alla pubblica podestà. »

§ 95. « La donna, che contravvenendo a questa disposizione avrà occultato il parto, è punita, dopo il suo ristabilimento, coll' arresto rigoroso da tre a sei mesi. »

In queste disposizioni della legge austriaca non viene contemplato il caso della *supposizione di parto*, ammessa, come abbiamo veduto, dai Codici penali di Parma e di Francia.

ARTICOLO IV.

Legislazione penale sarda intorno al medesimo argomento.

Art. 571. « L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato *infanticidio.* »

Art. 577. « I colpevoli dei crimini . . . . di infanticidio . . . . . sono puniti colla morte. »

Art. 579. « La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita di uno o di due gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima, quando concorrano circostanze attenuanti. »

Art. 548. « I colpevoli di rapimento, di occultazione,

di soppressione di un infante, di sostituzione di un infante ad un altro, di supposizione di parto, saranno puniti colla reclusione per un tempo non minore di anni sette, ed anche coi lavori forzati per anni dieci.

« La stessa pena avrà luogo contro coloro che, essendo incaricati della cura di un infante, non lo presentano alle persone che, avendone, diritto lo reclamano. »

Art. 551. « Coloro che avranno abbandonato od esposto in luogo solitario un infante nell'età di cui nell'articolo precedente (1), ovvero avranno ordinato di esporlo e di abbandonarlo in tal guisa, e l'ordine sia stato eseguito, saranno puniti col carcere non minore di un anno. »

Art. 552. « Se in conseguenza della esposizione, o dell'abbandono di cui è menzione nel precedente articolo, l'infante sia rimasto ferito, contuso, storpio, o mutilato, i colpevoli dell'esposizione o dell'abbandono sono puniti colla reclusione. »

Art. 553. « Nel caso che sia avvenuta la morte dell'infante, il colpevole soggiacerà alla pena della reclusione per un tempo non minore di anni sette, e potrà estendersi a quella dei lavori forzati per anni dieci. »

Art. 554. « Se però dal complesso delle circostanze risulti che l'abbandono dell'infante non poteva avere altro oggetto che la morte del medesimo, e sia questa avvenuta in conseguenza dell'abbandono, il colpevole è punito come reo di infanticidio. »

Art. 555. « Se l'esposizione ed abbandono, di cui nell'articolo 551, seguiranno in luogo non solitario, i

(1) Cioè minore dei sette anni compiuti.

colpevoli incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno.

« Se in dipendenza dalla esposizione abbiano luogo le conseguenze, di cui negli articoli 552 e 553, la pena sarà del carcere, nel primo caso da sei mesi a due anni, e nel secondo da due anni a cinque. »

Art. 556. « Qualora i reati contemplati negli art. 551, 552, 553 e 555 fossero stati commessi dai genitori, tutori, od institutori dell' infante esposto, od abbandonato, la pena sarà nei rispettivi casi ivi enunciati aumentata di uno o di due gradi, secondo le circostanze, e la qualità delle persone. »

ARTICOLO V.

Legislazione penale del regno di Napoli sul medesimo argomento.

Anche il Codice penale vigente nel regno delle Due Sicilie adottò le massime stabilite dal Codice francese intorno a questi reati, salve alcune modificazioni, o differenze più di grado che di sostanza. E per vero l' articolo 345 del Codice francese sopra riferito corrisponde, in quanto alla prima parte, al 346 del Codice napoletano, dappoichè questo pure adottò la stessa pena. Solamente in quest' ultimo non è fatta menzione del *rapimento* d' un fanciullo; aggiungi poi che vi è ommessa tutta la seconda parte dell' articolo francese ora citato. Ma più ancora conforme troviamo il prescritto dall' art. 349 del Codice penale di Francia da noi riportato al 403 della legge penale di Napoli, dove la esposizione e l' abbandono di un fanciullo, al di sotto di sette anni compiti, succedano, o no, in luogo solitario, vengono generalmente puniti col primo al secondo grado di prigionia.

Rispetto poi alla aggravazione della pena da infliggersi alle persone qualificate nell' art. 350 del Codice francese, 388 del parmense e 556 del piemontese, questa venne ommessa intieramente nel Codice penale di Napoli. Il quale volle piuttosto lasciare all' arbitrio del giudice una latitudine tra il primo e il secondo grado di prigionia, acciò se ne possa valere secondo la diversità dei casi, e la diversa qualità delle persone che si fanno ree di tali misfatti.

In quella vece l' art. 404 del Codice napoletano adottò le stesse pene portate dal 351 del francese, dal 389 del parmense e dal 552 del piemontese, ingiugnendo però che non saranno applicate nel minimo del grado. Solamente che, per le ragioni or dette intorno all' art. 350, vennero dalla legge penale di Napoli ommessi i due articoli 352 e 353 della francese, che abbiamo sopra riferiti.

Anche l' infanticidio viene nella legislazione napoletana considerato sotto il medesimo punto di vista che in quella di Francia e di Parma; vale a dire come omicidio premeditato. Quindi è che gli articoli 349 e 352 del Codice di Napoli sono pienamente conformi al 300 e 302 del francese, al 308 del parmense, e al 571 e 577 del piemontese. Solamente che, rispetto all'art. 349, dove è qualificato il crimine d' infanticidio, si richiede, a differenza delle altre legislazioni, che la prole di recente nata non sia stata battezzata, nè iscritta sui registri dello stato civile.

ARTICOLO VI.

Legislazione penale toscana sullo stesso argomento.

Nella Toscana, giusta alcune leggi del secolo passato tuttavia in vigore, viene prescritto, che « tanto nei de-
« litti di esposizione di parto, quanto nei crimini di in-
« fanticidio non si debba attendere, onde minorare la
« pena, la difesa, su cui alcuna volta è nato qualche
« dubbio nel Tribunale, che il delitto sia stato commesso
« per salvare l' onore della madre o dei parenti, non
« meritando compatimento la madre che si è volon-
« tariamente ed illecitamente esposta al pericolo di gra-
« vidanza; ed il comodo de' luoghi che ricevono le
« piccole creature, toglie ogni scusa anche nei congiunti,
« che sieno complici nel delitto, mentre possono in que-
« sti luoghi assicurarle, e tenere coperto l' onore della
« madre (1). »

Codesta medesima legge portava la pena della forca e della confisca dei beni al colpevole d' infanticidio (2). Ma venne poi la legge del 30 aprile 1795, la quale all' articolo 13 rimise nel suo pieno vigore la stessa pena anche in que' casi d' infanticidio commesso con matura antecedente deliberazione e consiglio, e facendo soggiacere all' egual pena i mandanti, gli ausiliatori, gli assistenti, e tutti coloro che avessero deliberatamente cooperato alla esecuzione di così atroci misfatti.

(1) Vedi Leg. sovr. del 15 gennajo 1774, art. 9.
(2) Vedi Repert. delle Leg. toscane, pag. 197.

ARTICOLO VII.

Legislazione penale di Roma, e di Modena sullo stesso argomento.

Art. 275 (*Regol. dei delitti*, ecc. cit. — di S. Santità Gregorio XVI.). « Ogni omicidio commesso con animo deliberato è punito coll' ultimo supplizio. »

Art. 276. « È punito colla morte di esemplarità (1)
« . . . . l' infanticidio. »

§ « 7. L'infanticidio, solo quando lo abbia commesso « la madre onde occultare per sentimento d'onore un « parto illegittimo, è punito colla reclusione a vita. »

Nel Codice criminale estense (Lib. V, tit. IV, *degli infanticidj*) è prescritto:

Art. 11. « Chi commetterà infanticidio, o aborto di feto animato, sarà punito con pena di morte; nella qual pena incorrerà chiunque vi avrà dolosamente cooperato. »

Art. 12. « L'aborto procurato di feto animato, non seguendo l' effetto, si punirà con pena afflittiva proporzionata alle circostanze del caso. »

Art. 13. « Si riputerà rea d' infanticidio ogni madre che resterà convinta di avere nascosta la propria gravidanza ed il parto, e si troverà essere stata la creatura privata del battesimo e della pubblica sepoltura, concorrendovi qualche altro indizio di morte violenta, mancando il quale indizio, resterà soltanto luogo a

(1) Nel *Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene* l' art. 53 stabilisce che la pena di morte semplice sia la decapitazione; e l'art. 55, che la pena di speciale esemplarità sia la fucilazione alle spalle.

pena afflittiva di carcere o di frusta, secondo la qualità delle persone e delle circostanze. »

Art. 14. « Le madri che esporranno il proprio parto, o chiunque altro vi presterà ajuto ed assistenza, incorreranno pena di frusta rispetto alle persone ignobili, e di un anno di carcere rispetto alle nobili, o di condizione civile. »

Art. 15. « Ma se accadrà che il parto si trovasse morto nel luogo ove sarà stato esposto, la pena si aggraverà a misura delle circostanze che renderanno più o meno probabile il pericolo della vita del parto. »

CAPO VII.

Delle quistioni medico-legali in genere relativamente all' infanticidio.

Quantunque il crimine d' infanticidio venisse anche dall' antica legislazione severamente punito, pure le Corti criminali d'allora credevano che da sè sole potessero bastare, senza l' intervento de' medici, a stabilire e qualificare un tanto misfatto. Ciò almeno assicurano *Farinaccio* e *Mascardo*, affermando che allora si credeva potessero bastare gli indizj e gli atti processuali. E questa è forse la ragione perchè negli antichi scrittori di Medicina forense, quali *Codronchi*, *Pareo*, *Fortunato Fedeli*, ed altri ancora, non troviamo fatto verbo dell' infanticidio. Nel Codice criminale che era in vigore sotto a Carlo V, venne prescritto sol questo, che fossero cioè esaminate le mammelle e le parti genitali della madre, o puerpera, da una donna sperimentata e di buon senno, dalla quale, se veniva detto che realmente quell' imputata aveva partorito, toccava poi a quest' ultima

di provare che la sua prole era nata morta, o morta accidentalmente; altrimenti ell' era tenuta per infanticida. Il celebre *Bohn* poi ci assicura che una madre sospettata rea d'infanticidio, di cui non si poteano avere altrimenti le prove, veniva sottoposta alla tortura, al fine di estorquere dalla medesima la confessione del crimine che le si imputava. In Inghilterra, Giacomo I, avendo su queste basi promulgata una legge, ordinò con questa, che la madre si avesse a ritenere infanticida tutte volte che non avesse potuto provare, almeno con un solo testimonio, che il bambino era realmente nato morto: stoltissima e barbara legge, che imponeva una condizione le molte volte impossibile ad eseguirsi, e che era cagione di confondere bene spesso insieme, e di scambiare la sventura colla colpa. Ciò non pertanto questa legge inumana continuò ad essere mantenuta in vigore colà per quasi un secolo; e in tutto quel tempo non venne mai richiesto il giudizio delle persone dell'arte in crimini di simil fatta, nell'idea che non se ne avesse alcun bisogno. Ma Giorgio III vi sostituì un' altra legge, la quale prescrisse che le prove legali dell'infanticidio si dovessero d'allora in poi desumere in que' modi e con quelle forme giuridiche stesse che si prescrivevano per altri omicidj. E fu da quell' epoca che la Medicina legale in Inghilterra, come già negli altri paesi più civilizzati di Europa, cominciò ad impadronirsi di questo grave argomento, il quale oggi è de' meglio conosciuti nella scienza. La quale però, per poter sostenere tutta la grande risponsabilità che la legge penale le affida per questa parte, sente di avere obblighi e doveri impreteribili da eseguire, e di dover procedere nelle sue indagini con intiera cognizione de' fatti.

Il cadavere del bambino neonato costituendo nell' in-

fanticidio il corpo del delitto che deve o smentire, o mostrare reale e vera l' accusa, egli è su questo principalmente che i medici debbono riunire tutti i dati di fatto, tutte le prove sperimentali, e da queste particolarmente cavare la dimostrazione, o la insussistenza del crimine imputato. La morte di quella piccola creatura potendo essere derivata da cause *naturali*, oppure *accidentali*, od anche *volontarie*, ben vede ognuno quanto importi di distinguere le une dalle altre in ogni caso speciale, giacchè sarebbero queste ultime soltanto che la legge penale vorrebbe svelate, per colpire co' rigori suoi la mano scellerata che potè farne uso a spegnere una vita non appena incominciata.

Ma per poter ottenere una tale distinzione, importa che i medici procedano ad altre indagini indispensabili: 1.° intorno alla *vitalità* ed alla *vita* del bambino ucciso; 2.° intorno alle prove della uccisione avvenuta, se cioè accidentale o criminosa; 3.° al tempo che potè durare quella vita. Le quali indagini vengono comandate dalle massime le più universalmente accettate di Giureprudenza criminale, la quale prescrive che « *ut cædes infantis admissa certo certius dici possit, duo necessario requiruntur*: 1.° *ut is vivus in lucem prodierit*: 2.° *ut vitalis fuerit, adeo ut vitam ei adhibita vi adeptam fuisse dici merito possit . . . . . Cum satis exploratum sit infantem non natura, sed hominis facto e vivis sublatum fuisse, tunc inquirendum superest, dolo ne, vel culpa, vel casu perierit* (1). »

(1) Vedi « *Renazzi Instit. crim.* » lib. 4. — *Carmignani* § 907, 910.

ARTICOLO I.

Cosa si debba intendere per le parole enfant nouveau-né *usata dal Codice francese*, bambino nato di fresco *del Codice parmense*, infante di recente nato *del Codice piemontese*, *in quanto al crimine d' infanticidio contemplato dagli stessi Codici.*

Veramente la legge non si è su questo particolare spiegata molto chiaramente. Anche i medici non sempre potrebbero fissare per tutti i casi i limiti precisi a queste, per vero, quasi sinonime espressioni. Secondo la interpretazione data da *Carnot* all' art. 300 del Codice penale francese; parrebbe che il significato della parola *nouveau-nè* dovesse circoscriversi alla prole *appena nata*, appena cioè uscita dall' utero materno. Ma allora il numero degli infanticidj sarebbe ristrettissimo, e più assai di quello che realmente non è. In quella vece, stando alle disposizioni portate dall' art. 58 del Codice civile, pare che la legislazione francese vi abbia applicato un senso molto più largo. Imperocchè dice quell' articolo, che « chi avrà ritrovato un infante neonato, dovrà consegnarlo all' ufficiale dello stato civile . . . . . sarà steso processo verbale dettagliato, il quale denunzierà « *l' età apparente dell' infante*, ecc. » Ora l' età suppone sempre trascorso un intervallo di tempo più o meno lungo dalla nascita; quindi la parola *neonato* non pare debba esprimere soltanto la prole *appena nata*, ma quella eziandio *da qualche giorno nata*. Se non che per togliere ogni ambiguità, e fissare un termine preciso e determinato, sembra che l' articolo 55 del Codice civile francese vi abbia saviamente provveduto collo avere allargato *a tre giorni* il tempo prescritto alle dichiara-

zioni delle nascite da farsi all' ufficiale incaricato dello stato civile ne' modi dalla legge prescritti.

Quindi è che a scanso di ogni equivoca espressione, ogni altra interpretazione troppo vaga, dicendo — *bambino neonato* — *infante nato di fresco*, e simili, s'intenderà nato da uno, due, tre, quattro giorni, fino al termine prescritto dalle leggi sullo stato civile vigenti in Francia ed in alcuni Stati d'Italia, esteso dove a tre giorni, e dove a sei, per gli atti di dichiarazione di nascita.

ARTICOLO II.

Delle ricerche intorno alla vitalità ed alla vita della prole neonata.

Avendo la legge stabilito che la vitalità del feto sia compiuta a cent'ottanta giorni dal suo concepimento, vennero con questa disposizione tolti i medici dall' imbarazzo e dalle più grandi difficoltà per cercare il quando incominci realmente una tale *vitalità*. Queste ricerche, che nel passato secolo si facevano da tutti gli scrittori di Medicina forense, non finivano che in controversie per lo più inutili, o clamorose senz' altro. Per decidere adunque:

1.° Se un bambino nacque *vivo*,

2.° Se un bambino nacque *vivo e vitabile*,

noi diremo prima delle condizioni essenziali, caratteristiche della *vita*, poscia di quelle indispensabili per ammettere la vitalità, riserbandoci per ultimo la esposizione dei *mezzi* diretti a provare e l'una e l'altra.

Perchè un feto si possa dire *nato vivo*, necessitano le due seguenti circostanze:

a) Che emetta grida più o meno distinte, prolungate, sonore; ciò che addita essere dell' aria entrata per la glottide nei polmoni.

b) Che *respiri completamente*, il che è segno della effettuatasi circolazione polmonare.

Queste sono le due condizioni essenziali, caratteristiche della vita di un neonato. Del resto i moti convulsivi delle membra, il battere delle arterie, il moto del diaframma, certo anche gridar sordo, stentato, non bene distinto, sarebbero piuttosto *indizj di un avanzo di vita fetale,* che non della *vera vita estra-uterina*, secondo lo spirito della legge.

Ma non basta che il neonato dia soltanto *alcuni segni di vita*. Vuolsi nel medesimo anche la *vitabilità*, o *vitalità*, che è a dire attitudine, idoneità a sostenere la vita fuori dell' utero. Imperocchè se la natura nel formarlo, o non lo munì degli stromenti necessarj alla vita, ovvero si allontanò dal tipo suo normale, ancorchè nasca *vivo*, non si potrà mai dire *vitabile* nel senso voluto dalla legge. Per vedere adunque se esista la *vitabilità* in un neonato, dovranno i periti richiesti:

1.° Avere sott'occhio sempre la storia naturale dello sviluppo organico del feto da noi data in quest' opera.

2.° Determinare la *lunghezza* e il *peso* totale del feto, non che il color della pelle, e l'intonaco sebaceo che la cuopre, se tutta, cioè, o in parte soltanto.

3.° La qualità, la tinta, la lunghezza, la resistenza dei capegli; la solidità ed aperture delle ossa del cranio; lo stato delle fontanelle e il loro numero; lo stato delle palpebre e della membrana pupillare, non che delle ugne delle mani e dei piedi.

4.° Stabilire il punto sul quale cade la metà della lunghezza di tutto il corpo.

5.° Esaminare (nei casi di feti appena espulsi dall'utero) o coll'orecchio applicato, o eollo *stetoscopio*, se aria penetri, o no, nel torace, se i battiti del cuore sono pieni e regolari, se le grida sono sonore e prolungate, se allatta, se atteggia le labbra al succhiamento, se evacua orina o meconio.

Queste osservazioni generali sono sempre indispensabili in tutti que' casi di parto appena effettuato, in cui l'incompleto sviluppo del feto, o certi dubbi segni di sua vita, lasciano incerti se si abbia, o no, a ritenere *vitale*. Però a meglio guidare i periti in simili ricerche, offriremo qui la distinta enumerazione di quei segni o dati più o meno essenziali e caratteristici che additano il *feto vivo* e *vitale*, giusta il termine di cent'ottanta giorni dal concepimento che è fissato dalla legge civile.

§ I.

Segni esterni che distinguono il feto vivo *e* vitale *nel senso della legge, a cent'ottanta giorni dal concepimento.*

1.° Lunghezza totale del corpo variante dai 12, 13, 14 pollici del piede di Parigi (centimetri 32-37).
2.° Peso variabile dalle quattro alle cinque libbre di once dodici.
3.° Cute bellissima, di colore roseo, soda, compatta, untuosa (*vernix caseosa cutis*), inegualmente grossa nelle diverse parti del corpo.
4.° Solidità delle ossa del cranio, con capegli alquanto bruni, o biondi.
5.° Palpebre semi-aperte, con la membrana pupillare scomparsa o tutta, o in parte.
6.° Ugne solide, larghe, e lunghe tanto da giugnere *quasi* all'apice del dito.

7.° Metà della lunghezza totale del corpo *poco sopra* alla inserzione del funicolo ombelicale.

§ II.

Segni interni che distinguono il feto vivo *e* vitale.

1.° Stomaco pieno per lo più di muco, valvole conniventi degl' intestini che cominciano a scomparire.
2.° Porzione considerevole del crasso intestino distesa dal meconio.
3.° Bile nella cistifellea d'un colore giallognolo, e amara.
4.° I testicoli e le ovaje più vicini alla pelvi.
5.° I lobi posteriori del cervello, i quali cuoprono e si distendono oltre il cervelletto.
6.° Superficie del cervello con solcature diverse, e apparenti circonvoluzioni.
7.° Il corpo calloso che cuopre i talami, e consta di fibre trasverse che passano da uno nell'altro emisfero.
8.° I corpi quadrigemini che sono divisi da una linea trasversa, o da un solco, che li rende completi, e distinti, essendo i due superiori (*nates*) in qualche modo più lunghi dei due inferiori (*testes*), e le loro pareti così compatte, che il passaggio del terzo al quarto ventricolo può considerarsi perfetto.

§ III.

Carattere del feto non vitabile.

1.° Cranio coperto da brevi e rari capegli di colore argentino.
2.° Cute di colore rosso-cupo, quasi pavonazzo in alcuni punti, senza intonaco sebacco.

3.° Membrana adiposa poco sviluppata, - e ugne appena discernibili.

4.° Incipiente ossificazione del primo osso dello sterno - del pube - del calcagno.

5.° Polmoni piccolissimi, - cuore grosso - coi ventricoli poco distinguibili dalle orecchiette.

6.° Fegato voluminoso - posto vicino all'ombellico - e di soli due lobi eguali.

7.° Cistifellea contenente un fluido sieroso, quasi senza colore.

8.° Milza poco sviluppata e aderente allo stomaco.

9.° Meconio in poca quantità, occupante il solo intestino cieco, e piccola parte del colon.

10.° Testicoli situati sotto ai reni, in vicinanza alle vertebre lombari.

11.° Ovaje piccole, molli, allungate, ed esse pure situate sotto ai reni.

12.° Cervello liscio alla superficie superiore - solcato però, o con delle circonvoluzioni nella sola faccia interna dei due emisferi, ove stanno applicati alla gran falce.

13.° Lunghezza totale del feto di nove pollici e mezzo circa (centimetri 25).

14.° Peso una libbra, od una libbra e mezza circa.

15.° Respirazione quasi nulla, senza mostrare alcuna attitudine al succhiamento.

16.° La metà della lunghezza totale del corpo molto al di sopra dell' appendice sternale.

I caratteri che abbiamo enumerati nei §§ 1.° e 2.° si osservano generalmente in tutti i feti che nascono dal sesto al settimo mese di gravidanza; mentre quelli segnati in questo terzo paragrafo relativamente al feto non vitabile, osservato o vivo morto, si trovano generalmente

in quelli che nascono o alla fine del quinto, o tra il quinto e il sesto mese di gravidanza.

Giova poi osservare che a basare giustamente il giudizio dei periti non si richiede già che *solo alcuni*, ma bensì l'*insieme* o il *complesso* de' segni qui sopra enumerati si avverino in fatto, per poter dire se il feto nacque, o no, vivo e vitale nel senso superiormente spiegato.

Ma una grave difficoltà può elevarsi contro un tale giudizio, e porre in grande imbarazzo i periti richiesti a pronunciarlo. Chè potrebbe il feto essere morto anteriormente alla sua nascita nell' utero materno. E poichè la vitalità si desume dall'età del feto stesso, e questo può morire nell' utero, e rimanervi morto per più o men tempo, così è chiaro che il giudizio medico e sulla vitalità, e sull'età apparente del medesimo, può essere da tale circostanza non rade volte difficoltato. A togliere quindi i periti il più possibilmente da un tale imbarazzo, noi daremo qui la succinta istoria delle varietà che presentano i feti periti nell' utero della madre in diverse epoche della gestazione, incominciando da quello di cinque mesi.

§ IV.

Caratteri del feto di circa cinque mesi perito nell' utero, e rimastovi morto per parecchi giorni, o per settimane.

1.° Corpo e membra rilassate, flosce, poco consistenti.
2.° Epidermide bianca, facilmente sollevabile.
3.° Cute di un rosso cupo, o pavonazza, ora in tutto il corpo, ora in alcuni punti soltanto.
4.° Tessuto cellulare sottocutaneo infiltrato di siero

rosso- sanguinolento - specialmente sotto alla cute capelluta del capo - dove si riscontra bene spesso una sostanza che pel suo colore e densità rassomiglia alla gelatina di ribes.

5.° Siero sanguinolento pure nel pericardio e nel ventre.

6.° Rammollimento grandissimo dei visceri tutti.

7.° Ossa del cranio mobilissime, vacillanti, denudate del loro periostio, colle suture assai rilassate.

8.° Capo appianato e deforme; cervello qualche volta in istato colliquativo.

9.° Torace abbassato, oltremodo ristretto, schiacciato.

10.° Apparato respiratorio, mostrante, al solo vederlo, non esservi stata pur ombra di incominciato respiro.

11.° Cordone ombelicale per lo più grosso, molle, infiltrato, facile ad essere lacerato.

12.° Crespature talvolta, o fessure attorno all'ombelico - appianamento del basso-ventre.

I caratteri qui enumerati mostrano un particolar modo di decomposizione *diverso affatto dalla putrefazione* dei feti, che rimangono esposti all'aria.

Ciò almeno si crede da parecchi autori, e specialmente da *Orfila* (1).

§ V.

Segni caratteristici del feto di sei, sette, otto, nove mesi perito nell'utero, ed espulso poco dopo la morte.

Non si osserva in questo caso alcun notevole cambiamento nè nel colore, nè nella fisonomia, nè nella con-

(1) Se fosse un feto di tre mesi tutto al più, che fosse perito nell'utero, ed espulso dopo del tempo, il suo cadavere non offrirebbe traccia alcuna di rossore, o di infiltramento, ma sarebbe soltanto più o meno rammollito.

sistenza, nè nel volume. Facile però riesce di provare che quel feto non respirò; ma questo niun cambiamento, il ripetiamo, si avrà però tutte le volte che venga espulso dall'utero poco dopo la sua morte.

§ VI.

Caratteri del feto morto poco prima del parto laborioso.

Nel parto travaglioso, contraendosi l'utero con molta forza, dopo che le acque sono già scolate, il feto che poco prima sia morto, diviene nerastro, nè tarda a putrefarsi. Talvolta anzi hannovi uscita e svolgimento di gas fetenti dalla vagina (1).

ARTICOLO III.

Delle malattie proprie del feto escludenti e la vita *e la* vitalità.

Anche il feto soggiace a malattie o congenite al medesimo durante il suo sviluppo, o acquistate comunque nel periodo della vita intra-uterina, o ben anco sopraggiuntegli nel travaglio del parto, o appena uscito dall'utero della madre. Le malattie però alle quali qui si allude, si riferiscono più o meno all' apparato della respirazione, come il primo che debbe sostenere la forza degli agenti esteriori, e nel quale sta propriamente il maggior segno della vita estra-uterina. Vengono poi le malattie del sistema cefalo-spinale - quelle del tubo digerente - per ultimo quelle del tessuto cutaneo.

(1) Nota *Orfila* il caso, per altro rarissimo, in cui il feto morto già prima nell' utero, rimanendovi molto tempo ospitante, sebben morto, inaridisce, diviene compatto, duro, e si trasforma *in grasso*.

Quando i visceri del respiro sono nel feto realmente ammalati, i polmoni si incontrano per lo più duri, intasati di sangue - rosso-cupi, o nerastri per tinta - voluminosi, friabili, lacerabili facilmente nel loro tessuto cellulare - non rade volte come epatizzati - pesanti - impermeabili all' aria - edematosi - idropici - tubercolosi - varietà morbose che assumono varie sembianze secondo la diversità dei casi.

In alcuni casi si trovano il cervello e la spina rammolliti, o indurati soverchiamente; oppure con segni di *emorragia*, o di *idropisia* cerebro-spinale.

Nel tubo digerente, talvolta si incontra la mucosa interna rossa, infiammata, ulcerata, e talvolta ingombra di materie più o meno dure. Qualche altra fiata il pericardio e il cuore si trovano ingrossati, infiammati.

Nell' apparato cutaneo, si osserva in qualche caso la pelle sparsa di pustole vajolose, ovvero presa da rosolia, con vestigia di tabe sifilitica, talvolta ingiallita anche dall' itterizia, o anassarcatica.

Queste sono in generale le affezioni morbose, o congenite od acquisite, cui possono andare soggetti i feti durante la loro vita intra-uterina. Si ricerca però, se *tutte* sieno tali da escludere *ogni qualunque attitudine alla vita*, quando alcuna di esse si avesse ad incontrare in un caso speciale.

A tale richiesta si risponde doversi *ritenere, in generale*, che quando un feto maturo, e a termine, si trova all' atto della nascita conformato in tutte le sue parti in modo da poter reggere alle funzioni proprie — quando sia esclusa ogni organica viziatura incompatibile col regolare esercizio delle funzioni stesse, - quando il neonato abbia messi de' gridi sonori e prolungati, fatto dei movimenti muscolari — vuol essere un tal feto con-

siderato per *vitabile*, quando anche la sua gracile complessione, e la malconcia sua salute all' atto del nascimento paressero compromettere la sua futura esistenza. E questa vitabilità non si dovrebbe escludere pure allora che venisse a morire dopo alcune ore o dopo alcuni giorni, chè non si sarebbe ancora certi se la morte sopraggiunta fosse la conseguenza della malattia portata dalla nascita, oppure di altra recondita od ignorata cagione.

ARTICOLO IV.

Delle viziature organiche, o mostruosità escludenti o la vitalità, *o la* vita, *o l' una e l' altra, nel feto.*

Giusta la classificazione data dall' illustre anatomico francese *Breschet*, or ora perduto, tutte le *mostruosità* dell' umano concepimento si distribuiscono in quattro ordini distinti:

Ordine I. Mostruosità per mancanza, o per imperfetto sviluppo d' organi (Agenesi).

Ordine II. Mostruosità per eccesso di sviluppo organico (Ipergenesi).

Ordine III. Mostruosità per congenita riunione, o aderimento di due germi (Diplogenesi).

Ordine IV. Mostruosità per rovesciamento o falsa posizione di parti con altre qualità estranee al prodotto del concepimento (Eterogenesi).

L' ordine 1.° abbraccia *quattro generi.*

L' ordine 2.° abbraccia *due generi.*

L' ordine 3.° abbraccia esso pure *due generi.*

L' ordine 4.° abbraccia altri *quattro generi.*

Ordine I.

Genere I. *Acefali*, o mostri per mancanza del capo o tutto, o in gran parte, e molte volte anche di porzione del tronco - feti mostruosi *non vitali* assolutamente.

Specie I. *Anencefali*, ossia feti mostruosi per mancanza del cervello, del cervelletto, e del cranio, e più spesso del cervello e della parte superiore del cranio - questi pure *non sono vitali* (1).

Varietà dei feti anencefali.

1.° *Idrocefali*, che portano, cioè, congenita con essi la idropisia del cervello, e di cui alcuni possono vivere per degli anni.

2.° *Aprosopi*, o feti mostruosi per incompleto sviluppo organico della faccia, anzi nei quali manca assolutamente la faccia, giacchè quelli nei quali si è incompletamente sviluppata, diconsi

3.° *Ateloprosopi* - gli uni e gli altri assolutamente *non vitali*, perchè vi ha sempre o mancanza, o sviluppo incompleto del cervello (2).

(1) Questi feti mostruosi possono però vivere più degli *acefali*. Si narra di alcuni *anencefali* che vissero parecchi giorni. Ciò proveniva dal non essere stato distrutto in essi il bulbo superiore del midollo allungato, da cui provengono i nervi che si distribuiscono agli organi del respiro e della digestione. Quando questo bulbo fu trovato distrutto, la morte sussegui sempre immediatamente la nascita.

(2) Se però non mancano, per vizio congenito, che la epi-

Ordine I.

Genere II. Feti mostruosi per una fenditura lungo la linea media del corpo, e comprendente molte specie e varietà.

Specie I. Fessure, o spaccature congenite delle labbra - degli ossi mascellari - della lingua - del velo pendulo - palato - vescica - verga - utero - uretra - vagina - *sono vitali i feti aventi queste mostruosità.*

Specie II. Divisione o spaccatura nel mezzo del cranio - congenita coll'ernia del cervello - o del cervelletto - *feti mostruosi non vitali.*

Specie III. Spina bifida, o idrorrachia - *i feti* aventi questa mostruosità *non sono vitali,*

Specie IV. Divisione, o spaccatura dello sterno - i feti mostruosi di questa quarta specie *possono essere vitali.*

Specie V. Spaccatura delle pareti addominali con *esonfalocele* - i feti di quest' ultima specie sono *non vitali.*

Genere III. Feti mostruosi per imperforazione di necessarie aperture, cioè per la sussistenza della membrana pupillare - per incollamento di palpebre - per imperforazione di bocca - di uretra - di vagina - d'utero - dell'ano - *sono tutti vitali* quando non esista obliterazione d'esofago o di crassi intestini.

glottide, il pene, lo scroto, i testicoli, le vescichette seminali, l' utero e sue appendici, la vagina, alcune vertebre, o coste, o alcune membra in parte, i feti mostruosi in siffatto modo non possono essere dichiarati *non vitali.* Non è lo stesso quando mancassero i reni, la vescica, l'esofago, lo stomaco, il fegato, il cuore, i polmoni, perchè allora sarebbe esclusa ogni vitalità. Mancando solamente il tramezzo del cuore, o parte del diaframma, il feto potrebbe essere dichiarato vitale.

Ordine I.

Genere IV. Feti mostruosi per unione, o confusione di parti naturalmente divise.

SPECIE I. *Monopsi*, che hanno, cioè, ravvicinati, confusi gli occhi fra loro da costituirne per lo più *uno solo* situato nella parte media della faccia ad eguale distanza dalla fronte e dal mento - *questi feti non sono vitali.*

SPECIE II. Feti mostruosi per la riunione delle estremità inferiori - delle dita o della mano o del piede - dei pollici del piede - oppure con inversione di arti, cioè de' superiori al posto degli inferiori, e viceversa - *feti vitali.*

Ordine II

Genere I. Feti mostruosi per uno straordinario sviluppo e ingrandimento di parti. - *Giganti.*

Genere II. Feti mostruosi per numero cresciuto di parti - più di dieci dita nelle mani - nei piedi - più di due testicoli, ecc.

Feti tutti vitali.

Ordine III.

Genere I. Feti mostruosi per fusione o aderimento organico di due germi insieme.

SPECIE I. Unione di due feti insieme per qualche punto della superficie del corpo, ma colle parti, o membra in ciascuno distinte; questi feti *sono vitali* (1).

(1) Ciò è dimostrato dalla storia dei due fratelli di *Siam*, riferita negli *Annali Univ. di Medic.* dell' *Omodei* pel 1830.

Specie II. Unione di due o tre feti insieme con fusione profonda, e scomparsa di qualche membro, aventi cioè tre sole braccia, tre sole gambe, o quattro gambe e tre braccia - *sono vitali.*

Specie III. Unione di due feti per le parti inferiori in modo da costituire un corpo solo, separato però in due dal mezzo in su - *sono vitali.*

Specie IV. Feti mostruosi con una testa sola, e due corpi - *sono vitali.*

Ordine III.

Genere II. Feti mostruosi per compenetrazione, o immedesimazione di parti.

Specie I. Feti mostruosi immedesimati l'uno nell' altro per modo che una parte di uno è distrutta, mentre l'altra sporge fuori dall' altro feto, dal quale anzi trae il suo nutrimento.

Specie II. *Feti entro feti*, ossia inclusione di un feto nel corpo dell' altro (1).

Di queste due specie, in quanto alla prima non mai vitabile, è il *contenuto* - e può esserlo il feto *continente* ; — così rispetto pure alla seconda.

(1) Casi meravigliosi di feti, che crebbero e si svilupparono, e camparono poi molti anni portando chiusi nel loro corpo gli avanzi di un altro feto più o meno sviluppato , narransi da *Igmoro,* da *Fattori* nostro, da *Lachèze d'Angers,* che nel 1823 pubblicò a Parigi «*De la duplicité monstrueuse par inclusion* » non che da *Orfila* (Lez. XXIII) e da molti altri scrittori di Medicina legale.

Ordine IV.

Genere I. Feti *estra-uterini* o concepiti e sviluppati fuor dell'utero - *non sono vitali.*

Genere II. Feti mostruosi per inversa collocazione, o trasposizione di visceri, come quando quelli che naturalmente sono a destra si trovino a sinistra, e viceversa - *sono tutti vitali.*

Genere III. Feti gemelli - trigemelli - quadrigemelli. Sono vitali generalmente essendo *due* - rare volte essendo *tre*; - non vi ha esempio che abbiano campato essendo *quattro.*

Genere IV. Feti così detti *albini* - *cianotici* per la mancanza in questi ultimi del setto del cuore - *itterici*, ecc., sono tutti più o meno vitali; - gli attaccati da indurimento del tessuto cellulare muojono per lo più qualche giorno dopo la nascita.

CAPO VIII.

Esame particolare delle varie quistioni medico-legali relative all' infanticidio.

ARTICOLO I.

Questione I.ª *Se un feto a termine trovato morto, senza principio d putrefazione alcuna, possa dirsi morto prima, o nel travaglio del parto, o dopo il parto.*

Noi abbiamo già veduto che un feto può per varie cause morire nell' utero della madre, e rimanervi ancora per più o men tempo. È da notare però che

quando un feto o maturo , o quasi , muore nell' utero della madre, nè viene subito espulso, spiega sulla madre stessa tale influenza morbosa , e così imponente , che alcune volte ne è sommamente in pericolo la di lei salute. Essa però se ne accorge tosto dai cessati movimenti del suo portato, non che da quel peso molesto , che l'utero cagiona ad ogni mutare di giacitura; le mammelle poi appassiscono, la fisionomia le si altera, e tutto il sistema ne soffre. Quando poi nella espulsione del feto non si avvede di alcun movimento che questi faccia, ma scolano delle acque nerastre, più o meno fetenti, il suo primo sospetto è convertito in certezza. Fu chiesto in questo proposito ai medici se un feto morto precedentemente nell'utero possa venire espulso dalle sole forze della natura. Nel che non vi ha dubbio , sapendo ognuno che nel travaglio del parto il feto è passivo , o che la sua espulsione è la conseguenza delle contrazioni uterine ajutate da quelle dei muscoli addominali e del diaframma.

Delle cause diverse che possono far morire il feto durante il travaglio del parto.

Fra le molte cause che possono dar la morte al feto nella sua uscita dall' utero sono osservabili le seguenti:

a) Durata lunga del travaglio; contrazioni troppo violente dell'utero, e troppo spesso ripetute.

b) Compressione del funicolo ombelicale tra le pareti del catino e la testa del feto inchiodata nella bassa pelvi.

c) Strangolamento del feto o pel cordone ombelicale attorcigliato attorno al collo, ovvero per le troppo

violente contrazioni del collo uterino, che stringe tutt' attorno la testa del feto stesso.

d) Emorragia per troppo rapido distaccamento della placenta, massime quando è piantata sulla bocca dell' utero, o per rottura del cordone ombelicale.

Vi hanno poi le cause morbose, congenite al feto, le quali possono egualmente cagionare la morte, o non permettere che nasca, o che respiri tampoco, appena uscito dall' utero materno. Ma queste non si possono tutte enumerare, essendo varie e molte. Starà ai periti di raccoglierle ed esaminarle tutte con accuratezza nei singoli casi speciali. Basti per ora il dire che varie sono, e possono essere le cause le quali sono capaci di dare la morte al feto o ancora chiuso nell'utero materno, o mentre esce alla luce, o appena nato.

ARTICOLO II.

Quistione II.ª *Se un feto maturo, vitabile, trovato morto, abbia, o no, vissuto dopo la nascita, e da quanto tempo.*

Poichè la *perfetta respirazione* è il carattere fondamentale della vita non solo, ma della vitalità del feto, ben vede ognuno, che i medici richiesti a risolvere in modo conveniente e sicuro la qui proposta quistione, dovranno:

1.° Esaminare anatomicamente e con tutta diligenza gli organi del respiro.

2.° Sottoporre i medesimi ad osservazioni e sperimenti particolari, per accertarsi dell' avvenuta, o non avvenuta respirazione.

Ma per meglio riescire all' uopo noi offriremo prima lo specchio comparativo de' cangiamenti che il polmone subisce per causa della respirazione ne' bambini appena nati, ciò che gioverà come termine di confronto per procedere ne' casi dubbj.

§ I.

Dei mutamenti che il respiro induce nei bambini neonati.

1.° Elevazione, e forma più conica, più rotonda del torace per lo insinuarsi dell' aria ne' polmoni.

2.° Ne' feti che hanno respirato completamente, i diametri del torace, *trasverso* e *retto*, misurati col compasso di *Bernt* (1), danno tre pollici, o tre pollici e mezzo per ciascuno; il *verticale* giugne al livello della sesta costa vera.

3.° Polmoni aumentati di *volume* e di *peso*, per cui sono soffici leggieri, occupano le cavità toraciche completamente, hanno margini arrotondati, cuoprono il pericardio, e sono di un colore roseo, o rosso chiaro, marmorizzati, e con tinta alquanto variabile.

4.° *Peso assoluto* de' polmoni stessi maggiore nel feto nato vivo e respirante, che nel feto nato morto: ciò dipende dal sangue che col respiro corre dal cuore al polmone.

(1) Il professore *Bernt*, di Vienna, ha proposto un compasso a gambe piegate all'indentro, avente un braccio diviso in pollici e decimi di pollice, col quale si misura la distanza dell' una dall' altra estremità del compasso, e così vengono a conoscersi i diametri *trasverso, retto, e verticale* del torace.

5.° Diminuzione del *peso specifico* de' medesimi, rispetto a quelli del feto nato morto, per cui sono galleggianti sull'acqua, tanto interi, quanto divisi in lobi, o in frammenti, lasciando, se compressi sott'acqua, sprigionare delle minutissime bollicine d'aria, che ascendendo per la massa liquida, vengono alla superficie della medesima.

6.° Peso e volume del fegato scemati a misura che la respirazione si va stabilendo e perfezionando.

7.° Principio di chiudimento e d' obliterazione dei vasi ombelicali, del foro di *Botallo*, od interauricolare - del condotto arterioso, e del canale venoso.

8.° Avvizzimento, disseccamento, poi caduta del funicolo ombelicale.

9.° Evacuazione del meconio.

Questi cangiamenti, vuolsi osservare, non avvengono tutti in una volta; sono successivi gli uni agli altri, e più o meno appariscenti secondo che fu molto o poco il tempo in cui il bambino respirò.

§ II.

Dei segni comprovanti che un feto ha per certo tempo respirato e vissuto dopo la nascita.

a) Evacuazione del meconio.
b) Esfogliazione della epidermide.
c) Essiccamento del cordone ombelicale.
d) Obliterazione più o meno inoltrata dei vasi ombelicali, del canale venoso, del condotto arterioso, del foro interauricolare, o di *Botallo*.
e) Perfetta rotondità ed elevazione del torace.
f) Depressione del centro tendinoso del diaframma sino alla sesta costa vera.

g) Volume aumentato dei polmoni; peso loro assoluto maggiore: diminuita la loro specifica gravità.

Facciamoci ora a considerarli partitamente.

a) *Evacuazione del meconio.*

Il meconio viene evacuato generalmente appena nato il bambino, o tutto al più entro le prime ventiquattro ore dopo la nascita. Quindi la sua mancanza, o presenza, mostrerà se il feto abbia o non abbia vissuto. Non è però questo un segno sempre costante. Chè potrebb' essere già stato evacuato delle ore prima di nascere, e non per questo essere il feto nato morto. Ma però ritiensi nel maggior novero dei casi, che esso venga evacuato tra il primo e il secondo giorno dalla nascita. La recente evacuazione di questa sostanza si conosce dalla tinta uniformemente verde che apparisce su tutta la interna superficie del colon. Allora il feto non può avere più di uno, due, o tre giorni. Sono però dati questi probabili soltanto, ma non sempre certi.

b) *Esfogliazione dell' epidermide.*

La epidermide si esfoglia e si rinnova su tutta quanta la superficie cutanea del bambino. È però una esfogliazione *naturale*, e non morbosa. Incomincia al secondo giorno dalla nascita; è in pieno vigore fra il terzo e il quarto; si compie fra i trenta, quaranta o cinquanta giorni. Questa esfogliazione principia al basso-ventre, poi procede al petto, alle anche, alle spalle, ascelle, membra, mani e piedi. A misura che la epidermide cade, la cute apparisce rossa, umida; umidità la quale consolidandosi forma la nuova cuticola. Non esiste mai questo

fenomeno nel bambino *appena nato*, od avente anche un giorno di vita.

c) *Cordone ombelicale.*

Appena il feto è uscito dall'utero, che il funicolo ombelicale comparisce umido , molle, grasso , turchiniccio , rotondo. Ma dopo tre, quattro, cinque, sei ore dal parto, appassisce; e l'appassimento è completo alla fine del secondo giorno dopo la nascita. Al terzo giorno, si scorgono già tracce del suo disseccamento ; alla fine del quarto è quasi compiuto. Tra il quarto e il sesto, si distacca dall' addome. La cicatrizzazione poi si compie, se il cordone è piuttosto magro, fra il nono e il decimo giorno; ma se grasso, fra il dodicesimo e il quattordicesimo dì, od anche più tardi. Dal dodicesimo poi al trentesimo giorno, si va restringendo man mano l'area dell'anello cutaneo formata dal distacco del cordone; a quaranta giorni, è scomparsa quella specie di sacco mucoso che formava , e i margini sono così serrati fra di loro da non avervi più pertugio alcuno.

d) *Obliterazione dei vasi.*

L'obliterazione de' vasi ombelicali, del canal venoso , del condotto arterioso , e del foro di *Botallo* , per regola generale, incomincia prima negli arteriosi , poscia nei venosi. Si osserva impertanto , che circa ventiquattr'ore dopo la nascita, le arterie ombelicali presentano già una notabile diminuzione nel loro calibro, e nello spessore delle loro pareti. Due giorni dopo il ristringimento occupa già molto tratto; e fino a quest'epoca le vene ombelicali e il canale venoso sono ancora liberi.

Dopo i vasi ombelicali, il primo a chiudersi ed obliterarsi è il foro di *Botallo*; dopo viene il canale, o condotto arterioso, il quale impiega parecchi giorni a chiudersi del tutto, per guisa che, dopo una settimana circa, non è più aperto che per qualche linea. È osservabile però che, appena la respirazione completa si è stabilita nel neonato, questo condotto subisce un sensibile mutamento nella sua figura, la quale da cilindrica si fa *conica*.

e) *Mutamenti del torace.*

L'aria entrando nei polmoni dilata necessariamente il petto, innalza lo sterno, raddrizza le coste, e imprime quindi una maggiore elevatezza e rotondità al torace. Taluni anzi hanno da questo fatto voluto dedurre la possibilità di misurare *esattamente* la circonferenza e i diametri di questa cavità comparativamente al torace di un feto che non abbia respirato, argomentando dalla risultante differenza la respirazione e la vita preceduta (1). Ma queste misure non si potrebbero mai ritenere per esatte e precise sempre. Esse variano per mille ragioni; nè possono somministrare in pratica che una prova *accessoria*, ma non essenziale, per giudicare se il feto abbia o non abbia respirato.

(1) Fu *Daniel* che propose di misurare con una corda la circonferenza del torace, non che l'altezza della porzione dorsale delle vertebre, e lo spazio che è tra esse e lo sterno. Le quali misure prese comparativamente e sui feti che nascono morti, e su quelli che nascono vivi e respirano, avrebbero, secondo lui, condotto a trovare la vera differenza degli uni e degli altri. Ma questa pratica non è generalmente seguita.

f) *Diaframma.*

I cambiamenti che la respirazione induce nel torace si fanno pur sentire anche sul diaframma. Imperocchè questo tramezzo muscolare, spinto in giù dalla premente colonna d'aria che gonfia i polmoni, si addossa necessariamente, abbassandosi, ai visceri addominali, e al fegato soprattutto, pigliando così una forma concava inferiormente, convessa superiormente. Secondo alcuni, un filo che venisse calato perpendicolare al centro aponevrotico, ed un altro che dall'appendice sternale cadesse orizzontalmente sulla vertebra dorsale corrispondente, somministrerebbero dei dati più o meno sicuri ed esatti della avvenuta respirazione (1). Se non che queste misure sono di loro natura variabili e incerte, e non possono, al caso, che *avvalorare*, ma non cerziorare di per sè sole il giudizio qualunque che si debba pronunciare.

g) *Polmoni, loro esame.*

1.° *Volume.* Quando la respirazione fu *completa*, i polmoni occupano *generalmente* ed esattamente le due cavità toraciche. Se la respirazione si mantenne *intiera* per qualche giorno, ricuoprono quasi tutto il pericardio. Se la medesima fu *incompleta*, o durò per breve tempo, o non lo ricoprono, o solo in parte. In quest'ultimo caso, il pericardio è più coperto dal

(1) *Ploucquet* ha ideato il così detto *filo a piombo* per determinare la depressione del centro tendinoso del diaframma. Ne' feti nati-morti, ordinariamente arriva al livello della quarta costa vera; ne' feti nati-vivi che hanno respirato, giunge sino alla sesta costa.

destro, che dal sinistro polmone. Dunque *polmoni voluminosi*, *occupanti esattamente le due cavità toraciche*, *e cuoprenti o tutto o in parte il pericardio*, fanno *presumere* che il feto abbia per alcun tempo dopo la nascita respirato. Non è però questa che una *presunzione*. Chè vi hanno dei casi, in cui i polmoni vennero trovati molto sviluppati, senza che il feto avesse punto respirato; mentre in altri che aveano respirato, eransi mantenuti piccoli e di assai ristretto volume (1).

2.° *Colorito*. Variabile oltremodo, e più assai del volume, si è la tinta dei polmoni tanto nei feti che hanno respirato, quanto in quelli che no. In generale però si osserva che nei feti nati-morti hanno un colore che varia dal rosso cupo al bruno-violetto, analogo nel più dei casi al colore del fegato degli adulti (2). Ma anche questo dato non offre che una *presunzione*, e giammai di per sè solo una prova certa (3).

(1) *Schmitt* afferma che il *volume*, la *giacitura* o sito dei polmoni non sono caratteri *costanti*, avendo egli osservato in diversi casi che i polmoni del feto nato-morto riempivano esattamente le due cavità toraciche; mentre in alcuni altri, in cui il bambino avea vissuto e respirato intieramente, eransi mantenuti così piccoli, che appena si potevano distinguere.

(2) Dagli sperimenti istituiti dal professore *Bernt* di Vienna (« Experimentor. Docim. pulmon. hydrost. illustrant. Centur. 1. curante Jos. Bernt, M. D. etc. » Vienna 1823) risulta che la respirazione artificiale in un bambino nato-morto, se cangia il colore del polmone, porta una tinta pallida o roseo-grigia.

(3) Bisogna però ritenere che il color roseo, rosso-pallido, o rosso marmorizzato a fondo più o meno bianco, massime anteriormente, si osserva *in generale* nei feti che hanno *comple-*

In questo proposito sono notevoli le osservazioni di *Devergie*, il quale ha trovato che il tessuto polmonare nei feti nati-morti si compone di una congerie di lobuli rossi, più o meno compatti, senza aree visibili, e più o meno congiunti fra loro da finissima tela cellulare, giusta il grado maggiore o minore di maturità del feto.

Ora l'aria inspirata dilatando quel polmone distende que' lobuli, scema il colore scuro di essi, e compariscono così alla superficie le bianche cellule polmonari, contornate da finissimi capillari sanguiferi. Di qui il colore roseo dei polmoni che hanno respirato *completamente*.

Ma quando il respiro fu *incompleto*, vicino ad uno di que' lobuli dilatati ve ne hanno, o uno, o più, di colore scuro, non dilatato visibilmente.

E quando invece fu una respirazione *artificiale* per soffiamento d'aria da bocca a bocca, o comunque introdotta nella trachea, si vede che insieme al colore, il quale pure in questo caso si fa più chiaro, cangia eziandio la densità del polmone. Il quale da consistente che era, diviene molle, più o meno floscio, spugnoso, *ma soltanto però in que' punti dove l'aria soffiata si potè insinuare.*

tamente respirato, e per certo tempo; mentre nei feti che *incompletamente* respirarono, i polmoni nella parte anteriore sono più o meno rossi, e in alcuni punti o pallidi o sbiaditi, ma hanno un colore rosso-scuro nella parte posteriore, lasciando vedere qua e colà delle macchie scarlatte.

ARTICOLO III.

Degli sperimenti diretti a provare che il polmone di un neonato ha respirato.

§ I.

Peso assoluto dei polmoni.

Mentre l'aria col penetrare nella trachea e ne'bronchi gonfia i polmoni e ne aumenta il *volume*, il sangue, che per le intercette comunicazioni del foro di *Botallo* e del dutto arterioso, è costretto a passare dalle cavità destre del cuore nell'arteria polmonare, di dove, attraversato il polmone, e fatto il piccolo suo giro, ritorna per la vena alle cavità sinistre, dalle quali passa poi nell'aorta, il sangue, dissi, va in forza di questo circolo polmonare ad *accrescere il peso assoluto dei polmoni.* Quindi vi ha, come ben si vede, una differenza notevolissima fra il peso assoluto del polmoni nel feto nato morto, e quello del polmoni nel feto che nacque vivo e respirò. Diremo ora de' mezzi sperimentali insegnati, e tentati fin qui per cogliere esattamente questo rapporto differenziale.

a) *Sperienze di Ploucquet.*

Ploucquet propose per la prima volta nel 1777 questa *prova statica*, di paragonare cioè il *peso assoluto* dei polmoni col peso assoluto del corpo intiero del neonato. Ma le risultanze che ne ebbe, non furono, per vero dire, le più convincenti. Però il peso del polmone

si può determinare tanto *all'aria libera*, quanto *sott'acqua*. Pesato all' aria libera, dà generalmente, qualora abbia respirato, un peso che è doppio di quello che punto non respirò. Questo rapporto di peso, sebbene non sempre costante e invariabile come alcuni hanno mostrato (1), e come pretendeva che fosse sempre *Ploucquet*, pure lo si può ritenere per dimostrato; essendochè da una moltitudine di fatti osservati siamo oggi accertati che, *in generale, l'intiero cadavere di un feto che ha respirato non pesa più di settanta volte dei polmoni*. Al contrario il peso del feto nato-morto, che non respirò, è appena la metà rispetto a quello dei polmoni, cioè sole *trentacinque volte* maggiore del costoro peso.

b) *Sperienze di Orfila.*

Ma poichè regna una certa incostanza, come abbiamo accennato, nel rapporto tra il peso assoluto del corpo, e quello dei polmoni del neonato, incostanza che dipende dalla grande varietà e differenze di sviluppo, di pinguedine, e di altre circostanze, in cui si può trovare quest' ultimo, *Orfila* preferisce di adottare in quella vece il rapporto

(1) Il professor *Bernt*, nelle sue ricerche medico-legali intorno alle morti sospette dei bambini neonati (Omodei Ann. Univ., dicembre 1828) ha trovato avervi più costante rapporto fra il peso assoluto dei polmoni e la *lunghezza*, che non col peso assoluto di tutto il corpo del feto. Dalle sue osservazioni sperimentali parrebbe risultare che i polmoni dei feti nati morti, pesati senza cuore, pesano da otto a nove dramme austriache; mentre in quelli che hanno respirato completamente danno un peso di sedici dramme. Ora il rapporto fra questo peso assoluto dei polmoni e la lunghezza del corpo dei neonati morti sarebbe : : 8 — 9 : 18 — 20 pollici, mentre nei feti che respirarono sarebbe : : 16 : 18 — 20 pollici.

fra il peso assoluto dei polmoni e quello del cuore. Al quale scopo insegna di estrarre il cuore, di tagliare rasenti alle loro aperture o sbocchi tutti i vasi maggiori che escono, od hanno foce nel cuore stesso — di vuotarne affatto le cavità — determinando ne' debiti modi il peso suo assoluto. Dalle tavole di confronto da esso pubblicate risulterebbe:

1.° Una differenza di rapporti fra il peso assoluto dei polmoni e quello del cuore nei feti che hanno respirato comparativamente ai feti nati-morti.

2.° Che i polmoni del feto che ha respirato, pesano quando sette volte, e quando 2 e $^{3}/_{5}$ più del cuore.

3.° Che i polmoni del feto nato morto pesano appena cinque volte, oppure 1 e $^{13}/_{15}$ più del cuore; peso, come ben si vede, molto minore di quello che risulta nel feto che ha respirato.

c) *Sperienze di Daniel.*

Fino dal 1780, *Daniel* pubblicò un metodo diverso affatto dai proposti, onde determinare se un feto avesse, o no, respirato. Egli partì il suo metodo da questi due principj generali di *idrostatica*:

1.° Che un corpo solido, immerso in un liquido, sposta e innalza sul suo livello un volume di liquido eguale al volume del corpo stesso che vi è stato immerso.

2.° Che un corpo solido immerso in un liquido meno pesante di lui perde tanto del suo peso, quanto è quello d'un volume d'acqua eguale al volume suo, e che perciò il peso del liquido aumenta in proporzione.

Propose quindi di pesare i polmoni del neonato al-

l'aria libera, e poscia sott'acqua. Imperocchè egli diceva — se i polmoni d'un feto nato-morto pesano : : 1, all'aria libera, pesati nell'acqua perderanno pochissimo del loro peso, atteso il piccolo loro volume; mentre se quelli d'un feto che ha respirato pesano all'aria libera : : 2, pesati poi sott'acqua vi perderanno assai più del loro peso, in forza del maggior volume d'acqua per essi spostato.

Ammettendo adunque che si abbiano questi dati numerici:

Peso dei polmoni in circostanze diverse.	Peso all'aria	Sotto acqua	Perdita.
Polmone, *che non ha* respirato.	100	70	30
Polmone, *che ha* respirato.	200	140	60
Polmone *soffiato* d'aria.	98	60	38

veggonsi chiaramente determinati i rapporti fra gli uni e gli altri polmoni. Non si avrebbero che a formare di queste tabelle comparative per vederli realizzati in pratica sopra una scala più o meno grande di osservazioni. Questo metodo, per dir vero, è fondato sopra dei principj incontestabili di fisica; ma la sua applicazione non potrebbe riescire in tutti i casi rigorosamente esatta, perchè basato sopra un supposto che non sempre si avvera, vale a dire che il volume ed il peso dei polmoni sieno invariabili, ciò che non è.

§ II.

Peso specifico dei polmoni.

Galeno dietro la osservazione da lui fatta, che il tessuto polmonare dei feti nati morti era più pesante dell'acqua, mentre quello dei feti che aveano respirato vi galleggiava sopra, ne trasse la conseguenza, che il polmone dei primi dovesse precipitare al fondo, e quello di questi ultimi no. Di qui la così detta *prova idrostatica*, o *docimasia polmonare*, antica quanto la scienza. Questa prova solenne venne poi descritta da *Tommaso Bartolini*, e da *Giovanni Swammerdamm*. Ma non fu che nel 1682, che *Sehreger* ne fece il primo l'applicazione alla Medicina legale. D'allora in poi essa divenne importantissima nella scienza, comecchè fosse fatta scopo a molte contestazioni. E la Giurcprudenza criminale se ne impadronì per modo, che in fatto d'infanticidio, l'ommettere questa prova, porterebbe la nullità di un processo d'accusa, e del rapporto degli esperti.

a) *Metodo pratico per la docimasia polmonare idrostatica antica.*

Si apre il torace, si taglia la trachea di sotto alla laringe, poi si tagliano tutti i grossi vasi centrali: si levano quindi dal petto i due polmoni, il cuore, e la ghiandola timo. Questi visceri si immergono tutti insieme in un vaso pieno d'acqua, dell'altezza almeno di un piede parigino, acciocchè la colonna del liquido sia proporzionale al peso ed al volume de'visceri immersi, e possa quindi sopportarli. L'acqua vuol essere distillata,

non troppo calda, non troppo fredda, ma della media temperatura di 20° Reamur. Fatta la immersione nel modo or detto, si osserverà dai periti:

1.° Se galleggiano, oppure se vanno al fondo.
2.° Se nel caso che vadano al fondo, ciò avvenga lentamente, o precipitosamente.
3.° Se vadano veramente a toccare il fondo del vaso, oppure rimangano sospesi nella massa del liquido.
4.° Se voltati sotto sopra succeda egualmente il fenomeno del galleggiamento o della caduta.

Eseguita a questo modo la immersione *complessiva* de' visceri or detti, si procede all' immersione *separata* de' medesimi; cioè *de' soli polmoni*, poscia di ciascuno dei due; quindi di ognuno dei loro lobi; infine de' frammenti tagliati di ciascuno dei lobi stessi, osservando attentamente se galleggino o no, o qual parte più galleggi dell' altra, voltandoli sotto sopra, e collocandoli in diverse posizioni.

ARTICOLO IV.

Delle obbjezioni che si fanno alla docimasia polmonare idrostatica e del loro valore.

§ I.

Il galleggiamento dei polmoni sull' acqua può essere effetto di putrefazione.

Quando la putrefazione è giunta al segno da appigliarsi al polmone, il corpo del feto è già ridotto a tale sfacelo, che è ributtante a vedersi. Da esperienze a questo proposito istituite da molti, e specialmente da *Orfila*,

si ha che i polmoni sono gli ultimi a subire il processo della putrefazione. Quando gli altri visceri già putridi sono in preda ai vermi ed agli insetti, i polmoni sono quasi ancora come nello stato di prima (1). Ora in fatto d' infanticidio, quando si debbe praticare la docimasia polmonare, è generalmente sopra polmoni di feto nato da pochi giorni, e non per anco guasto dalla putrefazione.

Ma anche supposto che il galleggiamento fosse effetto di questo processo, lo si potrà però distinguere da quello che produce il respiro, premendo alcuni frammenti di polmone sott'acqua. Se saranno polmoni putrefatti, i gas che si sprigioneranno per la pressione, saliranno con bolle più o meno copiose e minute alla superficie dell' acqua, e i frammenti di polmone liberi da essi cadranno al fondo del vaso, quando appartenessero a feto nato-morto; mentre galleggeranno egualmente se saranno di feto avente respirato. Oltre di che, galleggiando i polmoni sull'acqua, perchè putrefatti, dovranno egualmente galleggiarvi il timo, la vescica, gli intestini, che prima di loro si putrefanno, ciò che non avviene nel polmone avente respirato; il quale anche quando è putrefatto crepita sempre sotto il taglio, mentre in quello del feto nato-morto, anche diventato leggiere per la putredine, ciò non avviene.

§ II.

Il galleggiamento del polmone sull' acqua può dipendere da enfisema e non da respirazione.

Può per congenito vizio, o per contusione che i polmoni patiscano nel travaglio del parto, come opina *Chaus-*

(1) Vedi *Orfila* Op. cit. Lez. XXVI.

sier, o per qualsiasi altra morbosa causa, svolgersi nel tessuto polmonare dell' aria, o gas, che ne gonfi per modo le cellule da renderlo in alcune sue parti specificamente più leggiere dell' acqua.

Ma oltrechè il *polmone* veramente *enfisematico* presenta dei caratteri tali che il *colore*, il *volume* e il *peso*, che non sono precisamente uguali a quelli di un polmone che abbia naturalmente respirato, si potrà poi anche distinguere il galleggiamento dell' uno da quello dell'altro, premendo come nel polmone putrefatto sott' acqua alcune porzioni del polmone enfisematico in fra le dita, e osservando alla qualità delle bolle d' aria, che sprigionate dalla pressione vanno gorgogliando attraverso il liquido e salendo alla superficie. Nel caso di *enfisema*, queste bolle escono ampie e grosse. Nel caso di vera respirazione, sono piccolissime, minutissime, e mussano come quelle di un vino spumoso. Nel primo caso i polmoni liberati dall' aria e dal gas che li tenea distesi, e li facea più leggieri dell' acqua, precipitano tosto al fondo del vaso; nel secondo, anche sprigionate le bollicine aeree, continuano sempre a galleggiare.

§ III.

Il galleggiamento del polmone sull' acqua può dipendere da aria soffiata nel medesimo.

La insufflazione dell' aria nei polmoni o è *completa*, od *incompleta*. Si può ottenere o per mezzo di tubi applicati al condotto laringeo, o tracheale del feto natomorto; oppure anche da bocca a bocca. Nel primo caso, si può la insufflazione ottenere più completa; meno nel secondo. Però quando la si possa fare comodamente,

e venga per certo tempo continuata, si può anche da bocca a bocca ottenere un soffiamento d'aria completo. Dalle esperienze ed osservazioni fin qui istituite intorno ai cangiamenti che una introduzione d'aria artificiale adduce nei polmoni del feto nato morto, si hanno le seguenti generali risultanze.

a) Si aumenta, come nel respiro naturale, il volume dei polmoni per modo da incurvare e arrotondare il torace e abbassare il centro aponevrotico del diaframma fino al livello della sesta costa vera.

b) Bastano pochi minuti secondi a comunicare coll'aria soffiata ai polmoni una tinta rosea, renderli crepitanti al taglio, e gonfiarli per modo da renderli poi specificamente più leggieri dell'acqua, sulla quale si veggono galleggiare.

c) Questi effetti si possono, avvegnachè più difficilmente, ottenere completi anche col soffiamento operato da bocca a bocca, purchè fatto a bell'agio, e continuato per un certo tempo (1).

Ora se tali sono i risultati dell'insufflazione d'aria rispetto ai polmoni, che si possono confondere benissimo con quelli che vi adduce il naturale respiro, riescirà in pratica mai sempre difficile il distinguere nettamente gli uni dagli altri. E questa estrema difficoltà è realmente confessata da tutti i moderni e accreditati scrittori di Medicina forense. Per guisa che, quando questa circostanza si avvera in fatti d'infanticidio, è la sola che rende dubbiosi i risultati ottenuti dalla docimasia polmonare.

(1) *Metzger* credeva che non si potesse, col soffiamento d'aria artificiale nei polmoni d'un feto nato-morto, ottenere l'innalzamento e arrotondamento del torace; ma una serie numerosa di fatti e sperienze, anche recentemente istituite, provarono erronea una tale sua opinione.

Nulladimeno la scienza oggi possiede un criterio per distinguere in pratica un polmone completamente disteso da aria *soffiata* da quello che lo fu per via della respirazione. Un tale criterio viene somministrato dal peso assoluto dei polmoni. Conciossiachè si è visto che questo colla respirazione aumenta rispetto a quello del corpo intiero; per cui se nel feto nato-morto il peso assoluto del polmone sta a quello del corpo intiero : : 1 : 70, nel feto che ha respirato è : : 2 : 70. — Ora è certo che il soffiamento d'aria non può che aumentare il volume (nel feto nato-morto), e giammai il peso assoluto per la mancanza della piccola circolazione. Laonde un polmone di feto nato-morto, nel quale sia stata fatta una completa insufflazione d' aria, dovrà pesare come quello del feto nato-morto non soffiato d' aria. Noi non diremo che la quantità del sangue, che per via del respiro passa dal cuore al polmone, sia sempre costante, ed offra un rapporto invariabile tra il peso assoluto di questo e quello del corpo intiero, giusta la proporzione or sopra stabilita. Ma diremo bene, essere questo un risultato della più generale osservazione, e quell' unico criterio che in pratica si ha per distinguere l' un caso dall' altro.

§ IV.

Conclusione intorno al valore da accordarsi alla docimasia polmonare.

In onta alle tre allegate obbjezioni dell'*enfisema*, cioè, della *putrefazione* e del *soffiamento d' aria*, tre cause che possono benissimo far galleggiare il polmone sull' acqua, la docimasia idrostatica, quando sia stata scrupolosamente eseguita, non ommettendo la più piccola av-

vertenza, ci condurrà nel più dei casi a stabilire i seguenti dati:

a) Che quando la respirazione fu completa, e durò per certo tempo dopo la nascita, galleggiano sull'acqua *polmoni*, *cuore* e *timo*, immersivi tutti insieme.

b) Che una respirazione *completa* sì, ma *non tanto continuata* dopo la nascita, produce il galleggiamento *de' soli polmoni* sull'acqua; mentre il cuore e il timo vanno al fondo.

c) Che una respirazione *incompleta* farà che il *solo polmone destro e i suoi frammenti* galleggino sull'acqua (1).

d) Che una respirazione *incompletissima* e *brevissima* farà sì che *solo alcuni pezzi* del destro, o del sinistro galleggino, e in ogni caso più di quello che di questo, mentre gli altri pezzi precipiteranno al fondo.

e) Finalmente che la *nessuna* respirazione preceduta farà andare al fondo del vaso l'*intiero polmone* e *i suoi frammenti*, ciò che proverà, essere il feto nato-morto.

(1) Taluni avvisano che solamente i due lobi superiori del polmone destro e i loro frammenti galleggino sull'acqua, e che il lobo inferiore, trattandosi d'una respirazione incompleta, non vi galleggi punto sopra.

ARTICOLO V.

Di alcune altre obbjezioni che si fanno alla docimasia polmonare idrostatica.

§ I.

Se un feto possa respirare, e vagire ben anco nell' utero materno, morire poscia nascendo, e i polmoni mostrare i fenomeni del galleggiamento.

La possibilità del respirare nell' utero della madre fu pel passato negata assolutamente da tutti gli scrittori di Medicina legale fino a *Bohn*. Il celebre *Needham* fu il primo a concepire il sospetto che il feto potesse respirare e vagire, abbenchè chiuso ancora nell' utero della madre. E ciò egli deduceva da argomenti di analogia desunti dal piagnicolare del pulcino pria del suo sgusciamento. Ma *Bohn*, nel 1700, cominciò a sostenere che in certi parti laboriosi può il bambino, dietro particolari fortuite combinazioni, inspirare tant' aria da dilatare il petto, gonfiare perciò i polmoni, e farli essere poi specificamente più leggieri dell' acqua. Oggi poi la scienza è ricca di osservazioni che non mettono più alcun dubbio sulla possibilità e realtà di un tal fatto. Di queste osservazioni noi abbiamo fatto cenno in una nostra scrittura recentemente pubblicata sopra un' accusa d' infanticidio portata innanzi al Tribunale criminale di Piacenza, e dove cercammo di mettere sott' occhio ai giudici tutte quelle ragioni e que' fatti che ci parvero più parlanti e più dimostrativi per isventare quell' accusa (1). Nel

(1) « *Sopra un' accusa d' infanticidio*, ecc. Venezia 1845. » Il pubblico dibattimento relativo a questa accusa capitale, on-

1823, alcuni giornali medici della Germania (1) riferirirono alcuni di questi casi, fra i quali è memorabile quello narrato da *Zitterland*, che udì così netto e così forte il vagito uterino da avere creduta la prole già nata, mentre non era. Egual caso ebbe ad osservare, il giorno 18 ottobre del 1827, l'illustre *Henry*, il quale insieme a *Jobert* ed alla levatrice *Paulin*, ebbe ad assistere una partoriente. Tutti e tre poterono replicate volte ascoltare le grida che emetteva dall' utero della madre il non per anco uscito bambino. Il celebre *Osiander* poi più di tutti si occupò di queste osservazioni singolari, giacchè pubblicò anzi un' apposita memoria (2). *C. F. Dressel*, nel 1838, udì distintamente il vagito interno di un bambino, prima anche dello scolo delle

d' era colpita la *Domenica Mulazzi*, venne tenuto ne' giorni 26, 27, 28, 29 novembre 1845. La discussione medico-legale sostenuta da noi, e da due egregi nostri colleghi contro i due periti fiscali, durò per più di quattro ore il giorno 29. Gli abili difensori dell' incolpata patrocinarono degnamente quella causa veramente o di vita o di morte; perchè dovea, stante il disposto della legge, e la posizione quasi eccezionale dell' imputata, o essere assolta, o condannata alla morte, nè vi era via di mezzo. Ma il Tribunale giudicante, accogliendo nella sua saviezza le ragioni, i fatti, gli argomenti che la Medicina legale aveagli in abbondanza sottoposti, per non credere nata viva quella bambina che si volea uccisa, soffocata dalla sciagurata madre, pronunciò sentenza di assoluzione, che il Pubblico accolse con sodisfazione generale.

(1) Vedi Giornale di *ufeland*. Febb. 1823.

Vedi Bibliot. med. Fas. Giugno 1823.

(2) Vedi « *De respiratione, vagitu, et de vitalitate fœtus humani inter partum, ac confestim post illum, series observationum.* » Gottinga 1820.

acque; ciò che è assai più meraviglioso (1). Il dottor *Heyfelder*, di Sigmaringen, dovette ricredersi della sua opinione, che negava assolutamente questi fatti, avendo il 23 settembre del 1823, potuto assicurarsi della realtà del vagito uterino in una donna di ventiquattro anni, robusta, ben conformata, primipara, e a termine di gravidanza, da lui assistita (2).

Per guisa che, stanti questi fatti ed altri, che avremmo potuto qui annoverare, oggi non si mettono più in dubbio il *respirare* ed il *vagire* ben anco del feto tuttavia chiuso nell' utero materno, quando, cioè, per il precipitoso e abbondante scolare delle acque succeda nell' utero una specie di vuoto riempito istantaneamente da una colonna d'aria, che dalla vagina s' insinua per la bocca dell' utero, e va fino alla bocca e quindi ai polmoni del feto. In questo caso la docimasia polmonare darà i risultati stessi del galleggiamento sull' acqua, come per la respirazione naturale (3). Se non che in questi casi estre-

(1) Vedi *The Britan. And. For. Med. Rew.*

(2) Vedi Transaz. med. Dicem. 1838.

(3) Molti pensano però che questi casi di *respirazione intrauterina* o *vaginale* non si verifichino che in parti aventi bisogno o della mano o degli strumenti ostetrici per potersi effettuare. Se non che le osservazioni in proposito fatte da *Hosach* e da *Holmes* in Inghilterra parrebbero provare che anche le sole forze della natura possono compiere la espulsione del feto in simili casi. Ma anche ammessa, come non si può a meno di ammettere, la possibilità di questi casi, dobbiamo però confessare essere i medesimi sommamente rari, e che in generale i medici tutti d'Europa, tranne i Tedeschi, stentarono a crederli veri fino a questi ultimi anni. Per guisa che anche la possibile occorrenza di uno di questi casi non potrebbe distruggere mai le risultanze, che d'altra parte nel massimo numero

mamente rari si avranno altri dati, che potranno farci all'uopo distinguere le diverse circostanze. Chè l'aria, la quale entra per siffatto modo nell'utero, e fa respirare il feto chiuso ancora nella costui cavità, adduce tali cambiamenti nel feto stesso, quando questi muoja nel travaglio del parto, che presto passa alla putrefazione, cambiamenti riconoscibili nel cadavere, e additati dalle rispettive circostanze speciali di fatto. Oltre di che *la respirazione del feto nell' utero*, nel modo che abbiamo detto, è ammessa *possibile dopo la rottura delle membrane e lo scolo delle acque;* ed è ritenuta *impossibile prima di essa rottura,* checchè si voglia da alcuni sostenere in contrario. In ogni caso poi sarà sempre una respirazione *incompleta,* dalla quale non si potrà mai argomentare che quel feto avesse *realmente vissuto*, per cui anche con questo fatto non viene la docimasia polmonare minimamente infirmata.

§ II.

Se il polmone di un feto possa galleggiare sull'acqua in onta alla non avvenuta respirazione.

Anche indipendentemente dall' enfisema polmonare - dalla putrefazione - e dal soffiamento artificiale - può un polmone galleggiare sull'acqua, e non ostante non avere respirato, e quindi non avere il feto vissuto. Questa possibilità è fondata sopra qualche osservazione anatomico-patologica per la quale fu visto che i polmoni di

si ha dalle prove docimastiche. Chè anche data la respirazione intra-uterina, sarà mai sempre *incompleta* e *imperfetta,* e tale che la docimasia non darà mai risultamenti eguali a quelli che può somministrare, e somministra un polmone che abbia naturalmente respirato.

feti idrocefali nati-morti galleggiavano sull' acqua. Ma ciò non proverebbe altro che la inutilità della docimasia polmonare in alcuni casi, nei quali per congenite viziature organiche, d'altronde troppo palesi e riconoscibili, viene esclusa dal feto ogni vitalità.

§ III.

Se un feto nato a termine possa avere vissuto e non respirato.

Diverse sono le cause le quali possono impedire, o difficoltare la respirazione di un neonato. — Ingorghi sanguigni ai polmoni — imbrattamento di muco o di altro umore nelle vie respiratorie — l'anemia, o povertà estrema di sangue — diverse viziature organiche — ed altre simili cause. Ciò non di meno anche in questi casi potrebbe il feto eseguire alcuni movimenti automatici, o compiere certuni fenomeni appartenenti alla vita organica, non ostante la niuna respirazione preceduta. Ma questi fenomeni e questi movimenti non costituirebbero mai quella *vita intiera*, per così dire, onde intende parlare la legge. La quale vita intiera può solo essere rappresentata dalla *completa* respirazione. Questa imperfezione di vita, che in molti casi potrebbe essere tolta con pronti soccorsi, non può essere dalla docimasia polmonare dimostrata. Ma col mostrare questa, che il polmone non ha respirato, si accorda col vero spirito della legge, che lo considera come non avente vissuto. Talvolta anche la respirazione del feto, comecchè pronta ad effettuarsi per la buona tempera dell'apparato pneumonico, potrebb'essere soffocata, impedita o dalla madre, o da altri nell' atto della nascita, e così uscire il feto

alla luce già morto, o morire appena uscito dall'utero, stabilendo nell'un caso e nell'altro, per mezzo della docimasia, che non avesse nè vissuto nè respirato, mentre sarebbe il caso di un *vero* infanticidio, senza l'accompagnamento di tali o così violente lesioni esercitate sul corpo del neonato, da far credere che gli potesse essere tolto od impedito il respiro.

Ma anche ammettendo questo caso molto difficile a verificarsi in pratica, comecchè possibile, e intorno al quale spargeranno lume nei singoli casi le diverse circostanze di fatto, noi dovremmo dire che la docimasia non sarebbe *in tutti i casi* mezzo sufficiente a provare la esistenza, o no, dell'infanticidio, ma che però non la si debba escludere da un gran novero di altri pei quali somministra prove più o meno positive. Chè mostrando essa se un polmone abbia o non abbia respirato completamente, offre un dato il più sicuro per giudicare se un feto nascesse vivo o morto.

§ IV.

Se un feto anche avente respirato possa presentare i polmoni non galleggianti sull'acqua.

Sembra strana una tale obbjezione, eppure essa è esatta. *Sckenkio* assicura di avere veduti dei polmoni di feti a termine, i quali avendo vissuto da tre o quattro giorni, precipitavano, avvegnachè sani fossero, al fondo del vaso, talvolta tutti e due, e talvolta uno solo, o uno più dell'altro. Questo fenomeno però s'incontra più facilmente nel feto *non maturo*, di quello che nel feto venuto alla luce a termine (1). Varie sono le cause che possono produrlo, e

(1) *Orfila* a questo proposito assicura che nel feto di sette mesi possono i polmoni andare a fondo, se immersi intieri;

fra queste principalmente la debolezza del sistema, l'anemia generale o parziale, gl' ingorghi, e la flogosi del polmone, cause tutte che possono o impedire, o difficoltare la respirazione; la quale per altro può effettuarsi per alcune ore, poscia cessare affatto. Ma allora è il caso della respirazione *incompleta*, che la docimasia mostrerà, facendo vedere andare a fondo d'acqua quel polmone, sì perchè l' aria non potè distenderlo intieramente, sì perchè l'ingorgo sanguigno superstite ne accrebbe il peso (1).

non così facilmente divisi in pezzi. Nel feto di cinque mesi circa, è facile che non solo i due polmoni, ma anche i pezzi diversi vadano al fondo, in onta allo avere e l'uno e l' altro feto respirato. *Craanen* poi ha fatto vedere non essere tanto raro il caso che un polmone, anche dopo avere respirato, per imperfetta dilatazione delle sue cellule, precipiti al fondo dell'acqua. Anzi egli mostrò il come evitare di ingannarsi; chè raccomanda di tagliare in piccole porzioni, e gittare nell' acqua ciascun lobo tagliuzzato del polmone. Se il tutto affonda, ne conclude che il feto è nato morto; ma se pochi di que'frammenti galleggino, ne inferisce che ha respirato e alquanto sopravvissuto al parto. Casi di imperfetta dilatazione delle cellule bronchiali, oltre *Sckenkio*, videro *Guglielmo Cullen* e *Bernt*; per cui non sarebbe fuor di proposito l'adottare in simili ricerche il metodo qui accennato di *Craanen*. (Vedi *Commentatio de infantum nuper nator. umbilico et pulmon.*, auctore *G. F. Daniel Halla*).

(1) *Hoffmann, Bohn, Hutchinson*, ed altri riportano esempi di polmoni che affondarono nell' acqua per causa di congestione sanguigna in essi determinata da soffocata respirazione. E sebbene *Meckel* dubitasse di questo fatto, pure le esperienze ed osservazioni istituite dopo lo dimostrarono pienamente; chè basta spremere in questo caso tutto il sangue che ingorga il viscere, perchè liberato da esso, lo si vede tosto a galleggiare sull'acqua.

ARTICOLO VI.

Del valore che in pratica si debbe accordare alla docimasia polmonare idrostatica.

Dalle cose che si sono esposte fin qui, e dalle obbjezioni tutte che si sono riportate e discusse, risulta dimostrato che di tutti i *segni* offerti dal cadavere del neonato, vuoi esterni, vuoi interni, riferibili tanto al nato-morto, quanto al nato-vivo, e che respirò per più o men tempo, i più apprezzabili in pratica, i più sicuri sono quelli che risguardano al *volume* - al *colore* - al *peso assoluto* e *specifico* dei polmoni. Laonde la docimasia polmonare, la quale mira appunto a determinare la gravità specifica di questi due organi comparativamente a quella dell' acqua, sulla quale galleggiano, o non galleggiano, secondo i casi e le circostanze sopra spiegate, è ancora quella prova sperimentale che merita la massima confidenza nelle pratiche emergenze.

Premesso che *vivere* significa *completamente respirare*, noi non potremmo approvare un referto medico-legale in accusa d' infanticidio, nel quale si fosse ommessa, o si fosse poco accuratamente eseguita questa solenne prova. Sebbene v'abbiano dei casi, nei quali può riescire o inutile, o insufficiente, pure, a ben giudicarli, que' casi non sono che eccezionali, le cui cause o circostanze sono pure eccezionali, e non ponno distruggere la utilità della sua applicazione ad un gran novero d'altri. Per guisa che la docimasia polmonare è quella più essenziale maniera di dimostrazione che usa la scienza per risolvere il grande problema della vita e respirazione in un feto trovato morto; comecchè per altro non sia *la sola* che

la medesima abbia per arrivare a una tale soluzione. E per vero questa prova vuol essere confortata da altri dati anatomici che il cadavere del neonato presenta in simili casi. Per modo che se dalla costui accurata ispezione risulti:

1.° Che il foro inter-auricolare detto di *Botallo* - non che il canale venoso - ed il dutto arterioso o sono obliterati, o già prossimi ad esserlo - e che il funicolo ombelicale è presso a cadere;

2.° Che anche non presentando il cadavere alcuno di questi segni, mostra però elevato, rotondo il torace, depresso il centro aponevrotico del diaframma sino al livello della sesta costa vera, i polmoni di un colore rosso più o meno marmorizzato, cuoprenti o tutto o in parte il pericardio, arrotondati ai margini, e specificamente più leggieri dell' acqua,

Si potrà in simili casi giudicare che il feto abbia più o meno respirato, escluse però sempre le circostanze morbose o di putrefazione, o d' insufflamento, superiormente notate.

Però anche il provare che abbia respirato, non dimostra che abbia vissuto; giacchè può respirare un feto nell' utero materno, poscia morire nel travaglio del parto; ma di ciò parleremo fra breve.

Quando poi dall'esame anatomico del cadavere risulti

1.° Che non vi ha alcuna elevazione del torace, il quale anzi è appianato, - che il diaframma non si è menomamente abbassato, - che i diametri trasverso e retto del torace, misurati col compasso di *Bernt*, non danno che due, o due pollici e mezzo circa di lunghezza, e che il verticale giugne al livello della quarta costa vera,

2.° Che il foro inter-auricolare, il canale venoso, e il dutto arterioso sono ancora aperti,

3.° Che i polmoni hanno un colore più o meno rosso-cupo, sono piccoli di volume, e che intieri, o tagliati in pezzi, precipitano al fondo dell'acqua, sani essendo d'altronde, nè minimamente ingorgati o lesi comunque,

Avverandosi questi dati nella più grande generalità dei casi, si dovrà dichiarare che il feto non visse, e non respirò.

CAPO VIII.

Di altre prove docimastiche valevoli a cerziorare ognora più la respirazione e la vita nei neonati.

ARTICOLO I.

Docimasia pneumo-epatica.

Questa specie di docimasia, della quale non troviamo fatta menzione dagli scrittori di Medicina legale del secolo passato, se si eccettui *Büttner* (1), venne per la prima volta applicata da *Autenrieth* come criterio medico-legale nelle ricerche sull' infanticidio. In una istruzione che venne da lui pubblicata per i medici-legisti, all'art. 168, ne parlò distesamente. Un tale criterio viene appoggiato al rapporto che corre tra il peso del fegato e quello del polmone; giacchè quest' ultimo cresce in proporzione che per il respiro decresce proporzionatamente quello del fegato (2). Dietro questa indicazione il

(1) Questo autore inculcava di badare nelle autossie dei neonati, e degli adulti ben anco, al fegato ed alla milza, per vedere se erano pallidi, oppure rossi, o scuri.

(2) Nel programma pubblicato su questo proposito da *Autenrieth*, cancelliere dell' università di Tubinga, sino dal 1828,

celebre *Bernt* si applicò poi più di tutti gli altri medici Tedeschi allo studio di un tale criterio. Per guisa che nel suo « *Manuale di Medicina legale* » potè addurre ben cento casi di prova del fegato in sussidio della docimasia polmonare. Su questo esempio camminarono poi dopo e *Baur*, e *Nagelé*, ed *Elsasser*, e *Schafer*, e *Beck*, e varj altri, i quali nella docimasia pneumo-epatica trovarono un grande sussidio alla polmonare. *Puccinotti* nelle sue lezioni di Medicina legale ne ragiona molto saviamente, mostrandone chiaramente la utilità. E per vero si sa che il fegato, durante la vita intrauterina, è quel viscere che ha un volume comparativamente maggiore di quello degli altri visceri tutti, volume che sta in ragione inversa costante dell' età del feto. Il quale uscito che sia alla luce, cessa sul momento il circolo epato - ombelicale, per incominciare quello del polmone. Infatti dal primo momento della respirazione, cessando ogni commercio sanguigno tra il feto e la placenta, tutto il condotto venoso epatico si vuota di sangue, per poscia mutarsi colla obliterazione in legamento. Per guisa che, quanto sangue va per questo disgorgamento perdendo il fegato, tanto ne acquista il polmone che respira. E così mentre e il volume e il peso assoluto di quello vanno scemando colla respirazione, crescono proporzionatamente in questo. Dobbiamo però

si leggono queste parole : « *Ratio ponderis hepatis ad pondus* « *integri corporis vario in infante, prout vel absque vita, sive* « *cum vita fuerit in lucem editus, multum faceret ad Medi-* « *cinam forensem, solvendamque quæstionem , quomodo vivus* « *natus infans , sed auspicatam ante respirationem necatus* « *possit a neonato, ipsum jam inter partum emortuo distin-* « *gui, dummodo constantem sibi illa ratio admitteret regulam.* »

confessare che intorno al valore da accordarsi a questa specie di docimasia in pratica non si hanno ancora tante osservazioni e tante sperienze da poter confidare in essa come nella polmonare.

ARTICOLO II.

Docimasia vascolare.

Quest'altra docimasia ha per iscopo di verificare i mutamenti che il circolo sanguigno induce nel feto nato vivo, e respirante. Tali mutamenti si riducono ai seguenti :

1.° Al foro più volte rammentato di *Botalli*.

2.° All'apertura semi-lunare della valvola d'*Eustachio*.

3.° Al dutto arterioso, e al canale venoso.

4.° Alla superficie interna de' vasi maggiori, specialmente precordiali.

5.° Ai vasi ombelicali.

In quanto al foro inter-auricolare, o di *Botalli*, e della sua più o meno presta chiusura, abbiamo già parlato. Che se questo chiudimento non ha luogo, accade allora nell' individuo, secondo alcuni, quella malattia particolare che chiamano dal colore *morbo ceruleo*. Per guisa che il trovare dopo qualche giorno aperto questo foro, è segno di non avvenuta respirazione, come il trovarlo chiuso è segno che il respiro si effettuò.

Intorno alla apertura semi-lunare della valvola d'*Eustachio Haller* ci avverte :

1.° Che nei feti nati-morti si trova affatto in basso, e che il sangue che dalla cava ascendente si versa nella destra orecchietta del cuore, passa nella sinistra.

2.° Che la posizione di questa valvola si innalza progressivamente fino al segno da aderire al margine inferiore della protuberanza di *Lower*, a misura che la respirazione incomincia, e si fa completa.

Rispetto al *condotto arterioso* (ductus arteriosus communicans) che procede da quella parte del tronco dell'arteria polmonare che si divide nelle sue due grandi branche, e che scorrendo paralello all'arco dell'aorta, e a di lei contatto, vi si unisce ad angolo acutissimo, suolsi generalmente osservare nello stato seguente:

a) Ne' feti a termine, ma nati-morti, è di forma cilindrica, largo come il tronco dell'arteria polmonare, e lungo un mezzo pollice.

b) Ne' feti che hanno *incompletamente* respirato la forma è di un cono tronco colla base verso il cuore.

c) Ne' feti nati vivi, e che respirarono più o meno completamente, e per più o men tempo, la forma è cilindrica, ma la lunghezza va sempre diminuendo, a misura che, col crescere del respiro, si allargano in proporzione le arterie polmonari (1).

I vasi maggiori, specialmente precordiali (2), attesa la

(1) Vuolsi notare che *in generale* la diminuzione, o intiera, o parziale, del lume di questo condotto si osserva costantemente ne' feti nati-vivi, e che respirarono dopo la nascita. Però questa diminuzione stessa proporzionale allo ingrandimento de'rami dell'arteria polmonare si può osservare anche in qualche caso di feto nato-morto. Ciò però che non si è mai osservato in quest'ultimo, e che si osserva costantemente nei nati-vivi e che respirarono, si è la contrazione delle due estremità del condotto medesimo, o l'aortica o l'altra. Per guisa che la forma conica che viene il condotto stesso a ricevere, addita fuor d'ogni dubbio la preesistita circolazione polmonare.

(2) Queste osservazioni sui vasi sanguigni vennero istituite

sanguificazione che il respiro opera nel polmone, subiscono nella interna loro cavità dei cangiamenti più o meno sensibili. Essi presentano delle macchie, o strisce rosse, sanguigne che non si osserveranno ne' vasi stessi dei feti nati morti.

I vasi del cordone ombelicale soggiacciono essi pure a speciali mutazioni, ma di questi abbiamo già parlato.

ARTICOLO III.

Docimasia addominale.

Questa si è la più incompleta e meno concludente di tutte le altre docimasie. Però non vuol essere trascurata, in quanto che può, se non altro, ajutare il criterio offerto dagli altri sperimenti docimastici. Non si può avere molta confidenza nello stato o di pienezza o di vacuità del tubo digestivo, e della vescica, in quanto che possono dei neonati campare per un certo tempo anche non evacuando nè meconio, nè urina; mentre altri in vece evacuano e l'uno e l'altra prima di nascere. Solamente merita di essere preso in considerazione il ristringimento che colla vita si opera nel condotto così detto d'*Araudi* verso la vena porta. Ma nè anche lo stato dei visceri addominali vuol essere negletto, in quanto che, secondo *Bernt*, che molto se ne è occupato, si avrebbero i seguenti dati:

prima del 1823. *Bernt*, nel suo Manuale di Giureprudenza medica, pubblicato nel 1825, assicurava fino d'allora, nel venire alle qui sopra riferite conclusioni, che ell' erano state confermate dal celebre *Killian*, che sulla anatomia del feto scrisse con tanta dottrina e verità.

1.° Ne' feti nati-morti, lo stomaco è piccolo, di forma sferica, ed è ingombro di un umore albuminoso; gli intestini ristretti, e ne' crassi generalmente si trova meconio d'un colore giallo-verdastro.

2.° Ne' feti, in cui fu soffiata aria, o già enfisematici per processo putrefattivo, si trovano lo stomaco, il duodeno, e il digiuno distesi da aria.

3.° Ne' feti nati-vivi, e che respirarono, lo stomaco ha una forma piuttosto ovale, oblunga; ed il meconio occupa il colon discendente.

Altri dati potrebbero forse ricavarsi dal resto dei visceri addominali, ma molto variabili e incerti. Ed è perciò che la docimasia addominale, al confronto, vale ancor meno della vascolare. Però essa ajuta notabilmente le prove che si hanno dalla polmonare, la quale, come già si fece notare, è la prima e più essenziale, le altre non servendole che di ajuto.

ARTICOLO IV.

Delle cause che possono uccidere il feto nel travaglio del parto.

Le cause capaci di togliere la vita al feto durante il travaglio del parto, o nel venire alla luce, vogliono essere distinte in 1.° *naturali* o *morbose*: 2.° in *accidentali* od involontarie: 3.° in *criminose* o volontarie. In quanto alle prime, delle quali si è già molto parlato, vuolsi osservare che non si debbono aver di mira soltanto le malattie congenite e le organiche viziature del feto, come capaci di togliergli la vita, ma quelle ancora che sono proprie della madre, e principalmente le viziose conformazioni della pelvi. Quindi ad escludere, o ad ammettere la

influenza più o meno evidente di alcuna di dette cause, dovranno i periti richiesti osservare in ogni caso:

1.° La forma e le dimensioni del capo e del corpo del feto, che vorranno essere misurate nel modo il più possibilmente esatto.
2.° La forma e le dimensioni del catino della madre, e principalmente la lunghezza del diametro antero-posteriore, o sacro-pubico.
3.° Le ecchimosi, le suggellazioni e tumori rimasti sul capo o sul corpo del neonato per la patita compressione nel passaggio della piccola pelvi, e pel collo dell'utero.
4.° Codeste ecchimosi, suggellazioni, tumori ripieni per lo più di sangue, o di materia sanguinolenta, sono osservabili principalmente all'occipite, alla fronte, alla faccia, alle labbra, che le si veggono livide e contuse.

Rispetto poi alle cause *accidentali*, o involontarie, si possono ridurre alle seguenti:

1.° Compressione del funicolo ombelicale, o suo attorcigliamento attorno al collo o a qualche membro, o perchè schiacciato rimane fra le pareti del catino e la testa del feto, che è poi causa di grave congestione apopletica, e di morte o prima o poi.
2.° Distacco improvviso della placenta, o rottura del cordone, cagioni di emorragie più o meno presto fatali.

Per distinguere però nel caso pratico le or mentovate lesioni, giova riflettere per un momento che, quando nel feto si trovino i segni or sopra mentovati di contusioni patite, e nel cervello vi abbia la congestione sanguigna prodotta da un parto più o meno lungo e travaglioso, si può presumere con tutta ragione che il catino della

madre sia male conformato, e che il diametro sacro-pubico sia di tre pollici e mezzo, o poco più. Aggiungasi poi che codeste esterne lesioni toccano quasi costantemente quei punti del capo o del corpo del feto che furono realmente compressi nell' attraversare lo stretto pelvico. All' incontro quando sono la conseguenza di atti criminosi, nè sono così regolari come nel caso or detto, nè così superficiali, ma piuttosto profonde, più estese, ed esistenti in più punti del corpo.

Non si possono però da questi dati cavare che delle congiietture e delle presunzioni più o meno ragionevoli secondo i casi.

a) *Apoplessia da strozzamento pel cordone.*

Nella *apoplessia* da strozzamento portato dal cordone ombelicale attortigliato al collo per la soverchia sua lunghezza, si osserva generalmente una ecchimosi rossastra, circolare, attorno al collo, senza però escoriazione di sorta, e senza alcuna alterazione nella epidermide, che possa far supporre una criminosa manovra ivi esercitata.

b) *Rottura del cordone.*

La rottura del cordone ombelicale è indicata dalle estremità de' frammenti che hanno i margini laceri, frangiati, irregolari; ciò che fa credere essere stata la rottura violenta e repentina. Dovranno però i periti badare attentamente alla distanza o molta o poca, in cui il cordone stesso si ruppe, rispetto al punto suo d' inserzione addominale. Ciò può valere a distinguere il caso della rottura accidentale, involontaria, dalla criminosa. Chè ge-

neralmente, quando per la uscita precipitosa del feto dall'utero, accade una tale rottura, si osserva avvenuta più o meno distante dall'anello d'inserzione; e il vederla molto vicina all'anello stesso farebbe sospettare di atto violento e criminoso. Tale lacerazione però può essere prodotta da diverse cause - convulsioni della madre - delle membra del feto - la costui uscita precipitosa dall'utero - la troppa brevità del cordone stesso. Oggi però non si teme più tanto come pel passato la emorragia ombelicale per istrappato cordone. Chè anzi è facile che in questo caso si arresti la emorragia; ciò che non sarebbe, o molto difficilmente, quando venisse di netto reciso.

c) *Distacco della placenta.*

Il distacco precoce della placenta, che è causa di una perdita più o meno funesta di sangue, si può ne' suoi effetti rilevare prontamente nel cadavere, il quale apparirà di una tinta cerea, pallida, nel vero stato di *anemia*, o deficienza di sangue tanto all'esterno, quanto ne' visceri interni; stato non confondibile con altri, e perciò cagione e alla madre e al feto di più o men gravi accidenti. Se non che i periti debbono procedere molto cauti in simili circostanze, giacchè sarebbe facile lo scambiare questa emorragia con la ombelicale, prodotta dal taglio netto del funicolo ombelicale.

ARTICOLO V.

Del parto precipitoso.

Si cerca se è possibile che un feto esca così precipitosamente dall'utero, senza che la madre possa impedirne la caduta, o prevenirne le conseguenze.

Che si dieno dei parti precipitosi per modo da non potere la madre impedire la caduta della sua creatura, non si può mettere in dubbio certamente. Ciò producono per lo più quelle violente e improvvise contrazioni dell'utero stesso che la madre non può in alcun modo prevedere. Di questi parti precipitosi si hanno degli esempi irrecusabili narrati dagli autori, e in particolar modo da *LaFosse*, da *Pasquier* di Lione (1), da *Meirien* (2), da *Orfila* (3) e da molt' altri. Più di tutti però fu il celebre *Klein*, medico del re di Wurtemberg, il quale raccolse ben cent' ottantatrè casi di parti precipitosi, accompagnati dalla caduta repentina del feto; alcuni dei quali avvenuti anche in donne primipare.

Ora in conseguenza di queste cadute precipitose può rimanere il feto più o meno offeso secondo i casi e le circostanze. Imperocchè supponendo che nella più parte dei casi in prima posizione naturale, cioè pel capo, e' cadano sopra terra, potranno avvenire delle contusioni, delle fratture alle ossa del cranio e delle commozioni cerebrali, non che spandimenti sanguigni, ed altri disordini più o meno gravi, le cui tracce saranno più o meno riconoscibili sul feto, secondo che questi sarà uscito vivo o morto dall' utero; nel qual ultimo caso le tracce saranno diverse.

Se non che, contro al pericolo sempre temuto di siffatte cadute precipitose, stanno le cent' ottantatrè osservazioni di *Klein* stesso, dalle quali risulta dimostrato che nè meno uno di que' feti ebbe a perire, e nè meno uno

(1) « Journ. Univ. des sciences médical. » 1821, vol. XXII.
(2) « Journal, ecc. cit. » maggio del 1823.
(3) Op. cit. Lez. XVIII.

riportò lesione alle ossa del cranio, quantunque parecchi di essi fossero caduti sul nudo pavimento: in nessuno pure potè trovare emorragia ombelicale.

Però *Hencke*, celebre medico tedesco, e *Chaussier*, che istituì su questo particolare appositi esperimenti, stanno per l'affermativa; che, cioè, la caduta precipitosa di un feto dall'utero, il quale urti del capo contro terra, od altri corpi duri, possa patire alcuna delle lesioni allegate.

In ogni maniera noi ammettiamo col celebre *Marc*:

1.° Che un tale accidente è rarissimo ad avvenire, quando il feto non cada a terra che dall'altezza dei genitali della madre.

2.° Che anche data una tale caduta, non possa per quest'unica causa morire, quando sia ben conformato e sano.

3.° Che quando venga addotta per iscusa la caduta precipitosa del feto, debbano i periti richiesti assicurarsi accuratamente della sua possibilità, esaminando:

a) Tutte le circostanze speciali del fatto che viene addotto per iscusa.

b) Il volume della testa del feto paragonato colla forma e dimensioni del catino della madre.

c) La posizione nella quale si trovava la madre nel travaglio del parto, e la durata più o meno lunga di questo.

d) L'altezza dalla quale cadde il feto e la natura del suolo sul quale cadde.

e) Il punto preciso in cui il funicolo ombelicale si ruppe, se più o meno vicino o distante dalla sua inserzione al ventre o alla placenta.

f) La forma o figura che presentano alla loro estremità i due tralci laccrati o strappati.

g) Se vi abbia rottura del perineo; ciò che facilmente avviene nei parti precipitosi, anche quando si tratta di feti piccoli.

Ma potrebbe darsi che il feto, cadendo precipitosamente dall'utero, facesse un tonfo o nell'acqua o in una fogna o latrina, o in altro luogo qualunque. Circostanza questa non rara ad essere accampata massime da quelle fanciulle primipare, le quali volendo nascondere al mondo la loro vergogna, o per ignoranza, o per inavvedutezza, o per colpa, si fanno forti con questa scusa, allegando la caduta precipitosa del feto dall'utero nell'atto stesso che scaricavano il ventre (1). Qui è dove i pratici, nel

(1) Nel 1839, io ebbi ad estendere un rapporto all'autorità giudiziale intorno ad un bambino neonato caduto vivo in una latrina, e da quella estratto circa tre ore dopo, ancora vivo, e il quale morì dopo tre giorni, in conseguenza di lesioni trovate nell'apparato respiratorio, prodotte dallo avere per la prima volta respirato in quella mefitica atmosfera: chè del resto era il bambino a termine, ben conformato e pasciuto, e sano. La madre vedova, che avea altre volte figliato, adduceva di essere andata al cesso, d'essere stata colta repentinamente dai dolori di parto, e il feto essere precipitosamente uscito dall'utero, e caduto nella latrina. Ma le dimensioni di quell'angustissimo cesso, non essendo in proporzione col volume del suo corpo, che di alta e pingue corporatura era, diedero matematicamente dimostrata la impossibilità di quella caduta precipitosa per parto naturale. In quella vece risultò che la colpevol madre vi avea essa stessa precipitata la sua creatura. La quale non morì tosto perchè per un fortunato accidente il condotto di quella latrina, posta in un cortile, non scendeva a perpendicolo nella cisterna, ma procedeva per un piano inclinato. Per cui il bambino, sdrucciolando su quel piano, erasi impiantato nel fecciume per due terzi del corpo, essendone rimasto fuori il petto e il capo, e in comunicazione quasi di-

volere distinguere una caduta accidentale da una volontaria e criminosa, in simili casi incontrano le più grandi difficoltà, nè possono quasi mai pronunciare giudizj positivi. Imperocchè come provare che quella caduta fu piuttosto accidentale che volontaria, e che il bambino tonfasse vivo o morto nell' acqua o nella fogna? Certamente che, nell'uno e nell' altro caso, il condotto aereo rimarrà più o meno ingombro d' acqua o di materie estranee, per lè quali il respiro non avrà potuto effettuarsi. Ma come distinguere se il respiro era libero o no, prima che quella caduta avvenisse? In questo duro frangente rimarrà mai sempre difficile il distinguere in modo *certo* e positivo che lo imbrattamento o di mucosità o di altro umore del canale aereo (come quando il liquore dell' amnios penetra in esso) era piuttosto anteriore alla caduta che posteriore. Solo in quest' ultimo caso la morte per sommersione sarebbe allora dimostrata.

I pratici consigliano a questo proposito di osservare attentamente alla spumosità della materia liquida qualunque, che ingombra la trachea e i canali aerei, non che alle più o meno minute bolle d' aria che nella stessa materia si incontrano.

Se non che, anche dato il caso che spumoso fosse il liquido od umore qualunque incontrato nella trachea e ne' bronchi, non sarebbe questa ancora una prova della avvenuta respirazione. Converrebbe che la docimasia polmonare ne offrisse la dimostrazione: allora il dato della spuma o schiumosità acquisterebbe valore. Chè del

retta coll'aria esterna che giù scendeva dalla bocca (lasciata aperta) della latrina. Quella donna, convinta del fatto, venne per qualche circostanza attenuante condannata dal Tribunal criminale di Piacenza a dieci anni di lavori forzati.

resto potrebbe essere dipendente o da aria soffiata nella trachea o da gas penetrati nella medesima, essendo il bambino nella fogna.

Quando però il liquido stesso, d'altronde limpido, non presenta alcuna schiuma nella trachea, o bolle di sorte alcuna, e che la docimasia polmonare non dà prova veruna di preceduta respirazione, allora è segno che il feto nè visse, nè respirò. Ma anche in questo caso è difficile il dire se sia morto nell'atto della sommersione, oppure per avergli impedito di respirare. In ogni maniera, dandosi di questi casi, sarà sempre la docimasia polmonare, ajutata da tutte le altre prove docimastiche descritte, che somministrerà i necessarj elementi a giudicare della avvenuta o non avvenuta respirazione. Chè del resto dai dati or ora accennati non si possono desumere che delle *presunzioni* avvalorate più o meno dall'esame fisico e chimico del liquido contenuto nella trachea, e dalla contemplazione di tutte le singole circostanze di fatto.

ARTICOLO VI.

Delle quistioni medico-legali intorno alla durata della vita di un feto che respirò.

§ I.

Quistione I.ª *Data che un feto trovato morto abbia dopo la nascita vissuto e respirato, come si possa stabilire la durata di questa vita, e della respirazione.*

La soluzione di questa quistione è riposta nella esatta descrizione e conoscenza di tutti quei mutamenti che il feto subisce appena venga sottoposto all'influenza degli agenti esteriori. I quali mutamenti cominciano dalla

pelle, dal cordone ombelicale, dai polmoni, dal cuore, dalla vescica, e dagli intestini, come abbiamo veduto nella descrizione che ne abbiamo data. Quando adunque sieno arrivati i periti a conoscere tutti questi cangiamenti, non che il grado più o meno inoltrato del loro progresso, essi hanno nel medesimo tempo in mano gli elementi necessarj per giudicare più o meno approssimativamente del tempo che quel dato feto visse e respirò fuori dall'utero materno. Noi rimettiamo quindi il lettore alla storia già data di tutte le modificazioni che il respiro induce negli organi più essenziali della vita, perchè il ripeterla a questo luogo sarebbe superfluo, e recherebbe noja.

§ II.

Quistione II.ª *Dato che un feto nato-vivo e che respirò sia per qualunque causa morto dopo la nascita, come si possa stabilire da quanto tempo la morte sia avvenuta.*

Noi non possiamo che indicare qui alcune norme generali ai periti, come quelle alle quali in qualunque circostanza dovranno pur sempre avere riguardo. Chè del resto per risolvere convenientemente questa quistione daremo nel seguito di quest' opera la storia naturale delle alterazioni diverse che presenta il cadavere del feto dipendentemente dai mezzi nei quali venne fatto perire - se cioè nell' acqua - nei gaz più o meno deleterj - nella terra - nelle fogne - all' aria libera, ecc. Intanto diremo, doversi in ogni caso osservare:

1.° La temperatura del cadavere, e della stagione.
2.° Lo stato di rigidezza o di flessibilità delle membra.
3.° Tutti i segni dimostrativi lo stato di morte *reale*.

4.° L'epoca della sì, o no, incominciata, oppure inoltrata putrefazione.

5.° L' età apparente del feto raffrontata con tutte quelle condizioni di sviluppo organico già da noi state descritte.

Con tutti questi elementi di fatto, indispensabili sempre in simili ricerche, potrà il perito risolvere questa quistione più o meno approssimativamente, anche rispetto al tempo da che la morte del feto può essere avvenuta. Ma però ei non debbe negligere mai la considerazione di tutte quelle modificazioni od eccezioni che al realizzamento di questi dati oppongono bene spesso le speciali circostanze dei fatti, le quali costringono talvolta a dare nel concreto caso un giudizio che in genere avrebbesi potuto pronunciare diverso.

CAPO IX.

Dell' infanticidio involontario e volontario.

L' uccisione della prole neonata o è *involontaria* o è *volontaria*: nel primo caso, può costituire una colpa, un *delitto*; nel secondo, è sempre un *crimine* de'più nefandi, che la legge severamente punisce. La *ommissione involontaria* delle cure indispensabili a tutelare la salute e la vita della prole stessa appena uscita alla luce, per cui ne venga a perire, costituisce il così detto *infanticidio per ommissione.* Gli atti violenti d' ogni genere esercitati *volontariamente* sul bambino appena nato, e producenti la morte del medesimo, costituiscono l'*infanticidio per commissione.* - Noi tratteremo distintamente e dell' uno e dell' altro.

ARTICOLO I.

Dell' infanticidio per ommissione.

Le prime cure del bambino appena nato, ommesse volontariamente, od involontariamente, fanno sì che egli sia esposto a perire per quattro maniere diverse, secondo i casi:

a) Per asfissia prodotta da mancanza di aria respirabile.

b) Per *emorragia* dal non allacciato cordone ombelicale.

c) Per troppo freddo o troppo caldo dell' aria o dell' ambiente in cui viene collocato.

d) Per inedia o mancanza di nutrimento opportuno.

Noi daremo ora i segni caratteristici dell' una e dell' altra causa capace di uccidere la prole neonata; ma innanzi tutto noi dobbiamo ricordare in succinto la qualità delle cure e dei soccorsi onde abbisogna il feto nascendo e appena nato, perchè da questa enumerazione si conosca la importanza della loro ommissione.

§ I.

Dei soccorsi indispensabili al feto o nascente o appena nato.

1.° La faccia del feto, che appena uscita dalla vulva tocca e bacia una delle cosce della madre, va tosto rivolta dall' opposto lato, altrimenti il feto stesso muore asfitico.

2.° Rimuovere dalla faccia stessa o dalla bocca ogni sorta di pannilini bagnati, od altri corpi applicati, o a contatto comunque colla bocca medesima.

3.° Introdurre tosto un dito nella bocca del feto per istaccarne la lingua, se attaccata al palato, o toglierne le materie onde può essere ingombra.

4.° Procurare di toglier subito l'*asfissia*, onde può essere preso il feto nascendo, sì col soffiare aria nella bocca, o col fare delle lievi fregagioni secche, eccitanti, sul dorso, sul petto, alle piante dei piedi, alla palma della mano, o avvolgendolo in robe calde, od anche immergendolo in un bagno caldo aromatico.

5.° Nascendo per accaso *apopletico*, esporlo all'aria fresca, non fasciarlo stretto, comprimere mollemente il ventre, e fare frizioni secche, ecc.

6.° Allacciare prontamente e ne' debiti modi il cordone ombelicale, badando bene di non comprendere nella legatura qualche ansa intestinale che per accaso formasse ernia all'ombelico.

Ommettere volontariamente queste cure si è proprio un commettere un vero infanticidio; ma prima dobbiamo dire dei quattro modi diversi di morte che per la ommissione delle medesime può accadere nel neonato.

a) *Morte del neonato per asfissia.*

Non può penetrare aria nei polmoni del feto che è già mezzo uscito dall'utero materno, finchè esso abbia applicata la bocca alla parte interna di una delle cosce della madre, o la imbrattino materie sopraposte alla medesima. Così pure succede la stessa cosa, quando sangue, o meconio, od altri umori occupino l'interno della bocca, o sieno le vie del respiro imbrattate dal liquore dell'amnios, o da altre mucosità, od estranee materie; oppure quando, per cagione di parto precipitoso, esce il feto tuttavia avviluppato nelle sue membrane. Tutte

queste circostanze, nelle quali può il feto morire asfissiato per mancanza d'aria respirabile, non sono difficili ad essere constatate nel cadavere, essendone al caso le tracce superstiti molto rimarchevoli, e non confondibili con altre da altra cagione prodotte.

b) *Morte del neonato per non allacciatura del cordone.*

Sebbene per via di osservazioni istituite da parecchi autori si sappia non essere *sempre* mortale la emorragia prodotta dalla non allacciatura del funicolo ombelicale, per cui taluni non la dicono *assolutamente necessaria*; pure sappiamo che alcuni feti perirono appunto per simile ommissione. La quale quindi è giudicata sempre grave e pericolosa; e tanto più se il cordone non allacciato non venne *strappato* o *lacerato*, ma bensì *tagliato di netto* e vicino all'ombelico. Non si potrebbe però a buon dritto dalla *sola* circostanza di non essere stato allacciato il cordone cavarne bastevole argomento per credere avvenuta una più o men prontamente mortale emorragia pel cordone stesso, o questa esserne stata la esclusiva cagione. In ogni maniera quando pure la morte avvenga in conseguenza di tale ommissione, osservansi generalmente nel cadavere i seguenti segni: 1.° pallidezza generale del cadavere: 2.° cuore, sue cavità, vasi precordiali, arterie, e vene vacui di sangue e rilassati, flosci: 3.° musculatura pallida, scolorata: 4.° visceri in genere pallidi, o quasi esangui.

c) *Morte del neonato per troppo freddo o per troppo caldo dell' aria o dell'ambiente.*

Non si può precisare veramente il grado e della bassa

e dell'alta temperatura esterna, sotto il quale può perire un neonato. In quanto al caldo soverchio, esso può perire tanto in un ambiente molto riscaldato, quanto esponendolo ai cocenti raggi del sole che in breve ora lo possono uccidere.

Più facile però è il caso che egli muoja per freddo, massime se duraturo per qualche tempo. Si ritiene generalmente che un bambino esposto per terra, o su delle pietre ad un freddo di + 5° *Reaumur* per una notte intiera, basta a farlo perire prontamente.

In generale la *morte per freddo* in un neonato si riconosce ai seguenti dati:

1.° Cute pallida, raggrinzata, e membra più o meno rigide, livide, contratte.

2.° Congestione sanguigna nelle cavità del cuore e de' grossi vasi.

3.° Polmoni dilatati, galleggianti sull'acqua.

4.° Nessuna traccia d'altre violenze esterne sul corpo del neonato.

d) *Morte del neonato per mancanza di nutrimento.*

L'astinenza da ogni nutrimento qualunque continuata nel bambino neonato per più di ventiquattro ore, cioè fino alle trentasei, quarant'otto, sessanta ore, può riescire al medesimo fatale. Gli è un fatto che quanto più si è giovani, tanto meno si resiste al digiuno. Per questo modo adunque potrebbe perire un bambino appena nato, e per questo modo periscono gran numero dei bambini esposti. Chè o la *fame* o il *freddo* sono ordinariamente i loro carnefici. La morte per fame potrà riconoscersi nel cadavere del neonato dalla vacuità e ristrettezza dello stomaco e degli intestini, non che da

tutte quelle concomitanze morbose che sogliono generalmente osservarsi in simili casi.

§ II.

Se sia scusabile una madre che ommette le prime cure da prestarsi alla sua prole.

Non puossi imputare giustamente alla madre la colpa della ommissione delle prime cure che si debbono al neonato ne' casi seguenti:

1.° In caso di ignorata gravidanza, di repentino assalto dei dolori, e di parto precipitoso con caduta immediata del feto per terra, e conseguente lacerazione del cordone ombelicale.

2.° In caso di sincope, o grave deliquio per forte emorragia, come quando la placenta si impianta sulla bocca dell' utero, e se ne distacca.

3.° In caso di violente *convulsioni*, o di *apoplessia*, o di *coma*, o *sopore* profondo, o di *asfissia*.

In tutti questi casi, può darsi benissimo che la madre stessa con alcuni moti convulsivi, o il feto medesimo, con movimenti strani delle membra, laceri il cordone, se mai attorno a qualcune d'essa si fosse attorcigliato. Ma per distinguere in pratica queste accidentalità da altre volontarie ommissioni, dovranno i periti richiesti all'uopo verificare:

1.° Se esistano indizj superstiti nella madre o di grave deliquio, o di forte emorragia patita; ma ciò suppone che il parto sia appena da ore avvenuto.

2.° Se la espulsione del feto e della placenta fosse simultanea, o no.

3.° Se la placenta rimanesse ancora unita al cordone,

o se questo venisse lacerato, oppure reciso, e in qual punto, e se la lacerazione o il taglio sieno di recente data.

In ogni modo converrà sempre procedere molto cauti in tali giudizj. Si dovrà sempre verificare con tutti i mezzi che la scienza somministra, se vi abbia fondata ragione per ammettere vera la allegata scusa della impotenza, o fisica impossibilità, e se veramente esistano i notati estremi per esonerare la madre che clandestinamente partorisce, e sola, dall'obbligo che le incumbe di prestare essa stessa, poichè altri non volle testimonj al suo fallo, le prime e indispensabili cure alla sua creatura.

ARTICOLO II.

Dell' infanticidio volontario o per commissione.

Questo è quel crimine nefando che la legge punisce coll'estremo supplizio. In varj modi si può uccidere un bambino appena nato, e principalmente ne' seguenti:

1.° *Per soffocazione*, la quale si può eseguire con mezzi diversi, e così:
   a) colla divisione del frenulo, e retro-versione della lingua.
   b) col chiudere le vie aeree, introducendo nella bocca qualche turacciolo, od altro corpo.
   c) collo strozzamento.
   d) col cacciare il neonato sotto le coltri, o fra i materassi.

2.° *Per asfissia* prodotta dallo immergere il neonato in qualche atmosfera di gas deleterj, mefitici, o dal tuffarlo nel cesso.

3.° *Per sommersione* o nell'acqua, o in altra materia liquida.

4.° *Per violenze praticate sul corpo del bambino*, come fratture, lussazioni, ferite, ed altre lesioni di questa fatta.
5.° *Per acciaccamento* del capo.
6.° *Per l'agopuntura.*
7.° *Per torrefazione, o combustione.*

§ I.

a) *Morte del neonato per retroversione della lingua.*

Non sono molti anni che in Inghilterra venne commesso un infanticidio in questo modo. La scellerata madre lacerò il frenulo della lingua del suo bambino, poscia rovesciò indietro sulla glottide la lingua stessa, onde impedire l'ingresso dell'aria nella trachea. Un tal crimine fu commesso in Guernsey, e fu incontestabilmente provato (1). I segni di questa morte sono localmente riconoscibili; ed hanno poi in pratica un valor maggiore, quando si trovino in armonia colle generali risultanze della *morte per soffocazione*.

b) *Soffocazione del neonato col chiudergli la bocca.*

Molte volte venne eseguita la soffocazione coll' avere cacciato nella bocca, nelle fauci, o nella faringe al neonato un qualche viluppo di cenci, od altro corpo qualunque, il quale otturando più o meno esattamente l'apertura della medesima, impedisce all'aria di entrare nella

(1) Vedi Edinb. Med. and. surgic. Journ., num. 166.

trachea. In questo caso particolare, giova che il perito esamini e verifichi attentamente:

1.° Se quel turacciolo, o corpo estraneo qualunque, venisse introdotto a corpo vivo o morto.

2.° Qual forma precisa abbia il medesimo estraendolo dalla bocca, e di quale natura sia un tale turacciolo.

3.° Se questo si trovi imbrattato di sangue, di muco, o di altri umori animali.

4.° Se la introduzione sia stata violenta al segno da avere improntata al medesimo una qualche forma speciale.

5.° In quale stato si trovino le parti interne della bocca, delle fauci, della faringe, e della laringe, e quali lesioni si trovino nelle medesime.

Qui è da osservare però come non sempre, anzi molto difficilmente, si possa distinguere se la introduzione del corpo estraneo nella bocca venisse fatta *a feto vivo*, oppure a feto *appena spirato*. Chè in quest'ultimo caso, le tracce rimaste apparirebbero quasi eguali a quelle del primo. In ogni maniera, quando la violenta introduzione venisse fatta veramente a feto vivo, non mancherebbero mai:

1.° Degli ingorghi sanguigni, ed injezioni vascolari più o meno profonde nell'interno della bocca, al palato, fauci, faringe, massime ne'luoghi stati maggiormente irritati, compressi dal tampone.

2.° Delle escoriazioni, lacerazioni, lividure, contusioni, abrasioni, ecchimosi alle parti or ora indicate.

3.° Imbrattamento del corpo estraneo introdotto, massime nella sua estremità conica, corrispondente al palato molle, all' istmo delle fauci, oppure alla faringe.

Vuolsi però avvertire, che queste lesioni andranno sce-

mando dall' indietro all' innanzi. Per guisa che la mucosa della bocca, superiormente, potrà presentarne delle lievissime, e la estremità anteriore del turacciolo non essere tampoco imbrattata di alcuna materia. L'opposto avverrà nella laringe, nell' istmo delle fauci, quando quel turacciolo sia stato realmente introdotto a corpo vivo. Simili lesioni non si osserveranno mai, qualora la introduzione sarà stata fatta a corpo morto. S'aggiunga che, acciò la respirazione, col chiudimento della bocca a questo modo, sia tolta affatto, debbe il turacciolo oltrepassare l'istmo delle fauci, sollevare in alto il velo - pendulo, onde non permettere che il respiro si faccia per le cavità nasali; ciò che avverrebbe, nel caso che il corpo introdotto arrivasse appena a toccare il palato molle.

c) *Soffocazione del neonato per strozzamento.*

Ma potrebb'essere anche che si ricorresse allo strangolamento o colla mano, o con qualche funicella gittata attorno al collo, e per palliare il criminoso atto, s' incolpasse poi lo strozzamento accidentale prodotto dal cordone ombelicale attorniato al collo. Ma potranno i periti distinguere in pratica l' uno dall' altro caso, riflettendo :

1.° Che quando lo strangolamento avviene per mezzo del cordone ombelicale, questo si trova essere molto più lungo di quello che ordinariamente non suolsi osservare.

2.° Che acciò ne rimanga la traccia circolare sul collo, debb' essersi fatto il doppio giro, altrimenti questo non accadrebbe.

3.° Che nello strozzamento per il cordone ombelicale, non avvengono mai sul collo nè lacerazioni nè

escoriazioni, nè scannellature, o impronte molto rimarchevoli o profonde (1).

Generalmente nell' infanticidio per istrozzamento si appalesano le tracce più o meno evidenti sul collo, quando non sia il cordone ombelicale che lo abbia prodotto. Però questo genere di morte non è così facile sempre ad essere constatato, come molti hanno creduto e credono. Chè non rade volte le tracce lasciate sono poco visibili e affatto equivoche, nè possono sempre essere il risultato di un atto violento. E nel travaglio del parto, e nel modo di nascere del feto, possono essersi benissimo formate. Laonde i periti dovranno procedere cautissimi prima di pronunciare il loro giudizio su questo particolare. In generale essi potranno emettere dei sospetti più o meno fondati, o delle *presunzioni*.

d) *Soffocazione del neonato fra le coltri, ecc.*

Non rade volte si tolse la vita al neonato col soffocarlo in fra le coltri, in fra i materassi, o chiudendolo in qualche cassa, o ripostiglio qualunque, o seppellendolo nella paglia, nella terra, collo averlo posto insomma in tale situazione da non poter liberamente o intieramente respirare.

In tutti questi casi, dovrà il perito raccogliere esattamente tutte le più minute circostanze d' ogni fatto speciale; passare poscia a tentare tutti quegli sperimenti

(1) *Klein*, il quale su questo proposito ha istituite molte osservazioni, nega qualunque ecchimosi, contusione, impressione sul collo fatta o dal cordone attortigliato attorno al medesimo, o dal collo e bocca dell' utero; ma però non nega la possibilità della morte del feto per alcuna di queste cause.

docimastici, e quelle indagini anatomiche di cui si è a dilungo parlato, e guardarsi bene dal precipitare sentenze che potrebbero compromettere altamente il decoro della scienza e l' interesse della giustizia e della verità.

§ II.

Morte del neonato per asfissia.

Noi ci riserbiamo di indicare e specificare le diverse cause producenti la *asfissia* per la respirazione di gas mefitici, e deleterj, al capo delle *asfissie*, dove noteremo le maniere diverse riconoscibili in pratica per caratteri morbosi più o meno distinti gli uni dagli altri.

§ III.

Morte del neonato per sommersione.

Non meno infrequenti sono gli infanticidj per annegamento. Però questo genere di morte si potrà sempre determinare:

1.° Dalle prove della vita estra-uterina che il perito dovrà mai sempre presentare.

2.° Dalla esclusione ed assenza di tutt' altre cause che abbiano potuto produrre la morte in quel caso.

3.° Dai caratteri proprj della morte per sommersione di cui facciamo parola nel capo delle *asfissie*.

Vuolsi però qui avvertire, che la presenza di acqua o di altro liquido nella trachea e ne' bronchi non sarebbe ancora argomento sufficiente per giudicare il neonato morto per sommersione. Chè potrebbe il liquido

essere penetrato nella biforcazione bronchiale anche immergendo il neonato morto nel liquido stesso. Ma la presenza di questo nello stomaco sarebbe criterio bastevole a far giudicare della morte per sommersione, essendone questo un segno de' più caratteristici, come faremo vedere a suo luogo.

§ IV.

Morte del neonato per violenze, ecc.

Gli atti violenti che portarono la morte del neonato lasciarono bene spesso delle visibilissime tracce. Chè o venne qualche membro mutilato, strappato, o gli fu mozzo il capo, o questo venne schiacciato, ammaccato, o volto all'indietro con frattura o lussazione delle prime vertebre cervicali.

Quando gli atti violenti vennero spinti a questo punto, non è difficile allora il constatarne le tracce nel cadavere.

Se non che uno de' più gravi e importanti punti che vuol essere dicifrato in questo argomento, si è che necessita il determinare se tali violenze vennero eseguite sul feto vivo o sul feto morto. *Chaussier* assicura che vi fu qualche caso in cui vennero a bella posta praticate delle ferite e lesioni violente su di un feto morto, allo scopo di far pesare un'accusa di infanticidio sul capo di un tale.

Per risolvere convenientemente questa quistione, noi rimettiamo il lettore alla *sezione delle ferite*, dove questo punto viene discusso. Intanto si possono ritenere come caratteri generali delle lesioni fatte a corpo vivo:

1.° Le tumefazioni per istravaso di sangue o di siero.

2.° I grumi di sangue nel tessuto cellulare sottocutaneo, senza tumefazione.

3.° Incorporamento del sangue effuso con tutta la sostanza della vera cute, che diviene nera o livida, e ne accresce la durezza e la resistenza.

All' incontro se le lesioni vennero praticate ventiquattr' ore dopo la morte, presentano i seguenti dati:

a) Bordi delle ferite pallidi, non retratti, non gonfj.

b) Niuna aderenza dei grumi alla superficie lesa.

c) Niun coagulo di sangue nel tessuto cellulare, e niuna tumefazione.

Se non che *Christison* ci assicura, che quando le contusioni vengano praticate solamente qualche ora dopo la morte, lasciano delle apparenze molto somiglievoli a quelle che sono proprie delle medesime lesioni fatte sul vivo. E però egli dice impossibile di fissare assolutamente un limite, oltre il quale le contusioni fatte sul morto non possano più rassomigliare a quelle fatte sul vivo, purchè le prime vengano praticate soltanto qualche ora dopo la morte, cioè, dopo una, due o tre ore.

Anche *Chaussier* afferma che se le lesioni vennero fatte subito dopo la morte, mentre i muscoli conservano ancora la loro contrattilità, non vi sarà tumefazione, nè infiltramento del sangue nel tessuto cellulare; ma il sangue stesso formerà grumo senza però alcuna aderenza del medesimo alle superficie divise.

Giova poi in questo caso avvertire come non tutte le contusioni e le fratture, che massime nelle ossa del cranio si possono incontrare in un feto trovato morto, si debbano ritenere per esclusivo prodotto di violenze esercitate sopra il medesimo. Chè, come abbiamo già notato, e il travaglio del parto, e lo indurimento particolare del tessuto cellulare, e perfino delle rotture d'ossa, o certa loro friabilità congenita, acquistate nella vita intra-uterina, potrebbero dare sembianza di criminoso

infanticidio, quando non sarebbero che il risultato di mere accidentalità.

E per vero vi hanno dei feti che nascono col sistema osseo così friabile, che ad ogni più lieve tocco le ossa si frangono. D'altronde nell'infanticidio volontario è ben raro che il cadavere del neonato non presenti altre tracce di atti violenti sovr'esso praticati, indipendentemente dai colpi e dalle percosse. I casi speciali poi regoleranno il giudizio medico appunto per la loro specialità. Del resto si può ritenere, che in un parto naturale e facile non è possibile che avvengano *pel solo parto* contusioni, lacerazioni, fratture, ed altre simili lesioni. Ma dato pure che avvengano delle contusioni al capo del feto, dovrà il perito osservare se le medesime si trovano *in punti opposti* l'una all'altra; ciò che proverebbe il travaglio più o meno lungo del parto; mentre se si trovassero *dal medesimo lato*, o in tale situazione della testa che la detta compressione contro le ossa pelviche non avesse potuto determinarle, perchè protetto quel luogo da altri punti più elevati, si dovrebbero allora *sospettare* effetto della mano. Ma anche nel caso che si provasse essere stata la mano quella che le avesse determinate, bisognerà che il perito dichiari se fu quella della madre che si assistette da sola al suo parto, oppure quella dell'ostetricante colle sue manovre. Il che sarà sempre difficilissimo a poter giudicare.

In quanto alle *lussazioni* ed alle *fratture*, queste possonsi essere anche spontaneamente operate. *Chaussier* a questo proposito narra di avere contate centotrenta di queste lesioni nello scheletro di una bambina che avea campato ventiquattr'ore. Aggiungi poi che lo strazio continuato dell'ostetrico, e le stesse contrazioni uterine possono frangere le ossa del feto, e specialmente le lunghe.

Quando poi avviene la lussazione delle prime due vertebre cervicali, non sempre si trovano segni esterni sul collo. In ogni modo però si trovano sempre in questo caso lacerati i legamenti vertebrali, e attorno ad essi delle sanguigne infiltrazioni, - o fratturato l'atlante - e lacero il midollo, - tutte lesioni però, che o la mano dell'ostetricante, o il lungo parto laborioso potrebbero pure procurare.

§ V.

Morte del neonato per acciaccamento del capo.

Talvolta la scellerata madre, per voler distruggere il prodotto illegittimo del suo amore, schiaccia in fra le cosce, quando è appena uscita, la testa del feto. Questo genere di morte potrà essere nel caso constatato da una accurata analisi di tutte le circostanze che accompagnarono quel parto, e dalle lesioni osservabili particolarmente sul cranio, le cui ossa rimangono fratturate e contuse.

Quando il capo del feto venga ammaccato, acciaccato nel modo or detto, ben difficilmente potrebbesi una tale lesione violenta confondere con quelle che, sebbene rarissime, succedono durante il travaglio del parto. Saranno però giovevoli ai periti ne' singoli casi queste seguenti norme generali:

1.° La insolita posizione delle dette lesioni al capo.
2.° La gravezza e complicazione loro.
3.° Gl'indizj e le prove irrecusabili della respirazione preceduta.
4.° L'assenza od esclusione di tutti gli indizj e segni che mostrano il parto stentato e difficile.
5.° Tutt'altre circostanze speciali relative alla madre

e al feto, che ne' singoli casi pigliano un valore ed una importanza particolare.

§ VI.

Morte del neonato per l' agopuntura.

Si è tentata pure l'*agopuntura* per uccidere il bambino appena nato. Si infissero cioè degli aghi più o meno lunghi e sottili nel cervello, nel cuore, nei polmoni nella spina, nei visceri addominali, o si introdussero per l' ano, per la bocca, per le nari, per gli orecchi o per altri punti del corpo. In simili casi avvertano bene i periti di esaminare.

1.° Tutte le aperture, forellini e punture anche più piccole esteriormente sul cadavere del feto; e scopertine alcuni, sulle tracce di quelli percorrere diligentemente il cammino interno della puntura, per vedere qual parte o qual viscere rimanesse principalmente offeso.

2.° Osservare minutamente se la parte traforata presenti, o no, delle ecchimosi, e delle suggellazioni.

A questo scopo si dovranno, occorrendo, radere i capegli, e scandagliarne ogni più piccolo pertugio, e non trovando nulla esteriormente, sparare il cadavere, per osservare se uno, o più organi sia stato offeso. E in questo caso, scoperta un'interna ferita, si dovrà seguirne il cammino dall' indentro all' infuori, fino a che non si sia pervenuti al punto esteriore per dove il sottilissimo stilo, o l'ago, penetrò. Ma in questi casi non saranno mai soverchie le precauzioni e le diligenze per raccogliere esattamente le circostanze tutte del fatto, prima di pronunciare giudizio.

§ VII.

Morte del neonato per combustione.

Talune madri snaturate fecero perire la loro prole nel fuoco, all' oggetto di sperderne affatto le tracce. Quando la combustione abbia intieramente consumato il corpo del feto, ben s' intende che non è più possibile di decidere se vivo o morto venisse gittato alle fiamme. Ma se non fu interamente distrutto, se sugli avanzi di qualche membro rimanessero delle *flittene*, basterebbe questo solo dato per giudicare che vivo era l' infante prima di essere posto sul fuoco. Potrebbe darsi eziandio che i polmoni fossero scampati all' elemento distruggitore; ed in allora la docimasia subitamente istituita farebbe vedere se avesse, o no, respirato avanti la combustione. Questo è tutto quello che la scienza può somministrare in simil caso alla Giureprudenza criminale.

ARTICOLO III.

Dato che un feto nato-vivo sia stato ucciso, come provare che appartenga a quella tale imputata, e che essa sia l'infanticida.

A risolvere queste due quistioni in modo perentorio e positivo mancano bene spesso degli elementi necessarj. Tutto al più *si potrà qualche volta decidere se un feto possa, o no, appartenere ad una data donna.* E questo giudizio si potrà pronunciare nei casi seguenti:

1.° Quando *sia provato* che una donna abbia partorito da un giorno o due soltanto, e che il neonato abbia già sette od otto giorni di età, od anche più.

2.° Quando *sia provato* che, essendo il feto nato da uno o due giorni al più, si trovi invece che la donna abbia realmente partorito da otto o dieci giorni, o più.

3.° Quando *sia dimostrato* che la donna imputata nè abbia partorito, nè sia stata gravida mai. In tutti questi casi il giudizio sarà negativo.

4.° Quando poi e la recente data del parto nella donna, e l'età del neonato coincidano perfettamente, allora soltanto sarà lecito il dire che il feto tale *può appartenere* a quella tale imputata.

In ogni caso poi, per risolvere la proposta quistione il più possibilmente, dovranno i periti richiesti determinare:

a) Se esistesse, o no, gravidanza.

b) Se la donna abbia o non abbia partorito.

c) L' epoca precisa del parto avvenuto.

d) Il momento in cui il bambino è venuto alla luce.

e) Se era a termine, se nacque vivo e vitale.

f) La coincidenza dei rapporti tra il feto e il catino della madre, con tutte le avvertenze già superiormente spiegate.

ARTICOLO IV.

Delle incombenze e doveri dei periti in fatto d'infanticidio.

I periti richiesti dalle competenti autorità per esaminare il cadavere di un neonato, del quale interessa alla Giustizia di conoscere la causa della morte avvenuta al medesimo, dovranno

1.° Descrivere esattamente il luogo nel quale venne ritrovato il cadavere, l'ora, il giorno, il mese, e la giacitura particolare del medesimo.

2.º Notare lo stato esterno, se nudo, o vestito, e di quali indumenti, o tele, o fasce, e come avvolto in esse, se macchiate, o non macchiate di sangue, o d'altro liquido, o materie animali, od altre.

3.º Notare egualmente la situazione precisa del cadavere, e il sesso, se v'abbiano violenze, o ferite apparenti sul medesimo, o se sia sformato, mutilato, schiacciato, mezzo combusto, e se abbianvi intorno al medesimo segni, o strumenti, o oggetti valevoli a dare indizio del crimine consumato.

4.º Precisare lo stato della epidermide, se untuosa, o no, sfogliata, o facilmente staccabile, e di qual colore appaja all'occhio.

5.º Indicare se il cadavere sia, o no, in istato di putrefazione, e nel caso fin dove la medesima si estenda (1).

6.º Lavato, e prosciugato il cadavere, determinare la *lunghezza* totale, e la metà precisa, non che il *peso* ed il *volume*, e il grado di sviluppo apparente delle membra.

7.º Descrivere lo stato, e dare le dimensioni del cordone ombelicale, e il punto esatto di sua inserzione nell' addome.

8.º Ripetere la ispezione esterna del corpo, voltato e rivoltato in tutti sensi, per vedere se si scoprano

(1) La descrizione dello stato esteriore del cadavere è indispensabile in qualunque caso di individui, o neonati, o adulti, trovati morti per accaso lungo le strade, ne' boschi, o in luoghi appartati, o no. Vuol essere scrupolosamente esatta perchè si tratta di constatare il preciso stato del cadavere al momento della prima ispezione. Ciò fatto, si dovrà far trasportar il cadavere in luogo opportuno per praticare sul medesimo tutte quelle osservazioni che sono del caso.

sopra il medesimo lesioni, ferite, od altre violenze, delle quali si darà nel caso una accurata descrizione.

9.° Esaminare specialmente il capo e il collo, per vedere se vi abbiamo fratture, lussazioni, contusioni, tumori od altre offese, delle quali si darà il più minuto dettaglio.

10.° Vedere se il torace è appianato, o rilevato, rotondo, se il ventre è molle, o teso, se il funicolo ombelicale venne reciso, e allacciato, o no, o se fu strappato, e in qual punto.

Praticate tutte queste indagini esteriori, si passerà all' *autossia*, per la quale ci sembra preferibile il metodo adottato da *Chaussier*. Si comincerà dunque dal notomizzare

a) *La colonna vertebrale.*

A questo scopo si mette il piccolo cadavere boccone, ponendo sotto un sostegno conveniente per tenere alzata la regione lombare della spina. Ciò fatto, si dà un taglio traverso, il quale passando sopra l'occipite vada da un processo mastoide all'altro, toccando fino all'osso. Dal mezzo dell' occipite poi si conduce un altro taglio longitudinale, che arrivi fino alla punta dell'osso sacro. Staccati poscia col coltello e pelle e muscoli, messa a nudo la porzione anellare delle vertebre, si piglia una robusta forbice, e introdottane la punta sotto la porzione anellare della quinta vertebra lombare, il più possibilmente vicino alla sua apofisi trasversa, si taglia, ascendendo fino alla nuca; quindi si incide da amendue i lati tutta la porzione posteriore del canal spinale, con che si mette allo scoperto la midolla in esso contenuta. — Ciò compiuto, si dovrà osservare :

1.° Se nelle parti esterne ed interne costituenti questa cavità vi abbiano fratture, o lussazioni di vertebre.

2.° Se esistano ecchimosi, o spandimenti sanguigni.

3.° Se sianvi infiltrazioni, lacerazioni, punture nella guaina membranosa del midollo, e in questo medesimo, o nei nervi sacri, non pigliando però per morboso il consueto ingorgo delle vene spinali, e qualche po' di spandimento sieroso, cadaverico, che è ovvio di incontrare.

b) *La cavità del cranio.*

Un taglio crociato, che dalla radice del naso salendo verticalmente va fino all' apofisi spinosa della quarta o quinta vertebra cervicale, e un altro trasversale, che partendo da un orecchio, e salendo verticalmente al primo taglio, arriva fino all' orecchio opposto, dividono in quattro lembi i tegumenti esterni del capo, e mettono a nudo il cranio. Ciò fatto, si pratica una piccola incisione là dove il parietale si congiunge col frontale; vi si introduce la lama di una robusta forbice, e seguitando il margine del parietale, s'incidono i velamenti che l' uniscono colle altre ossa del cranio. Fa d'uopo in questa incisione di schivare il seno laterale della meninge, che suol essere molto vicino all' apofisi mastoide, e pieno di sangue fluido. E però bisognerà sviarsi dalla commessura membranosa, e lasciare in quel sito un po' di parietale. Recise a questo modo le commessure dei tre ossi cranici - parietale - frontale - occipitale, si sollevano tutt'insieme verso la sommità del vertice, tagliandoli poi con un solo colpo di forbice tutt'insieme lungo la linea mediana, e avendo occhio a schivare il gran seno longitudinale. Usando poi delle stesse diligenze e precauzioni,

si esporta anche quella parte di osso frontale che rimase anteriormente a cuoprire il lobo anteriore di uno degli emisferi; e si pratica poi del pari per l' altro emisfero.

Ciò eseguito, si dovranno esaminare:

1.° Tutti gli involucri esterni del cervello, notandone lo stato.

2.° Il cervello esternamente, e internamente.

3.° I ventricoli cerebrali - se pieni o no di sangue.

4.° Il cervelletto e la midolla allungata.

c) *la cavità del petto.*

Si tira un taglio verticale, che dalla sommità dello sterno vada all'appendice mucronata. Altri due tagli laterali, uno superiormente e trasversalmente nella direzione della clavicola sino alla sua estremità acromiale, - l' altro inferiormente, partendo dall'appendice mucronata dello sterno e lungo il margine cartilagineo delle coste fino all'estremità libera della quarta costa spuria - servono a dividere in due grandi lembi i tegumenti esterni del petto, i quali perciò si staccano da un lato e dall' altro, e si rovesciano all'infuori. — Staccati e tagliati in due lembi laterali - reciso con una robusta cesoja le coste dal basso all'alto, ad eccezione delle due ultime, e della prima, - si stacca e si rovescia in sull' addome lo sterno, togliendo ad un tempo tutte le costui aderenze col mediastino anteriore. A questo modo, messi a nudo i visceri del torace, si esamineranno prima nella situazione in cui si trovano, marcando tutte le apparenze e mutamenti che si trovassero, secondo le norme che abbiamo già superiormente notate.

Dopo tutto questo si farà un'altra incisione, la quale dal labbro inferiore scenda giù verticalmente fino allo

sterno, e una seconda, la quale giri tutto attorno alla base della mandibola inferiore, staccando collo scalpello i tegumenti e il muscolo pelliciajo. Quindi segata la sinfisi del mento, si incidono tutte le parti muscolari aderenti all' interno della mandibola, si abbassa la lingua, si tagliano da ogni lato le colonne del velo pendulo palatino, e si mette allo scoperto la faringe; poscia si esamina la glottide, la epiglottide, la laringe, notando se vi abbiano materie estranee contenute in tutte queste cavità, o spuma sanguigna, od altro.

d) *La cavità del basso ventre.*

Per aprire questa cavità, si continua la incisione che per ciascun lato del petto si era fatta arrivare sino alla estremità libera della quarta costa spuria, e la si conduce fino alla cresta iliaca da un lato e dall' altro, prolungandola sino al ramo orizzontale del pube. Allora si rialza il segmento sternale del torace, staccando colla punta del coltello quelle porzioni di diaframma ancora attaccate al segmento medesimo. Arrivati col taglio al legamento ombelicale del fegato, lo si recide intieramente, rovesciando questo gran lembo sterno-addominale sulle cosce. Ai questo modo si mettono allo scoperto tutti i visceri addominali ad un tempo assai meglio e più prontamente che non col taglio crociforme che suolsi ordinariamente praticare dividendo le pareti ventrali in quattro lembi.

Tale si è il metodo pratico di sezionare i cadaveri che *Chaussier* ha proposto per ogni autossia tanto di neonati, quanto di adulti. Giusta i casi speciali poi, questo metodo va più o meno modificato a norma delle circostanze e del senno degli esperti che lo debbono usare.

Chè esistendo ferite, punture, lesioni esterne sulla superficie del corpo, ben si vede che non potrebbero essere sempre praticate le incisioni al modo che si è superiormente descritto, dovendosi prima con ogni accuratezza disseccare la lesione esterna.

Ma tutto non istà nella sola autossia del cadavere del neonato per risolvere il grave problema dell' infanticidio. Necessitano indispensabilmente le prove docimastiche che abbiamo descritte; al quale scopo i periti richiesti dovranno:

1.° Provare se i *polmoni* insieme al *cuore*, ed alla ghiandola *timo* galleggino, o non galleggino sull'acqua.

2.° Determinare il *peso assoluto* dei polmoni *soli*, - poi quello del *cuore* separatamente.

3.° Osservare se il galleggiamento si verifichi, o no, per ciascun polmone, per ciascun lobo e per ogni frammento di lobo.

4.° Notare se crepitino, o no, sotto al taglio - se sieno soffici - se sprigionino aria o gas compressi sott'acqua - se sieno liberi da intasamento di sangue.

Eseguite tutte le prove docimastiche che abbiamo descritte, debbono i periti riporre tutte le parti esaminate al loro posto, ricoprire le aperte cavità con quel gran lembo sterno-addominale che si è detto sopra, e riporre i lembi laterali del torace al sito di prima, mercè alcuni punti di cucitura che si praticano nei tegumenti, riconsegnando il cadavere al Magistrato richiedente, il quale ne dispone a termini di legge. I periti poi chieggono tempo di fare il loro rapporto all' autorità giudiziale che li ha richiesti, la quale accorda loro tre giorni di tempo.

Accade talvolta che o la madre sia conosciuta, o che una tal donna venga imputata di aver essa partorito il bambino sottoposto all' esame necroscopico. Allora i ma-

gistrati ne ordinano la visita giudiziale, per chiarire o smentire il sospetto o la imputazione. In tal caso, i periti debbono ricevere le dichiarazioni dell' imputata, sia che confessi o che neghi di avere partorito; sentire dalla medesima se il parto sia stato, nel caso affermativo, lungo o breve, facile o travaglioso, se la cogliessero sincope, convulsioni, deliqui od altri accidenti, e tali che messa fuori dei sensi, non potesse subito prestare le prime cure al figlio suo. Tutte queste dichiarazioni verranno poi saviamente e imparzialmente valutate dai periti in rapporto ai segni o di parto recente, o già da alcuni giorni avvenuto, somministrati tanto dallo stato puerperale della madre, quanto anche dal corpo del neonato. Per norma generale essi cercheranno di investigare e determinare:

1.° Il luogo o la posizione nella quale afferma la madre di avere partorito la sua prole.

2.° Se molta o poca, o molto anteriore fu la perdita delle acque; o se a questa tenne dietro subito la espulsione del feto.

3.° Se fosse sola nel suo parto, cioè non assistita da persona alcuna.

4.° Se la espulsione del feto avvenisse per le sole forze naturali, o la stessa madre la ajutasse con delle trazioni e delle manovre particolari.

5.° Se si avesse, o no, perdita di sangue o prima o dopo il parto, e questa fosse molta o poca.

6.° Il tempo che durarono le doglie del parto dal momento in cui ne venne assalita a quello nel quale il bambino venne alla luce.

7.° Se prima che questi nascesse, o nel tempo della sua nascita, o tosto dopo uscito alla luce, perdesse, o no, la madre l' uso dei sensi.

8.° Se facesse, o no, degli sforzi per rianimare la sua

creatura, o col soffiarle aria nella bocca, o le prestasse altre cure nel timore che non essendo morta affatto potesse con queste richiamarla alla vita.

Se non che i periti, per venire alla cognizione di tutti questi dati, debbono essere avveduti tanto nel muovere le loro inchieste, che la donna non possa dalle medesime arguire la risposta che le torna meglio di dare. In ciò vuolsi molta sveltezza e prudenza ad un tempo. Essi poi debbono interpretare le risposte della madre nel modo il più imparziale, osservando scrupolosamente se le medesime si accordino coi dati di fatto trovati nel cadavere del feto, e presentati dagli organi genitali della medesima. Rammentino ad ogni istante di non precipitare i loro giudizj, di non essere paghi di poche particolarità od apparenze di fatto; perchè potrebbero riescire fatali all' innocenza, o nocivi alla giustizia. Non sieno troppo inclinati a trovare la colpa, ove non appare che un dubbio, un' ombra, un sospetto; ma, trovatala realmente, non la nascondino per un mal inteso senso di umanità. Pensino che l' umanità stessa inorridisce ad ogni infanticida che mette snaturatamente la mano nel sangue di un' innocente creatura, soffocandone le prime aure di vita; e che la legge e la società, nel punire un così atroce misfatto, vendicano la natura calpestata nei suoi più sacri diritti. Ma pensino altresì che le vie all' inganno sono facilissime e numerose, e che un errore di giudizio in simili fatti trascinerebbe una vittima innocente sul palco dell' infamia.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

INDICE

DEL PRIMO VOLUME.

Dedica . . . . pag. 7
Scopo dell' opera . . . . » 11
Nozioni preliminari e piano dell' opera . . . » 19

PARTE PRIMA.

SEZIONE PRIMA.

Delle autorità, alle quali compete il diritto di richiedere perizie e rapporti dai medici, chirurghi, ed altri officiali di sanità.

CAPO I. Delle disposizioni recate dal Codice di processura criminale di Parma relativamente ai periti . . . . pag. 37
CAPO II. Delle autorità che in Francia possono richiedere perizie medico-legali, e legislazione ivi vigente intorno ai periti . . . . » 46
CAPO III. Legislazione austriaca intorno ai periti, medici e chirurghi, od altri, e delle Autorità che possono richiederli . . . . » 50
CAPO IV. Legislazione vigente nella Toscana e nel regno delle Due Sicilie intorno al medesimo argomento . . . . » 53
CAPO V. Legislazioni vigenti negli Stati Pontificj ed Estensi sul medesimo argomento. . . . » 56
CAPO VI. Degli obblighi dei periti, e de' loro rapporti medico-legali . . . . » 63
CAPO VII. Storia naturale dello sviluppo, dell'incremento, decadenza e scioglimento della vita umana, per servire come termine di confronto nelle quistioni medico-legali . . . . » 73
ARTICOLO I. Periodi della vita intra-uterina . . » ivi
ART. II. Periodi di sviluppo della vita estra-uterina . . . . » 77

§ I. Infanzia . . . . pag. 78
§ II. Fanciullezza. . . . . » 80
§ III. Adolescenza, o giovinezza . . . . . . » 81
§ IV. Virilità, o età adulta o matura . . . » 82
§ V. Vecchiaja . . . . » ivi

SEZIONE SECONDA.

Dei fatti, e quistioni medico-legali relative agli organi della riproduzione della specie.

CAPO I. Degli attentati ed oltraggi al pudore ed ai buoni costumi considerati criminalmente pag. 84
ART. I. Legislazione penale di Parma intorno agli oltraggi ed attentati al pudore . . . . . » 85
ART. II. Legislazione penale francese sullo stesso argomento . . . . » 88
ART. III. Legislazione penale austriaca sullo stesso argomento . . . . » 91
ART. IV. Legislazione penale sarda sullo stesso argomento . . . . » 93
ART. V. Legislazione penale di Napoli sullo stesso argomento . . . . » 96
ART. VI. Legislazione penale toscana sul medesimo argomento . . . . » 98
ART. VII. Legislazione penale degli Stati Pontificj sul medesimo argomento . . . . » 101
ART. VIII. Legislazione penale degli Stati Estensi intorno al medesimo argomento . . . . . » 104
CAPO II. Degli attentati ed oltraggi al pudore e ai buoni costumi considerati fisicamente . . » 108
ART. I. Della deflorazione e dello stupro. . . » ivi
Quistione I. Se esista realmente la fisica verginità in una donna , e se vi abbiano dati sicuri per riconoscerla realmente . . . . » 109
ART. II. Di ciò che far debbano i medici e i chirurghi interpellati dal Fisco in casi di sospettata deflorazione o stupro . . . . » 114
ART. III. *Quistione* II. Se esistano segni certi per riconoscere e distinguere in pratica il caso di deflorazione violenta da quello di stupro, o deflorazione acconsentita . . . . » 117

ART. IV. *Quistione* III. Se una donna possa essere deflorata, ovvero stuprata, senza che se ne accorga . . . . pag. 120
ART. V. *Quistione* IV. Se la deflorazione o lo stupro debbano necessariamente essere seguiti dalla gravidanza . . . . " 121
ART. VI. Avvertenze pel medico e pel chirurgo richiesto in caso di deflorazione o stupro. . " 123
ART. VII. Della sodomia o pederastia . . . " 124
CAPO II. Del matrimonio . . . . " 127
ART. I. Legislazione civile di Parma intorno al matrimonio. . . . . " ivi
ART. II. Legislazione civile francese sul medesimo argomento . . . . " 129
ART. III. Legislazione civile austriaca intorno al medesimo argomento . . . . " 134
ART. IV. Legislazione civile sarda intorno al medesimo argomento . . . . " 137
CAPO III. Della impotenza considerata come causa tanto di *opposizione*, quanto di *nullità* del matrimonio . . . . " 139
ART. I. Della fisica impotenza al coito in quanto all'uomo . . . . " 140
§ I. Mancanza congenita, od acquisita della verga." 141
§ II. Mancanza congenita dei testicoli . . . " ivi
§ III. Imperforazione della verga con estrofia della vescica . . . . " 144
§ IV. Evirazione completa degli organi genitali . 145
ART. II. Delle cause non sempre permanenti, non sempre insanabili d' impotenza al coito nell'uomo . . . . " 146
§ I. Imperforazione del glande . . . . . " ivi
§ II. Biforcazione della verga, o doppia verga." 148
§ III. Viziose sue dimensioni . . . . " ivi
§ IV. Viziosa sua obliquità . . . . . . " 149
§ V. Eccessiva angustia dell'uretra . . . " 150
§ VI. Fimosi e parafimosi . . . . " ivi
§ VII. Ernie scrotali . . . . " 151
§ VIII. Sarcocele e idrocele . . . . " ivi
§ IX. Vizj morbosi del testicolo, e dei condotti seminiferi . . . . " 152

ART. III. Della fisica impotenza al coito, in quanto alla donna . . . . pag. 155
§ I e II. Mancanza della vagina e dell'utero . » 156
§ III. Obliterazione del condotto vaginale . . » 157
§ IV. Chiusura congenita della vulva e dell'utero. » 158
§ V. Ernia della vagina, e cancro dell'utero. » 159
§ VI. Dilatazione, e angustia soverchia della vagina . . . . » ivi
§ VII. Prolasso di vagina e d' utero . . . » 161
§ VIII. Altre morbose affezioni delle pudende muliebri . . . . » ivi
ART. IV. Delle cause morali d'impotenza, e della sterilità . . . . » 162
§ I. Cause morali . . . . » ivi
§ II. Sterilità . . . . » 163
§ III. Conclusioni intorno all'impotenza . . . » 165
CAPO IV. Dell'errore di persona considerato come causa di nullità del matrimonio . . . . » 166
ART. I. Delle varie specie di ermafroditi . . » 168
§ I. Dell'ermafrodismo nell'uomo . . . . » ivi
§ II. Ermafrodismo nella donna . . . . . » 170
§ III. Ermafrodismo neutro . . . . » 172
ART. II. Di ciò che far debbono i periti quando si tratta di dichiarare il sesso non ben palese negli individui *ermafroditi* così chiamati. . . . » 174
ART. III. Della separazione di corpo considerata rispetto alle *cause fisiche* che danno diritto di chiederla, e di ottenerla, tanto in un conjuge, quanto nell'altro . . . . » 177
CAPO V. Della gravidanza, dell' aborto, e del parto . . . . » 181
ART. I. Della gravidanza, e delle disposizioni portate dalle leggi civili e penali intorno alla donna gravida . . . . » ivi
§ I. Legislazione francese . . . . » 183
§ II. Legislazione austriaca . . . . » 188
§ III. Legislazione toscana . . . . » 190
ART. II. Dei segni pei quali riconoscere che una donna è gravida . . . . » 192
§ I. De' segni distintivi della gravidanza *uterina semplice* . . . . » ivi

tamenti dell' utero . . . . pag. 194
to di rimbalzo . . . . » 196
sazioni fetali . . . . » ivi
fio placentare . . . . » 197
:. III. De' segni caratteristici della gravidanza *composta* . . . . » 198
:. IV. De' segni caratteristici della gravidanza *complicata* . . . . » 199
:. V. De' segni proprj della gravidanza *estrauterina* . . . . » ivi
:. VI. Delle malattie simulanti la gravidanza. » 200
:. VII. De' segni proprj della gravidanza *falsa*.» 202
PO VI. Delle quistioni medico-legali relative alla gravidanza . . . . » 204
istione I. Se la falsa gravidanza prodotta da una mola si debba ritenere costantemente per il più certo indizio del coito avvenuto . . » ivi
istione II. Se una donna gravida possa essere spinta, anche suo malgrado, a fare atti colpevoli e criminosi, che fuori di quello stato non commetterebbe sicuramente . . . . » ivi
istione III. Se una donna possa costantemente ignorare di essere gravida . . . . » 205
istione IV. Se esista un limite all' età in cui la donna è atta ad essere fecondata, e a generare.» 207
istione V. Se una donna già gravida possa concepire un' altra volta durante la prima gravidanza . . . . » 208
nclusioni intorno alla gravidanza . . . . » 210

SEZIONE TERZA.

Degli attentati e crimini contro il prodotto del concepimento, e il neonato.

PO I. De' crimini ed attentati contro la prole nascitura, o neonata, riguardati secondo le vigenti legislazioni penali d'Italia e di Francia. pag. 212
. I. Legislazione penale di Parma contro gli attentati e i crimini che riguardano la prole nascitura, o neonata. — *Aborto criminoso* . » 214

ART. II. Legislazione penale francese sul medesimo argomento . . . . pag. 215
ART. III. Legislazione penale austriaca sullo stesso argomento . . . . " 216
ART. IV. Legislazione penale sarda sul medesimo argomento . . . . " 217
ART. V. Legislazione penale di Napoli e di Toscana sul medesimo argomento . . . . " 218
ART. VI. Legislazione penale pontificia ed estense sul medesimo argomento . . . . " 220
CAPO II. Dei segni differenziali, o distintivi dell'aborto naturale e procurato . . . . . . " 221
ART. I. Delle cause diverse che possono produrre l'aborto naturale, e de' segni distintivi del medesimo . . . . " 223
§ I. Cause dell'aborto naturale . . . . . . " ivi
§ II. Segni dell' aborto naturale . . . . . . " 224
ART. II. Delle cause, o de' mezzi valevoli a procurare l'aborto criminoso . . . . " 226
ART. III. Norme generali pei periti in caso d'aborto . . . . " 229
CAPO III. Delle quistioni medico-legali in fatto d'aborto . . . . " 234
Quistione I. Se vi abbiano casi, nei quali il procurare l'aborto di una donna gravida non sia nè crimine, nè delitto . . . . " ivi
Quistione II. Se si possa ne' primi due mesi di gravidanza far abortire una donna, quando si sia positivamente certi di tale viziosa conformazione del suo bacino, che il costui diametro antero-posteriore sia di soli due pollici, ciò che renderebbe impossibile la naturale uscita da quella pelvi del feto maturo, ed esporrebbe sempre la donna al pericolo gravissimo del taglio cesareo." 235
Quistione III. Se, dato il caso che la madre facesse uso di mezzi abortivi per isconciarsi quando il feto fosse già morto prima per qualche causa accidentale, possa essere determinata questa causa accidentale, indipendentemente dai mezzi abortivi impiegati . . . . " 236
CAPO IV. Del parto . . . . " 237

ART. I. Delle quistioni medico-legali relative al parto . . . . pag. 237
Quistione I. Se, e come si possa con fondamento stabilire che una donna abbia realmente partorito . . . . » 238
§ I. Segni di parto recente desumibili in generale dalla puerpera viva . . . . » ivi
§ II. De' segni desumibili in alcuni casi dal cadavere del neonato e della madre . . . . . » 242
ART. II. *Quistione* II e III. Se, e quale sia l'epoca in cui non è più dato di osservare le tracce di un parto anche recentemente effettuato . » 244
Se e come si possa con fondamento stabilire che una donna abbia partorito, anche non essendovi più tracce del parto avvenuto. . . » ivi
ART. III. *Quistione* IV. Se, e come una donna possa partorire a sua insaputa . . . . . » 246
ART. IV. *Quistione* V. Se vi abbia un'epoca fissa, invariabile pel parto, e non possano quindi aver luogo nascite precoci, o tardive . . . » 248
ART. V. *Quistione* VI. Se e come, nel caso che muojano e la madre e il figlio durante il parto, si possa con fondamento stabilire quale dei due, o la madre o il figlio, sia morto prima. » 250
CAPO V. Della vitalità del feto considerata in rapporto alla Giureprudenza civile . . . . » 251
CAPO VI. Dell' infanticidio considerato in rapporto al diritto penale . . . . » 254
ART. I. Legislazione penale di Parma intorno all'infanticidio, ed altri crimini e delitti contro la prole neonata . . . . » 256
ART. II. Legislazione penale francese intorno allo stesso argomento . . . . » 258
ART. III. Legislazione penale austriaca sullo stesso argomento . . . . » 261
ART. IV. Legislazione penale sarda intorno al medesimo argomento . . . . » 262
ART. V. Legislazione penale del regno di Napoli sul medesimo argomento . . . . » 264
ART. VI. Legislazione penale toscana sullo stesso argomento . . . . » 266

ART. VII. Legislazione penale di Roma e di Modena sullo stesso argomento . . . . pag. 267
CAPO VII. Delle quistioni medico-legali in genere relativamente all' infanticidio . . . . . . " 268
ART. I. Cosa si debba intendere per le parole *enfant nouveau-né* usata dal Codice francese, *bambino nato di fresco* dal Codice parmense, *infante di recente nato* dal Codice piemontese, in quanto al crimine d' infanticidio contemplato dagli stessi Codici . . . . " 271
ART. II. Delle ricerche intorno alla vitalità ed alla vita della prole neonata . . . . " 272
§ I. Segni esterni che distinguono il feto *vivo* e *vitale*, nel senso della legge, a cent' ottanta giorni dal concepimento . . . . " 274
§ II. Segni interni che distinguono il feto *vivo* e *vitale* " 275
§ III. Caratteri del feto *non vitale* . . . . . " ivi
§ IV. Caratteri del feto di circa cinque mesi perito nell'utero, o rimastovi morto per parecchi giorni, o per settimane . . . . " 277
§ V. Segni caratteristici del feto di sei, sette, otto, nove mesi, perito nell' utero, ed espulso poco dopo la morte . . . . " 278
§ VI. Caratteri del feto morto poco prima del parto laborioso . . . . " 279
ART. III. Delle malattie proprie del feto escludenti e la *vita* e la *vitalità* . . . . " ivi
ART. IV. Delle viziature organiche, o mostruosità escludenti o la *vitalità*, o la *vita*, o l' una e l'altra, nel feto . . . . " 281
CAPO VIII. Esame particolare delle varie quistioni medico-legali relative all'infanticidio . " 286
ART. I. *Quistione* I. Se un feto a termine, trovato morto senza principio di putrefazione alcuna, possa dirsi morto prima, o nel travaglio del parto, o dopo il parto . . . . " ivi
Delle cause diverse che possono far morire il feto durante il travaglio del parto . . . . " 287
ART. II. *Quistione* II. Se un feto maturo, vitabile, trovato morto, abbia, o no, vissuto dopo la nascita, e da quanto tempo . . . . " 288

§ I. Dei mutamenti che il respiro induce nei bambini neonati . . . . pag. 289
§ II. Dei segni comprovanti che un feto ha per certo tempo respirato e vissuto dopo la nascita. » 290
Evacuazione del meconio . . . . » 291
Esfogliazione dell' epidermide . . . . » ivi
Cordone ombelicale . . . . » 292
Obliterazione dei vasi . . . . » ivi
Mutamenti del torace. . . . . » 293
Diaframma . . . . » 294
Polmoni, loro esame. . . . . » ivi
ART. III. Degli sperimenti diretti a provare che il polmone di un neonato ha respirato . . . » 297
§ I. Peso assoluto del polmoni . . . . » ivi
Sperienze di Ploucquet. . . . . » ivi
Sperienze di Orfila . . . . » 298
Sperienze di Daniel . . . . » 299
§ II. Peso specifico dei polmoni . . . . . . » 301
Metodo pratico per la docimasia polmonare idrostatica antica . . . . » ivi
ART. IV. Delle obbjezioni che si fanno alla docimasia polmonare idrostatica e del loro valore. » 302
§ I. Il galleggiamento dei polmoni sull' acqua può essere effetto di putrefazione . . . . . . » ivi
§ II. Il galleggiamento del polmone sull'acqua può dipendere da enfisema e non da respirazione . » 303
§ III. Il galleggiamento del polmone sull' acqua può dipendere da aria soffiata nel medesimo . . » 304
§ IV. Conclusione intorno al valore da accordarsi alla docimasia polmonare . . . . » 306
ART. V. Di alcune altre obbjezioni che si fanno alla docimasia polmonare idrostatica . . . » 308
§ I. Se un feto possa respirare e vagire ben anco nell'utero materno, morire poscia nascendo, e i polmoni mostrare i fenomeni del galleggiamento . . . . » ivi
§ II. Se il polmone di un feto possa galleggiare sull' acqua in onta alla non avvenuta respirazione . . . . » 311
§ III. Se un feto nato a termine possa avere vissuto e non respirato . . . . » 312

§ IV. Se un feto anche avente respirato possa presentare i polmoni non galleggianti sull'acqua . . . . pag. 313
ART. VI. Del valore che in pratica si debbe accordare alla docimasia polmonare idrostatica . » 315
CAPO IX. Di altre prove docimastiche valevoli a accertare ognora più la respirazione e la vita nei neonati . . . . » 317
ART. I. Docimasia pneumo-epatica . . . . » ivi
ART. II. Docimasia vascolare . . . . » 319
ART. III. Docimasia addominale . . . . . . » 321
ART. IV. Delle cause che possono uccidere il feto nel travaglio del parto . . . . » 322
Apoplessia da strozzamento pel cordone . . » 324
Rottura del cordone. . . . . » ivi
Distacco della placenta . . . . » 325
ART. V. Del parto precipitoso . . . . » ivi
ART. VI. Delle quistioni medico-legali intorno alla durata della vita di un feto che respirò . . » 330
§ I. *Quistione* I. Dato che un feto trovato morto abbia dopo la nascita vissuto e respirato, come si possa stabilire la durata di questa vita, e della respirazione. . . . . » ivi
§ II. *Quistione* II. Dato che un feto nato-vivo, e che respirò, sia per qualunque causa morto dopo la nascita, come si possa stabilire da quanto tempo la morte sia avvenuta . . . . . . » 331
CAPO X. Dell' infanticidio involontario e volontario . . . . » 332
ART. I. Dell' infanticidio per ommissione . . » 333
§ I. Dei soccorsi indispensabili al feto o nascente o appena nato . . . . » ivi
Morte del neonato per asfissia. . . . . . » 334
Morte del neonato per non allacciatura del cordone . . . . » 335
Morte del neonato per troppo freddo o per troppo caldo dell' aria o dell' ambiente . » ivi
Morte del neonato per mancanza di nutrimento . . . . » 336
§ II. Se sia scusabile una madre che ommette le prime cure da prestarsi alla sua prole . . » 337

ART. II. Dell' infanticidio volontario o per commissione . . . . pag. 338
§ I. Morte del neonato per retroversione della lingua . . . . » 339
Soffocamento del neonato col chiudergli la bocca. » ivi
Soffocazione del neonato per strozzamento. . » 341
Soffocazione del neonato fra le coltri, ecc. . » 342
§ II. Morte del neonato per asfissia . . . . . » 343
§ III. Morte del neonato per sommersione . . » ivi
§ IV. Morte del neonato per violenze, ecc. . . » 344
§ V. Morte del neonato per acciaccamento del capo . . . . » 347
§ VI. Morte del neonato per l'agopuntura . » 348
§ VII. Morte del neonato per combustione . . » 349
ART. III. Dato che un feto nato-vivo sia stato ucciso, come provare che appartenga a quella tale imputata, e che sia essa l'infanticida . » ivi
ART. IV. Delle incombenze e doveri dei periti in fatto d'infanticidio. — Esame del cadavere del neonato, ... » 350
Esame della colonna vertebrale . . . . . . » 352
— — cavità del cranio . . . . . . » 353
— — cavità del petto . . . . » 354
— — cavità del basso ventre . . . . » 355

TABELLA COMPARATIVA

DEI SEGNI PROPRJ DELLA GRAVIDANZA VERA E FALSA, SEMPLICE, COMPOSTA, COMPLICATA, ESTRA-UTERINA

Mesi della gravidanza	Cambiamenti naturali dell' utero gravido	Gravidanza vera e semplice	Gravidanza composta	Gravidanza complicata	Gravidanza falsa.	Gravidanza estra-uterina	OSSERVAZIONI
dal primo al secondo mese	L'utero aumenta di volume — si orrotonda. — Il corpo dell' utero si porta all' indietro — il collo si avanzo in basso — la bocca dell' utero si chiude — i due suoi labbri formano un piano eguale — al 2.° mese, margini della bocca suddetta più duri, e più caldi del naturale.	Mestruazione soppressa. — Sviluppo delle mammelle — sensibilità cresciuta — gonfiamento delle vene mammarie — areola e capezzolo mutati di colore, più scuri — bene spesso secrezione lattea — nausee — vomiti — appetiti depravati — cefalee — odontalgia — inappetenza — mal essere — inquietudini diverse.	Aumento maggiore dell'utero più che nella ordinaria gravidanza.— Segni razionali più o meno pronunciati.	Diagnosi di questa gravidanza oscurissima, e varia nei varj casi.	Si distinguono, giusta CAPURON (*De spuria graviditate*) tre generi di falsa gravidanza. **I. Genere** — comprende i casi di falsa gravidanza per aumentato volume dell' utero, fosse, o non fosse, causa il concepimento, o tutt' altra cagione. A questo genere appartengono:	Mestruazione continuo. — Non vomiti — non nausee — non turgori di mammelle — non lattea secrezione.	(1) *Questo sentirsi le pulsazioni o battiti fetali in diversi punti dell' addome, per giudicare piuttosto di gravidanza composta che semplice, è un criterio non sempre sicuro. È stato osservato sino dal 1832 nella clinica ostetrica di Pavia, diretta dal chiarissimo professore* Lovati, *che questi battiti, riconoscibili collo stetoscopio, sono tanto proprj del cuore del feto, quanto del cordone ombelicale, purchè il feto appoggi col dorso contro le pareti dell' utero, o vi si trovi a contatto qualche ansa del cordone stesso. Ora potrebbe darsi che vi si trovassero contemporaneamente a contatto, e il dorso, e in altro punto più o meno distante il funicolo ombelicale, per cui si sentissero in diversi punti dell' addome le pulsazioni indicate, le quali farebbero credere ad una gravidanza composta, quando invece sarebbe semplice.* (*Vedi Annali Univ. di Medicina dell'* Omodei, *an.* 1832. *Rendiconto clin. del* Ciniselli.)
dal secondo al terzo mese	Progressivo aumento dell'utero. — Sua elevazione e inclinazione verso la parte anteriore del bacino. — Il collo si porta indietro. — L'asse dell' utero forma con la perpendicolare un ang.° di 45° circa. Alla fine del 3.° mese, sorvanza il margine dello stretto addominale.	Progressivo sviluppo dell' utero con tutti i cambiomenti qui contro notati.	Aumento straordinario dell' utero. Gonfiezza bene spesso degli arti inferiori.		**a**) La *mola*. **b**) L' *idrometra*, o idropisia dell' utero. **c**) Le *idatidi*. **d**) La timpanite uterina. **e**) La raccolta di sangue nell' utero. **f**) I polipi, o i tumori diversi.	Sviluppo del ventre solamente da una parte.	
dal quarto al quinto mese	Al 4.° mese, il fondo dell'utero sorvanza di due pollici la pelvi. Il collo s'innalza e inclina obliquamente all' indietro. Al 5.° mese, l' utero s' avanza verso l'ombelico. — Il collo si ammollisce alla sua base — e presenta la forma di un infundibolo colla base indietro e la parte più stretta innanzi.	Movimenti del feto sensibili dal quarto al quinto mese. — *Ballottamento* riconoscibile al quinto mese. — Maggiore secrezione lattea, quando questa sia già comparsa prima.	Pulsazioni fetali in varj punti dell' utero (1). Ventre appianato anteriormente — largo molto sui fianchi — come diviso in due tumori.		**g**) L' isterismo, ed altre affezioni speciali dell' utero. **II. Genere** — comprende i casi di falsa gravidanza dipendenti da mutazioni avvenute nelle *appendici* dell' utero, e sono di due specie.	Moti del feto, se vi hanno, più presto sensibili che nella gravidanza uterina — in diversi punti dell'addome; — del resto diagnosi oscura (2).	(2) *Secondo alcuni, l' utero, nella gravidanza estra-uterina, non proverebbe altro cambiamento che un lieve aumento di grossezza nel suo collo, ma è questo un dato non sicuro. D' altronde la gravidanza estra-uterina, potendo essere ovarica, ossia dell'ovajo,— tubale, o di tromba, — ventrale, o dell'addome, oppure avvenire entro il tessuto stesso dell' utero, come fu osservato nel 1825 in Francia da* Breschet, *ben vede ognuno che i mutamenti e del ventre e dell' utero istesso, in quanto allo accrescere di volume, debbono necessariamente variare in ognuno di questi quattro casi. Arrogi poi, che la gravidanza estra-uterina* addominale *può essere e* primitiva, *e* secondaria, *secondo le osservazioni di* Bry, *per essere l' ovo caduto subito dall' ovajo nell' addome, oppure dopo di avere subito già un certo sviluppo, come quando l'utero si rompe e lascia cadere il prodotto del concepimento nella cavità ventrale.*
dal sesto al settimo mese	Il fondo dell'utero corrisponde all' ombelico. — Il collo acquista il maggiore suo rammollimento. — Il fondo dell' utero sorvanza di due pollici il bellico. — Il collo si trova ancora più rammollito — la vagina più allungata, e tratta in alto.	Doppie pulsazioni del cuore del feto. — Pulsazioni placentari isocrone a quella della madre. — Rumore di soffietto. Al settimo mese, il dito introdotto nella vagina avverte la presenza del capo del feto attraverso le pareti dell' utero.	Ballottamento, o moto di rimbalzo oscuro, e difficile ad essere avvertito. Aborto talvolta.	Facilità delle emorragie dall'utero e quindi dell'aborto, che suole addurre più o meno gravi conseguenze.	**a**) Lo scirro delle ovaja. **b**) L'idropisia della ovaja stessa. **III. Genere** — comprende i casi di falsa gravidanza dipendenti da mutazioni avvenute nell' addome, e sotto questa categorio stanno molte malattie diverse, e specialmente:	Generalmente non arriva il feto ad acquistare tanto sviluppo da toccare al sesto o settimo mese.	
all'ottavo mese	Il fondo dell'utero è poco lontano dall'epigastrio. Massima elevazione del collo uterino. Suo appianamento e tendenza a scomparire.	Il dito introdotto come sopra avverte il sacco delle acque. — Movimenti attivi del feto cresciuti — e visibili bene spesso. — La donna stenta a camminare — orina di spesso — ha gonfie le coscie — le gambe — il collo del piede — ha pena nel respirare — testa del feto più voluminosa — tornano le nausee — i vomiti.	Movimenti passivi ancora più oscuri. Straordinario aumento dell'utero. — Aborto bene spesso.	L' aborto ancora più facile quando non sia già avvenuto prima.	**a**) L' idrope ascite. **b**) La timpanitide. **c**) Le raccolte di sangue, di pus, ed altri umori nel ventre. **d**) Le cisti, i sarcomi, ed altri tumori interni all' omento, al mesenterio, e alle parti addominali. —	La morte del feto estra-uterino è già a quest' epoca succeduta.	
al nono mese	Abbassamento del fondo dell'utero. — Il collo si avvicina alla vulva — ed è nel suo massimo assottigliamento. — Forma ovale dell' utero. — La sua maggiore circonferenza, presa all'altezza delle trombe, è di 26 pollici. — La piccola circonferenza, corrispondente allo stretto del bacino, è di 13 poll. — Diametro longitudinale 12 poll. — Il trasverso 9 poll. — Il diametro antero-posteriore 8 poll. 6 lin. — Il peso dell' utero varia da 1 libbra ad 1 ½ e 2 (3). Sinfisi del bacino, massime quella al pube, rilassate.	La parte inferiore dell' utero si impegna nella bassa pelvi. Bene spesso insorgono nella donna tenesmi — emorroidi — varici — dolori varj — effetto della compressione dell' utero sulla vescica — sul retto, ecc. Tutti i cambiamenti dell' utero qui contro notati.	È raro il caso che vengano due o più feti portati a termine di maturità come nella gravidanza semplice.	Si stento a portare a termine il prodotto del concepimento, massime quando sia la gravidanza complicata con malattie dell' utero.	Di tutte queste variabilissime forme morbose la diagnosi essendo diversa nei diversi casi, sta alla esperienza ed al senno dei medici il distinguere l' un caso dall' altro nei singoli fatti speciali che loro potranno occorrere. Però dei segni, dietro i quali diagnosticare queste specialità di falsa gestazione, noi trattiamo nell' Art. 7.° della P.° I.ª, Sez.° II.ª	La morte del feto cresciuto fuori dell' utero è già a quest' epoca accaduta.	(3) *Il peso ordinario dell' utero in una vergine suol essere di quattordici dramme circa; mentre quello di una donna che abbia partorito più volte, giugne sino alle diciotto circa.*

VOLUME I.

pag.	lin.	ERRORI.	CORREZIONI.
43	11	o dall'accusato stesso sempre	o dall' accusato stesso, cui rispondono sempre
75	18	peluria	pelurie
70	32	che sconcerti	che gli sconcerti
77	33	dissecati	disecati
110	28	eccezionali, dei quali	eccezionali, perchè riferibili a'fatti, dei quali
111	27	la	lo
118	25	provenienza. Chè sifilitica	provenienza sifilitica. Chè
119	5	gemizio	gemizìo
126	28	*Gheri*	*Ghieri*
153	27	il quale, ritirato	il quale, finito il coito, e ritirato
ivi	32	*veru*	*verum*
194	22	*Vennoni*	*Vannoni*
196	12	palesi e all'	palesi allora, e all'
198	18	ballottamento del	ballottamento, e moto di rimbalzo del
200	28	*Santo*	*Sante*
205	7	leggi. Ma	leggi, che fuori di quello stato non commetterebbe. Ma
215	26	ma	e
224	19	;	quei
ivi	28	per precisare	per poter precisare
228	12	, oppure qualunque	; oppure può servire al reo scopo qualunque
234	21	d' utero, o da metroragìa	d' utero, e insieme da metroragìa
245	14	venuti a	venuti, dopo alcun tempo, a
249	24	*Fortunio*	*Fortunato*
269	30	risponsabilità	responsabilità
277	16	tempo, così è chiaro	tempo, senza che subito la madre se ne accorga, massime se di cinque mesi soltanto; e così è chiaro
293	25	non che l'altezza della porzione delle vertebre, e lo spazio, che è tra esse, e lo sterno	non che l' altezza e lo spazio esistente fra la porzione dorsale delle vertebre, e lo sterno
313	17	completamente offre	completamente, a differenza d'ogni altra specie d' introduzione d' aria nel polmone stesso, offre